

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVII

BARI, 4 MARZO 2016

n. 22



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2015, n. 2210 Approvazione della procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” in seguito della procedura di notifica 2015/0045/I ai Servizi della Commissione europea direttiva 98/34/CE.	9541
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 75 Cont. 2153/08/B ed altri - Prof. Avv. Luigi Volpe c/ Regione Puglia - Autorizzazione alla transazione e approvazione relativo schema.	9557
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 83 Conferimento incarichi difensivi per i contenziosi indicati nell'elenco allegato all' Avv. Giovanni Sivo, legale esterno.	9566
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 84 Conferimento incarichi difensivi per i contenziosi indicati nell'elenco allegato all' Avv. Giovanni Sivo, legale esterno.	9571
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 95 Cont. 1365/15/SC – TAR Puglia - Bari – A. P. M. c/ Regione Puglia – Costituzione in giudizio - Nomina del difensore – Legale interno avv. Maria Scattaglia – Ratifica.	9590
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 118 Cont 1393/15/FR. TAR LECCE- Regione Puglia c/ E. S.r.l. + 2. Conferimento incarico difensivo agli Avvocati Rossana Lanza e Leonilde Francesconi, legali interni.	9592
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 120 Cont. n. 575/12/AL – TAR Lazio – Sede di Roma – Regione Puglia / T. s.r.l. – Ratifica costituzione in giudizio.	9595
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 121 Cont. n. 575/12/AL – Consiglio di Stato – Regione Puglia / T. s.r.l. – Ratifica costituzione in giudizio.	9597
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 122 Cont. n. 575/12/AL – Consiglio di Stato – Regione Puglia / T. s.r.l. – Ratifica costituzione in giudizio.	9599
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 123 Cont. n. 575/12/AL – Consiglio di Stato – Regione Puglia / T. s.r.l. – Ratifica costituzione in giudizio.	9601
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 129 Variazione al Bilancio esercizio 2016, in termini di competenza e cassa, per iscrizione risorse con vincolo di destinazione per l'attuazione degli interventi connessi alla realizzazione del Programma di Sviluppo Rurale della 2014-2020.	9603

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 145 Programma di sviluppo rurale 2007/2013 Adempimenti necessari.....	9606
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 148 Conferimento incarico di direzione ad interim della Sezione Mediterraneo.....	9609
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 149 Cont. n. 963/15/DL. Consiglio di Stato. Regione Puglia c/A. M. Ricorso Elettorale. Costituzione nel giudizio di Appello avverso la sentenza n. 1355/2015 resa dal TAR Puglia –Bari-. Ratifica incarico difensivo: Avv. Sabina Ornella di Lecce, legale interno, e Avv. Ada Matteo, legale esterno.....	9611
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 150 Cont. n. 970/15/DL. Consiglio di Stato. Regione Puglia c/C. A. Costituzione nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 1321 del 15.10.2015 resa dal TAR Puglia –Sez. Bari-Ricorso Elettorale. Ratifica incarico difensivo: Avv. Sabina Ornella di Lecce, legale interno, e Avv. Ada Matteo, legale esterno.....	9613
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 151 Cont. 314/14/LO. Costituzione di parte civile della Regione Puglia nel procedimento penale n. 629/14/r.g.n.r. pendente innanzi al Tribunale di Brindisi a carico di B. + 12. Conferimento incarico difensivo all’ avv. Francesco Marzullo, legale esterno.....	9615
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 152 Cont.176/16/LN Corte Costituzionale.Ricorso in via principale c/Presidenza Consiglio dei Ministri.Questione di legittimità costituzionale dell’art.1,commi 239 e 240 lett. b e c, della Legge 28 dicembre 2015,n. 208,recante“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato(legge di stabilità 2016)”.Conferimento incarico difensivo:Prof.Avv.Stelio Mangiameli,legale esterno.....	9617
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 153 Cont. n. 163/16/LN. Corte Costituzionale. Regione Puglia c/ Presidenza Consiglio dei Ministri. Impugnativa dell’art. 1, commi 108 e 110, della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) Conferimento dell’incarico difensivo: Prof. Avv. Marcello Cecchetti, legale esterno.	9620
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 154 Cont. n. 164/16/LN. Corte Costituzionale. Impugnazione per conflitto di attribuzione della Regione Puglia avverso il D.M. dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2015 pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 176 del e n. 12 del 31.12.2015. Conferimento dell’incarico difensivo: Prof. Avv. Marcello Cecchetti, legale esterno.	9634
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 155 Contenzioso elettorale. Cont. nn. 950 e 1011/15/DL. Consiglio di Stato. Regione Puglia c/F. M. N. C. e G.L.	9644
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 158 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia. Art. 59 Reg. (UE) 13030/2013 “Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri” e Art. 51 Reg. (UE) 1305/2015 “Finanziamento dell’assistenza tecnica”.	9903

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2015, n. 2210

Approvazione della procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" in seguito della procedura di notifica 2015/0045/I ai Servizi della Commissione europea direttiva 98/34/CE.

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dai Servizi e confermata dal Dirigente del Servizio Associazionismo Alimentazione Tutela qualità e dal Dirigente della Sezione Alimentazione, riferisce quanto segue l'Assessore Capone:

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'UE hanno adottato il 22 giugno 1998 la direttiva 98/34/CE (di seguito Direttiva) che prevede, all'articolo 8, una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

L'articolo 9 della Direttiva prevede che gli Stati membri rinviino per tre mesi l'adozione di un progetto di regola tecnica, calcolati a decorrere dalla data di ricevimento del progetto da parte della Commissione, o per sei mesi, nel caso in cui vengano emessi pareri circostanziati sul progetto di regola tecnica notificato.

L'ordinamento italiano prevede che la notifica venga effettuata per il tramite dell'Ufficio centrale di notifica 98/34 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'UE hanno adottato il 17 dicembre 2013 il regolamento n. 1305 "Sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio."

La Regione Puglia con la Deliberazione di Giunta regionale del 24 marzo 2014 n. 534 ha riconosciuto il Regime di Qualità Regionale (RQR) "Prodotti di Qualità", ai sensi dell'articolo 16 par. 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 approvando la procedura tecnica che disciplina il RQR.

il Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" comprende tutte le produzioni tradizionali regionali di qualità che *non* sono incluse tra quelle già riconosciute a livello europeo come DOP e IGP, con 183 prodotti di qualità suddivisi in 9 filiere agroalimentari, offre garanzie sulla qualità, le caratteristiche del prodotto e del processo di produzione.

La partecipazione degli agricoltori al Regime di Qualità Regionale contribuisce a qualificare le produzioni agricole e agroalimentari di qualità, né amplia gli sbocchi di mercato e le rende compatibili con gli aiuti previsti dalla nuova programmazione europea dello Sviluppo rurale.

Il regime di qualità garantisce anche, i requisiti di sostenibilità, di eticità, che comprende il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, e di prodotto tradizionale.

La Regione Puglia con Deliberazione di Giunta regionale del 16 dicembre 2014 n. 2678 ha incaricato il Dirigente del Servizio Alimentazione di eseguire le attività relative alla procedura d'informazione ai sensi della Direttiva 98/34/CE, di redigere gli ulteriori progetti di regole tecniche previsti dalla Procedura Tecnica del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" e di trasmettere all'unità centrale di notifica 98/34 il progetto di regole tecniche.

La Regione Puglia con la Deliberazione di Giunta regionale del 16 dicembre 2014 n. 2678 ha incaricato il Dirigente del Servizio Alimentazione, decorso il periodo di differimento ed espletati tutti gli adempimenti prescritti dall'articolo 9 della direttiva 98/34/CE, di presentare alla Giunta regionale la proposta di deliberazione per l'approvazione definitiva della procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" nella versione eventualmente modificata.

La Regione Puglia - Servizio Alimentazione ha trasmesso all'unità centrale di notifica 98/34 del Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 23 dicembre 2014 n. 4617, il progetto di regole tecniche relative al Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità".

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 24 aprile 2015 n. 57952, ha comunicato che la Com-

missione europea, relativamente al progetto di regole tecniche relative al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità”, ha emesso un parere circostanziato ai sensi dell’articolo 9.2 della direttiva 98/34/CE che ha comportato l’obbligo di riferire alla Commissione sul seguito che si intende dare al parere stesso.

La Regione Puglia - Servizio Alimentazione, con nota del 20 luglio 2015 n. 3134, ha trasmesso all’unità centrale di notifica 98/34 del Ministero dello Sviluppo Economico, la risposta obbligatoria al parere circostanziato. Il

Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 23 settembre 2015 n. 171083, ha comunicato che la Commissione europea ha, ritenuto soddisfacente la risposta della Regione Puglia al parere circostanziato e che ai fini della corretta conclusione della procedura, all’atto della sua adozione, il testo definitivo del progetto dovrà essere tempestivamente comunicato alla Commissione europea per il tramite dell’unità centrale di notifica 98/34.

Tanto premesso,

PROPONE:

- di approvare la procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità”, integrata con le osservazioni pervenute dalla Commissione europea (Allegato 1);
- di incaricare il Dirigente della Sezione Alimentazione di adottare con successivi provvedimenti, tutti i documenti tecnici definitivi afferenti alla Procedura Tecnica del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità”;
- di incaricare il Dirigente della Sezione Alimentazione a trasmettere all’unità centrale di notifica 98/34 del Ministero dello Sviluppo Economico il testo definitivo delle regole tecniche e tutti i documenti tecnici definitivi approvati e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA (L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni)

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell’art. 4 — comma 4, lettera d), f), e k) della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni

la Giunta

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio e dal Dirigente della Sezione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

Delibera

- di approvare la procedura tecnica del Regime di Qualità regionale “Prodotti di Qualità”, integrata con le osservazioni pervenute dalla Commissione Europea (Allegato 1);
- di incaricare il Dirigente della Sezione Alimentazione di adottare gli ulteriori provvedimenti amministrativi

previsti dalla Procedura Tecnica del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità".

- di incaricare il Dirigente della Sezione Alimentazione di trasmettere all'unità centrale di notifica 98/34 del Ministero dello Sviluppo Economico il testo definitivo delle regole tecniche, pubblicate nel bollettino ufficiale della Regione Puglia;
- di incaricare il dirigente della Sezione Alimentazione di provvedere all'invio della presente deliberazione al Servizio Relazioni con il Pubblico e alla Sezione Comunicazione istituzionale presso la presidenza della Giunta regionale per la pubblicazione della stessa sul portale della Regione, sul sito Internet www.regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008 n.15 in materia di trasparenza amministrativa.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

Allegato 1**PROCEDURA TECNICA DEL REGIME DI QUALITA' REGIONALE****"PRODOTTI DI QUALITA"**

Riconosciuto dalla Regione Puglia ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013

**IL PRESENTE ALLEGATO È COMPOSTO
DA N. 13 FOGLI****Il Dirigente di Servizio**

SOMMARIO

1. OGGETTO	3
2. DEFINIZIONI	3
3. REQUISITI	4
4. DISCIPLINARI DI PRODUZIONE DEL RQR	5
5. PIANI DI CONTROLLO	6
6. PRODOTTI REGIONALI TRADIZIONALI	8
7. IDENTIFICAZIONE DEL RQR	9
8. ADESIONE AL REGIME DI QUALITA' REGIONALE E CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO "PRODOTTI DI QUALITA'"	10
9. CONDIZIONI DI ACCESSO AL RQR	11
10. ETICHETTATURA	11
11. SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA	12
12. VIGILANZA TUTELA, MONITORAGGIO E VALORIZZAZIONE DEL RQR	12

1. OGGETTO

Il Regime di qualità regionale "Prodotti di Qualità" (di seguito denominato RQR), istituito in conformità all'art. 16, par. 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013 ha per oggetto i prodotti alimentari di origine vegetale e di origine animale (inclusi i prodotti ittici) e florovivaistici, con specificità di processo e di prodotto e aventi caratteristiche qualitativamente superiori alle norme di commercializzazione correnti, in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale o caratteristiche specifiche dei processi di produzione.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento tecnico sono stabilite le seguenti definizioni:

Operatori: soggetti singoli o associati appartenenti ad una determinata filiera agro-alimentare che partecipano al RQR;

Qualità Superiore: caratteristica qualitativa superiore agli standard minimi previsti dalla normativa vigente, dimostrabile oggettivamente;

Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" (anche RQR): regime di qualità alimentare riconosciuto a livello regionale ai sensi del Reg. (Ue) n. 1305/2013;

Marchio "Prodotti di Qualità" (PQ): marchio collettivo comunitario registrato all'UAMI n. 010953875 del 15/11/2012 ai sensi del Reg.(CE) n.207/2009.

Accordo di Filiera: L'accordo di filiera, sottoscritto tra l'impresa agroalimentare di trasformazione/commercializzazione (capofiliera) e le imprese agricole produttrici della materia prima, è il documento nel quale viene formalizzato l'impegno fra le parti a rispettare quanto previsto dai disciplinari di produzione e dalla presente procedura, nonché ulteriori attività che caratterizzano i rapporti tra le parti.

Accordo di Conferimento: Le cooperative agricole di trasformazione/commercializzazione, le organizzazioni di produttori ed i consorzi, al fine di aderire al Marchio "Prodotti di Qualità", devono sottoscrivere, con i soci conferitori, l'accordo di conferimento che implica la realizzazione coordinata di tutte le attività, gli

adempimenti e gli obblighi connessi al RQR e all'uso del Marchio. Al RQR partecipano esclusivamente le produzioni conferite dai soci conferitori inclusi nell'accordo di conferimento e quindi assoggettati al sistema di controllo. Solo il prodotto di cui sopra potrà essere identificato dal Marchio "Prodotti di Qualità".

Accordo di Fornitura: L'impresa agroalimentare di trasformazione e/o del commercio che utilizza materia prima o prodotto semilavorato già controllato e certificato nell'ambito del RQR ai fini di aderire ed utilizzare il Marchio PQ deve sottoscrivere l'accordo di fornitura con le imprese agricole fornitrici della materia prima già aderenti al RQR e concessionarie del Marchio PQ.

Prodotti Tradizionali Regionali: Prodotti individuati dalle Regioni e le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo secondo regole e tradizioni locali, come definiti dal D.M. n. 350 del 08 settembre 1999.

3. REQUISITI

3.1 Obbligatorie

- un disciplinare di produzione vincolante per tipologia di prodotto che individua i processi produttivi e gli elementi che contraddistinguono la «qualità superiore» del prodotto e/o del processo. Il disciplinare prevede obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento che garantiscono le caratteristiche specifiche del processo produttivo o una qualità del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti;
- un piano di controllo delle specifiche di processo e prodotto contenute nel disciplinare di produzione, il rispetto del quale è verificato da organismi di controllo indipendenti, abilitati a eseguire i controlli secondo le vigenti norme europee ed iscritti nell'Elenco degli O.d.C. qualificati dalla Regione Puglia;
- il diritto di accesso a tutti i produttori interessati;
- il sistema obbligatorio di rintracciabilità di filiera.

3.2 Facoltativi

Sostenibilità

Le imprese aderenti al regime di qualità hanno facoltà di implementare in modo volontario le linee guida che saranno definite e approvate dalla Regione Puglia e pubblicate sul BURP.

Le linee guida prevedranno un approccio multisetoriale basato sulla valutazione degli aspetti ambientali, sociali, economici e salutistico-nutrizionali.

Le imprese che aderiscono al requisito facoltativo "Sostenibilità" potranno dare evidenza della loro partecipazione riportando in etichetta un bollino aggiuntivo al Marchio di "attestazione di sostenibilità".

Eticità

Le imprese hanno facoltà di implementare uno standard di eticità volontario le cui finalità e criteri saranno definiti da linee guida che disciplineranno l'impegno etico-sociale comunicato ed effettivamente realizzato.

Lo standard sulla eticità dei processi produttivi si fonderà sulle Norme internazionali della Responsabilità sociale (ETI, SA8000, BSCI, GRASP) e sulla Norma UNI ISO 29990 relativa alla formazione e all'orientamento.

Le imprese partecipanti al requisito facoltativo "Eticità" potranno dare evidenza della loro partecipazione riportando in etichetta un bollino aggiuntivo al Marchio di "attestazione di eticità".

4. DISCIPLINARI DI PRODUZIONE DEL RQR

La Regione Puglia con proprio atto amministrativo approva, per le diverse tipologie di prodotto, in applicazione dell'art. 16, comma 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, i disciplinari di produzione che definiscono i criteri e le norme tali da garantire una specificità del processo produttivo o una qualità del prodotto finale

significativamente superiore alle norme commerciali correnti e a quelle istituite dalla legislazione europea o nazionale.

I disciplinari di produzione contengono i seguenti requisiti minimi:

- la denominazione identificativa della tipologia del prodotto riconosciuto nel RQR;
- i requisiti che garantiscono la qualità "superiore" del prodotto e/o del processo;
- le disposizioni relative alla rintracciabilità, all'autocontrollo, al controllo e all'etichettatura.

I disciplinari di produzione, inoltre, possono contenere altri requisiti che consentono un'ulteriore qualificazione dei prodotti e dei processi (sostenibilità, etc.).

I disciplinari di produzione approvati vengono pubblicati sul bollettino ufficiale regionale e sul sito internet della Regione (www.regione.puglia.it) e sono parte integrante del RQR.

Per i prodotti per i quali non risulta approvato il disciplinare di produzione, il soggetto che intende partecipare al RQR dovrà presentare alla Regione una propria proposta di disciplinare.

La Regione, con il supporto tecnico-scientifico di esperti universitari e/o di altri enti scientifici, valuta i disciplinari proposti, li integra e/o li modifica ove necessario; convoca la filiera di riferimento per acquisire eventuali osservazioni, se ritenute compatibili con il RQR, acquisisce il parere degli esperti; procede all'approvazione e all'aggiornamento della prima sezione del Registro del Marchio "Prodotti di Qualità" (PQ), previsto dall'articolo 7 del Regolamento d'Uso del Marchio stesso, con l'inserimento dei prodotti a cui fa riferimento il disciplinare.

I disciplinari di produzione sono notificati ai Servizi della Commissione ai sensi della Direttiva 98/34/CE e sono definitivamente adottati dopo la conclusione della procedura di notifica.

5. PIANI DI CONTROLLO

Gli operatori aderenti al RQR sono assoggettati al controllo di Organismi di Controllo indipendenti, abilitati a eseguire i controlli secondo le vigenti norme europee, iscritti nell'Elenco Regionale degli O.d.C.

La Regione Puglia provvede ad istituire l'*Elenco regionale degli Organismi di Controllo* autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell'ambito del RQR.

Il rispetto delle specificità di processo o di prodotto contenute nel disciplinare di produzione riconosciuto ai sensi del precedente art. 4 è verificato dagli organismi di controllo iscritti nell'"Elenco regionale degli Organismi di Controllo".

I controlli vengono effettuati sulla base dei piani dei controlli predisposti dagli OdC in conformità a linee guida predisposte dalla Regione Puglia. I piani di controllo predisposti dagli OdC sono approvati dalla Regione Puglia.

Le attività di controllo sono effettuate mediante verifiche ispettive (di adesione e sorveglianza) con frequenza annuale, salvo esigenze di controlli supplementari, stabilite dalla Regione e, laddove previsto dal piano, controlli analitici.

I controlli ispettivi riguardano:

- a. la conformità ai disciplinari di produzione per i prodotti per i quali si aderisce al RQR;
- b. le modalità di utilizzo del logo che devono essere conformi alle prescrizioni contenute nel procedura di utilizzo del logo;
- c. la conformità dei quantitativi di prodotto rispetto alla capacità produttiva;
- d. la provenienza delle materie prime dalle aziende inserite nell'accordo di filiera e nel sistema dei controlli;
- e. la provenienza delle produzioni, nel caso di cooperative e OP, dai soci conferitori indicati nella scheda di adesione;
- f. la procedura di rintracciabilità di filiera utilizzata dall'azienda.

Annualmente l'OdC effettua verifiche ispettive presso i soggetti che partecipano al RQR secondo i criteri definiti nei piani di controllo approvati dalla Regione Puglia.

Il programma di controllo della qualità è aperto a tutti i prodotti realizzati nell'Unione Europea, indipendentemente dalla loro origine, a condizione che essi rispettino le condizioni e i criteri stabiliti nei piani di controllo approvati dalla Regione Puglia. Sono riconosciuti i risultati di controlli comparabili effettuati in altri Stati Membri.

Tra tutti i partecipanti al RQR, annualmente, sulla base di un'analisi di rischio, vengono sorteggiate a campione, le aziende destinatarie di una ispezione supplementare, non annunciata.

Gli esiti delle verifiche ispettive e le non conformità emerse vengono notificate dall'OdC al soggetto aderente al RQR e alla Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale che provvede ad informare gli aderenti al RQR e ad applicare le disposizioni contenute nei piani di controllo ed nei provvedimenti di attuazione approvati dalla Regione Puglia.

L'operatore aderente al RQR può, entro trenta giorni dall'effettuazione del controllo, presentare le proprie osservazioni, oppure procedere con la gestione delle non conformità riscontrate nei controlli, nel rispetto di quanto riportato nel piano di controllo approvato dalla Regione.

Avverso le decisioni assunte in seguito alle visite ispettive o contro eventuali comportamenti discriminatori, l'operatore potrà presentare reclami e ricorsi secondo le procedure applicative approvate dalla Regione Puglia.

6. PRODOTTI REGIONALI TRADIZIONALI

Le regioni hanno facoltà, con proprio atto amministrativo, di individuare l'elenco dei prodotti regionali tradizionali afferenti ad ogni specifico disciplinare di produzione.

La Regione può riconoscere nell'ambito del RQR anche i prodotti tradizionali regionali che rispettano i requisiti minimi dei disciplinari di produzione della categoria merceologica di appartenenza. La regione può individuare l'elenco dei prodotti regionali tradizionali afferenti ad ogni specifico disciplinare di produzione.

Le imprese aderenti al "RQR" possono richiedere il riconoscimento del requisito aggiuntivo di "Prodotto inserito nell'elenco Nazionale dei Prodotti Tradizionali" per tutte quelle produzioni inserite nell'elenco Regionale dei prodotti tradizionali approvato dal

Ministero, che rispettano i requisiti minimi previsti dai disciplinari di produzione della categoria merceologica di appartenenza.

7. IDENTIFICAZIONE DEL RQR

Il RQR è identificato dal Marchio collettivo comunitario “Prodotti di Qualità” di proprietà della Regione Puglia, registrato all’UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875 ai sensi del Reg. (CE) n.207/2009 e dalla indicazione “Qualità Garantita dalla Regione Puglia”.

Il Marchio “Prodotti di Qualità” è associato al logo di seguito riportato e dalla indicazione “Qualità Garantita dalla Regione Puglia”:



“Qualità Garantita dalla Regione Puglia”

L’adesione al RQR avviene contestualmente alla concessione d’uso del Marchio secondo quanto riportato nella linea guida per l’adesione al RQR e di utilizzo del Marchio “Prodotti di Qualità”.

Il regolamento d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità” approvato dalla Regione Puglia, con DGR n. 1100 del 05/06/2012, risponde ai criteri all’art. 32, par. 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1698/2005, sostituito dal Reg. (UE) n. 1305/2013, relativo ai regimi di qualità alimentare ed è conforme alla procedura tecnica del RQR, prevedendo espressamente:

- Norme vincolanti e specifiche di produzione tali da garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti e a quelle generali istituiti dalla legislazione europea o nazionale;
- Disciplinari di produzione vincolanti il cui rispetto è verificato da organismi indipendenti;
- Sistema di controllo terzo sottoposto a vigilanza da parte della Regione Puglia;
- Tracciabilità completa dei prodotti.

Il Marchio "Prodotti di Qualità" si affianca alla denominazione prevista dallo specifico disciplinare di produzione.

Il logo del Marchio è utilizzato nel pieno rispetto delle seguenti disposizioni:

- Il prodotto deve riportare il logo del Marchio secondo le specifiche indicate dalla procedura di utilizzo del logo;
- Il cliché viene rilasciato dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia insieme ad una apposita autorizzazione all'uso che viene annotata nell'apposito registro degli utilizzatori (registro del Marchio);
- Il logo può essere utilizzato anche sugli imballaggi aziendali purché non sia disgiunto dalla denominazione del prodotto e/o del produttore; può essere applicato come etichetta sui prodotti e sugli involucri, sulla carta da lettera, stampati, su buste e supporti elettronici e per manifestazioni pubblicitarie di qualsiasi genere;
- Il logo deve essere utilizzato nelle dimensioni e caratteristiche definite nella specifica procedura di utilizzo del logo.

8. ADESIONE AL REGIME DI QUALITÀ REGIONALE E CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO "PRODOTTI DI QUALITÀ"

L'adesione al RQR avviene contestualmente alla concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità", secondo quanto riportato nella linea guida per l'adesione al RQR e utilizzo del Marchio "Prodotti di Qualità".

Possono aderire al RQR e chiedere la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità":

- a) Le imprese agricole in forma singola e/o associata che producono e/o trasformano e commercializzano i prodotti iscritti nella prima sezione del Registro del Marchio (PQ);
- b) Le cooperative agricole di trasformazione/commercializzazione, le organizzazioni di produttori, i consorzi che sottoscrivono un accordo di conferimento con i soci

fornitori a Marchio per i prodotti iscritti nella prima sezione del registro del Marchio (PQ);

- c) Le imprese agroalimentari di trasformazione che sottoscrivono un accordo di filiera con le imprese agricole, di cui alla precedente lettera a), o in alternativa, che sottoscrivono un accordo di fornitura con imprese agricole e/o di trasformazione già licenziate del Marchio e aderenti al RQR;
- d) Le imprese del commercio che sottoscrivono un accordo di filiera con le imprese di cui alle precedenti lettere a) e b) o in alternativa che sottoscrivono un accordo di fornitura con imprese agricole e/o di trasformazione già licenziate del Marchio e aderenti al RQR.

9. CONDIZIONI DI ACCESSO AL RQR

Gli operatori interessati al RQR devono soddisfare le seguenti condizioni:

- Prerequisito: Rispettare tutte le norme e le leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di produzione agroalimentare;
- Prerequisito: Applicare e rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e dal contratto collettivo di lavoro in ordine all'assunzione dei lavoratori o dipendenti agricoli utilizzati in azienda;
- Requisito: Rispettare quanto previsto dalla presente procedura tecnica e dalle procedure applicative del RQR approvate dalla Regione Puglia;
- Requisito: Rispettare i requisiti previsti dal disciplinare di produzione per cui si chiede di partecipare al RQR;
- Requisito: Assoggettarsi al sistema di controllo;
- Requisito: Adottare un sistema di rintracciabilità.

10. ETICHETTATURA

L'etichetta del prodotto conforme al RQR deve riportare, compatibilmente alle informazioni conformi alle normative comunitaria e nazionale vigenti:

- il logo identificativo del Marchio PQ;
- l'indicazione "Qualità garantita dalla Regione"
- la denominazione prevista dallo specifico disciplinare di produzione.

Inoltre è possibile indicare in etichetta l'OdC prescelto.

11. SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA

Al fine di una maggiore trasparenza lungo tutta la filiera, l'operatore aderente del RQR è obbligato ad adottare il sistema di rintracciabilità di filiera in grado di correlare le materie prime in ingresso con il prodotto finito immesso sul mercato e identificato dal Marchio Prodotti di Qualità (PQ).

Il sistema di rintracciabilità adottato deve essere informatico e deve consentire di tracciare almeno le seguenti informazioni:

1. aziende agricole conferenti produttrici delle materie prime;
2. superficie coltivata e/o n.ro capi allevati;
3. capacità produttiva;
4. quantitativi di prodotto conferiti e/o confezionati;
5. quantitativi di prodotto finito conforme al RQR.

12. VIGILANZA TUTELA, MONITORAGGIO E VALORIZZAZIONE DEL RQR

La Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale svolge attività di vigilanza; le modalità operative e la modulistica utilizzata per la vigilanza sono definite nell'apposita procedura approvata dalla Regione Puglia.

La Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale svolge attività di tutela del RQR, al fine di:

- a. verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla presente procedura tecnica e dalle procedure applicative presso la rete distributiva e i punti vendita;

- b. vigilare su prodotti simili che possano causare confusione nei consumatori e arrecare danno al RQR, con false indicazioni;
- c. accertare la rispondenza tra la quantità dei prodotti a Marchio sottoposti al controllo dell'OdC incaricato e quella immessa sul mercato;
- d. effettuare controlli su eventuali pubblicità illecite in varie forme: su stampa, TV, internet, ecc.

Il Servizio preposto della Sezione Alimentazione predispone un piano di "monitoraggio del RQR" al fine di raccogliere informazioni relative al:

- numero di aziende aderenti e alle produzioni interessate dal RQR;
- corretto funzionamento delle procedure di adesione al RQR e al piano dei controlli;
- mantenimento dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione.

La Regione Puglia infine promuove l'utilizzazione ed il consumo delle produzioni di qualità conformi ai disciplinari di produzione del RQR. A tal fine, può:

1. promuovere attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del RQR;
2. concorrere, nel limite massimo previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013, al sostegno dei produttori che aderiscono al RQR.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 75

Cont. 2153/08/B ed altri - Prof. Avv. Luigi Volpe c/ Regione Puglia - Autorizzazione alla transazione e approvazione relativo schema.

Assente il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dai Responsabili del Assente il Presidente procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

Il Prof. Avv. Luigi Volpe, per il tramite dell'Avv. Giovanni Notaristefano, ha inviato n. 5 distinti inviti alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 2 e segg. del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014, pervenuti alla Regione Puglia a mezzo Raccomandata A.R. in data 17/9/2015, volti ad ottenere il pagamento dei compensi professionali spettanti per aver difeso l'Amministrazione Regionale nei seguenti giudizi:

- cont. n. 2153/08/B - TAR Puglia-Lecce (R.G. 1455/2008): Bianchini Lucia c/R.P. - con richiesta di liquidazione di € 5.012,87;
- cont. n. 28/12/FO - Corte Costituzionale (R.G. 3/2012): Presidenza Consiglio Ministri c/ R.P. - con richiesta di liquidazione di € 29.902,85;
- cont. n. 2713/08/GI - TAR Puglia-Lecce (R.G. 509/2009): Asciano + 5 c/ R.P. - con richiesta di liquidazione di € 11.127,71;
- cont. n. 2340/08/GR - TAR Puglia-Lecce (R.G. 1556/2008): Perrone + 6 (Baccasino) c/ R.P. - con richiesta di liquidazione di € 17.258,41;
- cont. n. 3478/04/GR e 827/05/GR - Consiglio di Stato (R.G. 1761/2006): Soc. ABACO Analisi Cliniche c/ R.P. - con richiesta di liquidazione di € 5.199,71.

Con successiva nota in data 1.10.2015 il Prof. Avv. Luigi Volpe inoltra richiesta di liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali rese nei seguenti 16 giudizi dei quali n. 13 definiti e n. 3 oggetto di rinuncia al mandato difensivo:

- Regione Puglia / Megatrend (TAR Puglia — Cont. 863/09/L) — delib. G.R. n. 1530 del 7/8/2009, con richiesta di liquidazione di € 14.189,00.
- Regione Puglia / Spagnoletti Zeuli (Trib. Civile — Cont. 1677/08/CA) — delib. G.R. n. 1716 del 15/9/2008, con richiesta di liquidazione di € 3.829,39.
- Regione Puglia / De Donatis (Trib. Civile — Cont. 1927/08/B) — delib. G.R. n. 773 del 13/5/2009, con richiesta di liquidazione di € 12.843,44.
- Regione Puglia / Soc. Eredi Fuzio (Cons. di Stato — appello sent. n. 372/2009 — Cont. 1901/06/TO) — delib. G.R. n. 399 del 17/3/2009, con richiesta di liquidazione di € 25.200,73.
- Regione Puglia / Parrocchia ss. Apostoli (Cons. di Stato — Cont. 1780/07/DL-AL) — delib. G.R. n. 1093 del 16/5/2011, con richiesta di liquidazione di € 32.112,56.
- Regione Puglia / Soc. Ing. Orfeo Mazzitelli (Trib. Civile — Cont. 3401/03/FR) — delib. G.R. n. 1967 del 28/11/2003, con richiesta di liquidazione di € 27.491,72.
- Regione Puglia / Soc. Matarrese (Corte di Appello Roma — Impugnazione lodo arbitrale in data 26/6/2006 — Cont. 1580/05/SH) — delib. G.R. n. 1829 del 5/12/2006, con richiesta di liquidazione di € 24.280,07.
- Regione Puglia / Soc. Gestione Management Sanitario (Consiglio di Stato — Cont. 1673/04/GR) — delib. G.R. n. 225 dell'8/3/2007, con richiesta di liquidazione di € 17.140,84.
- Regione Puglia / Soc. Matarrese (Corte di Appello Roma — Impugnazione lodo arbitrale in data 22/9/2005 — Cont. 12699/02/N/TO) — delib. G.R. n. 985 del 12/7/2006, con richiesta di liquidazione di € 21.850,64.
- Regione Puglia / De Santis (TAR Puglia, Lecce — Cont. 2545/08/GI) - delib. G.R. n. 80 del 3/2/2009, con richiesta di liquidazione di € 4.385,87.
- Regione Puglia /Leanza + 20 (TAR Puglia, Lecce — Cont. 2536/08/GR) — delib. G.R. n. 1463 del 4/8/2009,

- con richiesta di liquidazione di € 10.696,63.
- Regione Puglia / Ordine Assistenti Sociali (Cons. Stato — Cont. 5/09/B) — delib. G.R. n. 2534 del 22/12/2009, con richiesta di liquidazione di € 4.958,07.
 - Regione Puglia/Consorzio Bonifica Terre d'Apulia (Cons. Stato — Cont. 3590/04/CA) — delib. G.R. n. 399 del 31/3/2005, con richiesta di liquidazione di € 24.251,84.
 - Regione Puglia / Cosentino (Cons. Stato — Cont. 1026/09/GI) — delib. G.R. n. 387 del 16/2/2010), con richiesta di liquidazione di € 11.938,41.
 - Regione Puglia / Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia (Cons. Stato — Cont. 4336/99/CA) — delib. G.R. n. 2054 del 4/11/2008, con richiesta di liquidazione di € 11.324,69.
 - Regione Puglia / Achille (TAR Puglia, Lecce — Cont. 2674/08/GR) — delib. G.R. n. 1412 del 4/8/2009, con richiesta di liquidazione di € 6.826,93.

A fronte della richiesta complessiva avanzata dal Prof. Avv. Luigi Volpe ammontante ad € 321.822,39 l'Avvocatura Regionale, all'esito dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento di liquidazione, ha rideterminato il credito eventualmente spettante al professionista in complessivi € 265.861,62 IVA e CPA inclusi ed a lordo di ritenuta d'acconto.

Il professionista, nell'accettare tale rideterminazione in minus operata dall'Amministrazione, ha manifestato la disponibilità ad accordare una decurtazione del 20% sulle somme rideterminate dalla P.A., a condizione di ottenere una più celere liquidazione delle stesse.

Orbene, la proposta formulata dal Prof. Volpe può essere accolta perché l'Amministrazione avrebbe il vantaggio di liquidare al professionista una somma addirittura minore rispetto a quella che ha riconosciuto come dovuta, concedendogli esclusivamente una tempistica di pagamento più rapida rispetto ai tempi ordinari di liquidazione delle parcelle.

A tal fine, pertanto, le parti sono addivenute all'intento di sottoscrivere un atto transattivo secondo lo schema allegato alla presente deliberazione con il quale il prof. Luigi Volpe accetta la minor somma onnicomprensiva di € **212.689,30** - inclusi IVA e CAP ed a lordo di ritenuta d'acconto - a tacitazione saldo e stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa a titolo di compensi per l'attività professionale prestata nei giudizi in premessa specificati.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda ad accettare la proposta transattiva formulata dall'Avv. Luigi Volpe nei modi, termini e condizioni in premessa specificati secondo lo schema di atto di transazione allegato alla presente delibera.

(Valore della causa: € 212.689,30; Settore di spesa: Avvocatura regionale)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.i.

- La spesa riveniente dalla proposta transattiva che si approva col presente provvedimento, pari ad € **212.689,30** sarà finanziata con imputazione al cap. 1312 come segue:
- per € **161.408,15** con successivo schema di disegno di legge da formularsi ai sensi dell'art. 73 lett. e) del d.lgs. 118/2011 e s.m.i. per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, che sarà predisposto a cura dell'Avvocatura entro i 30 giorni successivi alla approvazione della legge di bilancio per il 2016, salvo che la stessa legge di bilancio non provveda direttamente sul riconoscimento dei debiti, senza necessità di ulteriore intervento del Consiglio Regionale;
- per € **51.281,15** mediante la parziale reiscrizione dei residui passivi perenti derivanti da impegni assunti relativamente ai Contt. 28/12/F0; 2713/08/GI; 863/09/L; 1780/07/DL/AL; 2536/08/GR; 5/09/B; 1026/09/GI e 2674/08/GR, per i quali si sta provvedendo a predisporre distinti provvedimenti di autorizzazione da parte della G.R..
- La determinazione di impegno e liquidazione delle somme innanzi quantificate avverrà entro 30 giorni dalla

pubblicazione della legge regionale di riconoscimento del debito fuori bilancio.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del residente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai Responsabili del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale; A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,

- di accettare la proposta transattiva formulata dal Prof. Avv. Luigi Volpe nei termini e condizioni di cui in narrativa;
- di approvare lo schema di atto di transazione allegato alla presente delibera, per farne parte integrante e sostanziale, e autorizzare l'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura a sottoscriverlo;
- di dare atto che la spesa riveniente dal presente atto sarà finanziata con le modalità indicate nella sezione "Copertura finanziaria";
- di fare obbligo all'Avvocatura di predisporre e/o adottare i provvedimenti conseguenti alla sottoscrizione della transazione nel rispetto dei termini previsti dall'art. 5 dell'atto di transazione;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

pd

ATTO DI TRANSAZIONE

tra

Regione Puglia (C.F.: 80017210727) in persona dell'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Rossana Lanza con sede in Bari, Lungomare N. Sauro n. 31;

e

VOLPE Prof. Avv. Luigi (C.F.: VLPLGU42L27A662A) iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con studio in Bari, Corso Vittorio Emanuele n. 52, assistito dall'Avv. Giovanni Notaristefano, con studio in Bari, Via Crispi n. 6, presso cui elegge domicilio

premessato che

- con note in data 14/17.9.2015 il Prof. Avv. Luigi Volpe, a mezzo dell'Avv. Giovanni Notaristefano, invitava la Regione Puglia alla stipulazione di una convenzione assistita relativamente ai propri crediti professionali maturati per i seguenti 5 giudizi definiti:

TAR Puglia-Lecce avente n. R.G. 1455/2008, Sez. II (cont. n. 2153/08/B) promosso dalla Sig.ra Lucia Bianchini, con richiesta di liquidazione di € 5.012,87;

Corte Costituzionale avente n. R.G. 3/2012 (cont. n. 28/12/FO) promosso dal Governo della Repubblica, con richiesta di liquidazione di € 29.902,85;

TAR Puglia-Lecce avente n. R.G. 509/2009, Sez. II (cont. n. 2713/08/GI) promosso dal Sig. Fedele Paolo Asciano + 5, con richiesta di liquidazione di € 11.127,71;

TAR Puglia-Lecce avente n. R.G. 1556/2008, Sez. II (cont. n. 2340/08/GR) promosso dalla Sig.ra Maria Virginia Perrone (Baccasino) + 6, con richiesta di liquidazione di € 17.258,41;

Consiglio di Stato avente n. R.G. 1761/2006 (cont. n. 3478/04/GR e 827/05/GR) promosso dalla Soc. Abaco Analisi Cliniche s.r.l., con richiesta di liquidazione di € 5.199,71.

Totale € 68.501,55

- la Regione Puglia con note in data 9/10/2015 prot. 24/13595-13596-13597-13598-13440 formulava adesione alla instaurazione della predetta procedura di

λ

negoziante assistita, designando per l'assistenza l'Avv. Maria Grimaldi e l'Avv. Isabella Fornelli della Avvocatura Regionale;

- con successiva nota 1.10.2015 il Prof. Avv. Luigi Volpe inoltrava richiesta di liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali rese nei seguenti 16 giudizi di cui n. 13 definiti e n. 3 oggetto di rinuncia al mandato in corso di causa:
 - 1) Regione Puglia / Megatrend (TAR Puglia – Cont. 863/09/L) – delib. G.R. n. 1530 del 7/8/2009, con richiesta di liquidazione di € 14.189,00.
 - 2) Regione Puglia / Spagnoletti Zeuli (Trib. Civile – Cont. 1677/08/CA) – delib. G.R. n. 1716 del 15/9/2008, con richiesta di liquidazione di € 3.829,40.
 - 3) Regione Puglia / De Donatis (Trib. Civile – Cont. 1927/08/B) – delib. G.R. n. 773 del 13/5/2009, con richiesta di liquidazione di € 12.843,44.
 - 4) Regione Puglia / Soc. Eredi Fuzio (Cons. di Stato – appello sent. n. 372/2009 – Cont. 1901/06/TO) – delib. G.R. n. 399 del 17/3/2009, con richiesta di liquidazione di € 25.200,73.
 - 5) Regione Puglia / Parrocchia ss. Apostoli (Cons. di Stato – Cont. 1780/07/DL-AL) – delib. G.R. n. 1093 del 16/5/2011, con richiesta di liquidazione di € 32.112,56.
 - 6) Regione Puglia / Soc. Ing. Orfeo Mazzitelli (Trib. Civile – Cont. 3401/03/FR) – delib. G.R. n. 1967 del 28/11/2003, con richiesta di liquidazione di € 27.491,72.
 - 7) Regione Puglia / Soc. Matarrese (Corte di Appello Roma – Impugnazione lodo arbitrale in data 26/6/2006 – Cont. 1580/05/SH) – delib. G.R. n. 1829 del 5/12/2006, con richiesta di liquidazione di € 24.280,07.
 - 8) Regione Puglia / Soc. Gestione Management Sanitario (Consiglio di Stato – Cont. 1673/04/GR) – delib. G.R. n. 225 dell'8/3/2007, con richiesta di liquidazione di € 17.140,84.
 - 9) Regione Puglia / Soc. Matarrese (Corte di Appello Roma – Impugnazione lodo arbitrale in data 22/9/2005 – Cont. 12699/02/N/TO) – delib. G.R. n. 985 del 12/7/2006, con richiesta di liquidazione di € 21.850,64.
 - 10) Regione Puglia / De Santis (TAR Puglia, Lecce – Cont. 2545/08/GI) – delib. G.R. n. 80 del 3/2/2009), con richiesta di liquidazione di € 4.385,87.

- 11) Regione Puglia / Leanza + 20 (TAR Puglia, Lecce – Cont. 2536/08/GR) – delib. G.R. n. 1463 del 4/8/2009, con richiesta di liquidazione di € 10.696,63.
- 12) Regione Puglia / Ordine Assistenti Sociali (Cons. Stato – Cont. 5/09/B) – delib. G.R. n. 2534 del 22/12/2009, con richiesta di liquidazione di € 4.958,07.
- 13) Regione Puglia / Consorzio Bonifica Terre d'Apulia (Cons. Stato – Cont. 3590/04/CA) – delib. G.R. n. 399 del 31/3/2005, con richiesta di liquidazione di € 24.251,84.
- 14) Regione Puglia / Cosentino (Cons. Stato – Cont. 1026/09/GI) – delib. G.R. n. 387 del 16/2/2010), con richiesta di liquidazione di € 11.938,41.
- 15) Regione Puglia / Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia (Cons. Stato – Cont. 4336/99/CA) – delib. G.R. n. 2054 del 4/11/2008, con richiesta di liquidazione di € 11.324,69.
- 16) Regione Puglia / Achille (TAR Puglia, Lecce – Cont. 2674/08/GR) – delib. G.R. n. 1412 del 4/8/2009, con richiesta di liquidazione di € 6.826,93.

Totale € 253.320,84

- L'Avvocatura Regionale, a seguito di apposita istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento di liquidazione, ha rideterminato il credito vantato dal professionista in complessivi € 265.861,62 comprensivi di IVA e CAP, ed a lordo di ritenuta d'acconto, nei modi e nei termini di seguito specificati:

TAR Puglia-Lecce avente n. R.G. 1455/2008, Sez. II (cont. n. 2153/08/B) promosso dalla Sig.ra Lucia Bianchini, € 5.012,87;

Corte Costituzionale avente n. R.G. 3/2012 (cont. n. 28/12/FO) promosso dal Governo della Repubblica, € 29.902,85;

TAR Puglia-Lecce avente n. R.G. 509/2009, Sez. II (cont. n. 2713/08/GI) promosso dal Sig. Fedele Paolo Asciano + 5, € 11.127,71;

TAR Puglia-Lecce avente n. R.G. 1556/2008, Sez. II (cont. n. 2340/08/GR) promosso dalla Sig.ra Maria Virginia Perrone (Baccasino) + 6, € 17.258,41;

Consiglio di Stato avente n. R.G. 1761/2006 (contt. n. 3478/04/GR e 827/05/GR) promosso dalla Soc. Abaco Analisi Cliniche s.r.l., € 3.432,29.

Totale € 66.734,13

- 1) Regione Puglia / Megatrend (TAR Puglia – Cont. 863/09/L) – delib. G.R. n. 1530 del 7/8/2009, € 14.189,00.
- 2) Regione Puglia / Spagnoletti Zeuli (Trib. Civile – Cont. 1677/08/CA) – delib. G.R. n. 1716 del 15/9/2008, € 3.829,40.
- 3) Regione Puglia / De Donatis (Trib. Civile – Cont. 1927/08/B) – delib. G.R. n. 773 del 13/5/2009, € 12.769,22.
- 4) Regione Puglia / Soc. Eredi Fuzio (Cons. di Stato – appello sent. n. 372/2009 – Cont. 1901/06/TO) – delib. G.R. n. 399 del 17/3/2009, € 25.200,73.
- 5) Regione Puglia / Parrocchia ss. Apostoli (Cons. di Stato – Cont. 1780/07/DL-AL) – delib. G.R. n. 1093 del 16/5/2011, € 26.544,27.
- 6) Regione Puglia / Soc. Ing. Orfeo Mazzitelli (Trib. Civile – Cont. 3401/03/FR) – delib. G.R. n. 1967 del 28/11/2003, € 27.491,72.
- 7) Regione Puglia / Soc. Matarrese (Corte di Appello Roma – Impugnazione lodo arbitrale in data 26/6/2006 – Cont. 1580/05/SH) – delib. G.R. n. 1829 del 5/12/2006, € 24.280,07.
- 8) Regione Puglia / Soc. Gestione Management Sanitario (Consiglio di Stato – Cont. 1673/04/GR) – delib. G.R. n. 225 dell'8/3/2007, € 13.841,36.
- 9) Regione Puglia / Soc. Matarrese (Corte di Appello Roma – Impugnazione lodo arbitrale in data 22/9/2005 – Cont. 12699/02/N/TO) – delib. G.R. n. 985 del 12/7/2006, € 21.850,64.
- 10) Regione Puglia / De Santis (TAR Puglia, Lecce – Cont. 2545/08/GI) – delib. G.R. n. 80 del 3/2/2009), € 4.385,87.
- 11) Regione Puglia / Leanza + 20 (TAR Puglia, Lecce – Cont. 2536/08/GR) – delib. G.R. n. 1463 del 4/8/2009, € 5.224,69.

- 12) Regione Puglia / Ordine Assistenti Sociali (Cons. Stato – Cont. 5/09/B) – delib. G.R. n. 2534 del 22/12/2009, € 3.175,25.
- 13) Regione Puglia / Consorzio Bonifica Terre d'Apulia (Cons. Stato – Cont. 3590/04/CA) – delib. G.R. n. 399 del 31/3/2005, € 0,00.
- 14) Regione Puglia / Cosentino (Cons. Stato – Cont. 1026/09/GI) – delib. G.R. n. 387 del 16/2/2010), € 4.014,56.
- 15) Regione Puglia / Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia (Cons. Stato – Cont. 4336/99/CA) – delib. G.R. n. 2054 del 4/11/2008, € 8.782,50.
- 16) Regione Puglia / Achille (TAR Puglia, Lecce – Cont. 2674/08/GR) – delib. G.R. n. 1412 del 4/8/2009, € 3.548,21.

Totale € 199.127,49

Pertanto le parti intendono addivenire a una composizione bonaria della questione relativa al quantum delle parcelle e quindi transigere ogni ragione controversa inerente il quantum del compenso professionale spettante al prof. Volpe nei 21 giudizi sopra elencati ai seguenti patti e condizioni:

La premessa è parte integrante del presente atto e ne costituisce espresso patto.

A fronte della pretesa creditoria del Prof. Avv. Luigi Volpe, ammontante ad € 321.822,39 onnicomprensive, e della rideterminazione in minus effettuata dall'Avvocatura, ammontante a complessivi € 265.861,62 IVA e CPA inclusi ed a lordo di ritenuta d'acconto, a meri fini transattivi, il professionista accorda una riduzione del 20% al fine di conseguire una equa e celere liquidazione.

Il Prof. Avv. Luigi Volpe per i crediti professionali maturati con riferimento ai giudizi in premessa elencati accetta a tacitazione, stralcio e saldo a qual si voglia titolo, anche per interessi e spese, la somma complessiva di € 212.689,30 inclusi IVA e CPA ed a lordo di ritenuta d'acconto, somma ottenuta dall'applicazione della decurtazione del 20% sulla minor somma rideterminata dall'Avvocatura Regionale.

Le competenze e le spese dell'Avv. Giovanni Notaristefano per i giudizi, indicati in premessa, per i quali è stata avviata procedura di negoziazione assistita restano a carico del Prof. Avv. Luigi Volpe, il quale contestualmente alla sottoscrizione del presente atto farà tenere all'Avvocatura Regionale la rinuncia del suo difensore alla solidarietà di cui all'art. 68 LP.

La Regione Puglia accetta la proposta e garantisce che la determinazione dirigenziale di impegno e liquidazione della spesa sarà adottata entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge regionale di riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera e) D.Lgs. 23/06/2011 n. 118; la relativa proposta di riconoscimento, quanto agli oneri derivanti dalla presente transazione, sarà predisposta a cura dell'Avvocatura entro i 30 giorni successivi alla approvazione della legge di bilancio per il 2016, salvo che la stessa legge di bilancio non provveda direttamente sul riconoscimento dei debiti, senza necessità di ulteriore intervento del Consiglio Regionale. Le parti concordemente ed espressamente convengono che i termini indicati costituiscono termini essenziali.

Bari,

Prof. Avv. Luigi Volpe

Avv. Giovanni Notaristefano
per rinuncia al vincolo di solidarietà

Avv. Rossana Lanza

L'AVVOCATO COORDINATORE



6

REGIONE PUGLIA
Avvocatura Regionale

IL PRESENTE ATTO È COMPILATO DA G. FACCIATE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 83

Conferimento incarichi difensivi per i contenziosi indicati nell'elenco allegato all' Avv. Giovanni Sivo, legale esterno.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- Con nota Prot. n. AOO_024/15268 del 9/11/2015 l'Avvocato Coordinatore chiedeva all'Avv. Giovanni Sivo, già legale interno dell'Avvocatura regionale in quiescenza a far
- data dall'11/8/2014 ed iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Bari quale libero professionista, al fine di provvedere alla ricognizione dei giudizi da lui curati per la Regione, un elenco dettagliato delle causa ancora pendenti corredato di una breve relazione sullo stato di ciascun contenzioso.
- Tanto veniva richiesto per ogni necessaria determinazione circa la prosecuzione dello svolgimento dell'attività di rappresentanza processuale e di difesa della Regione Puglia in detti giudizi, dopo la cessazione dal servizio del legale interno.
- Con successive due note del 20 e 24 novembre 2015, il Professionista provvedeva a trasmettere gli elenchi di cui alla richiesta, corredati da singole relazioni per ogni procedimento, manifestando la disponibilità a proseguire la difesa per alcuni dei predetti giudizi quale avvocato esterno. Tale disponibilità è stata reiterata con la lettera dell'8/01/2016.
- All'esito della disamina della documentazione è emerso che i giudizi per i quali l'Avvocato Sivo ha manifestato la disponibilità a proseguire nella difesa (come da allegato elenco) sono n. 34 dei quali diversi innanzi alla Corte d'Appello e alla Suprema Corte di Cassazione.
- Riscontrata la necessità di proseguire la difesa giudiziale della Regione Puglia per la tutela degli interessi della medesima nei procedimenti innanzi indicati, garantendo, altresì, la continuità difensiva e in considerazione dell'ingente carico di lavoro cui sono gravati gli Avvocati interni (il cui organico si è peraltro ridotto notevolmente), si ritiene opportuno di affidare la difesa e rappresentanza nei giudizi di cui all'allegato elenco, quale parte integrante del presente provvedimento, all'Avv. Giovanni Sivo, quale legale esterno, con studio in Bari alla via Mauro Amoroso n. 5.
- L'Avv. Sivo con la citata nota dell'8.01.2016 ha espressamente accettato quale importo onnicomprensivo massimo per la cura di tutti i giudizi elencati la somma di € **25.000,00** evidenziando che il compenso così pattuito potrà variare solo in diminuzione, atteso che verrà liquidato all'esito di tutti i contenziosi in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività effettivamente svolta dal professionista. Non saranno possibili, quindi, variazioni in aumento dell'importo complessivo come pattuito.
- In fine, si precisa che il patrocinio legale non rientra tra gli incarichi esterni il cui conferimento in favore di soggetti in quiescenza è vietato dall'art. 5, comma 9 d.l. 95/2012, come modificato dal d.l. n. 90/2014 convertito in l. n. 114/2014, come precisato dalla Corte dei Conti —Sez. regionale di controllo per la Puglia— con parere n. 193/2014 e dalla circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

(Valore delle controversie: indeterminabile di modesto valore ; Settore di Spesa: Servizio Finanze).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è pari a € 25.000,00, comprensivo di CPA e Iva. La spesa così come innanzi indicata, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €7.500,00, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dal Vice Presidente;
- Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di fare propria la relazione del Vice Presidente che si intende integralmente qui riportata;
2. di conferire, alle condizioni economiche indicate in narrativa, gli incarichi difensivi all'Avv. Giovanni Sivo, legale esterno, nei giudizi indicati nell'elenco allegato;
3. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

39

ELENCO CONTENZIOSI

N. CONTENZIOSO	ORGANO GIUDICANTE	VALORE	OGGETTO
991/10/RM-SI	Tribunale di Bari	Indeterminabile	Riassunzione giudizio contro R.P. e INPS
1758/10/SI	Tribunale di Bari	€ 49.225,82	Opposizione a ordinanza ingiunzione
130/12/SI	Corte di Cassazione	€ 700,00	Ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 22/01/10 della Commissione Tributaria regionale
805/12/SI	Corte di Cassazione	€ 1.739.856,88	Avverso la sentenza della C.T.R. n. 138/02/2009
619/2005/GA-SI	Corte di Cassazione	indeterminabile	Avverso la sentenza n. 2685/10 della Corte d'Appello di Lecce
769/13/SI	Tribunale DI Bari	indeterminabile	Appello avverso la sentenza n. 98/13
225/12/SI	Tribunale di Trani	€ 4.471	Opposizione a sanzione amministrativa
1397/10/SI	Tribunale di Bari	indeterminabile	Richiesta di indennità di servizio
1794/11/SI	Tribunale Bari	€ 411.685,00	Risarcimento danni
848/12/SI	Tribunale di Bari	€ 7.610,00	Opposizione a ingiunzione fiscale
201/14/SI	Corte d'Appello di Bari	€ 210,00	Appello avverso sentenza n. 2035/2013 del Trib. Di Bari
1918/11/SI	Tribunale di Bari	indeterminabile	Medici specialisti-liquidazione differenze retributive
539/10/SI	Tribunale di Bari	€ 106.000	Opposizione ingiunzione fiscale
846 e 847/12/SI	Tribunale di Bari	€ 14.000	Opposizione ordinanze ingiunzioni

426/12/SI-	Tribunale di Bari	€ 30.000	Opposizione ad ingiunzione fiscale
1857/11/SI	Tribunale di Bari	€ 321.355,04	Richiesta di corrispettivo per attività di gestione numero verde
1357/10/SI	Tribunale di Bari	€ 33.000	Opposizione ingiunzione fiscale
293/10/SI	Tribunale di Bari	€ 14.728,55	Opposizione ingiunzione fiscale
988/13/SI	Tribunale di Bari	indeterminabile	Revoca aggiudicazione appalto
1639/12/SI	Tribunale di Bari	€ 860,00	Opposizione a ingiunzione fiscale
1184/13/SI	Corte d'Appello Bari	€ 6.003,00	Appello avverso sentenza del Tribunale di Trani
133/12/SI	Tribunale di Lecce	€ 102.000	Opposizione a ingiunzione fiscale
1191/12/SI	Corte di Cassazione	€ 1.554.126	Ricorso avverso sentenza della C.T.R. n. 52/5/12
1810/11/SI	Corte di Cassazione	€ 614,87	Ricorso avverso sentenza n. 167/09/11 della C.T.R.
231/12/SI	Corte di Cassazione	indeterminabile	Ricorso avverso sentenza n. 126/9/11 della C.T.R.
1028/13/SI	Corte Appello Lecce	€ 4.755	Appello avverso sentenza Trib. Lecce
37/14/SI	Tribunale di Taranto	€ 2.175.000	Opposizione a ordinanza ingiunzione
367/14/SI	Tribunale di Lecce	€ 67.000	Opposizione ingiunzione fiscale
938/11/SI	Corte d'Appello	€ 11.405	Recupero somme
1145/13/SI	Tribunale di Taranto	€ 600,00	Appello avverso sentenza n. 1203/2012 del Giudice di Pace
422/12/SI	Corte di Appello di Bari	€ 3.850	Appello avverso sentenza n. 120/12 del Tribunale di Trani
396/10/SI	Tribunale di Bari	€ 55.528,67	Opposizione a ingiunzione
823/13/SI	Tribunale di Taranto	€ 2.000,00	Opposizione cartella esattoriale

1426/13/SI	Tribunale di Tranto -Es.	€ 130.000	Recupero coattivo
------------	--------------------------	-----------	-------------------

IL PRESENTE ALL. E' COMPITO DA 3 FACCE

L'AVVOCATO COORDINATORE



REGIONE PUGLIA
Avvocatura Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 84

Conferimento incarichi difensivi per i contenziosi indicati nell'elenco allegato all' Avv. Giovanni Sivo, legale esterno.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato interno affidatario del fascicolo e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

A seguito di richiesta di rinvio a giudizio dei P.M. depositata il 21/09/2015 nel procedimento penale n. 18773/2009 RGNR e 8370/12 RG GIP a carico di F. L. + 6, meglio individuati nel decreto allegato privacy al presente provvedimento, il G.I.P., dott.ssa Annachiara Mastroilli, del Tribunale di Bari con decreto del 15.10.2015 ha fissato l'udienza preliminare per il giorno 16/02/2016. L'avviso di fissazione di udienza preliminare e la pedissequa richiesta di rinvio a giudizio sono stati notificati il 19.1.2016 anche alla Regione Puglia quale parte lesa, per l'eventuale esercizio della facoltà di costituzione di parte civile.

In particolare la richiesta di rinvio a giudizio riguarda i capi di imputazione come di seguito indicati:

- artt. 61 n. 9), 81, 56, 110, 640 bis c.p. e 3 della L. 146/2006 (reato transnazionale), per aver F. L., 8. C., M.M., A.N., Z.T., Z. Z. F. procurato un ingiusto profitto patrimoniale alla società V. SP Z.o.o., con correlativo danno alla Regione Puglia quantificato in € 12.005.432,70 in quanto, in concorso tra loro ciascuno nelle qualità indicate nella richiesta di rinvio a giudizio, inducendo con artifici e raggiri i funzionari della Regione Puglia, in servizio presso "l'Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità", nell'errore di ritenere che il prezzo complessivamente indicato per l'acquisto di n. 27 treni "Atr 220" di nuova costruzione dalla società estera indicata nella richiesta di rinvio a giudizio, pari a € 93.150.000,00 (somma liquidata interamente dall'Amministrazione regionale con contributi e finanziamenti di origine comunitaria, nazionale e regionale) fosse corrispondente al reale valore dei beni.
- art. 81 c.p. e 2 del D.Lgs n. 74/2000 in quanto il F. L., nella sua qualità di amministratore unico pro-tempore della società F. del S.E. e S.A srl, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi, indicava elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali presentate ai fini delle II. DD., IRES e dell'IVA per i periodi di imposta 2008, 2009 e 2010.
- artt. 61 n. 9, 81, 56, 110, 640 bis c.p. e 3 della L. 146/2006 (reato transnazionale) perché i F.L., B.C., M.M., A.N. e F.G., in concorso tra loro, mediante artifici e raggiri inducevano i Funzionari della Regione Puglia in servizio presso l'allora "Assessorato ai Trasporti e Vie di Comunicazione", nell'errore di ritenere che il prezzo concordato pari alla somma di € 22.500.000, indicato nella scrittura privata del 28/7/2006 per l'acquisto di n. 25 carrozza ferroviarie usate, interamente revisionate a nuovo, fosse corrispondente all'effettivo valore dei beni pari ad € 11.206.610,00, procurando in tal modo all'Amministrazione regionale un danno pari a € 2.849.719,36. Risulta, inoltre, dalla richiesta del P.M. che gli imputati, per lo stesso capo di imputazione compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco ad arrecare ulteriore danno alla P.A. pari a € 16.200.000,00, per l'acquisto delle restanti n. 18 carrozze ferroviarie oggetto di altra tranche di finanziamento previsto dall'Accordo di programma integrativo degli accordi sottoscritti nell'anno 2002 tra Regione Puglia e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Tutto quanto innanzi premesso, in ragione dell' interesse che riveste la questione oggetto del procedimento penale e in considerazione dell'approssimarsi dell'udienza preliminare fissata per il 16.2.2016, si ritiene di proporre delibera di autorizzazione alla Regione Puglia a costituirsi parte civile dinanzi al Tribunale di Bari nel giudizio penale a carico di F.L. + 6, affidando il relativo incarico difensivo all'Avv. Gaetano Sassanelli (C.F. SSSGTN61E20A662Z), del libero foro, con studio in Bari alla P.zza Garibaldi, 49, in ragione dell'ingente carico di lavoro cui sono gravati gli Avvocati interni. All'uopo interessato dall'Avvocatura regionale, l'Avv. Sassanelli ha provveduto a far tenere il curriculum vitae, la dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità, gli

estremi della polizza professionale.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla L.R n. 18/2006, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, e dalla Deliberazione di G.R. n. 2697 del 20/12/2012.

(Valore della controversia: Indeterminabile: Settore di Spesa: Trasporti)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 6.320,65 comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.896,19, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Avvocato istruttore e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Vice Presidente che si intende integralmente qui riportata;
- di autorizzare la Regione Puglia a costituirsi parte civile nel procedimento penale n. 18773/2009 RGNR e 8370/12 RG GIP pendente allo stato innanzi al Tribunale di Bari a carico di F. L. + 6, affidando il relativo incarico difensivo all'avv. Gaetano Sassanelli (C.F. SSSGTN61E20A662Z), del libero foro, con studio in Bari alla P.zza Garibaldi, 49;
- di autorizzare il Presidente a conferire, alle condizioni economiche indicate in narrativa, la procura speciale in favore del citato professionista; - di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

**TRIBUNALE DI BARI**

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

AVVISO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

art. 419 C.P.P.

N. 18773/09 R.G.N.R.

N. 8370/12 R.G. G.I.P.

Il Cancelliere

in relazione al procedimento nei confronti di:

1. **FIORILLO Luigi**, nato a Taranto (TA) il 30/03/1962 ed ivi residente alla via Pupino n.2, (C.F.:FRLLGU62C30L049N), amministratore unico e legale rappresentante di "Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l." di Bari, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni Nicotera n. 29 (presso lo studio dell'Avv. Guido Calvi), assistito e difeso di fiducia da:
 - ✓ **Avv. Guido Calvi** del foro di Roma, con studio legale in Roma, via del Nicotera n. 29;
 - ✓ **Avv. Federico Massa** del foro di Lecce, con studio legale in Lecce, via Montello n. 13/A;
2. **BELTRAMELLI Carlo**, nato a Bologna (BO) il 26/09/1954 ed ivi residente alla via Castiglione n.105, (C.F.: BLTCRL54P26A944N), procuratore speciale della società polacca "Varsa Sp.-Z.o.o." di Varsavia (PL), legale rappresentante di "Filben S.r.l." di Bologna, società controllante della "Servizi Ferroviari del Sud S.r.l." di Ferentino (FR), società incorporata con atto di fusione, elettivamente domiciliato in Bologna, via Castiglione n.105, assistito e difeso di fiducia da:
 - ✓ **Avv. Prof. Luigi Stortoni** del foro di Bologna, con studio legale in Bologna, via San Vitale n.82;
 - ✓ **Avv. Raffaella Pantaleo**, del foro di Bari, con studio legale in Bari, via Cairoli n.129;

 REGIONE PUGLIA AVVOCATURA REGIONALE
19 GEN. 2016
A00_024/...698.....

131/12/10

3. **MAZZOCCHI Marco**, nato a Tortona (AL) il 17/12/1961, già residente in Novi Ligure (AL) alla via B. Croce n.52, (C.F.: MZZMRC61T17L304H), rappresentante legale della società polacca "Varsa Sp. Z.o.o." di Varsavia (PL), cittadino italiano iscritto dal 1992 all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), emigrato in Polonia dal Comune di Novi Ligure (AL), ultimo domicilio conosciuto: GDYNIA - UL GAJOWA 11 M.2 (Polonia), elettivamente domiciliato in Montegiordano (CS) (presso lo studio dell'Avv. Ivan Iurlo), assistito e difeso di fiducia da:
- ✓ **Avv. Ivan Iurlo**, del Foro di Castrovillari (CS), con studio legale in Montegiordano (CS), Via IV Novembre n. 12;
 - ✓ **Avv. Vincenzo Rizzo**, del Foro di Bari, con studio legale in Bari, Via Dante A. n. 110;
4. **ALFONSO Nicola**, nato a Bari (BA) il 23/02/1947 e residente in Casamassima alla via Bari n.100, (C.F.: LFNNCL47B23A662F), responsabile tecnico di "Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l." di Bari, elettivamente domiciliato in Roma, via della Fontanella di Borghese n.42 (presso lo studio dell'Avv. Stefano M. Bortone), assistito e difeso da:
- ✓ **Avv. Stefano M. Bortone** del Foro di Roma, con studio legale in Roma, via della Fontanella di Borghese n.42;
 - ✓ **Avv. Nicola Quaranta** del Foro di Bari, con studio legale in Bari, via Roberto da Bari n.36;
5. **FIACCADORI Giuseppe**, nato a Bagnolo in Piano (RE) il 15/03/1945 e residente in Mantova, via Isabella d'Este n.21/C, (C.F.: FCCGPP45C15A573A), rappresentante legale di "Railconsult S.r.l." di Marmirolo (MN), elettivamente domiciliato in Mantova (MN), via Principe Amedeo n.33 (presso lo studio dell'Avv. Sergio Genovesi), assistito e difeso da:
- ✓ **Avv. Sergio Genovesi**, del foro di Mantova, con studio legale in Mantova, via Principe Amedeo n.33;
 - ✓ **Avv. Domenico Conticchio**, del foro di Bari, con studio legale in Casamassima (BA), piazza Plebiscito n.6;
6. **ZABOKLICKI Tomasz**, nato il 17/07/1958, cittadino polacco, presidente del Diretorio della società "Pesa Bydgoszcz SA", con sede in Bydgoszcz (Polonia), elettivamente domiciliato in Bari, Corso Cavour n. 40 (presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Modesti), assistito e difeso di fiducia da:
- ✓ **Avv. Giuseppe Modesti**, del foro di Bari, con studio legale in Bari, Corso Cavour n. 40;

7: ZURAWSKI Zygfryd Franciszek, nato il 20/02/1948 cittadino polacco, membro del Direttorio della società "Pesa Bydgoszcz SA", con sede in Bydgoszcz (Polonia), domiciliato ex art. 169 c.p.p. in Massafra (TA) (presso lo studio dell'Avv. Giovanni Giuseppe Vinci), assistito e difeso di fiducia da:

✓ Avv. Giovanni Giuseppe Vinci, del foro di Taranto, con studio legale in Massafra (TA), Largo San Benedetto n. 6;

nonché nei confronti del seguente ente:

A. "Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.", società di trasporto ferroviario, con sede in Bari, via Amendola n. 106/D – (c.f. e partita Iva: 05541630728), legalmente rappresentata da Fiorillo Luigi, nato a Taranto (TA) il 30/03/1962 ed ivi residente alla via Pupino n.2;

ai sensi del D.Lgs. nr. 231 dell'8.06.2001:

✓ Difesa **d'ufficio** dall'Avv. Castellaneta Filippo, del foro di Bari, con studio legale in Bari, via Signorile n.44;

IMPUTATI

ART P.E.P. DEGLI ARTT. 61 N 9) 81, 56,110 640 BIS C.P. L 146/2006 DLGS . 74/2000 319 E 321 C.P.
ED ALTRO CM DA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
AVVISA

1) Il PM - dr.SSA. ISABELLA GINEFRA _____

2) ___ imputati ___ e i difensore sopra generalizzati ___

LE LE PARTI OFFESE: (ove vogliono costituirsi parte civile nell'udienza preliminare)

- Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Puglia, in persona del direttore pro-tempore, con sede in Bari, Via Amendola nr. 201/7;
- Regione Puglia – Assessorato alle Strutture Strategiche e Mobilità / Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità –, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Presidente della Regione Puglia, Dott. Michele Emiliano, con sede in Bari, Via G. De Ruggiero n. 58.

che con decreto in data 15.10.2015 il Giudice per le indagini Preliminari dr.ssa ANNACHIARA MASTRORILLI ha fissato per il giorno 16.02.2016 ore 9,30 in Bari, aula n. LIBERA Sezione Gip, sita al 1° piano di questo Palazzo di Giustizia, di via H Nazariantz n. 1 l'udienza preliminare in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata dal PM in data 21.9.2015 di cui si allega copia per la contestuale notifica agli imputati e parti offese.

L'IMPUTATO E' AVVERTITO CHE QUALORA NON COMPAIA, SI APPLICHERANNO LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT 420 BIS, 420TER, 420 QUATER QUINQUIES C.P.P.

I difensori, le parti, le persone offese, sono altresì avvertiti che hanno la facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmesse dall'ufficio del PM e di presentare memorie e produrre documenti.

Il PM è invitato a trasmettere a questo ufficio la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

.....imputato..., a norma e per gli effetti di cui all'art. 161 n.4 c.p.p. e/sono invitat... a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'art. 157 1° co. c.p.p., ovvero ad eleggere il domicilio per le notificazioni, avvertendol..... che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione e della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato, ovvero, in assenza di precedenti notificazioni, mediante consegna al difensore.

Bari, 13.1.2016 _____

IL CANCELLIERE
L'ASSISTENTE QUOTIDIANO
Eufemia GATTO

Proc. Pen. n. 18773/2009 RGNR Mod. 21
P.M.: dott. ssa Isabella GINEFRA



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P.

Depositato in Cancelleria
Bari il 2/10/2015

779

Procura della Repubblica presso Il Tribunale di Bari

Direzione Distrettuale Antimafia

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO

- artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 271/89 -

Al Sig. G.U.P

= SEDE =

Il Pubblico Ministero **Dott.ssa Isabella Ginefra**, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari,

Visti gli atti del procedimento penale in epigrafe nei confronti di:

1. **FIORILLO Luigi**, nato a Taranto (TA) il 30/03/1962 ed ivi residente alla via Pupino n.2, (C.F.:FRLGU62C30L049N), amministratore unico e legale rappresentante di "Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l." di Bari, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni Nicotera n. 29 (presso lo studio dell'Avv. Guido Calvi), assistito e difeso di fiducia da:
 - ✓ **Avv. Guido Calvi** del foro di Roma, con studio legale in Roma, via del Nicotera n. 29;
 - ✓ **Avv. Federico Massa** del foro di Lecce, con studio legale in Lecce, via Montello n. 13/A;
2. **BELTRAMELLI Carlo**, nato a Bologna (BO) il 26/09/1954 ed ivi residente alla via Castiglione n.105, (C.F.: BLTCRL54P26A944N), procuratore speciale della società polacca "Varsa Sp. Z.o.o." di Varsavia (PL), legale rappresentante di "Filben S.r.l." di Bologna, società controllante della "Servizi Ferroviari del Sud S.r.l." di Ferentino (FR), società incorporata con atto di fusione, elettivamente domiciliato in Bologna, via Castiglione n.105, assistito e difeso di fiducia da:
 - ✓ **Avv. Prof. Luigi Stortoni** del foro di Bologna, con studio legale in Bologna, via San Vitale n.82;
 - ✓ **Avv. Raffaella Pantaleo**, del foro di Bari, con studio legale in Bari, via Cairoli n.129;



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Bari - D.D.A.

foglio nr. 2

3. **MAZZOCCHI Marco**, nato a Tortona (AL) il 17/12/1961, già residente in Novi Ligure (AL) alla via B. Croce n.52, (C.F.: MZZMRC61T17L304H), **rappresentante legale della società polacca "Varsa Sp. Z.o.o." di Varsavia (PL), cittadino italiano iscritto dal 1992 all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), emigrato in Polonia dal Comune di Novi Ligure (AL), ultimo domicilio conosciuto: GDYNIA - UL GAJOWA 11 M.2 (Polonia), elettivamente domiciliato in Montegiordano (CS) (presso lo studio dell'Avv. Ivan Iurlo)**, assistito e difeso di fiducia da:
 - ✓ **Avv. Ivan Iurlo**, del Foro di Castrovillari (CS), con studio legale in Montegiordano (CS), Via IV Novembre n. 12;
 - ✓ **Avv. Vincenzo Rizzo**, del Foro di Bari, con studio legale in Bari, Via Dante A. n. 110;
4. **ALFONSO Nicola**, nato a Bari (BA) il 23/02/1947 e residente in Casamassima alla via Bari n.100, (C.F.: LFNNCL47B23A662F), **responsabile tecnico di "Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l." di Bari, elettivamente domiciliato in Roma, via della Fontanella di Borghese n.42 (presso lo studio dell'Avv. Stefano M. Bortone)**, assistito e difeso da:
 - ✓ **Avv. Stefano M. Bortone** del Foro di Roma, con studio legale in Roma, via della Fontanella di Borghese n.42;
 - ✓ **Avv. Nicola Quaranta** del Foro di Bari, con studio legale in Bari, via Roberto da Bari n.36;
5. **FIACCADORI Giuseppe**, nato a Bagnolo in Piano (RE) il 15/03/1945 e residente in Mantova, via Isabella d'Este n.21/C, (C.F.: FCCGPP45C15A573A), **rappresentante legale di "Railconsult S.r.l." di Marmirolo (MN), elettivamente domiciliato in Mantova (MN), via Principe Amedeo n.33 (presso lo studio dell'Avv. Sergio Genovesi)**, assistito e difeso da:
 - ✓ **Avv. Sergio Genovesi**, del foro di Mantova, con studio legale in Mantova, via Principe Amedeo n.33;
 - ✓ **Avv. Domenico Conticchio**, del foro di Bari, con studio legale in Casamassima (BA), piazza Plebiscito n.6;
6. **ZABOKLICKI Tomasz**, nato il 17/07/1958, **cittadino polacco, presidente del Direttorio della società "Pesa Bydgoszcz SA", con sede in Bydgoszcz (Polonia), elettivamente domiciliato in Bari, Corso Cavour n. 40 (presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Modesti)**, assistito e difeso di fiducia da:
 - ✓ **Avv. Giuseppe Modesti**, del foro di Bari, con studio legale in Bari, Corso Cavour n. 40;



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Bari - D.D.A.

foglio nr. 3

7. ZURAWSKI Zygfryd Franciszek, nato il 20/02/1948 cittadino polacco, membro del Direttorio della società "Pesa Bydgoszcz SA", con sede in Bydgoszcz (Polonia), domiciliato ex art. 169 c.p.p. in Massafra (TA) (presso lo studio dell'Avv. Giovanni Giuseppe Vinci), assistito e difeso di fiducia da:

- ✓ Avv. Giovanni Giuseppe Vinci, del foro di Taranto, con studio legale in Massafra (TA), Largo San Benedetto n. 6;

nonché nei confronti del seguente ente:

- A. "Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.", società di trasporto ferroviario, con sede in Bari, via Amendola n. 106/D - (c.f. e partita Iva: 05541630728), legalmente rappresentata da Fiorillo Luigi, nato a Taranto (TA) il 30/03/1962 ed ivi residente alla via Pupino n.2;

ai sensi del D.Lgs. nr. 231 dell'8.06.2001:

- ✓ Difesa d'ufficio dall'Avv. Castellaneta Filippo, del foro di Bari, con studio legale in Bari, via Signorile n.44;

per i seguenti fatti reato:

NEI CONFRONTI DELLE PERSONE FISICHE:

FIORILLO Luigi - BELTRAMELLI Carlo - MAZZOCCHI Marco - ALFONSO Nicola - ZABOKLICKI Tomasz - ZURAWSKI Zygfryd Franciszek

CAPO A)

del delitto p. e p. dagli artt. 61 n 9), 81, 56, 110, 640 bis c.p. e 3 L. 146/2006 (reato transnazionale) perché, in concorso tra loro ciascuno nelle qualità suindicate, con artifici e raggiri, inducendo i Funzionari della Regione Puglia, in servizio presso "l'Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità - Servizio Programmazione e Gestione del Trasporto Pubblico" e "l'Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità - Servizio Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità", nell'errore di ritenere che il prezzo complessivamente indicato per l'acquisto di n. 27 treni "Atr 220" di nuova costruzione dalla società polacca "Pesa Bydgoszcz SA", con sede in Bydgoszcz (Polonia) e pari ad € 93.150.000,00 [somma liquidata interamente dalla Regione Puglia con contributi e finanziamenti di origine comunitaria, nazionale e regionale] fosse corrispondente al reale valore di beni e sarebbe stato interamente corrisposto alla società venditrice, procuravano un ingiusto profitto patrimoniale alla società "Varsa SP. Z.o.o.", con correlativo danno per la Regione Puglia quantificato in € 12.005.432,70; infatti, l'importo di € 93.150.000,00 era comprensivo della quota pari ad € 12.365.261,82, versata da "Pesa Bydgoszcz SA" alla società "Varsa SP. Z.o.o.", interamente riconducibile a BELTRAMELLI Carlo, circostanza non resa mai nota alla Regione Puglia che, pertanto, erogava la somma suindicata e pari ad € 93.150.000,00 (comprensiva della somma non dovute) alla società FSE S.r.l. che, a sua volta girava per intero alla società polacca "Pesa Bydgoszcz SA" per effettuare il pagamento dovuto;



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Bari – D.D.A.

foglio nr. 4

con **artifici e raggiri consistiti** nell'omettere di comunicare alla Regione Puglia le seguenti circostanze che ove conosciute avrebbero determinato certamente l'ammissione ai finanziamenti per un importo minore (veniva infatti indicato un valore dei beni superiore a quello reale perché comprensivo di quote destinate a BELTRAMELLI Carlo, circostanza mai comunicata alla Regione Puglia); in particolare:

1. **FIORILLO Luigi, ALFONSO Nicola e BELTRAMELLI Carlo** predisponavano un'offerta di fornitura dei treni suindicati, nonché della manutenzione afferente agli stessi che veniva spontaneamente presentata dalla società polacca "Pesa Bydgoszcz SA" alle "Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l." e da questa poi trasmessa alla Regione Puglia (l'offerta, inizialmente, consisteva nella fornitura di complessivi tredici treni tipo "Atr 220" numero poi aumentato, attraverso ulteriori accordi sottoscritti, a ventisette (vetture automotrici di nuova fabbricazione) per un ammontare originario di € 44.850.000,00 poi lievitato sino ad € 93.150.000,00, somma che veniva versata mediante bonifici accreditati su c/c estero della Banca BZG S.A. di Varsavia ~~acceso dalla società "Pesa Bydgoszcz SA"~~ che a sua volta girava l'importo pari ad € 12.365.261,82 in favore di "Varsa SP. Z.o.o." riconducibile a BELTRAMELLI Carlo; società, quest'ultima, legalmente rappresentata da Mazzocchi Marco, ma di fatto amministrata da Beltramelli Carlo, che aveva sottoscritto il contratto di agenzia n. MM/5060/05/0343 dello 02.11.2005 con il quale la società "Pesa Bydgoszcz SA" affidava a "Varsa SP. Z.o.o.", con mandato permanente, la rappresentanza esclusiva per la vendita dei suoi prodotti nel territorio italiano, prevedendo il pagamento di una provvigione sul venduto; inoltre, FIORILLO Luigi in data 02.01.2009 sottoscriveva anche la scrittura privata con la quale impegnava la società "Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l." ad affidare le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di ventitré (delle ventisette suindicate) vetture automotrici ATR 220, di nuova fabbricazione, alla società "Servizi Ferroviari del Sud S.r.l." di Ferentino (FR) – legalmente rappresenta da Neri Gianluca, cognato di Beltramelli Carlo –, riconoscendo tale società come unica capace di effettuare i lavori; successivamente, in data 12.01.2009 anche la produttrice "Pesa Bydgoszcz SA" riconosceva ~~che soltanto~~ la società "Servizi Ferroviari del Sud S.r.l." era l'unica capace di effettuare i lavori (che, invece, concretamente venivano eseguiti proprio da personale fornito da Pesa Bydgoszcz); pertanto, con l'accordo del 02.01.2009 FIORILLO impegnava le FSE ad assumere un costo per la manutenzione (€ 58,50: compenso fisso orario) maggiore del prezzo effettivamente corrisposto per il lavoro dei tecnici (€ 45,00 pagato ai tecnici di Pesa) in quanto la somma di € 58,50 era comprensivo anche della provvigione di € 13,50 ad ora) riconosciuto indirettamente a BELTRAMELLI (la manutenzione, invece, veniva concretamente eseguita con l'intervento di tecnici specializzati della società produttrice "Pesa Bydgoszcz SA", a loro volta remunerati da "Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.");
2. FIORILLO e ALFONSO annotavano, in contabilità di FSE, fatture emesse dalla società "Pesa Bydgoszcz SA", e per essa **Tomasz ZABOKLICKI e Zygfryd**



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Bari – D.D.A.

foglio nr. 5

Franciszek ZURAWSKI, con corrispettivi indicanti **costi in parte inesistenti**, perché comprensivi delle “provvigioni” corrisposte alla società polacca “Varsa SP. Z.o.o.”, poi utilizzate e allegate all’istanza di richiesta di liquidazione di acconti/saldi per stato avanzamento lavori e per la rendicontazione della spesa sostenuta necessaria affinché l’Ente Regione Puglia potesse erogare il contributo richiesto, assentito con Determinazione Dirigenziale sottoscritta dal dirigente di settore che, previa validazione della documentazione contabile presentata, erogava finanziamenti e contributi per un importo complessivo pari ad **€ 93.150.000,00**;

con l’aggravante, per FIORILLO e ALFONSO, di aver commesso il fatto abusando delle proprie rispettive autorità di “amministratore unico” e di “Tecnico Designato-Responsabile unico del procedimento” per il piano di investimenti posto in essere da FSE Srl, società pubblica totalmente partecipata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quindi quali pubblici ufficiali ovvero incaricati di pubblico servizio e, con l’aggravante per tutti i correi di aver commesso un reato a carattere transnazionale di cui all’art. 3 della Legge 16 marzo 2006 n. 146.

In Bari e Bydgoszcz (Polonia) dall’anno 2006 sino a tutto il 2012.

FIORILLO Luigi

CAPO B)

del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p. e 2 del D.Lgs. n. 74/2000 perché, FIORILLO Luigi, nelle sua qualità di amministratore unico pro-tempore della società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi, indicava elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali presentate ai fini delle ILDD e dell’IVA per i periodi di imposta 2008, 2009 e 2010;

in particolare, contabilizzava n. 30 fatture passive (di cui n. 03 fatture in acconto relative agli anni 2006, 2008 e 2010) ricevute negli anni di imposta 2008, 2009 e 2010 dalla società “Pesa Bydgoszcz SA”, con sede in Bydgoszcz (Polonia), a fronte della vendita di nr. 27 treni ATR 220 per un imponibile complessivo di € 93.150.000,00, parte del quale è da considerarsi inesistente in quanto comprensivo delle “provvigioni” corrisposte dalla società “Pesa Bydgoszcz SA” alla società polacca “Varsa SP. Z.o.o.”, quantificate in € 457.972,66 per ciascun treno, pari a complessive € 12.365.261,82, importo che veniva artatamente fatto confluire nell’imponibile complessivamente fatturato, omettendone di porre in evidenza l’esistenza di tali oneri accessori; condotta illecita posta in essere anche per conseguire l’illecita percezione dei contributi agevolati di cui al precedente capo A):

1. con riferimento alla dichiarazione annuale presentata ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) e dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) nel 2009 per l’anno d’imposta 2008, ha indicato costi complessivi ovvero operazioni passive per € 31.050.000,00 di cui € 4.121.753,94 relativi a provvigioni;
2. con riferimento alla dichiarazione annuale presentata ai fini dell’ Imposta sul Reddito delle Società (IRES) e dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) nel 2010



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Bari - D.D.A.

foglio nr. 6

per l'anno d'imposta 2009, sono stati contabilizzati costi complessivi ovvero operazioni passive € 27.600.000,00 di cui € 3.663.781,28 relativi a provvigioni;

3. con riferimento alla dichiarazione annuale presentata ai fini dell' Imposta sul Reddito delle Società (IRES) e dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) nel 2011 per l'anno d'imposta 2010, sono stati contabilizzati costi complessivi ovvero operazioni passive per € 34.500.000,00 di cui € 4.579.726,60 relativi a provvigioni.

In Bari, in data ~~31.07.2009~~ (data di presentazione della dichiarazione Mod. UNICO SC per l'anno 2008), in data 28.09.2010 (data di presentazione della dichiarazione Mod. UNICO SC per l'anno 2009) ed in data 29.09.2011 (data di presentazione della dichiarazione Mod. UNICO SC per l'anno 2010).

FIORILLO Luigi - BELTRAMELLI Carlo - MAZZOCCHI Marco -ALFONSO Nicola - FIACCADORI Giuseppe

CAPO C)

del delitto p. e p. dagli artt. 61 n 9), 81, 56, 110, 640 bis c.p. e 3 L. 146/2006 (reato transnazionale) perché in concorso tra loro, ciascuno nelle qualità suindicate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante artifizii e raggiri **inducevano i Funzionari della Regione Puglia** in servizio presso l'allora "Assessorato ai Trasporti e Vie di Comunicazione - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Sistema Integrato dei Trasporti" **nell'errore di ritenere** che il prezzo concordato pari alla somma di € 22.500.000 - indicato nella scrittura privata del 28 luglio 2006 per l'acquisto di n.25 carrozze ferroviarie usate, interamente revisionate a nuovo (revampizzate), di cui n. 20 rimorchiate e 5 trasformate in semipilota, che la stessa società "Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l." in precedenza aveva venduto usate a "VARSA SP. Z.o.o." (società riconducibile a BELTRAMELLI poiché controllata al 100% dalla "FILBEN Srl" di cui gli unici soci sono quest'ultimo e la moglie NERI Carolina) - fosse corrispondente all'effettivo valore dei beni (pari, invece, ad € 11.206.610,00 prevedendo un costo medio per le n.25 carrozze pari ad € 448.264,40 di cui € 352.110,00 per ciascuna carrozza ferroviaria rimorchiata ed € 472.010,00 per quelle semipilota, così come stabilito dalla Consulenza Tecnica) **ed in tal modo procuravano alla Regione Puglia un danno pari ad € 2.849.719,36** con correlativo profitto per la "VARSA SP. Z.o.o." [danno e profitto determinati sull'acquisto di n. 7 carrozze ferroviarie oggetto della prima tranche di finanziamento erogato, con determinazione dirigenziale n.376 del Registro degli atti del Servizio del 27.10.2008 (Codice Cifra:078/DIR/2008/376) per l'importo di € 6.700.000,00 - di cui € 5.360.000 effettivamente erogato] e compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco per procurarne un altro **pari ad € 16.200.000,00** per l'acquisto delle restanti n.18 carrozze ferroviarie oggetto di altra tranche di finanziamento previsto dall'Accordo di programma integrativo degli accordi sottoscritti nell'anno 2002 tra Regione Puglia e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recepiti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2241 del Registro delle deliberazioni del



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Bari – D.D.A.

foglio nr. 7

17.11.2009 (Codice Cifra: TRA/DEL/2009/00030), non riuscendo nell'intento per il pronto intervento della Guardia di Finanza;

artifici e raggiri consistiti, per giustificare la veridicità del prezzo pattuito di € 6.750.000,00, nella predisposizione ed esibizione alla Regione Puglia, al fine di ottenere il finanziamento:

1. della scrittura privata del 28 luglio 2006 - e documentazione allegata - sottoscritta dal formale legale rappresentante di VARSA SP. Z.o.o., **Marco MARZOCCHI**, ma di fatto riconducibile a **Carlo BELTRAMELLI**, e dall'amministratore unico delle "Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.", **Avv. Luigi FIORILLO** in cui si fissava il prezzo di acquisto delle carrozze usate oggetto di successiva revampizzazione;
2. del falso mandato di pagamento n. 02331/00288 emesso in data 27/2/2007 da "Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l." (a firma di FIORILLO Luigi) nella parte in cui veniva attestato il pagamento della spesa sostenuta, pari ad € **6.750.000,00** (a fronte della fattura d'acconto n. 2/2006 emessa da VARSA) in realtà mai avvenuto (operazione bancaria non rendicontata nell'estratto conto corrente bancario);
3. della falsa fideiussione, per garantire quest'ultimo importo (fino a concorrenza della somma di Euro 7.000.000,00), che apparentemente sarebbe stata rilasciata a favore di "Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l." dalla società ETRURIA S.p.a. (con sede in Roma viale Giulio Cesare n. 183 e cancellata dal U.I.C. in data 13/12/2006 per mancanza della solidità patrimoniale) per garantire l'acconto corrisposto a "VARSA SP. Z.o.o." da parte di "Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.";
4. nella dichiarazione sottoscritta da **ALFONSO Nicola**, tecnico designato come Responsabile del Procedimento che certificava falsamente l'avvenuto pagamento delle somme di cui al mandato n.02331/00288 all'Ente erogatore (Nota di Fse srl recante protocollo n. DG/INV/1376 del 24.10.2008);
5. negli illeciti accordi intrattenuti da **FIORILLO Luigi**, **ALFONSO Nicola** e **BELTRAMELLI Carlo** con **FIACCADORI Giuseppe**, legale rappresentante della Railconsult Srl di Marmiolo (MN), il quale si adoperava nella ricerca delle 25 carrozze usate e nella predisposizione, in concerto con i predetti, di tutti gli atti necessari alla realizzazione della ristrutturazione (*c.d. revampizzazione*) delle stesse concordando un prezzo pari alla somma di € 22.500.000, superiore a quello effettivamente sostenuto (pari ad € 11.206.610,00 prevedendo un costo medio per le n.25 carrozze pari ad € 448.264,40 di cui € 352.110,00 per ciascuna carrozza ferroviaria rimorchiata ed € 472.010,00 per quelle semipilota, così come stabilito dalla Consulenza Tecnica), avvalendosi anche dell'interposizione di società filtro di diritto estero "Varsa (*con sede in Polonia*) e H.t.k. (*con sede in Austria*)", riconducibili rispettivamente a BELTRAMELLI e FIACCADORI; in particolare, FIACCADORI si è occupato della parte tecnica e finanziaria dell'intera operazione su specifico incarico e di comune accordo con FIORILLO, ALFONSO e BELTRAMELLI, consapevoli della sua specifica competenza tecnica nel settore;



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Bari – D.D.A.

foglio nr. 8

con l'aggravante per FIORILLO e ALFONSO di aver commesso il fatto abusando delle proprie rispettive autorità di "amministratore unico" e di "Tecnico Designato-Responsabile unico del procedimento" per il piano di investimenti posto in essere da FSE Srl, società pubblica totalmente partecipata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quindi quali pubblici ufficiali ovvero incaricati di pubblico servizio e, con l'aggravante per tutti i correi di aver commesso un reato a carattere transnazionale di cui all'art. 3 della Legge 16 marzo 2006 n. 146.

In Bari e Varsavia (Polonia) a tutt'oggi (non è stato ancora emesso il mandato relativo all'ultima tranche del finanziamento)

FIORILLO Luigi

CAPO D)

del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p. e 2 del D.Lgs. n. 74/2000 perché, FIORILLO Luigi, nelle sua qualità di amministratore unico pro-tempore della società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi, indicava elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali presentate ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Società (IRES) e dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) per i periodi di imposta 2008, 2009 e 2010; in particolare

1. **per l'anno di imposta 2008** contabilizzava n. 2 fatture passive ricevute dalla società "VARSA SP. Z.o.o.", con sede in Varsavia, a fronte delle prestazioni di ristrutturazione di nr. 25 carrozze ferroviarie usate, interamente revisionate a nuovo (revampizzate), di cui n. 20 rimorchiate e n. 5 trasformate in semipilota, per un imponibile complessivo di **€ 9.000.000,00**, quest'ultimo importo è riferibile per l'acquisizione di n.10 carrozze ferroviarie, parte del quale è da considerarsi inesistente in quanto artatamente gonfiato ed effettivamente quantificato, come da perizia depositata dal Consulente tecnico d'ufficio, in **€ 4.742.744,40**, con una differenza maggiorata di **€ 4.257.155,60**. Condotta illecita posta in essere anche per conseguire l'illecita percezione dei contributi agevolati di cui al precedente capo C);
2. contabilizzava **per gli anni 2009 e 2010**, rispettivamente n. 10 e n. 5 fatture passive relative a canoni di leasing (limitatamente per la quota capitale) ricevute dalla società Unicredit Leasing S.p.a., cui si era rivolta per ottenerne il relativo finanziamento e con la quale ha sottoscritto i contratti di leasing LI1232561 e LI1214105, rispettivamente del 05.08.2009 e del 01.11.2010, il cui ammontare è stato determinato dal valore artatamente gonfiato, indicando poi nelle dichiarazioni annuali presentate, con riferimento a tali annualità, costi fittizi in quanto in parte inesistenti, dettagliati come segue:
 - anno 2009, ha indicato costi complessivi per € 9.000.000,00 di cui € 4.257.155,60 relativi ai maggiori costi fatturati, a fronte di un costo effettivo di € 4.742.844,40;



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Bari – D.D.A.

foglio nr. 9

- anno 2010, ha indicato costi complessivi per € 4.500.000,00 di cui € 2.970.922,20 relativi ai maggiori costi fatturati, a fronte di un costo effettivo di € 1.529.077,80.

In Bari, in data 31.07.2009 (data di presentazione della dichiarazione Mod. UNICO SC per l'anno 2008), in data 28.09.2010 (data di presentazione della dichiarazione Mod. UNICO SC per l'anno 2009) ed in data 29.09.2011 (data di presentazione della dichiarazione Mod. UNICO SC per l'anno 2010).

ALFONSO Nicola – BELTRAMELLI Carlo

CAPO E)

del delitto p e p. dagli artt. 319 e 321 c.p. perché Alfonso Nicola, in qualità di “Tecnico Designato” e di “Responsabile unico del procedimento” per il piano di investimenti posto in essere da “Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.”, riceveva indirettamente da **BELTRAMELLI Carlo** la somma € **35.500**, corrisposta con bonifico bancario del 26.02.2009, tratto dal conto corrente n.00000060054600 intestato a Beltramelli Carlo e a Neri Carolina, accesso presso la banca Unicredit - filiale di Bologna, alla Concessionaria Bmw "Baldassarre Motors" di Bari in relazione all'acquisto dell'autovettura marca BMW, modello 320XD, targata DV801CZ, risultata poi, a far data dal 21/05/2009 (annotazione evinta dal Pubblico Registro Automobilistico), di proprietà di ALFONSO Nicola affinché questi, nella sua qualità di “Pubblico Ufficiale”, compisse atti contrari al suo dovere d'ufficio ovvero compisse ogni atto necessario per portare a buon fine le attività truffaldine indicate sub a) e c) nell'interesse esclusivo di BELTRAMELLI Carlo anziché della P.A. da cui dipendeva.

In Bari, in data 21.05.2009.

nonché la seguente

CONTESTAZIONE NEI CONFRONTI DELL' ENTE RESPONSABILE EX D.LGS. 231/2001

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.r.l.

- A) responsabile dell'**illecito amministrativo previsto e punito dagli artt. 1, 5, comma 1, 6 e 24, comma 2, del D.Lgs. 08.06.2001, nr. 231** perché, a seguito della commissione del reato di cui all'art. 640 bis c.p. posta in essere da parte di **FIORILLO Luigi**, legale rappresentante della società “**Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.**” per i fatti indicati nei capi A) e C), conseguiva l'indebito profitto di € **14.855.152,06** derivante dalla documentazione giustificativa attestante gli investimenti sostenuti, fornita alla Regione Puglia per l'ottenimento dei finanziamenti approvati; illecito commesso nell'interesse e a vantaggio della società summenzionata dal soggetto apicale/legale rappresentante che concorreva (nei termini sopra descritti) nella mancata adozione, prima della commissione dei fatti ascritti al predetto FIORILLO Luigi, di un modello di

h



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Bari – D.D.A.

foglio nr. 10

organizzazione e di gestione, ex art.6 del D.lgs. n.231/01, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi e previsti dai capi di imputazione che precedono, con ciò traendo un profitto di rilevante entità.

In Bari, dall'anno 2008 sino a tutto il 2012.

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

- Annotazione di p.g., Prot. 0638780/09 in data 30.11.2009 del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bari, documentazione in atti;
- Annotazione di p.g., Prot. 19114/10 in data 16.04.2010 del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bari, documentazione in atti;
- Annotazione di p.g. Prot. 0279962/11 in data 30.05.2011 del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bari, documentazione in atti;
- Comunicazione di Notizia di Reato, Prot. 0456108/13 del 08.10.2013 del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bari, documentazione in atti;
- Comunicazione di Notizia di Reato, Prot. 0134657/14 del 24.03.2014 del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bari, documentazione in atti;
- Esiti accertamenti bancari;
- Esiti di perquisizioni, sequestri, acquisizioni documentali;
- Sommarie informazioni rese da persone in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini;
- Consulenza Tecnica del Dott. Gianluca Dantino (esperto informatico)
- Consulenza Tecnica del Dott. Leo Giovanni (esperto informatico);
- Consulenza Tecnica dell'Ing. Giannetta Daniele.

Identificata la p.o.

- Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Puglia, in persona del direttore pro-tempore, con sede in Bari, Via Amendola nr. 201/7;
- Regione Puglia – Assessorato alle Strutture Strategiche e Mobilità / Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità –, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Presidente della Regione Puglia, Dott. Michele Emiliano, con sede in Bari, Via G. De Ruggiero n. 58.

Visti gli artt. 416, 417 c.p.p.

CHIEDE

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti dei predetti imputati

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

Bari, 30 Gennaio 2015

Il Sost. Procuratore della Repubblica

COPIA

UNEP - CORTE DI APPELLO DI BARI

4 14

Reg 1/2016 Modello Bag

Cron.1391 - 2/2

Richiedente TRIBUNALE GIP DI BARI Sez.

R.G. 8370/12

Relazione di notificazione



URGENTE



Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di FISSAZIONE UDIENZA PRELIMINARE a:

P.O.REGIONE PUGLIA IN PERS.DEL PRES.DOTT.MICHELE EMILIANO NELLA QUALITA' COME IN ATTI.

DE RUGGIERO GUIDO (VIA),58 70100 BARI - ITALIA

Ud.16/02/2016

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di:

con la signora
~~quando, per la suddetta incaricata alla ricezione~~
~~in mano propria.~~

SPECIFICA	
Trasferte	€ 2,92
Spese	€ 0,00
TOTALE	€ 2,92

- convivente, t.q., capace, che ne cura la consegna stante la precaria assenza del destinatario/domiciliatario
- portiere che ne sottoscrive l'originale stante la precaria assenza del destinatario/domiciliatario e delle persone di cui all'art. 157 c.p.p. e invio lettera raccomandata a.r.
- incaricato addetto alla ricezione atti
- segretaria ivi addetta/collega ivi addetto allo studio
- l'atto è stato inserito in busta chiusa e sigillata recante numero di cronologico
- Anzi, stante la precaria assenza delle persone indicate nell'art. 157 c.p.p. nei due accessi eseguiti:

Data rich. 14/01/16
Ufficiale Giudiziario

I° Accesso il _____ ore: _____ II° Accesso il _____ ore: _____

mediante deposito nella casa Comunale in busta sigillata, affissione del relativo avviso ed invio racc. A.R.,
addi,

UFFICIO FUNZIONARIO Ufficiale Giudiziario
Dr. Giuseppe Colapinto

B. M.

COPIA

UNEP - CORTE DI APPELLO DI BARI

5 13

Reg 1/2016 Modello Bag

Cron.1391 - 3/3

Richiedente TRIBUNALE GIP DI BARI Sez.

R.G. 8370/12

Relazione di notificazione 
-7H111391/3

URGENTE

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di FISSAZIONE UDIENZA PRELIMINARE a:

P.O.REGIONE PUGLIA IN PERS.DEL PRES.DOTT.MICHELE EMILIANO NELLA QUALITA' COME IN ATTI.

GENTILE GIOVANNI (VIA) 52.70126 BARI - ITALIA

A mani di *Carlo J...*
incaricato a ricevere

Ud.16/02/2016

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di:

19 GEN. 2016

SPECIFICA	
Trasferte	€ 4,38
Spese	€ 0,00
TOTALE	€ 4,38

- convivente, t.q., capace, che ne cura la consegna stante la precaria assenza del destinatario/domiciliatario
- portiere che ne sottoscrive l'originale stante la precaria assenza del destinatario/domiciliatario e delle persone di cui all'art. 157 c.p.p. e invio lettera raccomandata a.r.
- incaricato addetto alla ricezione atti
- segretaria ivi addetta/collega ivi addetto allo studio
- l'atto è stato inserito in busta chiusa e sigillata recante numero di cronologico
- Anzi, stante la precaria assenza delle persone indicate nell'art. 157 c.p.p. nei due accessi eseguiti:

Data rich. 14/01/16
Ufficiale Giudiziario

I° Accesso il _____ ore: _____ II° Accesso il _____ ore: _____

mediante deposito nella casa Comunale in busta sigillata, affissione del relativo avviso ed invio racc. A.R..

addi,

Il Funzionario/L'Ufficiale Giudiziario

IL PRESENTE ALL. E' COMPOSTO DA 17 FACCIALE

L'AVVOCATO COORDINATORE



REGIONE PUGLIA
Avvocatura Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 95

Cont. 1365/15/SC – TAR Puglia - Bari – A. P. M. c/ Regione Puglia – Costituzione in giudizio - Nomina del difensore – Legale interno avv. Maria Scattaglia – Ratifica.

Assente il Presente, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dall'avvocato coordinatore dell'avvocatura, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- Con ricorso, l'A. P. M., conveniva la Regione Puglia dinanzi al TAR Puglia, sede di Bari, per ivi sentire dichiarare la nullità, previa sospensiva:
- della Determinazione del Dirigente del Servizio Caccia e Pesca della Regione Puglia n. 283 dell'8 ottobre 2015 (di caducazione dell'assegnazione di finanziamento pubblico già concesso alla ricorrente) pubblicata sul B.U.R. n. 134 del 15/10/2015;
- della Determinazione del Dirigente del Servizio Caccia e Pesca della Regione Puglia n. 275 del 2 ottobre 2015 pubblicata sul B.U.R. n. del 5/11/2015 (che dispone lo scorrimento della graduatoria per l'assegnazione di finanziamento pubblico, in virtù delle decadenze e rinunce intervenute);
- nonchè, per quanto di ragione, di tutti gli atti connessi, sottostanti, presupposti, conseguenti e correlati tra cui, segnatamente, della nota del Servizio Caccia e Pesca della Regione Puglia prot. A00043 del 27/01/2015 n. 341 in parte qua (nella parte in cui impone prescrizioni non conformi al bando), della nota del Servizio Caccia e Pesca della Regione Puglia prot. n. 3027 del 10/07/2015 mai pervenuta, della nota del Servizio Caccia e Pesca della Regione Puglia prot. n. 3934 del 29/09/2015 pervenuta il 6/10/2015.
- La Sezione caccia e pesca, servizio pesca, ha comunicato, con nota del 28.12.2015, la necessità di costituirsi nel giudizio di che trattasi, per tutelare la posizione dell'Amministrazione Regionale; pertanto, il Presidente con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., ha conferito, mandato difensivo all'avv. Maria Scattaglia, dell'Avvocatura Regionale.
- E' pertanto necessario che la G.R. provveda a ratificare l'incarico conferito in via d'urgenza. (valore della controversia: E 841.589,00; settore di spesa: Sezione caccia e pesca, servizio pesca)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. 28/2001 s.m.i.

- *“Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale a norma del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa, da sostenersi dalla Regione Puglia, sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente”.*
- Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di resistere nel giudizio dinanzi al TAR Puglia - Bari, così come in premessa descritto, a mezzo dell'avv. Maria Scattaglia.
- Di conferire l'incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.
- L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 118

Cont 1393/15/FR. TAR LECCE- Regione Puglia c/ E. S.r.l. + 2. Conferimento incarico difensivo agli Avvocati Rossana Lanza e Leonilde Francesconi, legali interni.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato interno, titolare di Alta Professionalità, e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante.

- Con ricorso notificato a mezzo pec in data 17.12.2015 la E. srl, 1.1.1.5. sr) e la A.T.T. srl, meglio individuate nel parere legale allegato privacy al presente provvedimento, hanno adito il TAR Lecce per l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione della Giunta Regionale n. 1875 del 19.10.2015 "nella parte in cui la Regione ha aderito al percorso teso alla separazione tra proprietà dell'azienda Società terme di Santa cesarea spa e gestione della stessa contravvenendo a quanto deliberato con atto n. 2121 del 14.10.2014 ed agli atti conseguenti adottati".
- A fondamento dell'avversa pretesa controparte asserisce l'illegittimità della D.G.R. citata per vizi riconducibili alla pretesa contraddittorietà dell'operato dell'Amministrazione regionale che, a fronte di un precedente deliberato, DGR n. 2121/2014, avrebbe deciso di bloccare la procedura di dismissione, sulla base di un parere reso successivamente da un professionista all'uopo incaricato dalla società partecipata.
- Con ordinanza n. 49/2016 il Tar Lecce ha rigettato l'istanza cautelare, per insussistenza del paventato periculum in mora.
- Orbene, sulla base della relazione istruttoria inviata dal Dirigente del Servizio Controlli, n. Prot. AOO_170/00056 del 28.01.2016, e al parere legale riservato —allegato privacy della presente proposta di delibera— reso dagli Avvocati regionali incaricati della disamina della questione, si ritiene di autorizzare la P.A. a costituirsi dinanzi al TAR Lecce nel giudizio attivato dalle Società in atti individuate per difendere la legittimità dell'operato della Regione Puglia, affidando il relativo incarico agli Avv.ti Rossana Lanza e Leonilde Francesconi.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla L.R n. 18/2006 istitutiva dell'Avvocatura regionale. (Valore della controversia: € 17.040.375,00: Settore di Spesa: Controlli)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i

Per i compensi spettanti agli Avvocati regionali secondo la disciplina contrattuale e regolamentare vigente, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente

Il presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta de Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato interno e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Vice Presidente che si intende integralmente qui riportata;
- di autorizzare la Regione Puglia a costituirsi dinanzi al TAR Lecce nel procedimento indicato in narrativa, affidando il relativo incarico di rappresentanza e difesa in giudizio agli Avvocati Rossana Lanza e Leonilde Francesconi.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

Alejo Prevley

Parere legale

Con ricorso notificato a mezzo pec in data 17.12.2015, la Edilcostruzioni s.r.l., la Iniziative Turistiche Immobiliari Salentine s.r.l. E la Alberghiera Turistica Termale s.r.l., hanno adito il Tar lecce per l'annullamento – previa sospensione – della deliberazione di Giunta Regionale n.1875 del 19.10.2015 “nella parte in cui la Regione ha aderito al percorso teso alla separazione tra proprietà dell'azienda Società terme di Santa cesare s.p.a. e gestione della stessa contravvenendo a quanto deliberato con atto n.2121 del 14.10.2014 ed agli atti conseguenti adottati”.

Parte ricorrente sostiene l'illegittimità della deliberazione di Giunta impugnata per vizi sostanzialmente riconducibili alla asserita contraddittorietà dell'operato dell'Amministrazione regionale che, a fronte di un precedente deliberato - DGR 2121/2014 , per il quale pende a tutt'oggi un giudizio di impugnazione promosso dal Comune di S. Cesarea, e con il quale, la stessa Regione, aveva disposto la dismissione della partecipazione detenuta nella Società Terme di Santa Cesarea s.p.a. (tanto da pubblicare un avviso per la manifestazione di interesse all'acquisto in favore dei privati), avrebbe deciso di bloccare la procedura di dismissione, sulla base di un parere reso successivamente da un professionista all'uopo incaricato dalla società partecipata.

L'Avvocatura, con nota prot. AOO_024/000179 dell'11.01.2016, ha trasmesso il ricorso alla competente Sezione Controlli, chiedendo una relazione istruttoria e la documentazione necessaria per la disamina.

Nelle more, il Tar Lecce – con Ordinanza n.49/2016 resa nella Camera di Consiglio del 21.01.2016 – ha rigettato l'istanza cautelare avanzata dalle società ricorrenti, per insussistenza del paventato periculum in mora.

Con nota prot. AOO/170/00056 del 28.01.2016, Il Dirigente del Servizio Controlli ha trasmesso la relazione istruttoria, dalla quale emerge la necessità di costituirsi in giudizio per difendere la legittimità della deliberazione di G.R. n.1875 del 19.10.2015.

Invero, il Dirigente ha evidenziato che, nelle more della avviata procedura tesa a verificare l'interesse di privati all'acquisizione delle quote azionarie (procedura su cui si radica l'attuale interesse a ricorrere delle società che hanno effettivamente manifestato l'interesse), è intervenuta la legge 125/2015 che ha modificato la normativa su cui si era basata la precedente decisione di dismissione della quota societaria (DGR 2121/2014).

Tanto che la società Terme di Santa Cesarea – a seguito di specifico indirizzo espresso dai soci (Regione e Comune) nell'assemblea del settembre 2015 – ha chiesto al prof. Patroni Griffi un parere professionale circa l'impatto della nuova normativa sul percorso intrapreso e su eventuali possibili soluzioni alternative.

Il professionista officiato, nel parere reso, ha ritenuto tecnicamente e giuridicamente percorribile l'ipotesi di operare una separazione tra proprietà dell'azienda e gestione della stessa, per consentire alle Amministrazioni (Comune e Regione) di uscire dalla gestione diretta dell'impresa senza perderne il controllo, a tutela degli interessi pubblici e generali di cui sono portatrici.

In tale contesto, appare pertanto necessario costituirsi in giudizio per difendere l'operato dell'Amministrazione che, nel valutare congruamente la possibilità di mutare il percorso intrapreso, ha deciso di “prendere atto del parere formulato dal prof.Avv.Ugo Patroni Griffi e di aderire al percorso teso alla separazione tra proprietà dell'azienda (comprendente il patrimonio immobiliare, mobiliare e le concessioni) e gestione della stessa” stabilendo un periodo non superiore a sei mesi per la definizione operativa del percorso e per la relativa implementazione” dando altresì atto che, “nel quadro della razionalizzazione delle partecipate , con successivi provvedimenti saranno adottati indirizzi e decisioni in merito al mantenimento della quota di controllo attualmente detenuta dalla Regione nella Società Terme di Santa Cesarea s.p.a.” (delibera G.R. n. 1875/2015 impugnata).

Il valore della presente controversia è determinabile in ragione del valore della quota di partecipazione della Regione Puglia emergente dalla relazione di stima acquisita dalla stessa Amministrazione (euro 17.040.375,00).

Avv. Rossana Lanza




Avv. Nilda Francesconi



REGIONE PUGLIA
Avvocatura Regionale

IL PRESENTE ALLIANTO È STATO ACCIATE
L'AVVOCATO COORDINATORE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 120

Cont. n. 575/12/AL – TAR Lazio – Sede di Roma – Regione Puglia / T. s.r.l. – Ratifica costituzione in giudizio.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- con ricorso notificato il 18.4.2012, T. s.r.l. ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione del Co.Re.Com. Puglia n. 7 del 4.4.2012 di annullamento in autotutela della delibera n. 24 del 26.7.2011 e approvazione della nuova graduatoria per la concessione dei contributi alle emittenti locali per l'anno 2009;
- il Co.Re.Com. Puglia, nel corso di incontri, ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avversa iniziativa giudiziaria;

Il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 2.5.2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura.

Il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio di cui in premessa dinanzi al TAR Roma a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Co.Re.Com. Puglia;

Valore della causa: €. 600.000,00;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M. E I.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del Regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012 e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k) e della D.G.R. n 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del residente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1°

febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 121

Cont. n. 575/12/AL – Consiglio di Stato – Regione Puglia / T. s.r.l. – Ratifica costituzione in giudizio.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- con appello cautelare notificato il 29.9.2014, T. s.r.l. ha chiesto la riforma dell'ordinanza resa dal TAR Lazio n. 4020/14 con cui è stata respinta l'avversa istanza di sospensione cautelare della deliberazione del CoRe. Com. Puglia n. 7 del 4.4.2012, di annullamento in autotutela della delibera n. 24 del 26.7.2011 e approvazione della nuova graduatoria per la concessione dei contributi alle emittenti locali per l'anno 2009;
- il Co.Re.Com. Puglia, nel corso di incontri, ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avversa iniziativa giudiziaria;

Il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 3.10.2014 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura.

Il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio di cui in premessa dinanzi al Consiglio di Stato a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Co.Re.Com. Puglia;

Valore della causa: €. 600.000,00;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M. E I.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del Regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012 e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della (Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k) e della D.G.R. n 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e, pertanto, di costituirsi nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente

regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 122

Cont. n. 575/12/AL – Consiglio di Stato – Regione Puglia / T. s.r.l. – Ratifica costituzione in giudizio.

Assente Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante.

- con appello cautelare notificato il 7.8.2012, T. s.r.l. ha chiesto la riforma dell'ordinanza resa dal TAR Lazio n. 2854/12 con cui è stata respinta l'avversa istanza di sospensione cautelare della deliberazione del CoRe. Com. Puglia n. 7 del 4.4.2012, di annullamento in autotutela della delibera n. 24 del 26.7.2011 e approvazione della nuova graduatoria per la concessione dei contributi alle emittenti locali per l'anno 2009;
- il Co.Re.Com. Puglia, nel corso di incontri, ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avversa iniziativa giudiziaria;

Il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 10.8.2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura.

Il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio di cui in premessa dinanzi al Consiglio di Stato a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Co.Re.Com. Puglia;

Valore della causa: C. 600.000,00;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M. E I.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del Regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012 e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k) e della D.G.R. n 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del residente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- e, pertanto, di costituirsi nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 123

Cont. n. 575/12/AL – Consiglio di Stato – Regione Puglia / T. s.r.l. – Ratifica costituzione in giudizio.

Assente il Presidente sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- con ricorso in appello notificato l'11.6.2015, T. s.r.l. ha chiesto la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 5757/15 con cui è stato respinto il ricorso avverso la deliberazione del Co.Re.Com. Puglia n. 7 del 4.4.2012, di annullamento in autotutela della delibera n. 24 del 26.7.2011 e approvazione della nuova graduatoria per la concessione dei contributi alle emittenti locali per l'anno 2009;
- il Co.Re.Com. Puglia, nel corso di incontri, ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avversa iniziativa giudiziaria;

Il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 18.6.2015 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura.

Il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio di cui in premessa dinanzi al Consiglio di Stato a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Co.Re.Com. Puglia;

Valore della causa: €. 600.000,00;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M. E I.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del Regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012 e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente. Il residente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k) e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del residente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento al Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge; DELIBERA
- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto; e, pertanto, di costituirsi nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 129

Variatione al Bilancio esercizio 2016, in termini di competenza e cassa, per iscrizione risorse con vincolo di destinazione per l'attuazione degli interventi connessi alla realizzazione del Programma di Sviluppo Rurale della 2014-2020.

L'Assessore all'Agricoltura - Risorse Agroalimentari - Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, e Foreste Dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Autorità di gestione del PSR Puglia 2014-2020, Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'ambiente Prof. Gianluca Nardone, riferisce:

Con il Bilancio per l'esercizio finanziario 2015 furono istituiti nella Parte Spesa il Capitolo 1150900 denominato «Spese dirette della Regione connesse all'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020» e nella Parte Entrate il Capitolo 3062900 denominato «Rimborso da parte di AGEA per spese dirette della Regione Puglia connesse all'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.», programma approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 24.11.2015 n. C(2015) 8412:

L'esigenza di istituire i due capitoli (di entrata e di spesa) è stata ed è motivata dal fatto che, in via generale, mentre quasi tutti i pagamenti in favore dei beneficiari delle varie Misure del PSR vengono effettuati direttamente da AGEA, quale Organismo Pagatore delle Erogazioni in materia di agricoltura, per talune altre spese correlate per lo più ad attività di "Assistenza tecnica" previste dalla Misura 20 del PSR - provvede direttamente la Regione quale "beneficiario finale".

In definitiva, la Regione impegna e liquida le somme necessarie per le spese dirette connesse all'attuazione del P.S.R. 2014 - 2020, mediante imputazione al Capitolo di spesa 1150900 e richiede ad AGEA il rimborso della spesa sostenuta presentando, per ciascuna liquidazione, specifica "Domanda di pagamento". Successivamente AGEA liquida in favore della Regione l'importo richiesto e la somma accreditata viene introitata sul richiamato Capitolo delle Entrate 3062900.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2015, con apposita Deliberazione della Giunta Regionale si provvede allo "spacchettamento" del Capitolo per consentire di effettuare talune tipologie di spesa non compatibili con la classificazione attribuita al capitolo principale 1150900. In particolare, si provvede ad istituire i seguenti capitoli:

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	MISS.	PROGR.	TIT.	Macroaggreg	Livello III	Livello IV
1150900	Spese dirette della Regione connesse all'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (FEASR) 2014- 2020 • Spese per altri Servizi	16	03	1	03	02	99
1150901	Spese dirette della Regione connesse all'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (FEASR) 2014 - 2020 • Retribuzioni in denaro	16	03	1	01	01	01
1150902	Spese dirette della Regione connesse all'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (FEASR) 2007 - 2013 - Contributi sociali a carico dell'Ente	16	03	1	01	02	01
1150903	Spese dirette della Regione connesse all'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (FEASR) 2014 - 2020 - Altri beni e materiali di consumo	16	03	1	03	01	02
1150904	Spese dirette della Regione connesse all'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (FEASR) 2014- 2020 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi di trasferta	16	03	1	03	02	02

1150905	Spese dirette della Regione connesse all'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (FEASR) 2014- 2020 Hardware	16	03	2	02	01	07
---------	--	----	----	---	----	----	----

Tutto ciò premesso, allo scopo di garantire la realizzazione degli interventi connessi alla fase di transizione tra il PSR 2007 - 2013 e l'avvio del nuovo programma 2014 - 2020, si rende necessario provvedere alla Variazione di Bilancio secondo quanto specificato negli Adempimenti contabili

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 della L.R. n. 28 del 16 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, si introduce la seguente variazione al bilancio regionale di previsione vincolato relativo all'esercizio finanziario 2016 con l'iscrizione della somma di € 3.000.000,00 nei seguenti Capitoli:

PARTE ENTRATA - In termini di competenza e cassa:

Capitolo 3065110	Rimborso da parte dell'AGEA per spese dirette della Regione Puglia connesse all'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 -Dee. U.E. 18.2.20w08 Cf 2008) 737	+ 4.000.000,00
------------------	--	----------------

Classificazione Decreto legislativo 118/2011	TIT.	Macro aggreg	Livello III	Livello IV	Livello V
	1	04	01	02	999

Codice SIOPE: 2117 - Trasferimenti correnti da altri Enti dell'Amministrazione centrale

Si attesta che l'importo di euro 3.000.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo, ed è esigibile come di seguito indicato:

importo totale	€4.000.000,00
Esercizio 2016	€4.000.000,00
Esercizio 2017	€ 0.00
Esercizio 2018	€ 0.00
Oltre, specificare singole annualità	€ 0.00

Debitore: AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) quale Organismo Pagatore delle spese del PSR Puglia 2014 - 2020

PARTE SPESA - In termini di competenza e cassa:

Capitolo 1150900	Spese dirette della Regione Puglia connesse all'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013	+ 1.800.000,00
Capitolo 1150901	Spese dirette della Regione connesse all'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (FEASR) 2014- 2020 - Retribuzioni in denaro	+ 1.450.000,00
Capitolo 1150902	Spese dirette della Regione connesse all'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (FEASR) 2007 - 2013 - Contributi sociali a carico dell'Ente	+ 250.000,00

Capitolo 1150904	Spese dirette della Regione connesse all'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (FEASR) 2014- 2020 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi di trasferta	+ 500.000,00
------------------	---	--------------

Codice SLOPE: 1213 - Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato

Codice SOPE: 1214 - Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato

Codice SIOPE: 1361- Acquisto di servizi per spese di rappresentanza

Codice SLOPE: 1364 - Altre spese per servizi

L'Assessore Leonardo Di Gioia relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli Organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. f) e k) della l.r. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, e Foreste Dott. Leonardo Di Gioia;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Autorità di gestione del PSR Puglia 2014-2020 - Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'ambiente Prof. Gianluca Nardone che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
- di apportare la variazione amministrativa al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, come riportato nella sezione Adempimenti contabili, con riguardo alle spese connesse all'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 con vincolo di destinazione;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale regionale nella sezione Amministrazione Trasparente;
- di disporre la pubblicazione nel BURP.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 145

Programma di sviluppo rurale 2007/2013 Adempimenti necessari.

L'Assessore all'Agricoltura - Risorse Agroalimentari - Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, e Foreste Dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'ambiente Prof. Gianluca Nardone e dal Direttore di Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, Dott. Angelosante Albanese, riferisce.

- Con DGR n. 1748 del 12.10.2015, la Giunta regionale ha disposto di confermare nella funzione di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2007/2013, il dott. Gabriele Papa Pagliardini nato a Campi Salentina il 21/12/1961, sino al 31 dicembre 2015, affidandogli tutte le attività e le funzioni previsti dai Regolamenti comunitari e tutti gli atti attuativi e delegati emanati dalla Commissione Europea e dallo Stato italiano, e condurre il negoziato con la Commissione Europea per l'approvazione del Programma, nonché, di incaricare l'Autorità di Gestione, di apportare al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020, le eventuali modifiche e integrazioni non sostanziali che dovessero essere necessarie nella fase negoziale in corso, informando costantemente, la Giunta regionale degli esiti negoziali.
- Deve evidenziarsi, altresì, così come stabilito nella delibera n. n. 2036 del 16/11/2015 che ha integrato e modificato la DGR n. 1748 del 12/10/2015, che la nomina a favore del dott. Gabriele Papa Pagliardini, garantisce la continuità amministrativa in una fase così delicata di chiusura del Programma PSR 2007/2013,
- Il dott. Gabriele Papa Pagliardini risulta in possesso della professionalità e competenza necessaria alla definizione delle procedure e dell'attività programmatica innanzi riferite e dunque, soddisfa pienamente i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale vigente necessari per l'attivazione dell'incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007/2013 limitatamente al trattamento economico. L'incarico è parificato al Dirigente di Sezione.
- Con DGR n. 2036 del 16/11/2015 è stato confermato quale Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2007/2013 il dott. Gabriele Papa Pagliardini nato a Campi Salentina il 21/12/1961, responsabile autonomamente di tutte le funzioni e le attività necessarie alla chiusura del programma e alla rendicontazione della spesa, ivi compresa la possibilità di impegnare risorse a valere sui capitoli compresi nell'UPB 1.02 e coordinando la decorrenza delle funzioni in materia di fondi comunitari FEASR attribuiti al direttore di dipartimento con separato atto giuntale.
- Con Decisione di Esecuzione n. n. 8412 del 24 novembre 2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, dichiarando che il Programma contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 27, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ed è stato redatto in conformità con il modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione.
- Con Delibera n. 2424 del 30 dicembre 2015 la Giunta Regionale ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della Commissione, SFC 2014 prendendo atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 8412 del 24.11.2015 che approva il PSR Puglia per il periodo di programmazione 2014 - 2020.
- Preso atto dei dati sulla spesa al 31/12/2015 che hanno sostanzialmente consentito di raggiungere gli obiettivi finanziari previsti per la chiusura del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (la quota di risorse finanziarie Ue di euro 927.827.000, da spendere nei sette anni della programmazione, è stata spesa al

31/12/2015 per un totale di euro 926.109.759 pari al 99,9 per cento finanziari del Programma), anche in considerazione delle comunicazioni riguardanti l'applicazione dell'art. 29 comma 4 del reg. 1290/2005 e art. 38 comma 3 Reg. 1306/2013 sui contenziosi in essere.

- Visto il termine del 30/6/2016 per la presentazione dell'ultima relazione annuale di attuazione previsto dal regolamento CE n. 1698/2005, articolo 82.
- Vista la decisione della Commissione Europea C(2015) n. 1399 del 5/3/2015.
- Visto il Regolamento delegato (UE) 2015/1367 del 4 giugno 2015 della Commissione Europea che ha modificato il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 dell'11 marzo 2014 che consente di procedere alla rendicontazione finale della spesa e di chiudere il Programma al 30/6/2016.
- Vista la decisione della Commissione Europea C(2015) n.8866 del 11/12/2015 che modifica la decisione C(2015) n. 1399 del 5/3/2015 relativa all'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi di sviluppo rurale adottati per beneficiare dell'assistenza del FEASR per il periodo 2007/2013
- Considerato che risultano ancora da espletare tra l'altro, le attività inerenti:
- Monitoraggio, valutazione, programmazione, organizzazione delle attività condizionate da quanto disciplinato dalla D.A.G n. 404 del 10/11/2015;
- Monitoraggio, valutazione, programmazione, organizzazione delle verifiche per l'acquisizione della documentazione prevista dalla D.A.G. n. 404 del 10/11/2015, dalla Legge Regionale n.7 del 07/04/2014 e dalla Determinazione del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici n. 202 del 26/05/2015;
- Monitoraggio, valutazione, programmazione, organizzazione delle DdA/DdP e delle verifiche di fine impegno e delle principali criticità emerse su tutte le Misure nel corso dell'attuazione del Programma, in modo da poter organizzare un'attività di audit interno finalizzata alla corretta gestione delle situazioni problematiche, per la corretta chiusura contabile e certificazione della spesa per l'intero periodo, anche in considerazione delle normative comunitarie e nazionali entrate in vigore nel 2014 e 2015 (Reg. UE n.809/2014, D.M. 180/2015);
- Definizione di un cronoprogramma e di un quadro di impegni da osservare per le operazioni (progetti) in trascinamento in base ai criteri per la transizione dal PSR Puglia 2007-2013 al PSR Puglia 2014-2020 conseguenti attività;
- Programmazione, organizzazione delle attività di controllo ex-post, secondo gli impegni pertinenti di Misura previsti dalle Delibere Regionali in materia di Riduzioni ed Esclusioni.

COPERTURA FINANZIARIA L.r. 16.11.2001, n. 28 e s.m.i.

Le somme necessarie copertura nell'ambito delle risorse della Misura 20 - Assistenza tecnica del PSR Puglia 2014 - 2020.

Il costo complessivo previsto è pari ad € 45.952,51, da imputare come segue:

- Capitolo di spesa 1150901 "Spese dirette della Regione Puglia connesse all'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Retribuzioni in denaro": € 34.474,45 quale importo per competenze stipendiali riferite al periodo 01.02.2016 - 30.06.2016 - Cod. SIOPE 1214

- Capitolo di spesa 1150903 "Spese dirette della Regione Puglia connesse all'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Contributi sociali a carico dell'Ente": € 9.308,10 quale importo dovuto per oneri previdenziali riferiti al periodo 01.02.2016 - 30.06.2016 - Cod. SIOPE 1221;
- Capitolo di spesa 1150821 "Pagamento IRAP per attuazione del PSR 2007/2013 e 2014/2010": € 2.169,96 quale importo dovuto per IRAP riferito al periodo 01.02.2016 30.06.2016 - Cod. SIOPE 1811.

L'Assessore all'Agricoltura - Risorse Agroalimentari - Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, e Foreste Dott. Leonardo Di Gioia, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli Organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della l.r. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore all'Agricoltura - Risorse Agroalimentari - Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, e Foreste Dott. Leonardo Di Gioia;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'ambiente Prof. Gianluca Nardone e dal Direttore di Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, Dott. Angelosante Albanese, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni innanzi riferite

- Di confermare quale Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2007/2013 il dott. Gabriele Papa Pagliardini nato a Campi Salentina il 21/12/1961, responsabile autonomamente di tutte le funzioni e le attività necessarie alla chiusura del programma e alla rendicontazione della spesa. Per quanto riguarda gli adempimenti burocratici per la protocollazione e la numerazione degli atti inerenti lo svolgimento dell'incarico, si farà riferimento al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'ambiente.
- Di stabilire che l'incarico di cui al precedente punto decorre dalla data di notifica della delibera di nomina e cessa al 30.06.2016 ed è parametrato al trattamento economico del dirigente di Sezione.
- Di dare atto che gli oneri rivenienti dal presente provvedimento trovano copertura nell'ambito delle risorse disponibili per la Misura 20 "Assistenza tecnica" del PSR Puglia 2014 - 2020;
- Di stabilire che al relativo impegno di spesa e liquidazione provvederà l'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020;
- Di stabilire che la Sezione Personale e Organizzazione provvederà agli adempimenti conseguenti come definiti nel richiamato provvedimento di impegno;
- Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale regionale nella sezione Amministrazione Trasparente;
Di disporre la pubblicazione nel BURP.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 148

Conferimento incarico di direzione ad interim della Sezione Mediterraneo.

L'Assessore al Personale, Antonio Nunziante, sulla base della istruttoria compiuta dal Responsabile A.P. "Reclutamento", confermata dal Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, riferisce:

A seguito del collocamento in aspettativa del Dirigente responsabile della Sezione Mediterraneo, al quale è stato affidato altro incarico dirigenziale, il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro con nota prot AOO_002-118 del 9 febbraio 2016, ha chiesto di predisporre un apposito atto deliberativo *"Per garantire la necessaria continuità amministrativa alla Sezione Mediterraneo, si propone che la struttura sia affidata ad interim alla dott.ssa Giovanna Genchi, dirigente della Sezione Internazionalizzazione.*

La proposta muove dall'urgenza imposta dalle attività in corso e dalla valutazione delle attività tra le tematiche attinenti le politiche regionali di internazionalizzazione dei sistemi produttivi e quelle di cooperazione transfrontaliera e interregionale.

In tal senso e nelle more della definizione delle nuove procedure attinenti l'attuazione del nuovo modello organizzativo MAIA, vi chiedo di predisporre la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale".

Occorre, pertanto, ai sensi dell'art. 21, comma 7 del DPGR n. 443/2015 ed in conformità alla proposta del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, affidare *ad interim* alla dott. Giovanna Genchi, dirigente della Sezione Internazionalizzazione, la direzione della Sezione Mediterraneo.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 S.M. E I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore relatore, per le motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'Atto di alta organizzazione n. 443/2015, art. 22, comma 2.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore al Personale;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. "Reclutamento" e dal Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) di affidare *ad interim* alla dott. Giovanna Genchi, dirigente della Sezione Internazionalizzazione, la direzione della Sezione Mediterraneo, in conformità alla proposta del Direttore di Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, nelle more del compimento del percorso attuativo del nuovo modello organizzativo MAIA;
- b) di far decorrere l'incarico come sopra conferito dal giorno successivo all'adozione del presente provvedimento;

- c) di dare mandato al Dirigente del Sezione Personale e Organizzazione di porre in essere tutti gli adempimenti connessi al conferimento dell'incarico dirigenziale disposto con il presente provvedimento;
- d) di trasmettere il presente atto alla OO.SS. a cura del Servizio Personale e Organizzazione;
- e) di pubblicare il presente atto nel B.U.R.P. e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 149

Cont. n. 963/15/DL. Consiglio di Stato. Regione Puglia c/A. M. Ricorso Elettorale. Costituzione nel giudizio di Appello avverso la sentenza n. 1355/2015 resa dal TAR Puglia –Bari-. Ratifica incarico difensivo: Avv. Sabina Ornella di Lecce, legale interno, e Avv. Ada Matteo, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, titolare di Alta Professionalità, e dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

Con ricorso notificato alla Regione Puglia in data 04/08/2015, la Dott.ssa M. A. ha chiesto l'annullamento:

- del verbale di proclamazione degli eletti dell'Ufficio Centrale Regionale Elettorale del 2.7.2015;
- della delibera del Consiglio Regionale della Puglia del 22/07/2015 con cui la Regione Puglia ha convalidato l'elezione dei Consiglieri Regionali.

Con sentenza n. 1355/2015 pubblicata il 22/10/2015, il Collegio ha respinto il ricorso elettorale.

Avverso il menzionato provvedimento la dott.ssa M.A. ha proposto Appello innanzi al Consiglio di Stato chiedendo: l'annullamento e/o la riforma della prefata sentenza;

l'annullamento di tutti gli atti già impugnati in primo grado; la correzione del risultato delle elezioni regionali rideterminando l'assegnazione dei seggi del Consiglio regionale della Puglia a seguito della consultazione elettorale del 31.5.2015, mediante attribuzione di n. 4 seggi alla lista n. 14 denominata "Partito Democratico" nella circoscrizione di Bari e, quindi, proclamando eletta al Consiglio Regionale della Puglia l'appellante collocata al quarto posto della graduatoria circoscrizionale di lista di Bari.

Il Presidente della G.R., ravvisata la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale anche nel giudizio di appello incardinato innanzi al Consiglio di Stato, ha conferito incarico difensivo, salva ratifica, agli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce, legale interno dell'Avvocatura Regionale, e Ada Matteo, legale esterno, che hanno già difeso la Regione nel primo grado di giudizio nonché negli altri connessi per oggetto.

Tanto premesso, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4, comma 3, lett. c, L.r. 18/2006 espresso dall'Avvocatura regionale, con la sottoscrizione del presente atto, di ratificare l'operato del Presidente della G.R. che ha conferito l'incarico difensivo per la costituzione nel prefato giudizio agli avv.ti Sabina Ornella di Lecce, legale interno dell'Avvocatura Regionale, e Ada Matteo, legale esterno, con studio in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria n. 9.

Si dà atto che il mandato per il legale interno è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, e per l'espletamento del medesimo matura il compenso per un'unica prestazione professionale, da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge.

Il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 1 della L.R. n. 18 del 26/06/2006 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2892 del 20/12/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO 3.996,72, comprensivo di IVA e CAP, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri e pattuito con il legale officiato.

(Valore della controversia: Ordinaria importanza; Settore di Spesa: Consiglio regionale)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento relativa al compenso professionale del legale esterno è pari a € 3.996,72, comprensivo di IVA e CPA.

La spesa così come innanzi indicata, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.199,01, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, secondo la disciplina del Regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012, e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e Avvocato regionale titolare del fascicolo e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, quindi, di autorizzare la Regione Puglia a costituirsi nel giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1355/2015 a mezzo degli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce, legale interno dell'Avvocatura Regionale, e Ada Matteo, legale esterno
2. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto; come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 150

Cont. n. 970/15/DL. Consiglio di Stato. Regione Puglia c/C. A. Costituzione nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 1321 del 15.10.2015 resa dal TAR Puglia –Sez. Bari-Ricorso Elettorale. Ratifica incarico difensivo: Avv. Sabina Ornella di Lecce, legale interno, e Avv. Ada Matteo, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, titolare di Alta Professionalità, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue. Con ricorso n. 961/2015 ritualmente notificato alla Regione Puglia in data 30/07/2015, il Dott. A. C. ha chiesto l'annullamento:

- del verbale di proclamazione degli eletti dell'Ufficio Centrale Regionale Elettorale del 2.7.2015;
- del provvedimento dell'Ufficio Centrale Regionale del 30.06.2015;
- del provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio della Regione Puglia relativo al "subemendamento art. 8 soppressivo" (L.R. Puglia 7/2015);
- del verbale della Commissione Elettorale recante la proclamazione degli eletti al Consiglio Regionale della Puglia.

Il Collegio della il Sez. del TAR Puglia —Sez. Bari- con sentenza n. 1321 del 15.10.2015 ha respinto il ricorso elettorale.

Avverso il menzionato provvedimento, il Dott. A. C. ha proposto ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato chiedendo che in sua riforma il Collegio: *"dichiari che, ai fini della proclamazione degli eletti, debba essere applicato il testo della L. R. 2/2015, integrato dall'emendamento n. 34 riportato alle pagine da 23 a 30 del resoconto stenografico della 13sima seduta consiliare del. 26.02.2015; corregga il risultato delle elezioni come proclamato dall'Ufficio centrale regionale in data 02/07/2015 e sostituisca al candidato L.M. illegittimamente proclamato il candidato C.A., dichiarando il relativo diritto di questi"*.

Il Presidente della G.R., ravvisata la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale anche nel giudizio di appello incardinato innanzi al Consiglio di Stato (R.G. n. 8874/2015) ha conferito incarico difensivo, salva ratifica, agli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce, legale interno dell'Avvocatura Regionale, e Ada Matteo, legale esterno, che hanno già difeso la Regione nel primo grado di giudizio nonché negli altri connessi per oggetto.

Tanto premesso, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4, comma 3, lett. c, L.r. 18/2006 espresso dall'Avvocatura regionale, con la sottoscrizione del presente atto, di ratificare l'operato del Presidente della G.R. che ha conferito l'incarico difensivo per la costituzione nel prefato giudizio agli avv.ti Sabina Ornella di Lecce, legale interno dell'Avvocatura Regionale, e Ada Matteo, legale esterno, con studio in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria n. 9.

Si dà atto che il mandato per il legale interno è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, e per l'espletamento del medesimo matura il compenso per un'unica prestazione professionale, da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge.

Il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art 1 della L.R. n. 18/2006e dalla Deliberazione di G.R. n. 2892 del 20/12/2012, per un importo predefinito omnicomprendivo per onorari e spese pari a EURO 3.996,72, comprensivo di IVA e CAP, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri e pattuito con il legale officiato.

(Valore della controversia: Ordinaria importanza; Settore di Spesa: Consiglio regionale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento relativa al compenso professionale del legale esterno è pari a € 3.996,72, comprensivo di IVA e CPA.

La spesa così come innanzi indicata, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.199,01, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, secondo la disciplina del Regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012, e succ. modificazioni ed integrazioni; l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente. -

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella

competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 22/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Vista le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato interno, titolare di Alta Professionalità, e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e., quindi, di autorizzare la Regione Puglia a costituirsi nel giudizio di appello dinanzi' al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1321 del 15.10.2015 a mezzo degli Avv.ti. Sabina Ornella di Lecce, legale interno dell'Avvocatura Regionale, é Ada Matteo, legale esterno
2. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 151

Cont. 314/14/LO. Costituzione di parte civile della Regione Puglia nel procedimento penale n. 629/14/r.g.n.r. pendente innanzi al Tribunale di Brindisi a carico di B. + 12. Conferimento incarico difensivo all' avv. Francesco Marzullo, legale esterno.

Il Presidente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato interno, titolare di Posizione Organizzativa, e dal Responsabile del procedimento confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

La Procura di Brindisi in data 23.1.2014 ha chiesto ed ottenuto il giudizio immediato nei confronti degli imputati B.G. + 12 per i reati di associazione a delinquere, numerose turbative d'asta e corruzioni nella gestione degli appalti ad opera dell'ASL di Brindisi.

La Regione Puglia si è costituita parte civile nel giudizio immediato, conferendo l'incarico difensivo all'avvocato esterno Francesco Marzullo del Foro di Bari (D.G.R. 588 del 2014). All'esito dell'eccezioni sollevate dai difensori degli imputati per violazione del diritto di difesa, il G.U.P. del Tribunale di Brindisi ha disposto lo stralcio del giudizio ordinario da quello immediato. In particolare è stato eccepito che il reato associativo contestato in fase custodiale risultava diverso da quello contestato in sede di immediato.

A tal fine, restituiti gli atti al Pubblico Ministero, quest'ultimo ha provveduto a riformulare l'accusa di associazione a delinquere ed ha nuovamente esercitato l'azione penale per tale reato.

Da verifiche effettuate dal legale officiato dall'Amministrazione regionale per la difesa nel giudizio immediato, è emerso che la Procura di Brindisi, per il procedimento con rito ordinario, non ha provveduto a notificare l'avviso di fissazione di udienza preliminare alla Regione Puglia quale parte lesa per l'eventuale esercizio della facoltà di costituzione di parte civile.

All'udienza dibattimentale tenutasi il 28.01.2016, il G.U.P. ha disposto il rinvio a giudizio per tutti gli imputati, fissando l'udienza per il prossimo 16.3.2016 data in cui la Regione Puglia può costituirsi parte civile.

In ragione dell'interesse che riveste la questione oggetto del procedimento penale, si ritiene di proporre delibera di autorizzazione alla Regione Puglia a costituirsi parte civile dinanzi al Tribunale di Brindisi anche nel giudizio ordinario a carico di B.G. + 12, affidando il relativo incarico all'Avv. Francesco Marzullo del libero foro, che difende la Regione Puglia nel giudizio immediato (D.G.R. n. 588 del 4.4.2014), e ha già difeso l'Amministrazione nel giudizio abbreviato — G.U.P. dott.ssa Licci- (D.G.R. n. 733 del 13.4.2015) e nel giudizio di appello avverso la sentenza del 22.05.2014 (D.G.R. n. 1189 del 27.05.2015) proposti dal B.G.

All'uopo interessato dall'Avvocatura regionale l'Avv. Marzullo ha trasmesso in data 3.2.2016 il preventivo per l'attività professionale prevedendo un aumento del 50% sull'imponibile in considerazione del numero delle parti nei cui confronti avverrà la costituzione di parte civile — nello specifico n. 13-. Detto preventivo appare congruo e vantaggioso per l'Amministrazione, in considerazione dei parametri di legge che prevedono, in tale ipotesi, un aumento fino al doppio del compenso unico.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18 istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia. e dalla Deliberazione di G.R. n. 2697 del 20/12/2012.

(Valore della controversia: straordinaria importanza — Settore di spesa: Sanità).

Si fa presente che l'incarico è ritenuto di straordinaria importanza in considerazione dell'entità dei danni patrimoniali cagionati dagli illeciti ascritti agli imputati, della complessità delle questioni giuridiche trattate e della mole dei documenti acquisiti al fascicolo delle indagini preliminari, consistente in decine di faldoni e in migliaia di intercettazioni telefoniche. Parimenti anche gli altri incarichi di costituzione di parte civile nei giudizi specificati in narrativa sono stati ritenuti di straordinaria importanza (come da D. G.R. n. 588 /2014, 733/2015 e n. 1189 /2015).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 12.989,34 comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari a €

3.896,80, comprensivo di IVA e CPA.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Avvocato interno, titolare di Posizione organizzativa, dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente che si intende integralmente qui riportata;
- di autorizzare la Regione Puglia a costituirsi parte civile nel procedimento penale n. 629/14/r.g.n.r., rito ordinario, pendente innanzi al Tribunale di Brindisi a carico di B.G. + 12, affidando il relativo incarico difensivo all'ALA. Francesco Marzullo del foro di Bari (MRRFNC73CO5A662T), con studio in Bari alla Via Abbrescia, 50;
- di autorizzare il Presidente a conferire la procura speciale in favore del citato professionista.
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 152

Cont.176/16/LN Corte Costituzionale.Ricorso in via principale c/Presidenza Consiglio dei Ministri.Questione di legit-timità costituzionale dell'art.1,commi 239 e 240 lett. b e c, della Legge 28 dicembre 2015,n. 208,recante"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato(legge di stabilità 2016)". Conferimento incarico difensivo: Prof. Avv. Stelio Mangiameli, legale esterno.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

I commi 239 e 240 lett. b e c, dell'art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 30 dicembre 2015, si pongono in contrasto con i principi sanciti nella Costituzione, sotto i seguenti profili:

1) Art. 1, comma 239, della legge n. 208 del 2015 stabilisce che: "All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale»".

La disposizione, innanzi trascritta, nel modificare il regime giuridico di specifici titoli abilitativi già rilasciati al momento dell'entrata in vigore della legge in esame prolungandone, di fatto, la durata per l'intera vita utile del giacimento, viola:

- l'art. 117, comma 3, Cost., con particolare riferimento alla competenza in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", e 118, comma 1, Cost., unitamente al principio di leale collaborazione, poiché dispone una proroga ex legge dei titoli abilitativi in una materia di competenza concorrente fra Stato e Regioni, senza prevedere alcun coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali interessati;
- l'art. 117, comma 2, lett. e), Cost. e l'art. 117, comma 1, Cost., perché detta proroga ex lege è lesiva dei principi di libera concorrenza previsti dall'ordinamento interno e da quello europeo;
- l'art. 3 Cost. e il principio di ragionevolezza, nella parte in cui la norma fa salvi, oltre alle concessioni di coltivazione, anche i permessi di ricerca di idrocarburi (e gli atti conseguenti e connessi), in assenza di alcuna tutela del legittimo affidamento del beneficiario, il quale anzi verrebbe paradossalmente a sorgere proprio per effetto dell'esito delle ricerche e degli investimenti presupposti. Con ciò incorrendo altresì nella violazione dell'art. 97 Cost. e, in particolare, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione;
- l'art. 117, comma 2, lett. s), Cost. e l'art. 117, comma 1, Cost., perché l'automatismo così disposto in sede di rilascio della proroga esclude le procedure e valutazioni ambientali dovute per effetto della normativa italiana ed europea, in violazione degli standard ambientali.

2) Art. 1, comma 240, lett. c), della legge n. 208 del 2015 stabilisce che: "All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

- c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte con le modalità di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, o a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trent'anni, salvo l'anticipato esaurimento del giacimento, nonché la fase di ripristino finale»".

La disposizione, nel richiamare le procedure di cui alla legge n. 9 del 1991 ovvero quella che fa capo al titolo concessorio unico, viola:

- l'art. 117, comma 3, Cost., con particolare riferimento alla competenza in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", e 118, comma 1, Cost., unitamente al principio di leale collaborazione, poiché non prevede alcun coinvolgimento della Regione, nonostante si verta in una materia di competenza concorrente fra Stato e Regioni;
- l'art. 3 Cost. e il principio di ragionevolezza, poiché diversifica irragionevolmente il regime della durata dei titoli abilitativi (a seconda che seguano la procedura di cui alla legge n. 9 del 1991 o quella per il rilascio del titolo concessorio unico), pur in assenza di alcun elemento di sostanziale diversità.
- l'art. 117, comma 2, lett. s), Cost. e l'art. 117, comma 1, Cost., perché i titoli abilitativi alternativamente richiedibili non presuppongono il rispetto degli standard ambientali previsti dalla normativa italiana ed europea.

3) Art. 1, comma 240, lett. b), della legge n. 208 del 2015, che contiene l'abrogazione tout court dell'art. 38, comma 1-bis, del decreto legge n. 133 del 2014, il quale contemplava il c.d. piano delle aree, così incorrendo nella violazione delle seguenti disposizioni costituzionali:

- Art. 117, comma 1, Cost., in combinato disposto con la Direttiva 94/22/CE, da cui si ricava che il legislatore italiano è tenuto a varare una razionalizzazione delle aree aperte alla attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
- Art. 117, comma 3, Cost., con particolare riferimento alle competenze in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" e di "governo del territorio", e 118, comma 1, Cost., unitamente al principio di leale collaborazione, dal momento che l'assenza di un c.d. piano delle aree presupposto al rilascio del titolo concessorio unico priva la Regione e gli Enti locali di ogni diritto di partecipazione al procedimento, nonostante si verta in una materia di competenza concorrente fra Stato e Regioni.
- l'art. 117, comma 2, lett. s), Cost. e l'art. 117, comma 1, Cost., dal momento che l'assenza di pianificazione in materia di idrocarburi lede gli standard ambientali previsti dalla normativa italiana ed europea.

All'esito delle considerazioni innanzi esposte ed in ragione dell'interesse che riveste la questione, si ritiene di proporre delibera di autorizzazione alla Regione Puglia di promuovere in via principale, dinanzi alla Corte Costituzionale, avverso l'art. 1, commi 239 e 240 lett. B e C, della L.208/2015 oggetto di separata impugnazione sotto altri profili di legittimità, e di affidare il relativo incarico al Prof. Avv. Stelio Mangiameli.

All'uopo interessato il Prof. Mangiameli ha provveduto a far tenere curriculum vitae, al dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità e gli estremi della polizza professionale.

(Valore della controversia: straordinaria importanza; Settore di Spesa: Energia)

Si precisa che il valore della controversia è stato determinato in ragione della straordinaria importanza che la questione riveste per l'amministrazione regionale.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 15.225,60, comprensiva di CPA e IVA, sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 4.567,98, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di fare propria la relazione del Presidente che si intende integralmente qui riportata;
- 2) di impugnare in via principale l'art. 1, commi 239 e 240 lett. B e C, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, dinanzi alla Corte Costituzionale per le motivazioni indicate in narrativa, e di conferire il mandato difensivo al Prof. Avv. Stelio Mangiameli;
- 3) di autorizzare il Presidente a conferire, alle condizioni economiche indicate nella Sezione Finanza la "Copertura Finanziaria", la procura in favore del citato professionista;
- 4) Di fare obbligo all'Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria
- 5) di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 153

Cont. n. 163/16/LN. Corte Costituzionale. Regione Puglia c/ Presidenza Consiglio dei Ministri. Impugnativa dell'art. 1, commi 108 e 110, della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) Conferimento dell'incarico difensivo: Prof. Avv. Marcello Cecchetti, legale esterno.

Il Presidente della G.R.; sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

La legge n. 208 del 28/12/2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2015, si pone in contrasto con le norme della Costituzione che garantiscono le sfere di attribuzione delle Regioni.

Oltre ai commi 239 e 240, lett. c), dell'art. 1, oggetto di separata impugnativa, si ritengono illegittime le seguenti disposizioni, analogamente alle precedenti contenute nella l. 190/2014 (legge di stabilità 2015) già impugnate innanzi alla Corte Costituzionale (D.G.R. di conferimento incarico al Prof. Avv. Marcello Cecchetti, n. 221/2015).

1. Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 108, ultimo periodo, l. n. 208 del 2015, per violazione degli articoli 3, primo comma, 11, 117, primo, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 della Costituzione.

L'art. 1, comma 108, ultimo periodo, l. n. 208 del 2015, disciplina le modalità di copertura della spesa relativa a un credito di imposta in favore delle imprese che «effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi» (comma 98), e dispone agli ultimi due periodi che «Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte relativa all'Unione europea, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa».

La previsione dell'ultimo periodo del comma 108 è incostituzionale per violazione del principio del legittimo affidamento. Invero, la citata disposizione normativa prevedendo lo storno degli accrediti che seguono la rendicontazione delle spese già sostenute dalle Regioni titolari dei Programmi operativi indicati dal medesimo comma 108 -e ciò sia con riferimento alle somme che dovranno essere erogate dall'Unione europea a beneficio dello Stato e destinate alle predette Regioni, sia con riferimento alla quota di cofinanziamento statale dei medesimi Programmi-, incide, con effetti sostanzialmente retroattivi, su un quadro giuridico consolidato che regola rapporti già in essere, e sul quale le amministrazioni regionali avevano legittimamente fatto affidamento. Di conseguenza, la norma contrasta con l'art. 3, comma 1, Cost., e determina, altresì, la violazione degli articoli 11 e 117, primo comma, Cost. per le motivazioni meglio specificate nel parere legale allegato privacy alla presente deliberazione.

Le violazioni influisce, inoltre, negativamente sul concreto esercizio dell'autonomia finanziaria e di bilancio della Regione di cui all'art. 119 Cost., poiché — a seguito dell'entrata in vigore del comma 108, e del venir meno delle risorse che lo Stato aveva già destinato ai programmi in questione — l'Amministrazione regionale è vincolata a procedere a una significativa modifica del proprio bilancio, sia con riferimento alle entrate che con riferimento alle spese. D'altra parte, in conseguenza della necessità di riprogrammare la propria spesa in relazione alle attività e agli interventi ricompresi nei citati programmi, la Regione vede compressa anche la propria autonomia amministrativa, tutelata dall'art. 118, primo comma, Cost., che in base al quadro normativo previgente era destinata ad esplicarsi in ambiti materiali affidati alla sua potestà legislativa concorrente e residuale, ai sensi dell'art. 117, terzo e quarto comma, Cost.

2. Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 108, ultimo periodo, l. n. 208 del 2015, per violazione degli

articoli 3, primo e secondo comma, 97, secondo comma, e 119, primo e quarto comma, della Costituzione.

Il quadro normativo sopra esposto, con la sua sostanziale retroattività, costringe la Regione ad anticipare nel proprio bilancio ingenti somme per la realizzazione di interventi ricadenti nell'ambito del POR Puglia 2014-2020 senza poter fare affidamento sui legittimi rimborsi che dovrebbero pervenire dallo Stato e dall'Unione europea. In assenza di tali rimborsi, peraltro, le somme necessarie a far fronte alle spese per progetti comunitari, indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi previsti a livello europeo, dovranno essere reperite in sacrificio di altre destinazioni, ove presenti, con conseguente forte riduzione della possibilità, per l'autonomia regionale, di stabilire la finalizzazione delle proprie spese, se non addirittura con l'effetto di produrre insanabili criticità finanziarie, con conseguente violazione sia dell'art. 119, primo comma, Cost., sotto il profilo dell'autonomia finanziaria di spesa, sia del principio di corrispondenza tra risorse e funzioni amministrative sancito dall'art. 119, quarto comma, Cost.

La forte riduzione delle risorse del bilancio regionale a disposizione dell'esercizio delle funzioni amministrative che la legge assegna alla Regione, determina, infine, anche la violazione dell'art. 3, primo e secondo comma, e dell'art. 97, primo e secondo comma, Cost.

3. Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 110, l. n. 208 del 2015, per violazione degli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in riferimento all'art. 33 Regolamento CE 1083/2006, nonché degli articoli 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 della Costituzione.

Il comma 110 dell'art. 1, l. n. 208 del 2015, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2016 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dovrà essere determinato l'ammontare delle risorse disponibili in esito alla procedura di ricognizione relativa alle somme del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), che non siano state ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti (cfr. comma 109). Con il medesimo d.P.C.M. dovrà essere altresì disposto l'utilizzo di tali risorse per finanziare gli incentivi alle assunzioni di cui ai successivi commi 178 e 178 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.

Il citato comma 110, proprio nella parte in cui prevede che il d.P.C.M., ivi menzionato, "disponga" l'utilizzo delle risorse già destinate al PAC e non oggetto di obbligazioni giuridicamente vincolanti per finalità diverse da quelle che caratterizzano il menzionato PAC, frutto dell'accordo tra Governo italiano e Commissione europea ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del Regolamento CE n. 1083/2006, determina una evidente violazione di quest'ultima norma. Invero, l'art. 33 cit. consente la revisione dei Programmi Operativi solo alle condizioni individuate di «concerto» tra Stato membro e Commissione, così conferendo carattere giuridicamente vincolante — anche per l'ordinamento italiano — alla destinazione delle risorse derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale alle linee di intervento del Piano di Azione Coesione. Pertanto, qualunque atto che disponga in contrario, imprimendo un'altra destinazione a tali risorse, come nel caso del comma 110, viola la citata intesa del 7 novembre 2011 e, per l'effetto, l'art. 33 del Regolamento CE n. 1083/2006, nonché gli articoli 11 e 117, primo comma, Cost., che ne impongono il rispetto. Anche in tal caso, le violazioni appena evidenziate, incidono negativamente sul concreto esercizio dell'autonomia finanziaria e di bilancio della Regione di cui all'art. 119 Cost. per le stesse motivazioni di cui al punto 1 della presente proposta di delibera.

All'esito delle considerazioni innanzi esposte ed in ragione dell'interesse che riveste la questione, si ritiene di proporre delibera di autorizzazione alla Regione Puglia di promuovere impugnazione in via principale, dinanzi alla Corte Costituzionale, avverso l'art. 1 commi 108 e 110, della L. n. 208/2015 e di affidare il relativo incarico al Prof. Avv. Marcello Cecchetti che ha già difeso la Regione Puglia in altri procedimenti di illegittimità costituzionale (legge di stabilità 2015) e conflitto di attribuzione.

All'uopo interessato il Prof. Cecchetti ha provveduto a far tenere parere legale, allegato privacy, nonché curriculum vitae, la dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità e gli estremi della polizza professionale.

(Valore della controversia: Indeterminabile -Particolare interesse; Settore di Spesa: Attuazione del programma).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28,01 e s.m.e i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è pari a € 7.612,80 comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.283,84, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore; - A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di impugnare in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale la legge n. 208 del 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, nelle parti indicate nella relazione del Presidente e di conferire il mandato difensivo al Prof. Avv. Marcello Cecchetti, legale esterno;
2. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

Prof. Avv. Marcello Cecchetti

Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Sassari

STUDIO PRELIMINARE SUI POSSIBILI PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI INTERESSE DELL'ART. 1, COMMI 108 E 110, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 [DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2016)].

TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO: 29 FEBBRAIO 2016

***** ****

1. – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 1, COMMA 108, ULTIMO PERIODO, DELLA LEGGE N. 208 DEL 2015, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, PRIMO COMMA, 11, 117, PRIMO COMMA, COST., E DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, DALLA QUALE DISCENDE ALTRESÌ LA COMPRESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA REGIONE RICONOSCIUTA DALL'ART. 119, PRIMO COMMA, COST., NONCHÉ DELL'AUTONOMIA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE GARANTITA DALL'ART. 118, PRIMO COMMA, COST., IN MATERIE DI COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE E RESIDUALE REGIONALE EX ART. 117, TERZO E QUARTO COMMA, COST.

1.1. – L'art. 1 della legge n. 208 del 2015, nei commi da 98 a 107, istituisce e disciplina un credito di imposta in favore delle imprese che «effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi» (comma 98). Il successivo comma 108 disciplina invece le modalità di copertura della relativa spesa. Tale disposizione, al riguardo, stima gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 «in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019», e prevede che ai medesimi si faccia fronte «per 250 milioni di euro annui, relativamente alle agevolazioni concesse alle piccole e medie imprese, a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel programma operativo nazionale "Imprese e Competitività 2014/2020" e nei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni in cui si applica l'incentivo». La medesima disposizione prevede inoltre, conseguentemente, che «le amministrazioni titolari dei predetti programmi comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della

FIRENZE – 50125 Via Santo Spirito, 29

ROMA – 00187 Piazza Barberini, 12

Ph. 055-214529 – Mob. 335-8160806 – Fax. 055-280766

Pec: marcellocechetti@pec.ordineavvocatifiirenze.it

P. IVA: 04621680489

Ragioneria generale dello Stato gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato». Infine, il comma 108 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, negli ultimi due periodi, dispone quanto segue: *«Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte relativa all'Unione europea, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa».*

Tale ultima previsione è incostituzionale per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., nonché per violazione del principio del legittimo affidamento. Ciò per le seguenti ragioni.

1.2. – La disposizione sopra citata prevede due differenti meccanismi di finanziamento degli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015. Il primo di tali meccanismi è imperniato sulla destinazione a tal fine delle *«risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel programma operativo nazionale "Imprese e Competitività 2014/2020" e nei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni in cui si applica l'incentivo»*; in particolare, le risorse da reperire ad opera delle amministrazioni titolari dei predetti programmi dovranno consistere negli *«importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato»*. Il secondo meccanismo, invece, da utilizzare nelle more dell'individuazione delle risorse secondo le modalità stabilite dal primo, prevede anticipazioni a gravare sul fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con il successivo reintegro delle stesse, a garantire il carattere rotativo del fondo, *«a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa»*.

Tale ultima disposizione, dunque, prevede lo storno, al fine sopra indicato, degli accrediti che seguono la rendicontazione delle spese già sostenute dalle Regioni titolari dei Programmi sopra menzionati. E ciò sia con riferimento alle somme che dovranno essere erogate dall'Unione europea a beneficio dello Stato e destinate alle predette Regioni, sia con riferimento alla quota di cofinanziamento statale dei medesimi Programmi.

Pare opportuno precisare, al riguardo, che i rimborsi comunitari e statali inerenti i Programmi di spesa avvengono successivamente alla effettuazione della spesa da parte della Regione, in base a singoli progetti che prevedono la realizzazione di specifici interventi da parte di quest'ultima a fronte del diritto della medesima, a seguito della rendicontazione delle spese effettuate, a percepire il rimborso sia a valere sui fondi trasferiti, con tale specifica finalità, dall'UE allo Stato, sia su quelli appositamente predisposti da quest'ultimo a titolo di cofinanziamento dei Programmi europei.

Da quanto appena esposto si evince con chiarezza che la disposizione che qui si contesta incide profondamente, con effetti sostanzialmente retroattivi, su un quadro giuridico consolidato che regola rapporti già in essere, e sul quale **le amministrazioni regionali avevano legittimamente fatto affidamento**. Proprio questo è il profilo più significativo della norma in esame, poiché, come è noto, la Corte costituzionale ha più volte affermato «*che in materia non penale la legittimità di leggi retroattive è condizionata dal rispetto di altri principi costituzionali e, in particolare, di quello della tutela del ragionevole, e quindi legittimo, affidamento (ex plurimis, sentenze n. 446 del 2002 e n. 234 del 2007)*» (sent. n. 364 del 2007).

La lesione del principio del legittimo affidamento si verifica, in particolare, in danno dell'Amministrazione regionale con riferimento alla concessione già statuita delle risorse finanziarie comunitarie e statali di cui al Programma Operativo Puglia 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea (Decisione C (2015) 5854 del 13 agosto 2015). La gravità e definitività del pregiudizio, e la corrispondente lesione del legittimo affidamento, basterebbero da sole per evidenziare la irragionevolezza della previsione qui contestata e dunque la conseguente violazione dell'art. 3, primo comma, Cost. A ciò si aggiunga che a fondare la lesione del principio del legittimo affidamento è l'alto grado di meritevolezza del medesimo e l'insussistenza di cause che ne escludano la legittimità, posto che esso dipendeva da precedenti atti normativi dei pubblici poteri, interni ed europei, pienamente validi ed efficaci.

Lo storno delle risorse destinate ai rimborsi di spese attuative di interventi ricadenti nell'ambito di Programmi Operativi approvati in favore delle finalità di cui all'art. 1, commi da 98 a 107, determina inoltre la violazione degli articoli 11 e 117, primo comma, Cost., poiché, come è risaputo, il principio del legittimo affidamento è da molto tempo riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE quale principio di fondamentale importanza del diritto dell'Unione europea: la sua violazione, dunque, ridonda nella lesione dei parametri costituzionali sopra richiamati. Del resto, vertendosi nell'ambito di una materia certamente coinvolta dal processo di integrazione europea, non può non

prenderli in considerazione lo statuto giuridico che la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ha, nel corso degli anni, delineato ai fini dello scrutinio di legittimità degli interventi caratterizzati da profili di retroattività.

Al riguardo, giova il rilievo secondo il quale la disposizione qui in discussione non rispetta alcuna delle due condizioni che, secondo la Corte di Giustizia, devono ricorrere affinché possano porsi norme con caratteri di retroattività, ossia: *a*) la “necessarietà” di tali caratteri ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico in questione (ad es. sentt. 30.9.1982 in C-108/81, 19.5.1982 in C-84/81); *b*) il rispetto dell’affidamento degli interessati (sent. 14.7.1983 in C-224/82) ove sia meritevole di tutela (sent. *Fedesa* in C-331/88), lesi dalla “imprevedibilità” della modifica normativa (sent. *Gerkesen* in C-459/02). Quanto al requisito sub *a*), è agevole notare come la configurazione della misura in esame come retroattiva *non sia affatto l’unico modo possibile per raggiungere il fine che la norma impugnata si propone*, dal momento che sarebbe stato senz’altro possibile reperire altre forme di finanziamento delle misure incentivanti *de quibus*. Quanto al requisito sub *b*), è sufficiente, in questa sede, riferirsi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE più sopra richiamata. In essa, ad esempio, si evidenzia con assoluta chiarezza la possibilità di far valere il principio della tutela del legittimo affidamento «*nei confronti di una regolamentazione*» nel caso in cui «*si pubblici poteri hanno essi stessi precedentemente determinato una situazione tale da ingenerare un legittimo affidamento*» (si veda, in tal senso, la sent. *Gerkesen* in C-459/02, che richiama anche la sentenza 15 gennaio 2002, in C-179/00, *Weidacher*, Racc. pag. I-501, punto 31). O ancora, rileva sul punto quanto evidenziato dalla sent. 14.7.1983 in C-224/82, secondo la quale deve essere tutelato l’affidamento dei soggetti che «*non potevano ragionevolmente presumere*» un cambio di regolamentazione. Ebbene, non vi è chi non veda come ambedue i caratteri ricorrano nel presente caso, posto che – ovviamente – l’affidamento è stato.

In base alle precedenti considerazioni, devono dunque ritenersi violati i seguenti parametri costituzionali:

- i*) l’art. 3, primo comma, Cost., e il connesso principio di ragionevolezza, cui la giurisprudenza costituzionale consolidata riferisce il principio della tutela del legittimo affidamento (tra le altre, ad es., cfr. le sentt. nn. 416 del 1999, 446 del 2002, 234, 314 e 346 del 2007);
- ii*) gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., poiché, come si è già documentato, i principi di certezza giuridica e del legittimo affidamento sono sanciti in modo chiaro e rigoroso da una cospicua giurisprudenza della Corte di Giustizia UE; dal che consegue che una norma che viola il principio del legittimo affidamento – tanto più in un ambito *certamente*

ricompreso nelle materie su cui esiste una competenza europea – viola anche le norme costituzionali che fondano il rispetto, da parte della legislazione dello Stato, del diritto dell'UE: in sintesi, il principio della tutela del legittimo affidamento assume, nella presente questione di legittimità costituzionale, la veste di norma interposta, in relazione agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., rispetto al comma 108 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.

1.3. – Le violazioni appena evidenziate, peraltro, ridondano palesemente, in modo evidentemente negativo, sul concreto esercizio dell'autonomia finanziaria e di bilancio della Regione di cui all'art. 119 Cost., poiché – a seguito dell'entrata in vigore della disposizione che qui si contesta, e del venir meno delle risorse che lo Stato aveva già destinato ai programmi in questione – quest'ultima si trova vincolata a procedere a una significativa modifica del proprio bilancio, sia con riferimento alle entrate che con riferimento alle spese. D'altra parte, in conseguenza della necessità di riprogrammare la propria spesa in relazione alle attività e agli interventi ricompresi nei citati programmi, la Regione vede compressa anche la propria autonomia amministrativa, tutelata dall'art. 118, primo comma, Cost., che in base al quadro normativo previgente era destinata ad esplicarsi in ambiti materiali affidati alla sua potestà legislativa concorrente e residuale, ai sensi dell'art. 117, terzo e quarto comma, Cost.

*** **

2. – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 1, COMMA 108, ULTIMO PERIODO, DELLA LEGGE N. 208 DEL 2015, PER VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA REGIONE RICONOSCIUTA DALL'ART. 119, PRIMO E QUARTO COMMA, COST. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, PRIMO E SECONDO COMMA, E DELL'ART. 97, SECONDO COMMA, COST.

2.1. – Il quadro normativo sopra esposto, con la sua sostanziale retroattività, determina anche la violazione diretta dell'autonomia finanziaria regionale garantita dall'art. 119, primo comma, Cost., nonché del principio di corrispondenza tra risorse e funzioni amministrative sancito dall'art. 119, quarto comma, Cost.

La Regione, infatti, sulla base della previsione normativa che qui si contesta, si troverà costretta ad anticipare nel proprio bilancio ingenti somme per la realizzazione di interventi ricadenti nell'ambito del POR Puglia 2014-2020 senza poter fare affidamento sul legittimo rimborso

che dovrebbe pervenire dallo Stato e dall'Unione europea. In assenza di tali rimborsi, dunque, la Regione si troverà a carico del proprio bilancio spese regolarmente rendicontate dai beneficiari cui dovrà necessariamente far fronte con risorse del bilancio autonomo, se disponibili, altrimenti andando incontro a una situazione di criticità finanziaria in alcun modo risanabile.

Il ricorso al bilancio autonomo tra l'altro, in un contesto di significativa contrazione delle risorse a disposizione (si vedano gli ulteriori ingenti tagli ai bilanci regionali previsti dalla legge di stabilità 2016 come contributo all'equilibrio della finanza pubblica), rischia di compromettere la capacità della Regione di garantire i livelli minimi di servizi essenziali a cittadini e famiglie disagiate previsti dalla Costituzione. A ciò si aggiunga la considerazione secondo cui una insufficiente capacità di ricorrere al bilancio autonomo per sopperire ai mancati rimborsi comunitari e nazionali provocherebbe rallentamenti nella capacità di spesa della Regione, con conseguente elevato rischio di non riuscire a conseguire gli obiettivi annuali di spesa previsti dal Programma, e di essere sottoposti a perdita delle risorse programmate, come stabilito dall'art. 136 del Regolamento UE 1303/2013.

Ciò conduce a ritenere direttamente violato dal comma 108, ultimo periodo, che qui si contesta anche l'art. 119, primo comma, Cost., e il principio di autonomia finanziaria, *sub specie* della spesa, poiché per effetto delle disposizioni che qui si contestano la Regione non potrà autonomamente determinarsi per le proprie future spese in ragione di un importo corrispettivo, dovendo far fronte alle spese per interventi rientranti nell'ambito del Programma Operativo 2014-2020.

A ciò si aggiunga, infine, che la disposizione di cui al comma 108 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 presenta profili di ulteriore lesività dei parametri sopra evocati nella parte in cui specificamente prevede che *«le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo (...) per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa»*. risulta Ove, infatti, nell'ambito della quota di cofinanziamento nazionale si ritenesse di dover includere, oltre la quota statale, anche la quota regionale, la "anticipazione" a carico della Regione risulterebbe ancora più ingente nel suo ammontare richiedendo ulteriore apporto di risorse a valere sul bilancio autonomo.

In altre parole, anche se l'art. 1, comma 108, della legge n. 208 del 2015 non impone vincoli formali all'esercizio dell'autonomia finanziaria regionale, è chiaro che la condiziona in modo estremamente vistoso da un punto di vista sostanziale. Le somme necessarie a far fronte alle spese per progetti comunitari, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi

previsti a livello europeo, dovranno essere reperite in sacrificio di altre destinazioni, ove presenti, con conseguente forte riduzione della possibilità, per l'autonomia regionale, di stabilire la finalizzazione delle proprie spese, se non addirittura produrre insanabili criticità finanziarie, con conseguente violazione, altresì, del principio di corrispondenza tra risorse e funzioni amministrative sancito dall'art. 119, quarto comma, Cost.

La evidenziata forte riduzione delle risorse del bilancio regionale a disposizione dell'esercizio delle funzioni amministrative che la legge assegna alla Regione, determina, infine, anche la violazione dell'art. 3, primo e secondo comma, e dell'art. 97, primo comma, Cost.

Come di recente ha chiarito la giurisprudenza costituzionale, infatti, simili riduzioni determinano la lesione del principio di programmazione e di proporzionalità tra risorse assegnate e funzioni esercitate, il cui rispetto è essenziale per garantire il buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97, secondo comma, Cost., nonché del principio di ragionevolezza discendente dall'art. 3, primo comma, Cost., in ragione dell'entità della riduzione in assenza di misure riorganizzative o riallocative di funzioni, con l'effetto altresì di pregiudicare la corretta fruizione dei diritti sociali a causa del mancato finanziamento dei servizi, in palese violazione dell'art. 3, secondo comma, Cost. (sent. n. 10 del 2016).

*** **

3. – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 1, COMMA 110, DELLA LEGGE N. 208 DEL 2015, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 11 E 117, PRIMO COMMA, COST., IN RIFERIMENTO ALL'ART. 33 DEL REGOLAMENTO CE N. 1083/2006, DALLA QUALE DISCENDE LA COMPRESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA REGIONE GARANTITA DALL'ART. 119, PRIMO COMMA, COST., NONCHÉ DELL'AUTONOMIA AMMINISTRATIVA GARANTITA DALL'ART. 118, PRIMO E SECONDO COMMA, COST., IN MATERIE DI COMPETENZA CONCORRENTE E RESIDUALE REGIONALE EX ART. 117, TERZO E QUARTO COMMA, COST.

3.1. – L'art. 1, comma 109, della legge n. 208 del 2015 prevede che entro il 31 marzo 2016 si provveda, «con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (...) alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni

giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati», disponendo inoltre che a tal fine «le amministrazioni titolari di interventi del PAC, approvati alla data di entrata in vigore della presente legge», inoltrino «al sistema di monitoraggio nazionale, entro il 31 gennaio 2016, i dati relativi alle risorse impegnate e pagate per ciascuna linea di intervento». A seguito di tali adempimenti, in base al successivo comma 110, dovrà essere adottato, entro il 31 marzo 2016, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il quale avrà il compito di determinare «l'ammontare delle risorse disponibili» in esito alla predetta ricognizione, nonché di disporre «l'utilizzo delle stesse per l'estensione dell'esonero contributivo di cui ai commi 178 e 179 alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2017 in favore dei datori di lavoro privati, operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, alle medesime condizioni previste dai predetti commi, eventualmente rimodulando la durata temporale e l'entità dell'esonero e comunque assicurando una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, in ragione delle risorse che si renderanno disponibili ai sensi del comma 109».

La previsione della destinazione, per mezzo del menzionato d.P.C.M., delle somme del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), che non siano state ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti agli incentivi alle assunzioni di cui ai successivi commi 178 e 178 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, determina una evidente violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., per effetto dell'altrettanto evidente violazione dell'art. 33 del Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006.

3.2. – Più in particolare, l'illegittimità costituzionale appena rilevata consegue alla violazione dell'intesa tra Governo italiano e Commissione europea del 7 novembre 2011, con la quale si è dato avvio, congiuntamente e simultaneamente, alla revisione dei programmi operativi riferiti ai fondi strutturali 2007-2013 e al Piano di Azione Coesione, nonché dalla conseguente violazione dell'art. 33 del Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, che rappresenta la cornice normativa nella quale si colloca tale intesa. La violazione di tali obblighi del diritto dell'Unione europea, evidentemente, non può infatti non determinare anche la violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.

Non è necessario spendere molte parole per illustrare il punto. Basti

osservare, al riguardo, che il PAC, lungi dall'essere un programma operativo di spesa rilevante solo per il diritto interno, si inquadra saldamente nel contesto normativo della programmazione concernente i fondi strutturali europei 2007-2013, ed in specie nel menzionato *Regolamento* CE n. 1083/2006.

Di tale atto normativo rileva, in particolare, l'art. 33, che disciplina la *revisione* dei programmi operativi rinviando ad un «concerto» tra lo Stato membro interessato e la Commissione. In base a tale disposizione è stata stipulata, in data 7 novembre 2011, l'intesa tra Governo italiano e Commissione europea, sottoscritta dal *Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale* Raffaele Fitto per il primo e dal *Commissario europeo per la politica regionale* Johannes Hahn per la seconda, con la quale si è definita una revisione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, al fine di far fronte al ritardo che gravava sulla utilizzazione dei fondi strutturali europei 2007-2013. In conseguenza di tale revisione, **si è approvato il Piano di Azione Coesione presentato dal Governo italiano per la utilizzazione, in conformità con gli obiettivi sopra richiamati, delle somme risultanti dalla rimodulazione al ribasso del cofinanziamento statale.** Con l'intesa sottoscritta dal *Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale* Raffaele Fitto e dal *Commissario europeo per la politica regionale* Johannes Hahn sopra menzionata, più in particolare, si è stabilita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 sopra citato, l'invarianza della quota di cofinanziamento europea dei Programmi Operativi nel suo valore assoluto pur a fronte della diminuzione della quota di cofinanziamento nazionale, *in ragione* della destinazione delle risorse così ottenute al Piano di Azione Coesione.

In estrema sintesi, è dunque possibile evidenziare come il PAC consista in uno spostamento, concordato con la Commissione europea ai sensi dell'art. 33 del citato Regolamento CE n. 1083/2006, di una parte del cofinanziamento nazionale al di fuori dai Programmi europei, in modo da poter attuare i progetti prescindendo dalle relative scadenze temporali, a fronte del mantenimento, in termini assoluti, del livello di cofinanziamento europeo dei medesimi progetti, e dunque di un suo incremento in termini percentuali.

Illustra chiaramente questo punto il *Compendio sulla programmazione e sull'attuazione* del PAC (pag. 11): «Con l'introduzione del PAC, in accordo con la Commissione (ai sensi dell'art. 33 del Regolamento CE n. 1083/2006), i Programmi più in ritardo vengono riprogrammati portando la percentuale di cofinanziamento comunitario ad una percentuale più elevata dell'originario 50% (...); ciò ha consentito di ridurre contestualmente la quota di cofinanziamento nazionale, liberando risorse in favore del Piano di Azione Coesione». Nello stesso senso depone del resto l'accordo stipulato il 3 novembre 2011 tra il

Governo e le Regioni destinatarie del PAC, nel quale è possibile leggere che «le rimodulazioni dei programmi potranno prevedere la revisione del tasso di cofinanziamento comunitario a condizione che le risultanti risorse nazionali siano vincolate al riutilizzo nel rispetto del principio di territorialità», e che «il Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione territoriale assicurerà che **queste condizioni siano condivise dal Commissario europeo responsabile della politica regionale Hahn e, conseguentemente, poste a base del Piano d'azione che il Governo e il Commissario sottoscriveranno.**»

Che il PAC non sia un mero “affare interno” all'ordinamento italiano, ma un elemento essenziale del «concerto» stipulato, ai sensi e per gli effetti della rimodulazione dei Programmi operativi di cui all'art. 33 del Regolamento CE n. 1083/2006, del resto, è provato inequivocabilmente dal tenore testuale dell'art. 23, comma 4, della legge n. 183 del 2011, ai sensi del quale le risorse derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007/2013 vengono destinate alla realizzazione di interventi «concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi».

Nessun dubbio può esservi, dunque, né sulla circostanza secondo la quale *anche il PAC*, e non solo la rimodulazione dei tassi di cofinanziamento (nazionale ed europeo) dei Programmi Operativi, sia frutto di una intesa tra Governo italiano e Commissione europea, né sulla riconducibilità di tale intesa al «concerto» di cui all'art. 33 del Regolamento CE n. 1083/2006, che dunque rappresenta, con altrettanta certezza, la “copertura normativa” dell'intesa stipulata in data 7 novembre 2011.

Ma se la revisione dei Programmi Operativi è consentita, ai sensi del citato art. 33 del regolamento europeo, solo alle condizioni individuate di «concerto» tra Stato membro e Commissione, risulta del tutto evidente che tali condizioni assumono carattere giuridicamente vincolante, in particolare (per quel che qui è di più prossimo interesse) per lo Stato membro in questione. Assume dunque carattere giuridicamente vincolante per l'ordinamento italiano la destinazione delle risorse derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale alle linee di intervento del *Piano di Azione Coesione*. Qualunque atto che disponga in contrario, imprimendo un'altra destinazione a tali risorse, violerebbe infatti la citata intesa del 7 novembre 2011 e, per l'effetto, l'art. 33 del Regolamento CE n. 1083/2006.

Da tali considerazioni, dunque, risulta chiaramente che il comma 110 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui prevede che il d.P.C.M. ivi menzionato “disponga” l'utilizzo delle risorse già destinate

al PAC e non oggetto di obbligazioni giuridicamente vincolanti a finalità diverse da quelle che caratterizzano il menzionato PAC, frutto dell'accordo tra Governo italiano e Commissione europea ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del *Regolamento* CE n. 1083/2006, contrasta con la norma da ultimo richiamata e, in conseguenza di ciò, viola gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.

3.3. - Le violazioni appena evidenziate, peraltro, ridondano palesemente, in modo evidentemente negativo, sul concreto esercizio dell'autonomia finanziaria e di bilancio della Regione di cui all'art. 119 Cost., poiché - a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni che qui si contestano, e del venir meno delle risorse che lo Stato aveva già destinato al PAC - quest'ultima si trova vincolata a procedere ad una significativa modifica del proprio bilancio, sia con riferimento alle entrate che con riferimento alle spese. D'altra parte, in conseguenza della necessità di riprogrammare la propria spesa in relazione alle attività e agli interventi ricompresi nel PAC, la Regione vede compressa anche la propria autonomia amministrativa, tutelata dall'art. 118 Cost., che in base al quadro normativo previgente era destinata ad esplicarsi in ambiti materiali affidati alla sua potestà legislativa concorrente e residuale, ai sensi dell'art. 117, terzo e quarto comma, Cost.

IL PRESENTE ALLEGATO È
COMPONTO DA N° 11 PAGINE

AVVOCATURA REGIONALE
L'AVVOCATO COORDINATORE
ROSSANA LANZA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 154

Cont. n. 164/16/LN. Corte Costituzionale. Impugnazione per conflitto di attribuzione della Regione Puglia avverso il D.M. dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2015 pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e delle geo-risorse n. 176 del e n. 12 del 31.12.2015. Conferimento dell'incarico difensivo: Prof. Avv. Marcello Cecchetti, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermato dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

In data 31 ottobre 2006 la Società P. E. S.r.l. (poi divenuta P. I. S.r.l. nel 2009) —meglio individuata nell'allegato privacy- ha presentato tre istanze finalizzate al rilascio di altrettanti permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, le quali sono poi state accorpate in un'unica istanza («d494B.R-.EL») riguardante la «zona B» del Mar Adriatico, ed in particolare un'area posta a meno di dodici miglia dalla costa delle isole Tremiti.

– Il procedimento si è concluso con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2015, pubblicato al n. 176 del Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 12 del 31 dicembre 2015, con il quale è stato conferito al richiedente il, permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi relativo alla predetta area.

– Il procedimento in questione, avendo avuto inizio nel 2006 ed essendosi svolto per la sua quasi totalità prima che entrasse in vigore il d.l. n. 133 del 2014, è ricaduto sotto la disciplina dettata dalla l. n. 9 del 1991, la quale, agli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, prevede che nell'ambito della procedura volta al conferimento del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi debbano essere sentite le Regioni interessate.

- Tuttavia, nel corso del procedimento che ha preceduto il rilascio del permesso di ricerca alla Società P. I. S.r.l. è stato acquisito solo il parere della Regione Molise e non anche quello della Regione Puglia, nonostante il permesso afferisse ad un'area posta entro le dodici miglia dalla costa delle isole Tremiti.

– Pertanto, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2015 si pone in contrasto con i citati articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, l. n. 9 del 1991. La violazione "ordinaria" delle due norme di legge richiamate ridonda, a sua volta, nella violazione delle attribuzioni regionali garantite dagli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, poiché la funzione di conferimento del permesso di ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi altro non è che una funzione amministrativa ascrivibile alle materie di legislazione concorrente "*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*" e "*governo del territorio*" avocata in sussidiarietà a livello statale. La disciplina concernente tale funzione, dunque, avrebbe dovuto prevedere moduli collaborativi "forti", ovvero le intese con le Regioni interessate.

Tuttavia, non solo la l. n. 9 del 1991 non prescrive la necessaria acquisizione dell'intesa con le Regioni interessate nel caso in cui il permesso di ricerca abbia ad oggetto attività da svolgersi fuori dalla terraferma, così ponendosi in contrasto con gli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. (nel testo riformato nel 2001), ma nel caso di specie tali disposizioni costituzionali sono state direttamente violate anche dal decreto ministeriale in questione poiché non è stato neppure richiesto il mero parere della Regione Puglia in ossequio a quanto previsto dalle citate disposizioni della l. n. 9 del 1991.

All'esito delle considerazioni innanzi esposte ed in ragione dell'interesse che riveste la questione, si ritiene di proporre delibera di autorizzazione alla Regione Puglia di sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale avverso il D.M. dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2015, e di affidare il relativo incarico al Prof. Avv. Marcello Cecchetti che ha già curato nell'interesse della Regione Puglia una connessa problematica avverso il precedente D.M.S.E. del 25.3.2015 (DGR di conferimento incarico n. 1492/2015).

All'uopo interessato il Prof. Cecchetti ha provveduto a far tenere parere legale, allegato privacy alla presente proposta di delibera, nonché curriculum vitae, la dichiarazione di insussistenza di motivi di incompati-

bilità e gli estremi della polizza professionale.

(Valore della controversia: Indeterminabile — Straordinaria importanza; Settore di Spesa: Energia). Si precisa che il valore della controversia è stato determinato in ragione della straordinaria importanza che la questione “Trivelle” riveste per l’Amministrazione regionale.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28A31 e s.m.e i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è pari a € 15.225,60 comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell’attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L’acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 4.567,68, IVA e CAP inclusi.

All’impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell’acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi dispesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Vista le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall’Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di sollevare il conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di non spettanza allo Stato del potere di adottare il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22.12.2015, per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione e di conferire il relativo mandato difensivo al Prof. Avv. Marcello Cecchetti, legale esterno.
2. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell’acconto: come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

Prof. Avv. Marcello Cecchetti

Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Sassari

STUDIO PRELIMINARE SULLA PROPONIBILITÀ DI UN RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE AVVERSO IL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 DICEMBRE 2015 DI CONFERIMENTO ALLA SOCIETÀ PETROCELTIC ITALIA S.R.L. DEL PERMESSO DI RICERCA «B.R274.EL», PUBBLICATO AL N. 176 DEL *BOLLETTINO UFFICIALE DEGLI IDROCARBURI E DELLE GEORISORSE*, N. 12 DEL 31 DICEMBRE 2015

TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO: 29.02.2016

1. – *La vicenda*

In data 31 ottobre 2006 la Società Petroceltic Elsa S.r.l. ha presentato tre istanze finalizzate al rilascio di altrettanti permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi (denominati, rispettivamente, «d494B.R-.EL», «d497B.R-.EL», «d498 B.R-.EL») ricadenti nella «zona B» del Mar Adriatico.

In relazione a tali istanze la Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse minerarie (CIRM) si è espressa favorevolmente nella seduta del 7 maggio 2008. Quindi, in data 29 novembre 2010, la Società (che nel 2009 ha cambiato denominazione sociale in Petroceltic Italia S.r.l.) ha chiesto la ripermimetrazione e l'unificazione delle aree e dei programmi di lavoro afferenti alle tre originarie istanze di permesso di ricerca, ed è stata invitata, nel gennaio 2011, a consegnare al Ministero dell'ambiente la documentazione necessaria ai fini della valutazione di compatibilità ambientale.

Sull'istanza («d494B.R-.EL») ottenuta dall'accorpamento delle tre precedenti istanze, si è nuovamente pronunciata in senso favorevole la Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse minerarie (CIRM) nel febbraio 2011.

L'anno seguente si sono espresse al riguardo anche la Provincia di Campobasso, la quale si è pronunciata favorevolmente solo con riguardo alla prima e alla seconda fase del programma dei lavori, e la Regione Molise, che con delibera della Giunta regionale ha espresso parere sfavorevole, in quanto ha rilevato la mancanza di dati sufficienti per poter valutare il potenziale impatto sull'ecosistema marino del programma dei lavori.

Tali pareri sono stati tenuti in considerazione ai fini della successiva valutazione formulata dal Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero per i Beni e le attività culturali, in ordine all'impatto ambientale dell'istanza «d494B.R-.EL»: valutazione che ha avuto comunque esito positivo (decr. Prot. n. DVA DEC-2012-0000432 del 7 agosto 2012).

A questo punto del procedimento, con nota del 18 ottobre 2012 il Ministero dello Sviluppo economico ha comunicato alla Società la determinazione di accogliere l'istanza «d494B.R-.EL» ed ha invitato, al contempo, quest'ultima a

FIRENZE – 50125 Via Santo Spirito, 29

ROMA – 00187 Piazza Barberini, 12

Ph. 055-214529 – Mob. 335-8160806 – Fax. 055-280766

Pec: marcellocecchetti@pec.ordineavvocatifirenze.it

P. IVA: 04621680489

presentare copia della predetta istanza nonché ogni altro documento ritenuto utile per l'adozione degli atti di rispettiva competenza.

A seguire sono intervenuti i nulla-osta al conferimento del permesso di ricerca da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (nota prot. n. 0030960 del 13 novembre 2012), da parte della Capitaneria di porto di Ortona (nota prot. n. 06.04.02/25620 del 14 dicembre 2012), da parte della Capitaneria di porto di Termoli (nota prot. n. 03.03.24/23473 del 21 dicembre 2012), e, infine, da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti (nota prot. 0002235 del 21 febbraio 2013), mentre il Comune di Termoli ha espresso parere non favorevole all'istanza «d494B.R.-EL».

Il procedimento si è, poi, concluso con il decreto' del Ministro dello Sviluppo economico 22 dicembre 2015, pubblicato al n. 176 del Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 12 del 31 dicembre 2015, con il quale è stato conferito alla Società Petroceltic Italia S.r.l. il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi («d494B.R.-EL») ricadente nel Mar Adriatico («zona B»).

2. – La normativa rilevante per il caso di specie

Come è agevole evincere dalla ricostruzione della vicenda in esame, il procedimento relativo al conferimento del permesso di ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi in mare («zona B» del mar Adriatico) alla Società Petroceltic si è svolto per la sua quasi totalità **prima** dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 133 del 2014 (convertito con modificazioni dalla l. n. 164 del 2014), il quale, come è noto, è intervenuto in materia introducendo e disciplinando il titolo concessorio unico per le attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

Il procedimento per il rilascio del permesso di ricerca, infatti, ha avuto inizio nel 2006, ed è, pertanto, ricaduto nell'ambito della disciplina dettata, per quel che qui interessa, dalla **legge n. 9 del 1991**, dalla **legge n. 239 del 2004**, nonché dal **d.lgs. n. 152 del 2006**.

Quanto al primo degli atti normativi citati, esso all'**art. 5, comma 1**, dispone che «*Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato, **sentita la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata** e previa domanda da presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone fisiche o giuridiche che dimostrino la necessaria capacità tecnica ed economica e possiedano o si impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attività previste, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino*», e all'**art. 6** ribadisce nuovamente che «*Il permesso di ricerca è accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, **sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, e la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata** di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro*

dell'ambiente e con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale» (comma 1).

Quindi, la legge n. 239 del 2004, all'art. 1, comma 7, indica – tra le funzioni che devono essere esercitate dallo Stato, «anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas» – «le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria», e specifica che tali determinazioni devono essere adottate, «per la terraferma, di intesa con le regioni interessate» (lett. n). Al comma 8-bis viene, poi, disciplinata la procedura attivabile in caso di mancato raggiungimento delle intese richieste ai precedenti commi 7 e 8 (oggi, a seguito dell'art. 1, comma 242 della l. n. 208 del 2015, concernente le sole funzioni di cui al comma 8).

Peraltro, occorre aggiungere che alle norme finora richiamate hanno dato attuazione diversi decreti ministeriali che si sono avvicinati prima dell'adozione del d.m. 25 marzo 2015 (d.m. 6 agosto 1991, d.m. 26 aprile 2010 e d.m. 4 marzo 2011). In particolare, tanto il d.m. 26 aprile del 2010, quanto il d.m. 4 marzo del 2011, ormai entrambi abrogati, contenevano previsioni relative alla necessità di acquisire un'intesa con la Regione territorialmente interessata dal permesso di ricerca, qualora quest'ultimo avesse riguardato attività da svolgersi sulla terraferma (art. 1, comma 3, d.m. 26 aprile 2010, e art. 3, comma 1, d.m. 4 marzo 2011).

In sostanza, secondo il quadro normativo tratteggiato, nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio dei permessi di ricerca di idrocarburi è necessario sentire le Regioni interessate qualora le attività da svolgere secondo il programma dei lavori siano localizzate in mare, mentre è fatto obbligo di acquisire l'intesa con tali Regioni laddove le medesime attività riguardino la terraferma.

Infine, in riferimento al caso di specie viene in rilievo l'art. 6, comma 17, d.lgs. n. 152 del 2006, il quale, prima dell'intervento del d.l. n. 83 del 2012, recitava: «Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Per la baia storica del Golfo di Taranto di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi è stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa».

Quindi, come accennato, il d.l. n. 83 del 2012 ha modificato la disposizione citata trasformandone il testo come riportato qui di seguito: «Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a

*qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. **Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.** Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

Da ultimo, sebbene la modifica *de qua* non incida sul procedimento in esame, sull'art. 6, comma 17, d.lgs. n. 152 del 2006, è intervenuta la legge n. 208 del 2015, che ha sostituito il secondo e il terzo periodo della disposizione citata con i seguenti: **«Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale».**

Dunque, tralasciando l'ultima modifica intervenuta per mano della legge n. 208 del 2015, **l'art. 6, comma 17, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2012, ha consentito che sfuggissero al divieto relativo alle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare**, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, **«nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette», i procedimenti concessori in corso, tra i quali, pertanto, anche quello relativo al caso di specie, il quale** – come si evince dalle coordinate geografiche dei vertici della superficie oggetto del permesso di ricerca riportati

nell'allegato al decreto ministeriale di conferimento – **concerne un'area collocata entro le dodici miglia dalla costa delle isole Tremiti.**

Tale scenario normativo è sostanzialmente rimasto invariato anche a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 133 del 2014, e delle relative norme di attuazione contenute nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico 25 marzo 2015 (che si è sostituito al disciplinare-tipo di cui al citato d.m. 4 marzo 2011) e nel decreto del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche 15 luglio 2015, entrambi applicabili anche ai procedimenti concessori/autorizzatori in corso alla rispettiva data di entrata in vigore (compreso quello in esame, che è stato definito nel dicembre 2015): ci si riferisce, in particolare, all'art. 3, comma 4, d.m. 25 marzo 2015, a mente del quale **«Il permesso di ricerca è conferito con decreto del Ministero, sentita la Sezione UNMIG competente per territorio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 4, della legge n. 9/1991 e dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994, d'intesa, per i titoli in terraferma, con la regione interessata, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera n) della legge n. 239/2004, secondo le modalità stabilite con decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6», nonché all'art. 9, comma 1, del decreto direttoriale 15 luglio 2015, secondo il quale il permesso di ricerca di cui alla l. n. 9 del 1991 è conferito dal Ministero dello sviluppo economico «d'intesa, per i titoli in terraferma, con la Regione interessata».**

3. – La violazione delle competenze regionali costituzionalmente garantite e la necessità di proporre il conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale

3.1. – Dal quadro normativo delineato nel paragrafo precedente discende che nell'ambito della procedura di conferimento del permesso di ricerca alla Società Petroceltic Italia S.r.l. per attività da svolgersi nella “zona B” del mar Adriatico – e non sulla terraferma – **era necessario quantomeno “sentire” la/e Regione/i territorialmente interessata/e, in ottemperanza alle prescrizioni di cui agli artt. 5, comma 1 e 6, comma 1, l. n. 9 del 1991.**

3.2. – Tanto premesso, occorre chiedersi quali siano le Regioni territorialmente interessate dall'istanza di permesso di ricerca presentata dalla Società Petroceltic. La risposta può trarsi dall'esatta individuazione dell'area alla quale afferisce tale permesso: area che, come accennato, secondo quanto risulta dal decreto di conferimento del permesso medesimo e dal relativo allegato, è situata nel Mar Adriatico, tra la costa molisana e le isole Tremiti, in particolare **a meno di dodici miglia da queste ultime che rientrano nella provincia pugliese di Foggia.** Di conseguenza, le Regioni interessate dal procedimento volto al conferimento del permesso di ricerca sono la Regione Molise e, per quel che qui più strettamente interessa, **la Regione Puglia.**

3.3. – Eppure, a differenza della prima, la Regione Puglia non è stata in alcun modo coinvolta nell'ambito della procedura volta al rilascio del permesso di ricerca richiesto dalla Petroceltic nel 2006. Infatti, come si è

avuto modo di vedere (par. 1), sono stati interpellati il Comune di Termoli, la Provincia di Campobasso e la Regione Molise, mentre la Regione Puglia è stata lasciata totalmente fuori dal procedimento, nonostante la legge n. 9 del 1991, tanto all'art. 5, quanto all'art. 6, disponga che il permesso di ricerca deve essere conferito «sentita la Regione [...] territorialmente interessata».

Ma l'illegittimità del decreto di conferimento del permesso di ricerca alla società Petroceltic in riferimento alla Regione Puglia non si arresta alla sola violazione "ordinaria" delle due norme di legge appena richiamate, **poiché essa ridonda in una evidente violazione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite.** Ciò in quanto la funzione di conferimento del permesso di ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi altro non è che una funzione amministrativa ascrivibile alle materie di legislazione concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" e "governo del territorio" di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, avocata in sussidiarietà a livello statale, in forza dell'art. 118, primo comma, Cost.: di conseguenza, secondo l'interpretazione consolidata che la giurisprudenza costituzionale offre del "meccanismo ascensionale" della chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative ricadenti in ambiti di legislazione concorrente o residuale regionale (cfr., per tutte, Corte cost. sent. n. 303 del 2003), la disciplina relativa all'esercizio di tali funzioni dovrebbe prevedere moduli collaborativi "forti", ovvero le intese. Nel caso di specie, tuttavia, non solo non è stata raggiunta alcuna intesa con la Regione Puglia, ma addirittura **non è stato neppure richiesto il parere di quest'ultima** in ordine alla procedura di conferimento del permesso di ricerca: con conseguente violazione, oltre che degli articoli 6, comma 1, e 5, comma 1, l. n. 9 del 1991, **anche degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, così come interpretati dalla Corte costituzionale.**

In definitiva, alla luce di quanto detto, **sussistono gli estremi per promuovere conflitto di attribuzione, da parte della Regione Puglia, avverso il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 dicembre 2015, pubblicato al n. 176 del Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 12 del 31 dicembre 2015, con il quale è stato conferito alla Società Petroceltic Italia S.r.l. il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi («d494B.R.-EL») ricadente nel mar Adriatico ("zona B").**

4. – Profili di illegittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, l. n. 9 del 1991

Quanto detto sopra in merito alla giurisprudenza costituzionale relativa alla chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative ricadenti in ambiti di competenza legislativa concorrente o residuale regionale, viene in rilievo anche sotto un profilo ulteriore rispetto all'illegittimità costituzionale del decreto del Ministero dello Sviluppo economico.

Difatti, le considerazioni svolte al paragrafo 3.3 mettono in luce **l'illegittimità**

costituzionale delle due norme applicabili al caso di specie in tema di collaborazione Stato-Regioni, ovvero i richiamati articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, della legge n. 9 del 1991, i quali, in riferimento alle funzioni relative al conferimento del permesso di ricerca di idrocarburi avocate a livello statale, non prevedono l'acquisizione dell'intesa con la Regione territorialmente interessata, nonostante la giurisprudenza costituzionale, in casi simili, richieda proprio tale forma di coinvolgimento regionale "forte" (cfr. sent. n. 303 del 2003). Si è, infatti, detto sopra che quando vengono attratte al centro, in forza della chiamata in sussidiarietà, funzioni amministrative ricadenti – come nel caso di specie – in ambiti di competenza legislativa concorrente, secondo la Corte costituzionale il legislatore statale deve prevedere che nell'ambito dell'*iter* procedurale di esercizio delle medesime sia acquisita l'intesa con la Regione interessata.

Gli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, della legge n. 9 del 1991, dunque, non contemplando tale modulo collaborativo, si pongono in contrasto con gli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, così come interpretati dal Giudice costituzionale: pertanto, nell'ambito di un eventuale giudizio per conflitto di attribuzioni promosso avverso il decreto di conferimento del permesso di ricerca alla Petroceltic Italia S.r.l. dovrebbe anche essere sollevata questione di legittimità costituzionale in riferimento alle citate disposizioni, per violazione dei parametri costituzionali evocati.

Peraltro la scelta di sollevare incidentalmente, nell'ambito di un conflitto di attribuzioni, la questione di costituzionalità poc'anzi prospettata non potrebbe essere configurata alla stregua di un tentativo di aggiramento dei termini che la legge n. 87 del 1953 prevede ai fini dell'impugnativa regionale di una o più norme di legge statale: e ciò in quanto, nel caso di specie, l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, e 6, comma 1, della legge n. 9 del 1991 è sopravvenuta a seguito della riforma del Titolo V del 2001 (l. cost. n. 3 del 2001), la quale non solo ha apportato rilevanti modifiche – tra gli altri – agli articoli 117 e 118 della Costituzione, ma, su un piano più generale, ha rivoluzionato l'assetto dei rapporti Stato-Regioni, inducendo la Corte costituzionale a offrire l'interpretazione del principio di leale collaborazione di cui si è dato conto più sopra.

In ultimo, occorre osservare che anche ove si provassero a interpretare l'art. 5, comma 1, e l'art. 6, comma 1, della legge n. 9 del 1991 alla luce dell'art. 7, comma 1, lett. n), della legge n. 239 del 2004 (la quale prevede l'acquisizione dell'intesa con la Regione territorialmente interessata quando vengano in rilievo «*le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma*»), l'illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge del 1991 permarrrebbe comunque, poiché esse continuerebbero ad essere pienamente applicabili alle attività che non ricadono sulla terraferma, e che dunque non rientrano nell'ambito di operatività della legge n. 239 del 2004.

Firenze – Roma, 3 febbraio 2016

Prof. Avv. Marcello Cecchetti

IL PRESENTE ALLEGATO
È COMPOSTO DA N° 8 PAGINE

AVVOCATURA REGIONALE
L'AVVOCATO COORDINATORE
ROSSANA LANZA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 155

Contenzioso elettorale. Cont. nn. 950 e 1011/15/DL. Consiglio di Stato. Regione Puglia c/F. M. N. C. e G.L.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

Con riferimento alle elezioni del Consiglio Regionale della Puglia tenutesi in data 31.5.2015, risulta attualmente pendente un contenzioso elettorale promosso dai Sigg.ri S. A. P., M. A., C. A., D. B., F. F., L. N., E. G., M. F. e G. L. -meglio individuati nel parere legale e negli atti giudiziari allegati privacy alla presente deliberazione.

Nel predetto contenzioso, attualmente in grado di appello, si è costituita l'Avvocatura regionale con gli Avvocati Sabina Ornella di Lecce, legale interno, e Ada Matteo del libero foro, in rappresentanza e difesa dell'Ente.

Da una ricognizione del predetto contenzioso è emersa la necessità di proseguire l'attività difensiva già svolta in I grado anche nei relativi giudizi di appello nei quali si controverte della legittimità costituzionale della Legge Regionale elettorale n. 7/2015; in particolare in n. 7 giudizi promossi da S. A. P., M. A., C. A., D. B., F. F., L. N., E. G. -meglio individuati negli allegati privacy.

Invece, con riferimento a n. 2 giudizi, promossi da F. e L. -meglio identificati negli allegati privacy-, considerato che trattasi di impugnazioni "limitate" alla contestazione dell'attribuzione di un seggio asseritamente determinante ai fini del conseguimento della carica di consigliere regionale da parte del singolo ricorrente a scapito dei controinteressati, si ritiene l'opportunità di desistere dalla resistenza in giudizio, in quanto le parti contendenti direttamente interessate potranno continuare a far valere le proprie ragioni.

Tanto anche nell'ottica di un risparmio di spesa sui compensi spettanti all'Avvocato del libero foro incaricato della difesa.

Tanto premesso, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4, comma 3, lett. c, L.r. 18/2006 espresso dall'Avvocatura regionale, con le sottoscrizioni del presente atto, di desistere dalla resistenza nei 2 giudizi di appello innanzi indicati.

(Valore della controversia: Ordinaria importanza; Settore di Spesa: Consiglio regionale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
2. di desistere dalla resistenza nei 2 giudizi elettorali — specificati nell'allegato privacy-pendenti dinanzi al Consiglio di Stato per le motivazioni di cui al parere legale allegato privacy.
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

PARERE LEGALE ALLEGATO PRIVACY

Con riferimento alle elezioni del Consiglio Regionale della Puglia tenutesi in data 31.5.2015, risulta attualmente pendente un contenzioso elettorale promosso dai Sigg.ri Scalera Antonio Paolo, Maurodinoia Anna, Ciro Argese, Davide Bellomo, Francesca Ferri, Laterza Nicola, Epifani Giovanni, Maurizio Friolo e Giuseppe Lonigro.

Nel predetto contenzioso, attualmente in grado di appello, si è costituita l'Avvocatura regionale con gli Avvocati Sabina Ornella di Lecce, legale interno, e Ada Matteo del libero foro, in rappresentanza e difesa dell'Ente.


Da una ricognizione del predetto contenzioso è emersa la necessità di proseguire l'attività difensiva già svolta in 1° grado, anche nei relativi giudizi di appello nei quali si controverte della legittimità costituzionale della Legge Regionale elettorale n. 7/2015; in particolare nei n. 7 giudizi promossi da Scalera Antonio Paolo, Maurodinoia Anna, Ciro Argese, Davide Bellomo, Francesca Ferri, Laterza Nicola, Epifani Giovanni.

Invece, con riferimento a n. 2 giudizi, promossi da Friolo e Lonigro, considerato che trattasi di impugnazioni "limitate" alla contestazione dell'attribuzione di un seggio asseritamente determinante ai fini del conseguimento della carica di consigliere regionale da parte del singolo ricorrente a scapito dei controinteressati, si ritiene l'opportunità di desistere dalla resistenza in giudizio, in quanto le parti contendenti direttamente interessate potranno continuare a far valere le proprie ragioni.

Tanto anche nell'ottica di un risparmio di spesa sui compensi spettanti all'Avvocato del libero foro incaricato della difesa.

L'Avvocato Coordinatore

Rossana Lanza



ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S.G.

ROMA

Ricorso in appello ex art. 131 c.p.a. per

il sig. **SCALERA Antonio Paolo** (C.F. SCL NNO 64A15 G252S), nato a Palagiano (Ta) il 25 gennaio 1964 e residente a Taranto, alla via per Torre San Domenico, 4, difeso -per procura a margine- dagli avv.ti Prof. Federico Tedeschini (c.f.: TDS FRC 48A24 H501P) e avv. Fabrizio Lofoco (LFC FRZ 60R18 A662R) elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma al Largo Messico n° 7, (Pec: avvofab@pec.giuffre.it - fax 080-5575102);

c o n t r o

- la **Regione Puglia**, in persona del Presidente *p.t.*, con gli avv.ti Sabina Omella di Lecce e Ada Matteo;

e nei confronti

dei consiglieri regionali eletti, tra cui:

- **CARACCILO Filippo**, con l'avv. Salvatore Stasi;
- **MENNEA Ruggiero**, con gli avv.ti Luigi Rotunno e Nino Sebastiano Matassa.

per l'annullamento e/o la riforma

della sentenza n. 1354 del 22 ottobre 2015 emessa dalla seconda sezione del TAR Puglia - Bari, nel giudizio ascritto al n. r.g. 996 del 2015 e promosso dal sig. Scalera per l'annullamento della proclamazione degli eletti nelle elezioni regionali della Puglia, svoltesi il 31 maggio 2015 e dei verbali delle operazioni dell'Ufficio centrale Regionale alla luce della denunciata violazione dell'art. 10 della l.r. della Puglia n. 2/2005.

FATTO

A. - Il 31 maggio 2015 si svolgevano le votazioni regionali per la Puglia per l'elezione del Presidente della Giunta e per il rinnovo del Consiglio regionale.

Il sig. Scalera si candidava alla carica di consigliere nella lista "Popolari" (n. 16), nella circoscrizione di Taranto.

B. - Il 26 giugno u.s. si costituiva l'Ufficio centrale regionale, che espletava le attività di cui all'art. 15, comma 4 e ss., l. 108 del 17 febbraio 1968 (così come modificata e integrata dalla L.R. Puglia n. 7 del 10 marzo 2015).

C. - Nel corso del procedimento prefato, nelle more della pubblicazione degli esiti di dette operazioni, gli organi di stampa locali ed il sito istituzionale per le elezioni

Prof. Avv. Federico
TEDESCHINI
Avv. Fabrizio
LOFOCO
Largo Messico, 7
00198 - ROMA
tel. 080 - 5563800
avvofab@pec.giuffre.it


COPIA

Mandato: Io sottoscritto Antonio Paolo Scalera conferisco agli avv.ti Prof. Federico Tedeschini e Fabrizio Lofoco, anche in via disgiuntiva tra loro, il potere di difendermi nel presente giudizio innanzi al Consiglio di Stato per l'impugnativa della sentenza n. 1354 del 22 ottobre 2015 resa dalla seconda sezione del Tar Puglia - Bari, con ogni e più ampia facoltà, compresa quella di sottoscrivere atti e depositare documenti, di rinunziare e accettare rinunzie, ed eleggo domicilio presso lo studio del primo in Roma, al Largo Messico n° 7. Ai fini dell'espletamento dell'incarico conferito Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo le modalità previste dal d.lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modifiche.

Scalera Antonio Paolo
fado

Per autentica
Avv. Fabrizio Lofoco

glu



comunicavano che ai "Popolari" -che avevano superato la soglie di sbarramento prevista dalla normativa- sarebbero spettati tre seggi, equamente divisi su Bari, Lecce e Foggia.

L'esito comunicato appariva *prime facie* illegittimo e tanto imponeva la presentazione di formali osservazioni (il 14 ed il 26 giugno 2015) da parte del sig. Scalera, volte ad evidenziare che la procedura seguita dall'Ufficio Elettorale Centrale regionale fosse difforme da quanto previsto dalla L.R. della Puglia n. 2 del 2005, come da ultimo modificata.

In particolare, il sig. Scalera evidenziava che l'Ufficio elettorale aveva errato nell'applicazione della norma di cui all'art. 15 cit. perché si era limitato a **sommare il totale dei voti residuati delle sole liste ammesse al riparto, escludendo** -diversamente da quanto previsto dal legislatore- **i voti espressi per le liste che non avevano superato la soglia di sbarramento.**

In risposta alle note prefate, l'Ufficio centrale regionale si limitava ad affermare (come risulta dal verbale delle operazioni elettorali) che le memorie fossero "*state espressamente redatte ed argomentate sulla scorte di "dati pubblicati dagli organi di stampa" e di altre fonti (quantunque istituzionali ma) non riconducibili a questo Ufficio Centrale Regionale*", senza analizzarne il portato e senza esprimersi sulla dedotta illegittimità che, nei fatti, ha avuto conferma al momento della proclamazione degli eletti.

Infatti, la proclamazione del 2 luglio 2015 confermava le "indiscrezioni" e dava atto dell'assegnazione ai "Popolari" di **soli tre seggi, in luogo dei quattro seggi** che spettano loro, ove fosse applicata correttamente la legge regionale.

D. - Il procedimento seguito dall'Ufficio è difforme da quello disegnato dal legislatore regionale, che è stato apertamente violato, nonostante le osservazioni proposte dal sig. Scalera che, subendo un danno diretto dal meccanismo illegittimamente applicato, si vedeva costretto a proporre ricorso ex art. 130 c.p.a. dinanzi al Tar Puglia - Bari, con atto del 29 luglio u.s., ascritto al n. r.g. 996 del 2015.

Il Giudice di prime cure, però, respingeva le deduzioni del sig. Scalera con la sentenza n. 1354 depositata il 22 ottobre u.s., con la quale sono state sostanzialmente disattese ed erroneamente inquadrate le osservazioni del ricorrente.

La sentenza è erronea e gravemente lesiva delle ragioni del sig. Scalera: pertanto l'odierno appellante propone il presente ricorso in appello, alla stregua dei seguenti

MOTIVI

1. - ERRONEITA' DELLA SENTENZA PER ERRONEA VALUTAZIONE DELLA DENUNCIATA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELLA L.R. DELLA PUGLIA N. 2/2005, COME MODIFICATO DALLA L.R. 7/2015

- ERRONEITA' DELLA SENTENZA PER TRAVISAMENTO DEL DENUNCIATO ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' E INGIUSTIZIA MANIFESTA E DELLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 48 DELLA COSTITUZIONE.

L.a. - La pronuncia del Tar barese prende in esame i motivi di ricorso proposti dal sig. Scalera, premettendo alla decisione una ampia ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

Afferma il Tar barese che la norma di cui all'art. 15 della l.r. della Puglia n. 2/2005, come modificata dall'art. 10 della l.r. n. 2/2005, "*delinea un procedimento trifasico, caratterizzato da una sequenza di operazioni, ciascuna delle quali risulta -logicamente e funzionalmente- strettamente consequenziale all'altra*" e che "*la ratio [delle soglie di sbarramento] è quella di favorire la concentrazione di candidati in liste omogenee; il meccanismo è, infatti, premiante per queste ultime, determinando la dispersione del voto espresso in favore di liste che non superino una percentuale minima, in modo che l'elettore sia indotto ad orientarsi verso raggruppamenti di liste che si presume possano superare la soglia di sbarramento prevista dalla legge*".

Alla luce delle premesse qui brevemente richiamate e della ricostruzione del meccanismo di assegnazione dei seggi nel collegio unico regionale, il Tar barese conclude affermando "*l'identità delle liste considerate dal legislatore: quelle cioè ammesse al riparto e che hanno partecipato alla prima fase di attribuzione dei seggi e quelle rispetto alle quali deve essere effettuato il conteggio dei "voti residuati"* e, ancora, che "*ai fini della attribuzione dei seggi alle circoscrizioni, la cifra elettorale calcolata sui voti validi, finisce con il risultare premiante per le circoscrizioni nelle quali c'è stata maggiore affluenza alle urne; sicché viene privilegiato non già il candidato che ha ottenuto in assoluto un numero di voti superiore bensì quello eletto nella circoscrizione in cui si è votato di più*".

Le conclusioni a cui è addivenuto il Giudice di prime cure sono erranee perché non rispondono le censure proposte avverso il comportamento tenuto dall'Ufficio elettorale nelle elezioni della Regione Puglia, che si è estrinsecato in una violazione e falsa applicazione delle norme regionali.

In particolare, il Giudice adito ha sostenuto che, sebbene testualmente la norma citata preveda che i voti residui siano quelli espressi a favore di **tutti i gruppi di liste**, voglia in realtà riferirsi alle sole liste ammesse al riparto, e tanto alla luce di una complessa ricostruzione del testo normativo.

Per altro verso, la sentenza opina che il "sacrificio" del maggior numero di voti per il meglio suffragato possa essere giustificato per il riconoscimento del maggior peso della diversa situazione relativa alla circoscrizione in cui si è votato di più.

Resta però un mistero la ragione di una scelta così penalizzante rispetto all'esigenza di tutelare il candidato che, obiettivamente, abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Occorre premettere una ricostruzione del meccanismo elettivo della Regione Puglia, così come prospettato nel giudizio di primo grado, per meglio inquadrare la vicenda che ci occupa.

La legge regionale della Puglia ha disegnato un procedimento elettorale complesso, in cui all'attribuzione dei seggi si addivene attraverso diversi passaggi: il primo concerne l'individuazione del candidato alla presidenza più suffragato, avendo riguardo a **tutti i voti validi** espressi dai cittadini.

Di poi l'Ufficio preposto determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste e di ciascuna coalizione di gruppi: la cifra elettorale corrisponde alla somma delle cifre elettorali delle liste aventi lo stesso contrassegno e, per le coalizioni, dei gruppi di liste appartenenti alla medesima coalizione.

Le cifre elettorali si ottengono sommando i voti validamente espressi.

In seguito, vengono determinate le percentuali delle cifre elettorali che saranno necessarie per *"escludere dalla ripartizione dei seggi le coalizioni di gruppi"* e *"i singoli gruppi non collegati ad altri"* che hanno ottenuto nell'intera regione *"meno dell'otto per cento"* e *"i gruppi che, anche se uniti in coalizione ad altri, non hanno individualmente superato la soglia del quattro per cento dei validi conseguiti nella regione"*.

Le soglie individuate hanno valore esclusivamente ai fini del riparto dei seggi: tale conclusione è avvalorata dalla presenza di queste al solo momento della ripartizione dei seggi e solo nell'ipotesi (che si illustrerà di seguito) in cui vengono espressamente richiamate.

Le operazioni descritte sono preliminari al riparto dei primi 23 seggi, distribuiti dapprima a livello di singola circoscrizione e, di poi, a livello di C.U.R. (collegio unico regionale).

Infatti, per ciascuna delle sei circoscrizioni viene diviso “il totale delle cifre elettorali di tutte le liste ammesse al riparto per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale”: verranno attribuiti a ogni lista tanti seggi “quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista”.

I seggi che residuano da questa prima operazione verranno attribuiti al C.U.R.: la norma prevede che l'Ufficio “divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire”.

L'importo ottenuto costituisce il quoziente elettorale regionale, con il quale andrà divisa la somma dei voti residuati di ogni gruppo: il risultato rappresenterà il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo.

La norma di cui all'art. 10 della L.R.P. 2/2005, che modifica l'art. 15 L. 108/68, prevede che l'Ufficio “divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire”; l'importo ottenuto costituisce il quoziente elettorale regionale, con il quale andrà divisa la somma dei voti residuati di ogni gruppo: il risultato rappresenterà il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo.

Espressamente, dunque, la norma prevede -diversamente da quanto fatto per il primo passaggio- che nel computo dei voti siano considerati solo i voti residuati di tutti i gruppi di liste e non solo di quelli ottenuti dalle liste ammesse al riparto.

L'operazione può essere matematicamente espressa come¹:

$$\text{CER} / \text{SR} = \text{Qe}$$

$$\text{CER}^{\text{g}} / \text{Qe} = \text{numero di seggi attribuiti}$$

Conclusa questa fase, l'Ufficio centrale regionale procede all'

assegnazione degli ulteriori 27 seggi,

seguendo il meccanismo di cui all'art. 10, lettera i, sub comma 6, L.R. 2/2005.

Espressamente, dunque, la norma prevede -diversamente da quanto fatto per il primo passaggio- che nel computo dei voti residuati siano considerati i voti residuati di tutti i gruppi di liste e non solo di quelli ottenuti dalle liste ammesse al riparto.

¹ Per “CER^L” si intende la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste; per “SC” i seggi residuati da attribuire al C.U.R.; per “CER^g” la somma dei voti residuati di ogni gruppo; per “Qe” il quoziente elettorale.

Conclusa questa fase l'Ufficio centrale regionale procede all'assegnazione degli ulteriori 27 seggi, seguendo il meccanismo di cui all'art. 10, lettera i, sub comma 6, L.R. 2/2005.

L'Ufficio centrale regionale, nell'attribuzione dei seggi al C.U.R. ha deciso -del tutto arbitrariamente- di prendere in considerazione i voti residuati ottenuti dalle **sole liste ammesse al riparto**, violando apertamente l'art. 10 della L.R. della Puglia n. 2/2005, come modificato dalla L.R. 7/2015.

Seguendo detta illegittima applicazione, si verifica, come di fatto è avvenuto, la **nomina di candidati che hanno ottenuto un numero di voti inferiore** rispetto a quanti - penalizzati solo perché in gruppi con liste non ammesse al riparto- sono stati invece maggiormente suffragati.

Per questo motivo la sentenza è ingiusta e, di conseguenza, la proclamazione deve essere annullata, riconoscendo, altresì, il diritto del sig. Scalera ad ottenere l'assegnazione di un seggio.

1.b. - Sotto un ulteriore profilo, occorre ricordare che il presente giudizio è rivolto alla corretta interpretazione della procedimento elettorale della regione Puglia che, come chiarito, è costituito da molteplici passaggi: il primo concerne l'individuazione del candidato alla presidenza più suffragato, avendo riguardo a **tutti i voti validi** espressi dai cittadini, poi quello della assegnazione dei seggi a livello di ciascuna circoscrizione (considerando il totale delle cifre elettorali di **tutte le liste ammesse al riparto**), ripartizione dei seggi al C.U.R. (considerando la somma dei voti residuati di **tutti i gruppi di liste**).

Fin qui il tenore letterale della norma che, com'è agevole notare, distingue espressamente quali voti considerare (e di quali liste) a seconda del obbiettivo da raggiungere:

- 1 - per il Presidente → **tutti i voti validi espressi**;
- 2 - per la prima ripartizione a ciascuna circoscrizione → le cifre elettorali di **tutte le liste ammesse al riparto**;
- 3 - per i seggi da attribuire al C.U.R. → i voti residuati di **tutti i gruppi di liste**.

Come già denunciato, l'Ufficio, nell'applicare il meccanismo previsto per l'attribuzione dei seggi al collegio unico regionale (d'ora in poi C.U.R.) calcolava i soli voti ottenute dalle liste ammesse al riparto, nullificando i voti validamente espressi dai cittadini a

favore di quelle liste che, sebbene non abbiano raggiunto le soglie previste dalla norma, avrebbero dovuto essere conteggiate come espressamente previsto dal legislatore regionale.

Invero la norma prevede espressamente che nel computo dei voti residuati **siano considerati i voti residuati di tutti i gruppi di liste e non solo di quelli ottenuti dalle liste ammesse al riparto.**

Il tenore letterale della norma viene superato dal Giudice di prime cure che ha affermato che l'espressione "voti residuati" si riferisca "a ciò che resta dalla precedente fase di trattamento dei voti, finalizzata alla ripartizione dei seggi su base circoscrizionale": per vero, come già evidenziato, i voti residuati non possono che essere quelli non conteggiati nelle operazioni precedenti, avendo riguardo sia a quelli delle liste ammesse al riparto che a quelle escluse da questo.

Una conclusione di segno opposto, non supportata dal tenore letterale della norma, non sarebbe coerente neanche con il sistema costituzionale che valorizza il diritto al voto del singolo cittadino e che con questa interpretazione viene irrimediabilmente frustrato in virtù di obiettivi estranei alla norma.

Come già sottolineato: "le norme sui procedimenti elettorali riguardano meccanismi matematici, sicché esse non si piegano ad applicazioni che non trovino nella formulazione letterale un indiscusso supporto pena, evidentemente, l'introduzione di criteri matematici di elezione diversi da quelli valutati dal legislatore ed indicati nelle norme medesime" (Consiglio di Stato, sentenza n. 453 del 1996).

L'esclusione delle liste che non abbiano conseguito il *quorum* dei voti validi non esclude che i voti espressi per queste concorrano comunque alla determinazione dei quozienti elettorali, giusta quanto indicato dall'art. 15, comma 3 lett. c) l. n. 108 del 1968 e ricalcato nella norma regionale.

Se da un canto non si comprende perché il legislatore non possa aver voluto dire quello che ha detto, e cioè che i diversi momenti giustificano basi di calcolo differenti, allo stesso tempo non può tacersi che l'innalzamento delle soglie di sbarramento fa cadere proprio il ragionamento logico sistematico -che è stato ricostruito e acriticamente richiamato dalle controparti e dal Giudice di prime cure- dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 13 del 1997.

Infatti, non deve sfuggire che la pronuncia ben si attaglia ad un sistema elettorale in cui il "sacrificio" dei voti è contenuto nella soglia del 3% e del 5%, ben inferiore a quella prevista dalla Regione Puglia, pari al 4% e all'8%.

Seguendo proprio il ragionamento dell'Adunanza Plenaria, si tratta di verificare se “i voti delle liste che non hanno superato la soglia del 3 per cento **oggi, per la Regione Puglia, 4 e 8%**, e che perciò non sono ammesse all'assegnazione dei seggi, esauriscano la loro funzione essenziale di espressione della volontà del cittadino elettore semplicemente nel momento in cui vengono validamente attribuiti alla lista cui si riferiscono o se, invece, debbano continuare ad esercitare, per il fatto di essere computabili ai fini della determinazione dei quozienti elettorali (circostrizionali e regionale) una certa influenza (incrementando la cifra del dividendo e quindi anche del quoziente elettorale) sui risultati elettorali, concernenti ormai, positivamente, solo liste diverse da quelle cui detti voti erano rivolti”.

Il nodo viene sciolto dal Giudice, evidenziando un profilo di solo presunta “coerenza interna”, secondo il quale il sistema di computo dei soli voti delle liste che partecipano effettivamente alla ripartizione dei seggi presenta il **vantaggio di assicurare piena corrispondenza tra la volontà degli elettori ed il risultato delle elezioni**: ebbene, detto presupposto viene assolutamente meno nel momento in cui l'entità dei voti esclusi dal computo muta in modo sostanziale, tanto da comportare l'esclusione di un fetta più che rilevante dei voti validamente espressi.

Insomma la “coerenza interna” viene oggettivizzata, ma senza tener conto della insopprimibile esigenza di tenere in considerazione il risultato di chi ha avuto più voti (come accaduto all'appellante, che non siede in consiglio regionale avendo ottenuto oltre 6.000 voti, e deve sopportare l'idea che in esso sieda chi ha ricevuto meno di 2.000 voti).

Alla luce di queste considerazioni, il Giudice barese ha erroneamente interpretato la normativa in discussione, a mente della quale non si potrebbe giammai considerare “inutiliter dati” alcune migliaia di voti: per questo motivo e per quelli che seguono, la sentenza impugnata deve essere annullata e/o riformata, con affermazione del diritto del sig. Scalera a vedersi attribuito il seggio che gli spetterebbe se la norma regionale fosse correttamente applicata.

1.d. - Infine, come già evidenziato in primo grado, il procedimento seguito dall'Ufficio elettorale ha inciso negativamente sui risultati elettorali, privando illegittimamente e ingiustamente l'appellante del seggio che gli sarebbe dovuto spettare.

Infatti, con l'applicazione del meccanismo “scelto” dall'Ufficio regionale, alla lista dei “Popolari” risulta assegnato un solo seggio al C.U.R., avendo calcolato una cifra elettorale complessiva pari a 1.256.676 (§ 15 del verbale delle operazioni elettorali).

Se l'Ufficio avesse sommato effettivamente i voti residuati ottenuti da ciascun gruppo di liste -ammesse e non al riparto- avrebbe ottenuto la ben più elevata cifra di **1.393.389** che, divisa per i 19 seggi da attribuire al C.U.R., avrebbe significato un quoziente elettorale pari a 77.336.

Tale quoziente consente alla lista dei "Popolari" di ottenere l'attribuzione di ben 2 seggi, che, sommati ai 2 seggi ulteriormente attribuiti nel riparto dei successivi 27, avrebbe significato per lo Scalera -il più suffragato della circoscrizione di Taranto- l'assegnazione del seggio.

L'esito che si sarebbe ottenuto applicando correttamente la norma regionale sarebbe -per tutti i candidati- quello che si descrive di seguito, anche al fine di fornire la **prova di resistenza** che legittima la proposizione del presente appello.

I voti residuati di tutti i gruppi di liste (di seguito G.L.) sono:

G. L. n. 1	M5S	→	219.829
G.L. n. 2	F.I.	→	181.881
G.L. n. 3	P.L.I.	→	1.761
G.L. n. 4	Puglia Nazionale	→	9.157
G.L. n. 5	Noi con Salvini	→	38.681
G.L. n. 6	Alternativa comunista	→	3.410
G.L. n. 7	Federazione dei verdi	→	6.287
G.L. n. 8	L'altra Puglia	→	14.494
G.L. n. 9	Oltre con Fitto	→	155.831
G.L. n. 10	Movimento popolare Schittulli	→	101.835
G.L. n. 11	F.D.I.	→	39.182
G.L. n. 12	Noi a Sinistra	→	108.676
G.L. n. 13	Emiliano Sindaco di Puglia	→	155.532
G.L. n. 14	P.D.	→	165.539

G.L. n. 15	Pensionati e invalidi	→	6.844
G.L. n. 16	Popolari	→	99.117
G.L. n. 17	P.C. d'Italia	→	10.238
G.L. n. 18	La Puglia	→	68.436
G.L. n. 19	Popolari per l'Italia	→	6.659

La somma effettiva di tutti i voti residuati è pari a **1.393.389**.

Come ricordato in precedenza, in questa fase devono essere attribuiti 19 seggi (dei 23 iniziali, 4 sono stati correttamente attribuiti alle circoscrizioni).

Il quoziente elettorale corretto (che si ottiene -lo si ricorda- dalla divisione della somma di **tutti i voti residuati** per i seggi da attribuire al C.U.R.) è pari a **77.336**.

Il quoziente così ottenuto sarà il parametro per l'attribuzione dei seggi a ciascun gruppo di liste.

Pertanto avremo:

					Seggi
G. L. n. 1	M5S	→	219.829 / 77.336	=	3
G.L. n. 2	F.I.	→	181.881 / 77.336	=	3
G.L. n. 3	P.L.I.	→	1.761 / 77.336	=	0
G.L. n. 4	Puglia Nazionale	→	9.157 / 77.336	=	0
G.L. n. 5	Noi con Salvini	→	38.681 / 77.336	=	0
G.L. n. 6	Alternativa comunista	→	3.410 / 77.336	=	0
G.L. n. 7	Federazione dei verdi	→	6.287 / 77.336	=	0
G.L. n. 8	L'altra Puglia	→	14.494 / 77.336	=	0
G.L. n. 9	Oltre con Fitto	→	155.831 / 77.336	=	2
G.L. n. 10	Movimento popolare Schittulli	→	101.835 / 77.336	=	2
G.L. n. 11	F.D.I.	→	39.182 / 77.336	=	0

11

G.L. n. 12	Noi a Sinistra	→	108.676	/	77.336	=	2
G.L. n. 13	Emiliano Sindaco di Puglia	→	155.532	/	77.336	=	2
G.L. n. 14	P.D.	→	165.539	/	77.336	=	2
G.L. n. 15	Pensionati e invalidi	→	6.844	/	77.336	=	0
<u>G.L. n. 16</u>	<u>Popolari</u>	<u>→</u>	<u>99.117</u>	<u>/</u>	<u>77.336</u>	<u>=</u>	<u>2</u>
G.L. n. 17	P.C. d'Italia	→	10.238	/	77.336	=	0
G.L. n. 18	La Puglia	→	68.436	/	77.336	=	1
G.L. n. 19	Popolari per l'Italia	→	6.659	/	77.336	=	0

Dunque, applicando correttamente la norma regionale al gruppo dei "Popolari" avrebbero dovuto essere assegnati ben **2 seggi e non 1**: di conseguenza, considerando l'attribuzione degli ulteriori 2 seggi effettuata al momento del riparto degli ultimi 27, ai "Popolari" spettano in totale 4 seggi e, più specificamente, **il 4° seggio spetta al sig. Scalera**, il più suffragato nella circoscrizione di Taranto.

Il procedimento, così come seguito dall'Ufficio centrale elettorale, è illegittimo e di tanto non si è avveduto il Giudice di prime cure, che ha erroneamente respinto il ricorso con la sentenza avverso la quale si propone il presente appello.

2. - ERRONEITA' DELLA SENTENZA IN RELAZIONE ALLA ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 10 DELLA L.R. DELLA PUGLIA N. 2/2005, COME MODIFICATO DALLA L.R. 7/2015, PER VIOLAZIONE DEGL'ART. 48 E 49 COST.

2.a. - Il Giudice di prime cure richiama la giurisprudenza amministrativa e costituzionale che si espressa sulla questione di massima *de qua* per corroborare l'infondatezza della questione di costituzionalità sollevata nel ricorso principale.

Invero, il Tar barese, senza esplicitarne le motivazioni, ritiene irrazionale "*una censura riferita all'inserimento di tali soglie [di sbarramento] non già sotto il profilo dell'esclusione dalla ripartizione dei seggi ma ai soli effetti del calcolo del quoziente elettorale*".

Il Giudice adito non ha colto la censura come prospettata: è stata denunciata, in via gradata, l'**illegittima applicazione di dette soglie anche alla base di calcolo per l'assegnazione dei seggi al C.U.R., proprio lì dove la norma prevede diversamente.**

Tanto risponde ad un'esigenza -più che razionale- di vedere applicate le soglie di sbarramento alle sole ipotesi in cui la norma le prevede (cioè solo per la ripartizione dei seggi) e non anche per il calcolo dei quozienti elettorali.

Solo un'eventuale strumentalizzazione di dette soglie anche per il calcolo dei voti residuati di tutte le liste per l'assegnazione dei seggi al C.U.R. sarebbe incostituzionale, in quanto vanificherebbe un novero di voti validamente espressi che nessun ragione logico giuridica può giustificare.

Se l'obbiettivo dichiarato -come la stessa Adunanza Plenaria evidenzia in riferimento alla legge 43 del 1995- anche oggi è quello "di azzerare a tutti gli effetti i voti ottenuti dalle liste che non avessero superato la soglia di sbarramento introdotta", la sua legittimità andrebbe valutata rispetto alle norme costituzionali che tutelano il diritto al voto e che vengono calpestate da questa "manovra interpretativa" che ne vanifica assolutamente la portata.

Infatti, ove si ritenesse che i voti da conteggiare per l'assegnazione dei seggi al C.U.R. siano quelli ottenuti dalle sole liste o gruppi di liste ammessi al riparto, ci si troverebbe dinanzi ad una gravissima violazione del diritto di voto, e delle sue risultanze, così come sancito dalla Costituzione, giungendo all'aberrante conclusione di consentire l'elezione di candidati meno suffragati che, però, hanno avuto la "fortuna" di appartenere a gruppi con un maggior numero di liste ammesse al riparto.

Nel caso di specie, il candidato Scalerà è stato escluso dalla nomina a consigliere regionale perché il suo gruppo ha prodotto 3 seggi e non 4, come avrebbe dovuto e come si sarebbe realizzato se alcune liste del suo gruppo non avessero sofferto dell'eccessivo sbarramento dell'8 e del 4%.

Il principio generale vuole che sia sempre massimamente rispettata la volontà dell'elettore, e da ciò discende la conseguenza che i voti debbano essere utilizzati nel loro complesso, e non mai "messi da parte", quasi che non esprimano una precisa volontà popolare e democratica.

Il risultato del meccanismo di calcolo applicato dall'Ufficio regionale -diverso da quello previsto dalla norma- è la nomina di candidati che, di fatto, hanno ottenuto un numero di voti inferiore rispetto a quanti -penalizzati perché in gruppi con liste non ammesse al riparto- sono stati maggiormente suffragati.

Tale esito non può dirsi "corretto" dall'affermazione che ciascun consigliere rappresenta l'"intera regione" e non già la singola circoscrizione nella quale è stato eletto:

tale conclusione vanifica e distorce la reale portata del dettato costituzionale, che è stato apertamente violato dall'Ufficio elettorale e "sminuito" nella sua portata dal Giudice di prime cure.

Il metodo usato dall'ufficio elettorale ha di fatto "addormentato" una parte dei voti che, provenendo da liste collegate al gruppo del quale Scalera fa parte, non hanno riverberato effetti sul quoziente elettorale necessario per la sua nomina a consigliere regionale.

Ove dunque si dovesse ritenere che l'interpretazione dell'ufficio Elettorale sia corretta, si chiede la remissione della questione alla Corte Costituzionale, per violazione degli artt. 48 e 49 Cost.

3. - VIOLAZIONE E FALSA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 22 DEL T.F.U.E. E DEI PRINCIPI ESPRESSI DGLI ARTT. 39 E 40 DELLA CARTA FONDAMENTALE DEI DIRITTI DELL'UNIONE EUROPEA

3.a. - Ad ogni buon conto, occorre denunciare che l'interpretazione della norma elettorale come propugnata dall'amministrazione resistente viola apertamente la normativa europea, e in particolare i principi espressi dagli artt. 22 del T.U.F.E. e 39 e 40 Carta Fondamentale dei Diritti dell'unione Europea, in quanto ingenera una violazione del diritto di elettorato attivo e passivo, oltre il diritto di parità tra gli elettori e tra i candidati.

P. Q. M.

si chiede l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito accolga l'appello proposto, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, con distrazione in favore degli scriventi difensori antistatari.

Si depositano i documenti come da indice del fascicolo.

CONTRIBUTO UNIFICATO: trattandosi di ricorso in materia elettorale non sarà versato alcun contributo unificato.

Bari, 11 novembre 2015

Prof. Avv. Federico Tedeschini

Avv. Fabrizio Lofoco

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE: Bari, li 11 novembre 2015.

Io sottoscritto avv. Fabrizio Lofoco, nella mia qualità di codifensore del sig. Antonio Paolo Scalera, come da mandato in atti, all'uopo autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, con delibera del 24 luglio 2013, per effettuare la notificazione a mezzo posta ai sensi dell'art. 7 e segg. della legge 21.1.1994 n. 53, ho notificato l'antescritto ricorso in appello, a:

1) - previo inserimento nel mio registro cronologico al n° _____ alla **Regione Puglia**, in persona del Presidente *p.t.*, e per essa al difensore costituito in primo grado, avv. **Sabina Ornella di Lecce**, domiciliata presso l'Avvocatura Regionale, sita in 70122 - Bari, al Lungomare N. Sauro, nn. 31 - 33, inviandone copia a mezzo posta in plico racc. a.r.

Avv. Fabrizio Lofoco

Timbro di accettazione dell'ufficio postale di Bari 6

2) - previo inserimento nel mio registro cronologico al n° 2169 alla **Regione Puglia**, in persona del Presidente *p.t.*, e per essa al difensore costituito in primo grado, avv. **Ada Matteo**, domiciliata presso l'Avvocatura Regionale, sita in 70122 - Bari, al Lungomare N. Sauro, nn. 31 - 33, inviandone copia a mezzo posta in plico racc. a.r.

Avv. Fabrizio Lofoco

Timbro di accettazione dell'ufficio postale di Bari 6

3) - previo inserimento nel mio registro cronologico al n° _____ al sig. **Filippo Caracciolo**, e per esso al difensore costituito in primo grado, avv. **Salvatore Stasi**, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Puglia Bari in 70122 - Bari, alla piazza Massari, n. 6, inviandone copia a mezzo posta in plico racc. a.r.

Avv. Fabrizio Lofoco

Timbro di accettazione dell'ufficio postale di Bari 6




15

4) - previo inserimento nel mio registro cronologico al n° _____ al sig. **Ruggiero Mennea**, e per esso al difensore costituito in primo grado, **avv. Luigi Rotunno**, domiciliato presso l'avv. **Nino Matassa** in 70122 - Bari, alla via Andrea da Bari, n. 35, inviandone copia a mezzo posta in plico racc. a.r.

Avv. Fabrizio Lofoco
Timbro di accettazione dell'ufficio postale di Bari 6

5) - previo inserimento nel mio registro cronologico al n° _____ al sig. **Ruggiero Mennea**, e per esso al difensore costituito in primo grado, **avv. Nino Sebastiano Matassa**, domiciliati presso il suo studio in 70122 - Bari, alla via Andrea da Bari, n. 35, inviandone copia a mezzo posta in plico racc. a.r.

Avv. Fabrizio Lofoco
Timbro di accettazione dell'ufficio postale di Bari 6



STUDIO LEGALE Avv. SANTE NARDELLI
Avv. Giovanni Vittorio NARDELLI
 PATROCINANTE IN CASSAZIONE
 70121 BARI - Via Melo da Bari, 166
 Tel. 080 5213864 - 080 5211528 - Fax 080 5213850
 00184 ROMA - Via Cesare Balbo, 6
 Tel. 06 4881418 - Fax 06 4743256
 P. IVA 05535190721 - Pec: avvgiovannivittorionardelli@pec.it
 E-Mail: studionardelli@libero.it - www.studionardelli.it

**ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE
 GIURISDIZIONALE – ROMA**

ORIGINALE

RICORSO IN APPELLO

per la Dott.ssa MAURODINOIA Anna detta "Anita", nata ad Hamilton (Canada) il 26/09/1975 e residente in Triggiano (BA) alla via Erodoto nr.9 (C.F. MRDNNA75P66Z401Z), nella qualità di candidata alla carica di consigliere regionale della Puglia nonché quale cittadina elettrice, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Giovanni Lucio SMALDONE (C.F. SMLGNN74B20A662N) del Foro di Bari e dall'Avv. Giovanni Vittorio NARDELLI (C.F. NRD GNN 74B05 A662N) - PEC: avvgiovannivittorionardelli@pec.it) del Foro di Bari ed elettivamente domiciliata in Roma alla Via Cosseria nr.2 (presso il Dott. Alfredo Placidi), giusta procura a margine del presente atto, con espressa richiesta che tutte le comunicazioni/notificazioni vengano effettuate anche a mezzo telefax al nr.0805213850 o via PEC sulla casella avvgiovannivittorionardelli@pec.it

- APPELLANTE -

CONTRO

la REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante p.t.

E NEI CONFRONTI di

MAZZARANO Michele

AMATI Fabiano

MENNEA Ruggiero e degli altri consiglieri eletti

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA

della sentenza nr. 1355/2015 (all.A) emessa dal Tar Puglia - Bari, Sezione Seconda, pubblicata mediante deposito in data 22 Ottobre 2015 e non notificata, con cui è stato respinto il ricorso elettorale proposto dalla odierna appellante, rubricato sub nr. 1003/2015 (all.B) Ruolo Generale dinanzi il Tar Puglia - Bari,

PER L'ANNULLAMENTO

dell'atto di proclamazione degli eletti di cui al verbale (**ALL.1 RICORSO PRIMO GRADO**) datato 02 luglio 2015 redatto dall'Ufficio Centrale Regionale, in persona del Presidente, con cui sono stati proclamati gli eletti alla carica di Consigliere Regionale della Puglia nella parte in cui

www.studionardelli.it


70121 BARI - Italia/Italy - Via Melo da Bari nr. 166 - Tel.080/5213864 - 080/5211528 - Fax 080/5213850
 00184 ROMA - Italia/Italy - Via Cesare Balbo, 6 - Tel.06/4881418 - Tel. e Fax 06/4743256
 e-mail: studionardelli@libero.it

PROCURA

Io sottoscritta, ♦ Dott.ssa MAURODINOIA Anna detta "Anita", nata ad Hamilton (Canada) il 26/09/1975 e residente in Triggiano (BA) alla via Erodoto nr.9 (C.F. MRDNNA75P66Z401Z), delego a rappresentarmi e difendermi ai fini del presente atto, anche disgiuntamente, l'Avv. Giovanni Lucio SMALDONE e l'Avv. Giovanni Vittorio NARDELLI del Foro di Bari conferendo Loro ogni facoltà di legge. Dichiaro altresì di avere ricevuto tutte le informazioni in materia di trattamento di dati personali di cui al D.l.gs. n.196/03 e, pertanto, autorizzo i medesimi al trattamento dei miei dati per le finalità di cui al presente atto. Eleggo domicilio in Roma alla Via Cosseria nr. 2 presso il Dott. Alfredo Placidi



PER AUTENTICA:



17

**STUDIO LEGALE
AVV. SANTE NARDELLI**

sono stati attribuiti soltanto tre seggi alla lista del PD nella circoscrizione di Bari;

della deliberazione del Consiglio Regionale della Puglia del 22 luglio 2015 (AII.2 RICORSO PRIMO GRADO) con cui la Regione Puglia ha convalidato l'elezione dei Consiglieri Regionali eletti a seguito delle consultazioni elettorali svoltesi in data 31/05/15, nella parte in cui non è stato attribuito il quarto seggio alla lista del PD nella circoscrizione di Bari

E PER LA CORREZIONE

del risultato delle elezioni regionali suindicate, rideterminando l'assegnazione dei seggi del Consiglio Regionale della Puglia a seguito della consultazione elettorale occorsa in data 31/05/15 mediante attribuzione di nr.4 seggi alla lista nr.14 denominata "Partito Democratico" nella circoscrizione di Bari e, quindi, proclamando eletta al Consiglio Regionale della Puglia l'odierna ricorrente collocata al quarto posto della graduatoria circoscrizionale di lista, con ogni conseguente provvedimento nonché in via gradata

PER L'ANNULLAMENTO

integrale delle elezioni regionali celebrate in data 31/05/2015 e dei relativi risultati previa, ove ritenuto, rimessione degli atti dinanzi alla Corte Costituzionale per la conseguente declaratoria d'illegittimità costituzionale della Legge elettorale della Regione Puglia; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto.

FATTO

Alle votazioni regionali celebratesi in data 31/05/2015 l'odierna esponente era candidata alla carica di Consigliere Regionale della Puglia nella circoscrizione di Bari nella lista nr.14 avente il contrassegno

www.studionardelli.it

70121 BARI - Italia/Italy - Via Melo da Bari nr. 166 - Tel.080/5213864 - 080/5211528 - Fax 080/5213850
00184 ROMA - Italia/Italy - Via Cesare Balbo, 6 - Tel.06/4881418 - Tel. e Fax 06/4743256
e-mail: studionardelli@libero.it

18

**STUDIO LEGALE
AVV. SANTE NARDELLI**

“Partito Democratico” e collegata al candidato Presidente della coalizione di centro sinistra, Dott. Michele Emiliano.

All’esito delle operazioni di verifica dei risultati elettorali, in data 02/07/2015, l’Ufficio Centrale Regionale attribuiva complessivamente al Partito Democratico **nr.13 seggi** (su 50 complessivi) così ripartiti:

BARI – NR.3
BAT – NR.2
BRINDISI – NR.2
FOGGIA – NR.2
LECCE – NR.2
TARANTO – NR.2

L’odierna appellante, candidata nella Lista PD e **collocatasi quarta** nella circoscrizione di Bari **con 7.795** preferenze, dunque, risultava prima dei non eletti nella propria circoscrizione **assegnataria di solo 3 seggi**.

Con deliberazione del 22 luglio 2015 la Regione Puglia convalidava l’elezione dei Consiglieri Regionali così come indicati nel suddetto verbale 02/07/15 dell’Ufficio Centrale Regionale.

Con ricorso depositato in data 30/07/2015, pertanto, l’odierna esponente censurava i suindicati atti e provvedimenti con la proposizione di quattro distinti motivi di ricorso, dei quali **solo il primo e principale viene riproposto** con il presente atto di appello.

In particolare, con tale motivo di ricorso la Dott.ssa Maurodinoia censurava i criteri adottati nella ripartizione tra le circoscrizioni dei 7 seggi del premio di maggioranza attribuiti al Partito Democratico, così come effettuata dall’Ufficio Centrale Regionale, nella parte in cui, ai fini di tale ripartizione, è stata ingiustificatamente ed illegittimamente utilizzata la graduatoria decrescente dei voti residuati già adottata in precedenza ai fini dell’attribuzione dei seggi in sede C.U.R. (e costituita in base ai voti residuati in quel momento), anziché determinare la graduatoria in base ai voti residuati al momento dell’attribuzione del premio di maggioranza.

www.studionardelli.it

70121 BARI - Italia/Italy - Via Melo da Bari nr. 166 - Tel.080/5213864 - 080/5211528 - Fax 080/5213850
00184 ROMA - Italia/Italy - Via Cesare Balbo, 6 - Tel.06/4881418 - Tel. e Fax 06/4743256
e-mail: studionardelli@libero.it

**STUDIO LEGALE
AVV. SANTE NARDELLI**

Da tale erronea applicazione del criterio di ripartizione di detti seggi, quindi, è derivata l'attribuzione al PD di soli 3 seggi nella circoscrizione di Bari (quarta nella graduatoria del C.U.R. considerata dall'U.C.R.), mentre dalla corretta determinazione della graduatoria, in base a quanto previsto dalla norma, sarebbe derivata l'attribuzione al PD di 4 seggi nella circoscrizione di Bari (prima nella graduatoria di tre circoscrizioni correttamente formata) e la conseguente elezione dell'odierna ricorrente.

Incardinato il ricorso presso il T.A.R. Puglia Bari (Seconda Sezione - R.G. nr.1003/2015), veniva fissata l'udienza pubblica per la discussione per il giorno 15/10/2015.

Si costituivano in giudizio la Regione Puglia nonché i controinteressati al primo motivo di ricorso Mazzarano Michele, Amati Fabiano e Mennea Ruggiero, i quali deducevano quanto nelle rispettive difese riportato.

Intervenivano in giudizio altri controinteressati ma soltanto al fine di resistere ai motivi di ricorso non riproposti in questa sede.

All'esito del deposito di memoria conclusiva da parte della ricorrente, all'udienza pubblica del **15 ottobre 2015** la causa passava in decisione.

Con la gravata sentenza **nr.1355/2015 del 22/10/2015** (All.A) il T.A.R. Puglia Bari - Sezione Seconda, dopo aver brevemente ripercorso l'impianto della legge elettorale pugliese, respingeva il suddetto primo motivo di ricorso sulla base della seguente, testuale, motivazione (punto nr.3.1.2 della suddetta pronuncia):

“In proposito, va evidenziato un passaggio preliminare che la norma in esame colloca all'interno della disciplina per l'attribuzione dei seggi residui in sede proporzionale (in ambito C.U.R.) ma che appare illuminante per definire i criteri che regolano la fase successiva. Così recita il punto 2 della lettera a) del 5° comma dell'art. 15: 'la determinazione della somma dei voti residui deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti'; ciò che equivale a dire che la somma dei voti residui

www.studionardelli.it

70121 BARI - Italia/Italy - Via Melo da Bari nr. 166 - Tel.080/5213864 - 080/5211528 - Fax 080/5213850
00184 ROMA - Italia/Italy - Via Cesare Balbo, 6 - Tel.06/4881418 - Tel. e Fax 06/4743256
e-mail: studionardelli@libero.it

STUDIO LEGALE
AVV. SANTE NARDELLI

non è funzionale in via esclusiva all'assegnazione dei seggi residui in sede di C.U.R.. La graduatoria decrescente che ne risulterà verrà infatti utilizzata sia per ripartire i seggi assegnati a ciascun gruppo nelle singole circoscrizioni tra le rispettive liste (cfr. comma 5, lett. e); sia per ripartire -appunto- il premio di maggioranza ai sensi dell'immediatamente successivo comma 6, n. 5, lett. a).

Tale ultima disposizione, con formulazione perfettamente sovrapponibile a quella della menzionata lett. e) del comma 5, stabilisce che 'la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale di cui al quinto comma lett. a), numero 1)...' debba essere utilizzata per ripartire tra le circoscrizioni 'i seggi attribuiti alle liste del gruppo non collegato ad altri', a partire dalla circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio; vale a dire dalla circoscrizione che non si è vista attribuire alcun seggio, evidentemente nella fase precedente.

Il dato testuale appare, dunque, sufficientemente chiaro: la graduatoria di cui si tratta è unica, viene redatta una sola volta e utilizzata a scopi diversi. La formulazione delle due successive norme -si ribadisce- è sovrapponibile (lett.e) comma 5 e lett. a), n. 5, comma 6).

A supporto di tale conclusione soccorre, tuttavia, anche un argomento sistematico. Nello stesso comma 5, punto d), il legislatore regionale, nel riferirsi ai voti inutilizzati dopo le varie operazioni previste per l'assegnazione dei seggi in sede di C.U.R., non fa riferimento alla dizione -impiegata prima e dopo- di "voti residuati" (così al punto a), allo stesso punto d) in apertura, al successivo punto e) del comma 5 nonché al punto 5a) del comma 6 che qui rileva); più semplicemente parla di 'resti'.

Se nel dettare la disposizione di cui al comma 6, numero 5, lett. a), il legislatore avesse inteso riferirsi ai voti rimasti dopo il completamento della fase proporzionale, in sede circoscrizionale e di collegio unico regionale secondo l'impostazione propugnata da parte ricorrente, avrebbe plausibilmente evocato una graduatoria decrescente di 'resti' e non già di 'voti

www.studionardelli.it

70121 BARI - Italia/Italy - Via Melo da Bari nr. 166 - Tel.080/5213864 - 080/5211528 - Fax 080/5213850
00184 ROMA - Italia/Italy - Via Cesare Balbo, 6 - Tel.06/4881418 - Tel. e Fax 06/4743256
e-mail: studionardelli@libero.it

21

**STUDIO LEGALE
AVV. SANTE NARDELLI**

residuali'. Tali 'voti residuali', nella logica della norma che disciplina le operazioni ponendole in stretta successione tra loro, quali passaggi progressivi di uno stesso procedimento, vengono calcolati una sola volta nella fase iniziale e poi organizzati in graduatoria decrescente da utilizzarsi a più riprese. Del resto di una 'nuova graduatoria' non c'è traccia nel testo della norma esaminata.

Le censure contenute nel primo motivo di gravame non possono, pertanto, trovare accoglimento".

La sentenza del Tar Puglia – Bari, Sezione Seconda, nr.1355/2015 è ingiusta ed illegittima e va prontamente annullata e riformata con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado per i seguenti

MOTIVI

SINTESI PRELIMINARE DEI MOTIVI DI RICORSO

Con unico motivo di appello la ricorrente censura la sentenza impugnata a motivo della inconferenza e della erroneità delle motivazioni con le quali il T.A.R. Bari ha ritenuto di respingere il primo motivo di ricorso.

Come già rilevato in primo grado, infatti, la ripartizione tra le circoscrizioni dei 7 seggi del premio di maggioranza attribuiti al Partito Democratico, così come effettuata dall'Ufficio Centrale Regionale, si appalesa del tutto illegittima per violazione e falsa applicazione dell'art.10 co.1 lett.i) L.R. Puglia nr.2/05, come sostituito dall'art.8 co.1 L.R. Puglia nr.7/15, nella parte in cui recepisce e modifica l'art.15 co.6 nr.5 lett.a) e b) L. nr.108/68, per aver l'U.C.R. ingiustificatamente ed illegittimamente utilizzato anche per la ripartizione del premio di maggioranza la stessa graduatoria decrescente dei voti residuati già adottata in precedenza in sede C.U.R. (e costituita in base ai voti residuati in quel momento), anziché determinare la graduatoria in base ai voti residuati al momento dell'attribuzione del premio di maggioranza.

www.studionardelli.it

70121 BARI - Italia/Italy - Via Melo da Bari nr. 166 – Tel.080/5213864 - 080/5211528 - Fax 080/5213850
00184 ROMA - Italia/Italy - Via Cesare Balbo, 6 - Tel.06/4881418 - Tel. e Fax 06/4743256
e-mail: studionardelli@libero.it

22

**STUDIO LEGALE
AVV. SANTE NARDELLI**

Dall'esatta applicazione dei criteri di riparto previsti dalla norma, invece, deriva l'attribuzione al PD di 4 seggi nella circoscrizione di Bari e, conseguentemente, l'elezione dell'odierna appellante in qualità di Consigliere Regionale della Puglia.

oooOoooo

**ERRONEITA' ED ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA
IMPUGNATA PER AVER RESPINTO IL SEGUENTE**

**MOTIVO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.10 co.1 lett.i)
L.R. PUGLIA NR.2/2005, COME SOSTITUITO DALL'ART.8 co.1 L.R. PUGLIA
NR.7/2015, NELLA PARTE IN CUI RECEPISCE E MODIFICA L'ART.15 co.6 nr.5)
lett.a) e b) L. NR.108/1968. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.15
co.6 nr.5) lett.a) e b) L. NR.108/1968. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO
DEI FATTI ED ERRONEITA' E CARENZA DEI PRESUPPOSTI.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.10
co.1 lett.i) L.R. PUGLIA NR.2/2005, COME SOSTITUITO
DALL'ART.8 co.1 L.R. PUGLIA NR.7/2015, NELLA PARTE
IN CUI RECEPISCE E MODIFICA L'ART.15 co.6 nr.5)
lett.a) e b) L. NR.108/1968. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART.15 co.6 nr.5) lett.a) e b) L.
NR.108/1968. ECCESSO DI POTERE PER
TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRONEITA' E
CARENZA DEI PRESUPPOSTI.**

L'On.le T.A.R. Puglia, nel respingere il **primo motivo di ricorso**, ha ritenuto che la graduatoria decrescente formulata in sede di CUR per il riparto dei nr.23 seggi in sede proporzionale sia la medesima da utilizzare per ripartire gli ulteriori nr.27 seggi ai sensi dell'art.15 comma 6 nr.5 lettera a) e, quindi, ai sensi dell'art.15 comma 6 nr.5 lettera b) sub nr.2 i seggi da attribuire a ciascun gruppo di liste.

Il Giudice di Prime Cure ha fondato il proprio convincimento su quattro distinti argomenti:

- 1) la norma (art.15 co.5 lett.a nr.2) prevede che la somma dei voti residuati ai fini del CUR debba essere effettuata anche nelle circoscrizioni cui non spettino altri seggi in sede di C.U.R., per aver già ottenuto a quoziente pieno

www.studionardelli.it

70121 BARI - Italia/Italy - Via Melo da Bari nr. 166 - Tel.080/5213864 - 080/5211528 - Fax 080/5213850
00184 ROMA - Italia/Italy - Via Cesare Balbo, 6 - Tel.06/4881418 - Tel. e Fax 06/4743256
e-mail: studionardelli@libero.it

23

**STUDIO LEGALE
AVV. SANTE NARDELLI**

l'attribuzione di tutti i seggi proporzionali ad esse destinati, con la conseguenza che la graduatoria dei voti residuati di cui all'art.15 co.5 lett.e debba essere utilizzata anche al di fuori del C.U.R.;

- 2) l'art.15 co.6 nr.5 lett.a, nel prevedere la graduatoria da utilizzarsi per il riparto del premio di maggioranza, adotta una formulazione perfettamente sovrapponibile a quella relativa alla graduatoria del C.U.R. (art.15 co.5 lett.e), il che lascerebbe intendere che si tratti della stessa graduatoria;
- 3) nel riferirsi ai voti inutilizzati dopo le operazioni del C.U.R. la norma (art.15 co.5 lett.d) non parlerebbe di "voti residuati" bensì di "resti";
- 4) non vi sarebbe alcuna norma che preveda una nuova graduatoria per il riparto dei seggi del premio di maggioranza.

I suindicati elementi posti dal T.A.R. a base della propria decisione, tuttavia, si appalesano del tutto privi di fondamento.

**1) SULLA PREVISIONE DI CUI ALL'ART.15 CO.5 LETT.A
PUNTO NR.2:**

Il T.A.R. Puglia di Bari ha attribuito particolare importanza al "*passaggio preliminare che la norma in esame colloca all'interno della disciplina per l'attribuzione dei seggi residui in sede proporzionale (in ambito C.U.R.)*", arrivando a definire addirittura "*illuminante per definire i criteri che regolano la fase successiva*" la circostanza che il punto 2 della lett.a del comma 5 dell'art.15 preveda che "*la determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti*".

A dire del T.A.R., infatti, proprio in ragione di tale previsione, dovrebbe ritenersi che la somma dei voti residuati non sia funzionale alla sola assegnazione dei seggi residui in sede di C.U.R. ma che la relativa graduatoria decrescente debba essere utilizzata anche per ripartire successivamente i seggi del premio di maggioranza.

www.studionardelli.it

70121 BARI - Italia/Italy - Via Melo da Bari nr. 166 - Tel.080/5213864 - 080/5211528 - Fax 080/5213850
00184 ROMA - Italia/Italy - Via Cesare Balbo, 6 - Tel.06/4881418 - Tel. e Fax 06/4743256
e-mail: studionardelli@libero.it

**STUDIO LEGALE
AVV. SANTE NARDELLI**

Diversamente, il T.A.R. non riuscirebbe a spiegarsi per quale ragione si dovrebbe determinare la somma dei voti residui di ogni lista anche in una circoscrizione che abbia già ottenuto a quoziente pieno l'attribuzione di tutti i seggi alla stessa previsti e che, pertanto, non debba avere più l'assegnazione di alcun seggio in sede di C.U.R. (con decreto nr.200/15 del Pres. Reg. Puglia era stato previamente stabilito il numero di seggi da attribuire a ciascuna circoscrizione con il sistema proporzionale).

Secondo il ragionamento seguito dal T.A.R., in altri termini, se la graduatoria formata in base al comma 5 servisse solo per il C.U.R. non avrebbe senso prevedere che la somma dei voti residui di ciascuna lista debba essere fatta anche in una circoscrizione che non debba ottenere più alcun seggio in sede di C.U.R. (per aver già avuto a quoziente pieno l'assegnazione di tutti i seggi alla stessa spettanti), con la conseguenza che detta graduatoria debba essere "necessariamente" utilizzata anche nei successivi passaggi disciplinati dal comma 6.

Tale assunto è del tutto tautologico e non corrispondente al vero come ben si evince dalla semplice lettura del comma 5 dell'art.15 L.108/68 (come recepito e modificato dalla L.R. Puglia nr.2/05, a seguito delle modifiche di cui alla L.R. Puglia nr.7/05), secondo il quale:

COMMA 5

"Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale regionale procede al riparto dei primi 23 seggi dapprima a livello di singola circoscrizione e, successivamente, a livello di collegio unico regionale per la ripartizione degli eventuali seggi circoscrizionali residui. A tal fine effettua le seguenti operazioni:

a) per ciascuna delle sei circoscrizioni:

1) divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste ammesse al riparto per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura

www.studionardelli.it

70121 BARI - Italia/Italy - Via Melo da Bari nr. 166 - Tel.080/5213864 - 080/5211528 - Fax 080/5213850
00184 ROMA - Italia/Italy - Via Cesare Balbo, 6 - Tel.06/4881418 - Tel. e Fax 06/4743256
e-mail: studionardelli@libero.it

25

**STUDIO LEGALE
AVV. SANTE NARDELLI**

l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

2) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente e i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;

b) determina il totale dei seggi non attribuiti in tutte le circoscrizioni della regione;

c) determina il totale dei voti residuati di ciascun gruppo di liste;

d) procede ad assegnare i seggi indicati alla lettera b) ai predetti gruppi di liste. A tal fine, divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale. Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio;

www.studionardelli.it

70121 BARI - Italia/Italy - Via Melo da Bari nr. 166 - Tel.080/5213864 - 080/5211528 - Fax 080/5213850
00184 ROMA - Italia/Italy - Via Cesare Balbo, 6 - Tel.06/4881418 - Tel. e Fax 06/4743256
e-mail: studionardelli@libero.it

26

**STUDIO LEGALE
AVV. SANTE NARDELLI**

e) ripartisce i seggi assegnati a ciascun gruppo tra le rispettive liste, nelle singole circoscrizioni, seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale. A tal fine, moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e divide il prodotto per il quoziente elettorale circoscrizionale di cui alla lettera a), numero 1), del presente comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. Qualora in una circoscrizione sia assegnato un seggio a una lista che abbia esaurito i propri candidati, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che segue nella graduatoria anzidetta".

In base alla suddetta norma, quindi, nell'ambito dei 23 seggi da ripartire secondo il sistema proporzionale, tutti quelli non assegnati a quoziente pieno (lett.a nr.1) vengono attribuiti al collegio unico regionale (C.U.R.) e, quindi, essi vengono **assegnati prima ai gruppi di liste** (lett.d) e poi i seggi di ciascun gruppo vengono ripartiti tra le rispettive liste in base alla graduatoria decrescente dei voti residuati all'uopo formata (lett.e).

Ai fini dell'assegnazione dei seggi ai gruppi di liste (lett.d), tuttavia, bisogna stabilire previamente **"il totale dei voti residuati di ciascun gruppo di liste"** (lett.c), necessario per poter determinare il quoziente elettorale regionale (lett.d) con cui dividere il totale dei voti residuati di ogni gruppo di liste.

All'evidenza, dunque, per stabilire il totale dei voti residuati di ciascun gruppo di liste è preliminarmente indispensabile **determinare la somma dei voti residuati di ogni lista**, come previsto dal punto 2 della lett.a, **anche nel caso in cui tutti i seggi della circoscrizione dovessero esser stati già attribuiti a quoziente pieno!**

www.studionardelli.it

70121 BARI - Italia/Italy - Via Melo da Bari nr. 166 - Tel.080/5213864 - 080/5211528 - Fax 080/5213850
00184 ROMA - Italia/Italy - Via Cesare Balbo, 6 - Tel.06/4881418 - Tel. e Fax 06/4743256
e-mail: studionardelli@libero.it

27

**STUDIO LEGALE
AVV. SANTE NARDELLI**

Per poter determinare i voti residuati dei gruppi di liste, infatti, bisogna preliminarmente calcolare la somma dei voti residuati di ciascuna lista di ogni circoscrizione!

La prevista determinazione della somma dei voti residuati di ciascuna lista anche qualora i seggi spettanti alla circoscrizione dovessero esser stati già tutti attribuiti a quoziente pieno, dunque, è imposta unicamente dalla necessità di stabilire i voti residuati di ciascun gruppo di liste, ai sensi della lett.c, per l'individuazione del quoziente elettorale regionale e la conseguente attribuzione ai gruppi dei seggi del C.U.R. (lett.d), mentre la circostanza che una determinata circoscrizione non abbia diritto ad alcun ulteriore seggio in sede di C.U.R. (per averli già ottenuti tutti a quoziente pieno) rileva unicamente nella successiva ripartizione tra le liste dei seggi assegnati in sede di C.U.R. a ciascun gruppo (come previsto dalla lett.e).

In altri termini, anche qualora la circoscrizione di Bari avesse ottenuto l'attribuzione a quoziente pieno di tutti i 7 seggi alla stessa spettanti in base al decreto nr.200/2015 del Presidente della Regione Puglia (quello che stabiliva il numero di seggi da attribuire a ciascuna circoscrizione in base al sistema proporzionale) e, pertanto, a detta circoscrizione non spettasse più alcun seggio in sede di C.U.R., sarebbe stato comunque necessario determinare la somma dei voti residuati di tutte le liste anche della stessa circoscrizione di Bari (lett.a punto 2) proprio al fine di stabilire il totale dei voti residuati di ciascun gruppo di liste ai sensi della lett.c).

Ma tale circostanza non rileva in alcun modo in relazione al successivo riparto dei seggi del premio di maggioranza di cui al comma 6.

La motivazione resa sul punto dal T.A.R., pertanto, si appalesa del tutto erronea, risultando evidente che la suddetta previsione di cui al punto 2 della lett.a non abbia alcuna attinenza e non sia affatto "illuminante" in relazione all'asserito -del tutto ingiustificatamente- utilizzo della graduatoria dei voti

www.studionardelli.it

70121 BARI - Italia/Italy - Via Melo da Bari nr. 166 - Tel.080/5213864 - 080/5211528 - Fax 080/5213850
00184 ROMA - Italia/Italy - Via Cesare Balbo, 6 - Tel.06/4881418 - Tel. e Fax 06/4743256
e-mail: studionardelli@libero.it

28

**STUDIO LEGALE
AVV. SANTE NARDELLI**

residuati formata per il C.U.R. anche nel riparto dei seggi del premio di maggioranza.

2) SULLA PERFETTA SOVRAPPONIBILITA' DELLE PREVISIONI DI CUI ALL'ART.15 CO.5 LETT.E (GRADUATORIA C.U.R.) E DI CUI ALL'ART.15 CO.6 NR.5 LETT.A (PREMIO DI MAGGIORANZA):

A dire del T.A.R., un ulteriore elemento che militerebbe a favore della tesi secondo cui la graduatoria del C.U.R. sia la medesima da utilizzare anche per il riparto del premio di maggioranza sarebbe ravvisabile nell'identica formulazione -perfettamente sovrapponibile- delle due norme.

Tale assunto, tuttavia, non solo è del tutto tautologico e privo di fondamento ma addirittura prova l'esatto contrario.

La circostanza che la norma relativa al premio di maggioranza (art.15, co.6, lett.a) stabilisca espressamente che i seggi "sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale", ricalcando la formulazione adottata nel precedente comma 5 lett.e) in relazione all'attribuzione dei seggi in sede di C.U.R., infatti, non significa affatto che le due norme facciano riferimento ad un'unica graduatoria formata per il C.U.R. e utilizzabile anche per il premio di maggioranza, essendo al contrario evidente che si tratti di due distinte graduatorie, espressamente previste da due distinte norme, che debbano essere formate con il medesimo procedimento, ossia in base ai voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale.

Poiché nei due momenti in esame (C.U.R. e premio di maggioranza) i voti residuati di ciascuna circoscrizione risultano sensibilmente diversi, appare evidente che del tutto diverse saranno le due graduatorie, sebbene costituite secondo il medesimo procedimento ma in momenti diversi.

www.studionardelli.it

70121 BARI - Italia/Italy - Via Melo da Bari nr. 166 - Tel.080/5213864 - 080/5211528 - Fax 080/5213850
00184 ROMA - Italia/Italy - Via Cesare Balbo, 6 - Tel.06/4881418 - Tel. e Fax 06/4743256
e-mail: studionardelli@libero.it

**STUDIO LEGALE
AVV. SANTE NARDELLI**

In sede di C.U.R., infatti, le circoscrizioni di Taranto, Brindisi e B.A.T., non avendo ottenuto alcun seggio a quoziente pieno, presentano un numero di voti residuati corrispondente all'intera cifra elettorale e maggiore rispetto alle altre circoscrizioni che hanno già ottenuto il seggio a quoziente pieno: in sede di C.U.R., quindi, la suddetta graduatoria decrescente dei voti residuati risulta essere costituita da Taranto, Brindisi, B.A.T., Bari, Lecce e Foggia.

Al momento del riparto del premio di maggioranza, invece, tutte le sei circoscrizioni hanno già ottenuto l'attribuzione di un seggio ciascuna, con la conseguenza ovvia che la relativa graduatoria, di cui all'art.15 comma 6° nr.5 lett.a), risulta sensibilmente diversa rispetto a quella precedente del C.U.R., di cui all'art.15 comma 5° lett.e), benché formata con lo stesso procedimento.

La stessa reiterazione, al comma 6 nr.5 lett.a, della formulazione di cui al precedente comma 5 lett.e, del resto, lascia intendere che si tratti di un analogo procedimento da compiere due volte in due distinti momenti: diversamente, il comma 6 nr.5 avrebbe contenuto un mero richiamo alla precedente graduatoria e non certo la disciplina di formazione della nuova graduatoria, come invece risulta di tutta evidenza dal tenore letterale della norma.

3) SULL'UTILIZZO DEL TERMINE "RESTI" DI CUI ALL'ART.15 CO.5 LETT.D:

A sostegno della propria errata decisione il T.A.R. Puglia ha invocato un presunto "argomento sistematico" che, però, si appalesa del tutto inesistente. Secondo il T.A.R., infatti, la norma (art.15 co.5 lett.d) nel far riferimento ai voti inutilizzati all'esito delle operazioni del C.U.R. adotterebbe il termine "resti", anziché quello di "voti residuati", con la conseguenza che, laddove avesse inteso far riferimento ad una successiva graduatoria formata con tali voti inutilizzati, avrebbe parlato di una "*graduatoria decrescente di resti e non già di voti residuati*": la circostanza che l'art.15 co.6 nr.5 lett.a preveda

www.studionardelli.it

70121 BARI - Italia/Italy - Via Melo da Bari nr. 166 - Tel.080/5213864 - 080/5211528 - Fax 080/5213850
00184 ROMA - Italia/Italy - Via Cesare Balbo, 6 - Tel.06/4881418 - Tel. e Fax 06/4743256
e-mail: studionardelli@libero.it

30

**STUDIO LEGALE
AVV. SANTE NARDELLI**

una graduatoria decrescente di voti residuati, pertanto, a dire del T.A.R. lascerebbe desumere che si tratti della stessa precedente graduatoria del C.U.R.

Tale preteso "*argomento sistematico*", tuttavia, deriva chiaramente da un colossale abbaglio del Giudice di primo grado, poichè i "*resti*" di cui parla l'art.15 co.5 lett.d, all'evidenza, non sono affatto i "*voti rimasti dopo il completamento della fase proporzionale*"!

L'art.15 co.5 lett.d, in particolare, nel disciplinare il riparto dei seggi del C.U.R., prevede che vengano effettuate le seguenti operazioni matematiche:

- dividere la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire, al fine di individuare il quoziente elettorale regionale;
- dividere, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente;
- assegnare a ciascun gruppo un numero di seggi pari al risultato di tale divisione;
- per l'ipotesi in cui rimangano ancora seggi da attribuire, assegnarli ai gruppi per i quali **l'ultima divisione abbia dato maggiori resti e, in caso di parità di resti**, a quei gruppi che abbiano avuto **maggiori voti residuati**; a parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

Appare di sconcertante evidenza, quindi, che i resti in questione siano quelli derivanti dalle operazioni di divisione dei voti residuati di ogni gruppo per il quoziente elettorale regionale e che, pertanto, essi non costituiscano affatto i "*voti rimasti inutilizzati dopo il completamento della fase proporzionale*", come erroneamente ritenuto dal T.A.R.

Prova ulteriore di tanto (ove mai ve ne fosse pure bisogno, a fronte di tanta evidenza), è ravvisabile anche nella previsione che in ipotesi di parità di resti, i seggi ulteriori debbano essere assegnati ai gruppi che avevano "*maggiori voti residuati*": è chiaro che i resti suddetti non hanno nulla a che fare con i voti residuati dei gruppi.

www.studionardelli.it

70121 BARI - Italia/Italy - Via Melo da Bari nr. 166 - Tel.080/5213864 - 080/5211528 - Fax 080/5213850
00184 ROMA - Italia/Italy - Via Cesare Balbo, 6 - Tel.06/4881418 - Tel. e Fax 06/4743256
e-mail: studionardelli@libero.it

31

**STUDIO LEGALE
AVV. SANTE NARDELLI**

E' altrettanto chiaro, quindi, che la graduatoria di cui al comma 6 nr.5 lett.a, relativa al solo premio di maggioranza, non avrebbe mai potuto riguardare i suddetti resti delle divisioni operate in sede di C.U.R., non avendo questi ultimi resti alcuna attinenza né con le liste né con i voti residuati, ma costituendo soltanto il frutto di un'operazione matematica.

Sul punto, pertanto, il T.A.R. è incorso in un macroscopico errore "sistematico" di lettura della norma, analogo a quello già evidenziato con riferimento al primo argomento della motivazione.

4) SULL'ASSERITA MANCANZA DI UNA NORMA CHE PREVEDA UNA "NUOVA GRADUATORIA":

Secondo quanto si legge alla fine della motivazione resa dal T.A.R. in ordine al ritenuto rigetto del primo motivo di ricorso, nel testo della norma esaminata non vi sarebbe traccia di una nuova graduatoria.

Tale assunto è del tutto indivisibile e, anzi, **appare evidente l'esatto contrario**, ossia che la norma preveda due distinte graduatorie, disciplinate da due distinti commi e per due distinti ed autonomi momenti delle operazioni elettorali, e che **nella legge non vi è alcuna traccia di una graduatoria unica**, formata con i voti residuati determinati prima del C.U.R. ma che si debba poi utilizzare a più riprese, anche nelle successive fasi, allorché i voti residuati risultano completamente diversi.

Come ben si evince da una lettura piana e non preconcetta dell'art.15 co.5 e co.6, infatti, **il comma 5** disciplina l'attribuzione dei 23 seggi da assegnarsi con criterio proporzionale, prima a quoziente pieno e poi, eventualmente, con il C.U.R., mentre **il comma 6** disciplina in modo del tutto autonomo l'attribuzione degli altri 27 seggi.

In particolare, il comma 5 lett.e prevede una graduatoria decrescente di voti residuati da utilizzarsi per il riparto tra le liste dei voti assegnati ai gruppi in sede di C.U.R. e, successivamente, il comma 6 nr.5 lett.a prevede un'altra graduatoria decrescente dei voti residuati, stabilendone espressamente il

www.studionardelli.it

70121 BARI - Italia/Italy - Via Melo da Bari nr. 166 - Tel.080/5213864 - 080/5211528 - Fax 080/5213850

00184 ROMA - Italia/Italy - Via Cesare Balbo, 6 - Tel.06/4881418 - Tel. e Fax 06/4743256

e-mail: studionardelli@libero.it

**STUDIO LEGALE
AVV. SANTE NARDELLI**

relativo procedimento di formazione (senza alcun richiamo a quella precedente ma ricalcandone il tenore, proprio a dimostrazione che non sia la stessa graduatoria ma un'altra da formarsi con il medesimo procedimento già adottato in precedenza), da utilizzarsi per il riparto tra le circoscrizioni dei seggi del premio di maggioranza.

Sia dal punto di vista letterale sia dal punto di vista sistematico, quindi, appare evidente che la legge preveda due distinte graduatorie di voti residuati, una per il C.U.R. (co.5 lett.e) e l'altra per il riparto tra le liste degli altri 27 seggi (co.6 nr.5 lett.a) e che, al contrario, non vi sia alcun elemento, né di ordine testuale né, tanto meno, dal punto di vista sistematico, che possa far presumere che anche per il riparto dei successivi 27 seggi debba farsi ricorso, anziché alla graduatoria prevista dal comma 6 nr.5 lett.a, alla precedente graduatoria formata per il C.U.R., ai sensi del comma 5 lett.e, allorché i voti residuati erano completamente diversi proprio in ragione della mancata attribuzione dei seggi del C.U.R.

Né è vera la circostanza – come affermato dal Tar nella sentenza impugnata (pagina 10 rigo 9 e seguenti) – secondo cui la logica della norma disciplini “le operazioni ponendole in stretta successione tra loro quali passaggi progressivi di uno stesso procedimento” per cui “i voti residuati vengono calcolati una sola volta nella fase iniziale e poi organizzati in graduatoria decrescente da utilizzarsi a più riprese”; ed infatti risulta pacificamente che, pur trattandosi, ovviamente, del medesimo “procedimento elettorale”, vi è una forte ed indiscussa autonomia procedimentale tra l'assegnazione dei 23 seggi da attribuirsi in sede proporzionale ed i 27 seggi da attribuirsi successivamente.

Di tanto la prova è fornita dalla medesima legge elettorale (art.15 legge 108/1968) che disciplina autonomamente **al comma 5** l'attribuzione dei primi 23 seggi (...compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale regionale procede al riparto dei primi 23 seggi...) ed **al comma 6** l'attribuzione degli

www.studionardelli.it

70121 BARI - Italia/Italy - Via Melo da Bari nr. 166 - Tel.080/5213864 - 080/5211528 - Fax 080/5213850
00184 ROMA - Italia/Italy - Via Cesare Balbo, 6 - Tel.06/4881418 - Tel. e Fax 06/4743256
e-mail: studionardelli@libero.it

33

**STUDIO LEGALE
AVV. SANTE NARDELLI**

ulteriori 27 seggi (...l'Ufficio centrale regionale, successivamente, procede al riparto degli ulteriori 27 seggi...).

D'altronde, lo stesso art.3 della legge regionale nr.2/2005 prevede una netta scissione procedimentale e come di seguito impone e prevede:

Il Consiglio regionale è composto da cinquanta membri, oltre al Presidente eletto, di cui ventitré eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e ventisette eletti secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Anche tale ultima argomentazione del T.A.R., dunque, si appalesa tautologica ed infondata.

oooOOOooo

Superate le motivazioni addotte dal Tar Puglia a fondamento del rigetto del primo motivo dell'originario ricorso, codesto Ecc.mo Consiglio di Stato non potrà che accogliere il presente motivo di appello e, conseguentemente, il primo motivo dell'originario ricorso e, quindi, annullare in parte qua i risultati elettorali provvedendo alla relativa correzione per VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.10 co.1 lett.i) L.R. PUGLIA NR.2/2005, COME SOSTITUITO DALL'ART.8 co.1 L.R. PUGLIA NR.7/2015, NELLA PARTE IN CUI RECEPISCE E MODIFICA L'ART.15 co.6 nr.5) lett.a) e b) L. NR.108/1968. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.15 co.6 nr.5) lett.a) e b) L. NR.108/1968. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRONEITA' E CARENZA DEI PRESUPPOSTI.

Ed infatti, la corretta applicazione dell'art.15 co.6 della legge nr.108/1968 come recepito ed integrato dall'art.10 comma 1 lettera i) della legge regionale puglia nr.2/2005 (per come a sua volta sostituito dall'art.8 comma 1 della legge regionale puglia nr.7/2015) avrebbe dovuto comportare l'attribuzione di ben 4 seggi alla lista del PD nella circoscrizione di Bari, invece dei 3 ottenuti, con conseguente elezione dell'odierna appellante collocatasi al quarto posto della relativa graduatoria.

www.studionardelli.it

70121 BARI - Italia/Italy - Via Melo da Bari nr. 166 - Tel.080/5213864 - 080/5211528 - Fax 080/5213850
00184 ROMA - Italia/Italy - Via Cesare Balbo, 6 - Tel.06/4881418 - Tel. e Fax 06/4743256
e-mail: studionardelli@libero.it

**STUDIO LEGALE
AVV. SANTE NARDELLI**

All'esito della ripartizione dei **PRIMI 23 SEGGI** (quelli su base proporzionale), così come disciplinata dall'art.15 co.5 della legge nr.108/1968 come recepita e integrata con l.r. nr.2/2005, **il gruppo di liste del PD ha ottenuto l'attribuzione di complessivi 6 seggi e, in particolare, di un seggio per ciascuna circoscrizione.**

In sede di assegnazione degli **ULTERIORI 27 SEGGI**, poi, sono stati correttamente ripartiti ulteriori 17 seggi alla coalizione vincitrice di centro-sinistra e 10 seggi alle altre liste e coalizioni di minoranza.

Come esattamente determinato dall'U.C.R. (cfr. pag.91 del verbale), di tali complessivi 17 seggi del centro-sinistra al PD spettano **ulteriori 7 seggi.**

Tali ulteriori 7 seggi dovevano quindi essere ripartiti tra le circoscrizioni facendo applicazione del recepito **art.15 comma 6 nr.5 lettera b) sub nr.2 ultimo periodo** della legge nr.108/1968 il quale prescrive che "i seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo le modalità di cui **alla lettera a) del presente comma**" e, pertanto, **"seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale"**.

Come ben si evince dal relativo verbale (pag.92, par.20), tuttavia, ai fini del riparto tra le circoscrizioni di tali ulteriori 7 seggi spettanti al gruppo di liste PD, l'Ufficio ha illegittimamente utilizzato la stessa graduatoria decrescente dei voti residuati **"GIA' DETERMINATA AL PARAGRAFO 16"**, ossia quella utilizzata per l'attribuzione dei seggi proporzionali in sede di Collegio Unico Regionale (C.U.R.) e formata allorquando le circoscrizioni Taranto, Brindisi e B.A.T. non avevano ottenuto alcun seggio, mentre le circoscrizioni di Bari, Foggia e Lecce avevano ricevuto un seggio ciascuna a quoziente pieno.

E' appena il caso di evidenziare che la norma in epigrafe, attualmente vigente, non richiama affatto tale precedente graduatoria, differenziandosi espressamente sul punto dalla precedente legge elettorale.

www.studionardelli.it

70121 BARI - Italia/Italy - Via Melo da Bari nr. 166 - Tel.080/5213864 - 080/5211528 - Fax 080/5213850
00184 ROMA - Italia/Italy - Via Cesare Balbo, 6 - Tel.06/4881418 - Tel. e Fax 06/4743256
e-mail: studionardelli@libero.it

**STUDIO LEGALE
AVV. SANTE NARDELLI**

E soprattutto l'UCR (sempre a pagina 92 del verbale di proclamazione degli eletti) laddove riassumeva i criteri DI LEGGE per la "determinazione delle circoscrizioni nelle quali ripartire gli ulteriori seggi assegnati" (come si legge nella rubrica del paragrafo 20) **ha** ILLEGITTIMAMENTE e ARBITRARIAMENTE **aggiunto** al testo della norma riportato pure in neretto (...seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale...) **le parole "già determinata al paragrafo 16"** non previste dalla Legge, con ciò incorrendo nelle denunciate illegittimità.

La legge elettorale della Puglia (L.R. nr.2/2005), infatti, prima delle sostanziali modifiche apportate dalla L.R. nr.7 del 10/03/15, all'**art.9 co.5**, prevedeva espressamente che "*i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1968, a iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio, ai sensi del decimo comma del citato articolo 15 della legge n. 108 del 1968*": il decimo e l'undicesimo comma dell'art.15 L.108/68 disciplinano proprio la graduatoria ai fini dell'attribuzione dei seggi proporzionali in sede di C.U.R.

Con la L.R. nr.7 del 10/03/2015, tuttavia, il prefato art.9 L.R. nr.2/05 è stato completamente abrogato (art.7 L.R. nr.7/2015), mentre è stato introdotto e recepito il nuovo art.15 della L. nr.108/68 che, per l'appunto, al comma 6 nr.5 lett.a (all'uopo richiamato dalla lettera b), sancisce che "*i seggi sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale di cui al quinto comma, lettera a), numero 1), iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio*": **senza alcun riferimento, richiamo e/o rinvio di sorta alla precedente graduatoria utilizzata in sede di C.U.R.**

www.studionardelli.it

70121 BARI - Italia/Italy - Via Melo da Bari nr. 166 - Tel.080/5213864 - 080/5211528 - Fax 080/5213850
00184 ROMA - Italia/Italy - Via Cesare Balbo, 6 - Tel.06/4881418 - Tel. e Fax 06/4743256
e-mail: studionardelli@libero.it

**STUDIO LEGALE
AVV. SANTE NARDELLI**

Il suddetto richiamo al co.5 lett.a nr.1, in particolare, riguarda unicamente il quoziente elettorale circoscrizionale, non essendo ravvisabile in tale richiamata norma alcun riferimento al sistema del C.U.R. (nell'attuale legge disciplinato dal co.5 lett.e).

Alla luce di tale manifesta differenza tra la precedente normativa elettorale e quella attualmente vigente, non sembra potersi minimamente dubitare che nell'attuale sistema, ai fini del riparto dei seggi del premio di maggioranza tra le circoscrizioni, non sia affatto previsto un richiamo alla graduatoria già utilizzata in sede di C.U.R. e che, invece, per espressa previsione normativa (sul punto inequivocabilmente modificata rispetto a quella precedente) si debba a tal fine determinare una nuova graduatoria sulla base dei voti residuati successivi all'assegnazione di tutti i 23 seggi su base proporzionale (mentre l'Ufficio, adottando anche per il riparto del premio di maggioranza la graduatoria del C.U.R., ha illegittimamente utilizzato una graduatoria che teneva conto dei voti residuati successivi alla sola assegnazione dei primi 4 seggi a quoziente pieno).

L'errore dell'Ufficio, pertanto, è stato quello di utilizzare inspiegabilmente (non esiste alcuna previsione normativa in tal senso) la graduatoria stilata ai fini dell'attribuzione dei seggi del C.U.R., senza detrarre ulteriormente -ai fini del calcolo dei voti residuati- il valore dei seggi assegnati proprio in sede di C.U.R. alle circoscrizioni di Taranto, Brindisi e B.A.T.

In altri termini, la graduatoria C.U.R. veniva costituita allorquando al PD erano stati assegnati solo i primi 3 seggi su base proporzionale (Bari, Lecce e Foggia), mentre al momento del riparto del premio di maggioranza anche in ciascuna delle altre 3 circoscrizioni il PD aveva ottenuto l'attribuzione di un seggio proprio in sede di C.U.R.: i voti residuati prima dell'attribuzione dei seggi del C.U.R., quindi, sono inevitabilmente diversi rispetto a quelli successivi a tale attribuzione e devono essere ricalcolati al momento del riparto del premio di maggioranza con la conseguenza che diverse sono anche le relative graduatorie!

www.studionardelli.it

70121 BARI - Italia/Italy - Via Melo da Bari nr. 166 - Tel.080/5213864 - 080/5211528 - Fax 080/5213850
00184 ROMA - Italia/Italy - Via Cesare Balbo, 6 - Tel.06/4881418 - Tel. e Fax 06/4743256
e-mail: studionardelli@libero.it

**STUDIO LEGALE
AVV. SANTE NARDELLI**

Poiché i voti residuati sono i voti validi rimanenti dopo l'assegnazione dei seggi (*ad ogni seggio corrisponde un quoziente elettorale circoscrizionale*), del resto, appare evidente che la graduatoria per la distribuzione del premio di maggioranza tra le circoscrizioni (ossia in un momento successivo all'attribuzione dei seggi del C.U.R.) non possa affatto coincidere con la graduatoria che, appunto, era stata predisposta prima dell'assegnazione dei seggi in sede di C.U.R.

Una volta che dai voti validi di circoscrizione sono stati "detratti" i voti relativi (*rectius*: corrispondenti) ai seggi attribuiti in sede di C.U.R., non v'è dubbio che nasca una nuova graduatoria che tiene conto del **RICALCOLO** (aggiornato) dei voti residuati.

Al momento dell'attribuzione dei suddetti 7 seggi del premio di maggioranza, pertanto, dopo l'attribuzione dei seggi C.U.R., nelle piccole circoscrizioni di Taranto, Brindisi e B.A.T. **non vi sono affatto voti residuati**, poiché il seggio attribuito proprio in sede di C.U.R. ha interamente assorbito l'intera cifra elettorale, inferiore al relativo quoziente circoscrizionale e, quindi, in sostanza, in tali circoscrizioni non residuano voti validi che rappresentino nemmeno una piccola porzione di seggio.

La graduatoria dei voti residuati al momento del riparto del premio di maggioranza, dunque, formata considerando tutti i seggi già attribuiti fino a quel momento alle circoscrizioni, risulta la seguente:

	CIRCOSCRIZIONI	cifra elettorale circoscriz.	QUOZIENTI CIRCOSCR.	SEGGI proporzionale	VOTI RESIDUATI	%	SEGGI ULTERIORI	SEGGI TOTALI
1	BARI	84405	55319	1	29086	52,58	3	4
2	LECCE	79169	52430	1	26739	51,00	2	3
3	FOGGIA	46765	43519	1	3246	7,46	2	3
	TARANTO	42831	49144	1	- 6313			1
	BRINDISI	32240	48547	1	-16307			1
	BAT	31397	48769	1	-17372			1

www.studionardelli.it

70121 BARI - Italia/Italy - Via Melo da Bari.n.r. 166 - Tel.080/5213864 - 080/5211528 - Fax 080/5213850
00184 ROMA - Italia/Italy - Via Cesare Balbo, 6 - Tel.06/4881418 - Tel. e Fax 06/4743256
e-mail: studionardelli@libero.it

38

**STUDIO LEGALE
AVV. SANTE NARDELLI**

Ne deriva che la graduatoria dei voti residuati prevista dall'art.15 co.6 deve tener conto delle sole circoscrizioni che presentano voti residuati e, cioè, Bari, Lecce e Foggia, tra le quali devono essere ripartiti i 7 seggi del premio di maggioranza partendo dalla prima (Bari).

I 13 seggi complessivamente spettanti al PD, pertanto, dovevano essere così ripartiti tra le varie circoscrizioni:

BARI – nr.4 SEGGI (Lacarra, Loizzo, Giannini e MAURODINOIA)

LECCE – nr.3 SEGGI (Blasi, Abaterusso e CAPONE)

FOGGIA – nr.3 SEGGI (Piemontese, Campo e MASCIALE)

TARANTO – nr.1 SEGGIO (Pentassuglia)

BRINDISI – nr.1 SEGGIO (Romano)

B.A.T. – nr.1 SEGGIO (Caracciolo)

In stretta applicazione della legge vigente, quindi, con riferimento al PD, in ognuna delle circoscrizioni di Taranto, Brindisi e B.A.T. doveva essere sottratto un seggio e, in particolare, quelli attribuiti dall'Ufficio Centrale Regionale ai candidati Mazzarano Michele (Taranto), Amati Fabiano (Brindisi) e Mennea Ruggiero (B.A.T.), con correlativa attribuzione di un seggio in più alle circoscrizioni di Bari, Lecce e Foggia e, in particolare, con proclamazione in qualità di Consiglieri Regionali dei candidati Maurodinoia Anna (Bari), Capone Loredana (Lecce) e Masciale Matteo (Foggia).

Per quanto attiene la posizione dell'odierna appellante, in particolare, il quarto seggio spettante al PD di Bari sarebbe stato l'ultimo dei sette attribuiti ai sensi del comma 6 dell'art.15 della legge nr.108/1968 e, pertanto, risulta coincidere con quello illegittimamente attribuito alla circoscrizione di B.A.T. (ultima delle suddette tre circoscrizioni "piccole" ad aver ingiustamente ricevuto il seggio del premio di maggioranza) e, segnatamente, al candidato Mennea Ruggiero.

Da ultimo, è il caso di evidenziare che le suesposte considerazioni soccorrono anche l'unica lettura costituzionalmente orientata della norma che,

www.studionardelli.it

70121 BARI - Italia/Italy - Via Melo da Bari nr. 166 - Tel.080/5213864 - 080/5211528 - Fax 080/5213850
00184 ROMA - Italia/Italy - Via Cesare Balbo, 6 - Tel.06/4881418 - Tel. e Fax 06/4743256
e-mail: studionardelli@libero.it

39

**STUDIO LEGALE
AVV. SANTE NARDELLI**

diversamente, secondo l'illegittima ed erronea interpretazione adottata dall'Ufficio Centrale Regionale, comporterebbe un'evidente violazione del principio costituzionale di eguaglianza e proporzionalità del voto.

Dai risultati cui è pervenuto l'Ufficio Centrale Elettorale, infatti, deriva una manifesta distorsione tra voti espressi e seggi attribuiti che, per quanto presente in qualsiasi sistema elettorale, nel caso di specie assume una misura tale da compromettere la compatibilità con il suddetto principio costituzionale di eguaglianza e proporzionalità del voto.

L'attribuzione dei seggi tra le circoscrizioni operata dall'Ufficio Centrale Regionale, all'evidenza, ha determinato una manifesta disparità di valore tra i voti espressi dagli elettori nelle diverse circoscrizioni, essendo evidente che la lista del PD della circoscrizione di Bari, a fronte di una cifra elettorale di ben 84.405 voti validi (cfr. pag.68 verbale U.C.R.), abbia ottenuto solo 3 seggi e, quindi, soltanto un seggio in più rispetto alla lista del PD di altre circoscrizioni che, pur avendo riportato cifre elettorali sensibilmente inferiori (31.397 voti a B.A.T., 32.240 voti a Brindisi, 42.831 voti a Taranto), hanno ottenuto l'attribuzione di ben 2 seggi.

L'assurdità ed ingiustizia di tale risultato, inoltre, si appalesa in tutta la sua evidenza allorché si consideri che le liste del PD delle suddette circoscrizioni hanno ottenuto lo stesso identico numero di seggi attribuito alla lista del PD di Lecce che, però, ha riportato una cifra elettorale di ben 79.169 voti validi.

Appare evidente, quindi, che il voto dell'elettore del PD espresso nelle circoscrizioni di Taranto, Brindisi e B.A.T. abbia avuto un valore doppio rispetto a quello espresso da un elettore del PD nella circoscrizione di Lecce e addirittura triplo rispetto a quello della circoscrizione di Bari.

Al contrario, il testo della norma, così come illustrato nel suesposto motivo di ricorso, avrebbe dovuto condurre ad un risultato completamente diverso (4 seggi a Bari, 3 seggi a Lecce e Foggia e solo un seggio alle altre 3

www.studionardelli.it

70121 BARI - Italia/Italy - Via Melo da Bari nr. 166 - Tel.080/5213864 - 080/5211528 - Fax 080/5213850
00184 ROMA - Italia/Italy - Via Cesare Balbo, 6 - Tel.06/4881418 - Tel. e Fax 06/4743256
e-mail: studionardelli@libero.it

**STUDIO LEGALE
AVV. SANTE NARDELLI**

circoscrizioni), del tutto conforme ai principi di eguaglianza e proporzionalità del voto sanciti dagli art.1 co.2, 3 e 48 co.2 Costituzione.

Ne deriva che, in via gradata, per la denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere legittima l'interpretazione della norma seguita dall'Ufficio Centrale Regionale, la legge risulterebbe quanto meno costituzionalmente illegittima sotto il prefato aspetto.

oooOooo

Alla luce delle suesposte osservazioni, all'esito dell'annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte in cui sono stati erroneamente ripartiti tra le circoscrizioni i seggi spettanti al PD, risulterà necessario provvedere alla correzione del risultato elettorale secondo il suddetto schema, con attribuzione del quarto seggio in favore della lista nr.14 denominata "Partito Democratico" nella circoscrizione di Bari e, conseguentemente, con la proclamazione dell'odierna ricorrente quale eletta al Consiglio Regionale della Puglia.

L'odierna ricorrente, quindi, essendo risultata quarta nella graduatoria interna alla lista nr.14 del PD nella circoscrizione di Bari (pag.141 del verbale dell'Ufficio Centrale Regionale), con una cifra individuale pari a 7.795 voti, deve essere proclamata eletta in qualità di Consigliere Regionale della Puglia.

ooooOOOOoooo

Tutto quanto innanzi premesso l'appellante, anche nella qualità di cittadina elettrice nella Regione Puglia oltre che di soggetto avente diritto all'assegnazione del seggio illegittimamente attribuito ad altro candidato, ut supra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che codesto Ecc.mo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Voglia accogliere il presente appello e, per l'effetto, **annullare e riformare la sentenza nr.1355/2015 emessa dal Tar Puglia – Bari, Sezione Seconda e**

www.studionardelli.it

70121 BARI - Italia/Italy - Via Melo da Bari nr. 166 - Tel.080/5213864 - 080/5211528 - Fax 080/5213850
00184 ROMA - Italia/Italy - Via Cesare Balbo, 6 - Tel.06/4881418 - Tel. e Fax 06/4743256
e-mail: studionardelli@libero.it

**STUDIO LEGALE
AVV. SANTE NARDELLI**

conseguentemente accogliere il ricorso originariamente proposto nei limiti dei motivi riproposti in questa sede e come di seguito provvedere:

- 1) annullare gli atti indicati impugnati con l'originario ricorso;
- 2) correggere il risultato delle elezioni regionali suindicate, rideterminando l'assegnazione dei seggi del Consiglio Regionale della Puglia a seguito della consultazione elettorale occorsa in data 31/05/15 mediante attribuzione di nr.4 seggi alla lista nr.14 denominata "Partito Democratico" nella circoscrizione di Bari e, quindi, proclamando eletta al Consiglio Regionale della Puglia l'odierna appellante collocata al quarto posto della graduatoria circoscrizionale di lista di Bari, con ogni conseguente provvedimento.

Con vittoria di spese e competenze della doppia fase di giudizio, oltre accessori di legge e tariffa, da distrarsi ex art.93 c.p.c.

Ai fini fiscali si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato ma è esente dal versamento del contributo unificato trattandosi di procedimento in materia elettorale.

Si esibiscono i seguenti atti e documenti: A) copia autentica sentenza impugnata.

Salvezze tutte.

Bari - Roma, 09 novembre 2015

Avv. Giovanni Lucio SMALDONE

Avv. Giovanni Vittorio NARDELLI

www.studionardelli.it

70121 BARI - Italia/Italy - Via Melo da Bari nr. 166 - Tel.080/5213864 - 080/5211528 - Fax 080/5213850
00184 ROMA - Italia/Italy - Via Cesare Balbo, 6 - Tel.06/4881418 - Tel. e Fax 06/4743256
e-mail: studionardelli@libero.it

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto, **Avv. Giovanni Vittorio NARDELLI**, con studio legale in Bari alla Via Melo da Bari nr.166 e Codice Fiscale NRDGNN74B05A662N, anche in virtù dell'autorizzazione alla notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari rilasciata con delibera del 22 settembre 2010, ai sensi della Legge 53 del 21/1/1994 ed ai sensi dell'art. 149-bis del codice di procedura civile, previa estrazione di copia informatica dell'originale cartaceo e previa attestazione di conformità ai sensi dell'art.22 comma 2 del d.l.vo nr.82/2005, nella data ed ora risultante dalle allegare ricevute di invio e di consegna previste dalla vigente normativa concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmesse per via telematica mediante posta elettronica certificata, nella mia qualità di procuratore difensore, giusta procura in atti, della Dott.ssa Maurodinoia Anna detta "Anita" (C.F. MRDNNNA75P66Z401Z),

NOTIFICO

copia conforme dell'allegato ricorso in appello al Consiglio di Stato per l'annullamento della sentenza nr. 1355/2015 resa dal Tar Puglia - Bari, Sezione Seconda nel ricorso sub nr.1003/2015 RG, ai signori consiglieri regionali della Regione Puglia :

1. Consigliere Abaterusso Ernesto
2. Consigliere Barone Rosa
3. Consigliere Blasi Sergio
4. Consigliere Bozzetti Gianluca
5. Consigliere Campo Francesco Paolo
6. Consigliere Caracciolo Filippo
7. Consigliere Caroppo Andrea
8. Consigliere Casili Cristian
9. Consigliere Cera Napoleone
10. Consigliere Conca Mario
11. Consigliere Congedo Saverio
12. Consigliere Damascelli Domenico
13. Consigliere De Leonardis Giovanni
14. Consigliere Di Bari Grazia
15. Consigliere Di Gioia Leonardo
16. Consigliere Emiliano Michele
17. Consigliere Franzoso Francesca
18. Consigliere Galante Marco
19. Consigliere Gatta Giacomo Diego
20. Consigliere Giannini Giovanni
21. Consigliere Guarini Viviana
22. Consigliere Lacarra Marco
23. Consigliere Laricchia Antonella
24. Consigliere Leo Sebastiano Giuseppe
25. Consigliere Liviano D'Arcangelo Giovanni
26. Presidente Loizzo Mario

www.studionardelli.it

70121 BARI - Italia/Italy - Via Melo da Bari nr. 166 - Tel.080/5213864 - 080/5211528 - Fax 080/5213850
00184 ROMA - Italia/Italy - Via Cesare Balbo, 6 - Tel.06/4881418 - Tel. e Fax 06/4743256
e-mail: studionardelli@libero.it

43

27. Consigliere Longo Giuseppe
28. Consigliere Lonigro Giuseppe
29. Consigliere Manca Luigi
30. Consigliere Minervini Guglielmo
31. Consigliere Morgante Luigi
32. Consigliere Negro Salvatore
33. Consigliere Nunziante Antonio
34. Consigliere Pellegrino Paolo
35. Consigliere Pendenelli Mario
36. Consigliere Pentassuglia Donato
37. Consigliere Piemontese Raffaele
38. Consigliere Pisicchio Alfonsino
39. Consigliere Romano Giuseppe
40. Consigliere Santorsola Domenico
41. Consigliere Stea Giovanni Francesco
42. Consigliere Turco Giuseppe
43. Consigliere Ventola Francesco
44. Consigliere Vizzino Mauro
45. Consigliere Zinni Sabino
46. Consigliere Zullo Ignazio

nel domicilio di posta elettronica certificata istituzionale risultante anche dal sito <http://www.consiglio.puglia.it> ed esattamente:

1. Consigliere Abaterusso Ernesto abaterusso.ernesto@pec.consiglio.puglia.it
2. Consigliere Barone Rosa barone.rosa@pec.consiglio.puglia.it
3. Consigliere Blasi Sergio blasi.sergio@pec.consiglio.puglia.it
4. Consigliere Bozzetti Gianluca bozzetti.gianluca@pec.consiglio.puglia.it
5. Consigliere Campo Francesco Paolo campo.paolo@pec.consiglio.puglia.it
6. Consigliere Caracciolo Filippo caracciolo.filippo@pec.consiglio.puglia.it
7. Consigliere Caroppo Andrea caroppo.andrea@pec.consiglio.puglia.it
8. Consigliere Casili Cristian casili.cristian@pec.consiglio.puglia.it
9. Consigliere Cera Napoleone cera.napoleone@pec.consiglio.puglia.it
10. Consigliere Conca Mario conca.mario@pec.consiglio.puglia.it
11. Consigliere Congedo Saverio congedo.saverio@pec.consiglio.puglia.it
12. Consigliere Damascelli Domenico damascelli.domenico@pec.consiglio.puglia.it
13. Consigliere De Leonardis Giovanni deleonardis.giovanni@pec.consiglio.puglia.it
14. Consigliere Di Bari Grazia dibari.grazia@pec.consiglio.puglia.it
15. Consigliere Di Gioia Leonardo digioia.leonardo@pec.consiglio.puglia.it
16. Consigliere Emiliano Michele presidente.regione@pec.rupar.puglia.it
17. Consigliere Franzoso Francesca franzoso.francesca@pec.consiglio.puglia.it
18. Consigliere Galante Marco galante.marco@pec.consiglio.puglia.it

www.studionardelli.it

70121 BARI - Italia/Italy - Via Melo da Bari nr. 166 - Tel.080/5213864 - 080/5211528 - Fax 080/5213850

00184 ROMA - Italia/Italy - Via Cesare Balbo, 6 - Tel.06/4881418 - Tel. e Fax 06/4743256

e-mail: studionardelli@libero.it

44

19. Consigliere Gatta Giacomo Diego gatta.giandiego@pec.consiglio.puglia.it
20. Consigliere Giannini Giovanni giannini.giovanni@pec.consiglio.puglia.it
21. Consigliere Guarini Viviana guarini.viviana@pec.consiglio.puglia.it
22. Consigliere Lacarra Marco lacarra.marco@pec.consiglio.puglia.it
23. Consigliere Laricchia Antonella laricchia.antonella@pec.consiglio.puglia.it
24. Consigliere Leo Sebastiano Giuseppe leo.sebastianogiuseppe@pec.consiglio.puglia.it
25. Consigliere Liviano D'Arcangelo Giovanni livianodarcangelo.giovanni@pec.consiglio.puglia.it
26. Presidente Loizzo Mario presidente@pec.consiglio.puglia.it
27. Consigliere Longo Giuseppe longo.giuseppe@pec.consiglio.puglia.it
28. Consigliere Lonigro Giuseppe lonigro.giuseppe@pec.consiglio.puglia.it
29. Consigliere Manca Luigi manca.luigi@pec.consiglio.puglia.it
30. Consigliere Minervini Guglielmo minervini.guglielmo@pec.consiglio.puglia.it
31. Consigliere Morgante Luigi morgante.luigi@pec.consiglio.puglia.it
32. Consigliere Negro Salvatore negro.salvatore@pec.consiglio.puglia.it
33. Consigliere Nunziante Antonio nunziante.antonio@pec.consiglio.puglia.it
34. Consigliere Pellegrino Paolo pellegrino.paolo@pec.consiglio.puglia.it
35. Consigliere Pendinelli Mario pendinelli.mario@pec.consiglio.puglia.it
36. Consigliere Pentassuglia Donato pentassuglia.donato@pec.consiglio.puglia.it
37. Consigliere Piemontese Raffaele piemontese.raffaele@pec.consiglio.puglia.it
38. Consigliere Pisicchio Alfonsino pisicchio.alfonsino@pec.consiglio.puglia.it
39. Consigliere Romano Giuseppe romano.giuseppe@pec.consiglio.puglia.it
40. Consigliere Santorsola Domenico santorsola.domenico@pec.consiglio.puglia.it
41. Consigliere Stea Giovanni Francesco stea.giovanfrancesco@pec.consiglio.puglia.it
42. Consigliere Turco Giuseppe turco.giuseppe@pec.consiglio.puglia.it
43. Consigliere Ventola Francesco ventola.francesco@pec.consiglio.puglia.it
44. Consigliere Vizzino Mauro vizzino.mauro@pec.consiglio.puglia.it
45. Consigliere Zinni Sabino zinni.sabino@pec.consiglio.puglia.it
46. Consigliere Zullo Ignazio zullo.ignazio@pec.consiglio.puglia.it

quivi spedendone a mezzo posta certificata la copia in formato elettronica, estratta dall'originale cartaceo, con attestazione firmata digitalmente di conformità e con l'avvertenza che trattasi di atto di natura giudiziaria ed

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.3 bis comma 2 della legge nr.53/1994 nonché dell'art.22 comma 2 del d.l.vo nr.82/2005 che l'atto notificato (ricorso in appello al Consiglio di Stato) è copia informatica conforme all'originale dell'atto formato su supporto analogico in mio possesso.

Il notificante

Avv. Giovanni Vittorio NARDELLI

www.studionardelli.it

70121 BARI - Italia/Italy - Via Melo da Bari nr. 166 - Tel.080/5213864 - 080/5211528 - Fax 080/5213850
00184 ROMA - Italia/Italy - Via Cesare Balbo, 6 - Tel.06/4881418 - Tel. e Fax 06/4743256
e-mail: studionardelli@libero.it

45

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto, **Avv. Giovanni Vittorio NARDELLI**, con studio legale in Bari alla Via Melo da Bari nr.166 e Codice Fiscale NRDGNN74B05A662N, anche in virtù dell'autorizzazione alla notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari rilasciata con delibera del 22 settembre 2010, ai sensi della Legge 53 del 21/1/1994 ed ai sensi dell'art. 149-bis del codice di procedura civile, previa estrazione di copia informatica dell'originale cartaceo e previa attestazione di conformità ai sensi dell'art.22 comma 2 del d.l.vo nr.82/2005, nella data ed ora risultante dalle allegare ricevute di invio e di consegna previste dalla vigente normativa concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmesse per via telematica mediante posta elettronica certificata, nella mia qualità di procuratore difensore, giusta procura in atti, della Dott.ssa Maurodinoia Anna detta "Anita" (C.F. MRDNNNA75P66Z401Z),

NOTIFICO

copia conforme dell'allegato ricorso in appello al Consiglio di Stato per l'annullamento della sentenza nr. 1355/2015 resa dal Tar Puglia - Bari, Sezione Seconda nel ricorso sub nr.1003/2015 RG, ai signori consiglieri regionali della Regione Puglia :

1. Consigliere Abaterusso Ernesto
2. Consigliere Barone Rosa
3. Consigliere Blasi Sergio
4. Consigliere Bozzetti Gianluca
5. Consigliere Campo Francesco Paolo
6. Consigliere Caracciolo Filippo
7. Consigliere Caroppo Andrea
8. Consigliere Casili Cristian
9. Consigliere Cera Napoleone
10. Consigliere Conca Mario
11. Consigliere Congedo Saverio
12. Consigliere Damascelli Domenico
13. Consigliere De Leonardis Giovanni
14. Consigliere Di Bari Grazia
15. Consigliere Di Gioia Leonardo
16. Consigliere Emiliano Michele
17. Consigliere Franzoso Francesca
18. Consigliere Galante Marco
19. Consigliere Gatta Giacomo Diego
20. Consigliere Giannini Giovanni
21. Consigliere Guarini Viviana
22. Consigliere Lacarra Marco
23. Consigliere Laricchia Antonella
24. Consigliere Leo Sebastiano Giuseppe
25. Consigliere Liviano D'Arcangelo Giovanni
26. Presidente Loizzo Mario

www.studionardelli.it

70121 BARI - Italia/Italy - Via Melo da Bari nr. 166 - Tel.080/5213864 - 080/5211528 - Fax 080/5213850
00184 ROMA - Italia/Italy - Via Cesare Balbo, 6 - Tel.06/4881418 - Tel. e Fax 06/4743256
e-mail: studionardelli@libero.it

46

27. Consigliere Longo Giuseppe
28. Consigliere Lonigro Giuseppe
29. Consigliere Manca Luigi
30. Consigliere Minervini Guglielmo
31. Consigliere Morgante Luigi
32. Consigliere Negro Salvatore
33. Consigliere Nunziante Antonio
34. Consigliere Pellegrino Paolo
35. Consigliere Pendenelli Mario
36. Consigliere Pentassuglia Donato
37. Consigliere Piemontese Raffaele
38. Consigliere Pisicchio Alfonsino
39. Consigliere Romano Giuseppe
40. Consigliere Santorsola Domenico
41. Consigliere Stea Giovanni Francesco
42. Consigliere Turco Giuseppe
43. Consigliere Ventola Francesco
44. Consigliere Vizzino Mauro
45. Consigliere Zinni Sabino
46. Consigliere Zullo Ignazio

nel domicilio di posta elettronica certificata istituzionale risultante anche dal sito <http://www.consiglio.puglia.it> ed esattamente:

1. Consigliere Abaterusso Ernesto abaterusso.ernesto@pec.consiglio.puglia.it
2. Consigliere Barone Rosa barone.rosa@pec.consiglio.puglia.it
3. Consigliere Blasi Sergio blasi.sergio@pec.consiglio.puglia.it
4. Consigliere Bozzetti Gianluca bozzetti.gianluca@pec.consiglio.puglia.it
5. Consigliere Campo Francesco Paolo campo.paolo@pec.consiglio.puglia.it
6. Consigliere Caracciolo Filippo caracciolo.filippo@pec.consiglio.puglia.it
7. Consigliere Caroppo Andrea caroppo.andrea@pec.consiglio.puglia.it
8. Consigliere Casili Cristian casili.cristian@pec.consiglio.puglia.it
9. Consigliere Cera Napoleone cera.napoleone@pec.consiglio.puglia.it
10. Consigliere Conca Mario conca.mario@pec.consiglio.puglia.it
11. Consigliere Congedo Saverio congedo.saverio@pec.consiglio.puglia.it
12. Consigliere Damascelli Domenico damascelli.domenico@pec.consiglio.puglia.it
13. Consigliere De Leonardis Giovanni deleonardis.giovanni@pec.consiglio.puglia.it
14. Consigliere Di Bari Grazia dibari.grazia@pec.consiglio.puglia.it
15. Consigliere Di Gioia Leonardo digioia.leonardo@pec.consiglio.puglia.it
16. Consigliere Emiliano Michele presidente.regione@pec.rupar.puglia.it
17. Consigliere Franzoso Francesca franzoso.francesca@pec.consiglio.puglia.it
18. Consigliere Galante Marco galante.marco@pec.consiglio.puglia.it

www.studionardelli.it

70121 BARI - Italia/Italy - Via Melo da Bari nr. 166 - Tel.080/5213864 - 080/5211528 - Fax 080/5213850
00184 ROMA - Italia/Italy - Via Cesare Balbo, 6 - Tel.06/4881418 - Tel. e Fax 06/4743256
e-mail: studionardelli@libero.it

47

19. Consigliere Gatta Giacomo Diego gatta.giandiego@pec.consiglio.puglia.it
20. Consigliere Giannini Giovanni giannini.giovanni@pec.consiglio.puglia.it
21. Consigliere Guarini Viviana guarini.viviana@pec.consiglio.puglia.it
22. Consigliere Lacarra Marco lacarra.marco@pec.consiglio.puglia.it
23. Consigliere Laricchia Antonella laricchia.antonella@pec.consiglio.puglia.it
24. Consigliere Leo Sebastiano Giuseppe leo.sebastianogiuseppe@pec.consiglio.puglia.it
25. Consigliere Liviano D'Arcangelo Giovanni livianodarcangelo.giovanni@pec.consiglio.puglia.it
26. Presidente Loizzo Mario presidente@pec.consiglio.puglia.it
27. Consigliere Longo Giuseppe longo.giuseppe@pec.consiglio.puglia.it
28. Consigliere Lonigro Giuseppe lonigro.giuseppe@pec.consiglio.puglia.it
29. Consigliere Manca Luigi manca.luigi@pec.consiglio.puglia.it
30. Consigliere Minervini Guglielmo minervini.guglielmo@pec.consiglio.puglia.it
31. Consigliere Morgante Luigi morgante.luigi@pec.consiglio.puglia.it
32. Consigliere Negro Salvatore negro.salvatore@pec.consiglio.puglia.it
33. Consigliere Nunzianta Antonio nunzianta.antonio@pec.consiglio.puglia.it
34. Consigliere Pellegrino Paolo pellegrino.paolo@pec.consiglio.puglia.it
35. Consigliere Pendinelli Mario pendinelli.mario@pec.consiglio.puglia.it
36. Consigliere Pentassuglia Donato pentassuglia.donato@pec.consiglio.puglia.it
37. Consigliere Piemontese Raffaele piemontese.raffaele@pec.consiglio.puglia.it
38. Consigliere Pischicchio Alfonsino pischicchio.alfonsino@pec.consiglio.puglia.it
39. Consigliere Romano Giuseppe romano.giuseppe@pec.consiglio.puglia.it
40. Consigliere Santorsola Domenico santorsola.domenico@pec.consiglio.puglia.it
41. Consigliere Stea Giovanni Francesco stea.giovanfrancesco@pec.consiglio.puglia.it
42. Consigliere Turco Giuseppe turco.giuseppe@pec.consiglio.puglia.it
43. Consigliere Ventola Francesco ventola.francesco@pec.consiglio.puglia.it
44. Consigliere Vizzino Mauro vizzino.mauro@pec.consiglio.puglia.it
45. Consigliere Zinni Sabino zinni.sabino@pec.consiglio.puglia.it
46. Consigliere Zullo Ignazio zullo.ignazio@pec.consiglio.puglia.it

quivi spedendone a mezzo posta certificata la copia in formato elettronica, estratta dall'originale cartaceo, con attestazione firmata digitalmente di conformità e con l'avvertenza che trattasi di atto di natura giudiziaria ed

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.3 bis comma 2 della legge nr.53/1994 nonché dell'art.22 comma 2 del d.l.vo nr.82/2005 che l'atto notificato (ricorso in appello al Consiglio di Stato) è copia informatica conforme all'originale dell'atto formato su supporto analogico in mio possesso.

Il notificante

Avv. Giovanni Vittorio NARDELLI

www.studionardelli.it

70121 BARI - Italia/Italy - Via Melo da Bari nr. 166 - Tel.080/5213864 - 080/5211528 - Fax 080/5213850
00184 ROMA - Italia/Italy - Via Cesare Balbo, 6 - Tel.06/4881418 - Tel. e Fax 06/4743256
e-mail: studionardelli@libero.it

48

STUDIO LEGALE

Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca
Via G. Paisiello, 55 - 00198 Roma
Tel. 06.8548686 - Fax 06.8558370
pec.: francogaetanoscoca@ordineavvocatiroma.org

ECCMO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE**COPIA****Ricorso in Appello**

per: il sig. **Giuseppe Lonigro**, CF: LNGGPP59BO6D643S, nato a Foggia il 06.02.1959 e ivi residente alla via Pietrantonio Loffredo, rappresentato e difeso, come da delega a margine del presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Prof. Franco Gaetano Scoca, (CF: SCCFNC35A07H501S; pec: francogaetanoscoca@ordineavvocatiroma.org), Alessandro Gigli (C.F. GGL LSN 62R15 HSO1Q - pec: alessandrogigli@ordineavvocatiroma.org), Giulio Scapato (C.F.: SCPGLI65B17D643Y; pec: avv.giulio.scapato@pecstudio.it) Giuseppe Mescia, (C.F. MSCGPP70M05D643M; pec: giuseppemescia@arubapec.it) e Lucia Murgolo, (C.F.: MRGLCU61S50H985N; pec: murgolo.lucia@avvocatifoggia.legalmail.it) con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via G. Paisiello, n. 55 (per le comunicazioni di segreteria si indicano i seguenti riferimenti: pec francogaetanoscoca@ordineavvocatiroma.org - fax n. 06-8558370);

Il sottoscritto Giuseppe Lonigro (LNGGPP59BO6D643S) delega gli Avv.ti Prof. Franco Gaetano Scoca (C.F. SCC FNC 35A07 H501S), Alessandro Gigli (C.F. GGL LSN 62R15 HSO1Q, Giulio Scapato (SCPGLI65B17D643Y), Giuseppe Mescia (MSCGPP70M05D643M) e Lucia Murgolo (MRGLCU61S50H985N), a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio, sia congiuntamente che disgiuntamente, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge. Elegge domicilio presso lo studio del primo in Roma, Via G. Paisiello n.55. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, avendone avuto relativa informativa, autorizza altresì i sopra indicati difensori al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'esercizio del mandato.

Giuseppe Lonigro
Giuseppe Lonigro
appellante

E' vera
M

contro: la Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Ornella Di Lecce;

nei confronti: del sig. **Cosimo Borraccino**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio Cecinato e Mario Soggia;

appellati

per l'annullamento

e/o la riforma della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, II Sezione, n. 1669/2015, del 23.12.2015, notificata in data 11 gennaio 2016, emessa sul ricorso n.r.g. 986 del 2015, proposto da Borraccino Cosimo, nonché per la riattribuzione del

950/15/1X

REGIONE PUGLIA AVVOCATURA REGIONALE
- 3 FEB. 2016
A00_024/...1477.....

seggio di consigliere regionale al sig. Giuseppe Lonigro, in sostituzione del sig. Cosimo Borraccino; nonché, conseguentemente, per la declaratoria di nullità delle delibere di Consiglio regionale nn. 27 e 28 del 28.12.2015, con le quali, in esecuzione della sentenza T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 1669/2015, si è provveduto alla surroga del consigliere regionale Borraccino, in sostituzione del consigliere regionale Lonigro.

FATTO

Il 31.5.2015 si sono svolte in Puglia le consultazioni elettorali per l'elezione del Presidente della Giunta e il rinnovo del Consiglio regionale, all'esito delle quali il sig. Cosimo Borraccino, candidato per la lista "*Noi a Sinistra per la Puglia*", facente parte del gruppo di liste collegate al candidato Presidente Emiliano, è risultato non eletto, collocandosi al primo posto nella circoscrizione di Taranto. Col ricorso n.r.g. 986/2015, il sig. Borraccino ha adito il TAR Puglia - Bari, per ottenere l'annullamento dell'atto di proclamazione degli eletti, nonché di tutti gli atti connessi, nella parte in cui è stato attribuito un seggio alla lista sopradetta nella circoscrizione di Foggia ed è stato eletto il candidato - odierno appellante - sig. Giuseppe Lonigro, anziché assegnarlo alla medesima lista, ma alla circoscrizione di Taranto, con conseguente elezione del sig. Borraccino.

Quest'ultimo, nel suo ricorso al TAR, lamentava che dall'esame dei verbali delle sezioni n. 4 del Comune di Palagianello e n. 2 del Comune di San Giorgio Jonico, rientranti nella circoscrizione tarantina, sarebbe risultata la mancata attribuzione alla propria lista di 114 voti. L'errore materiale commesso nell'indicazione e trascrizione dei dati delle due predette sezioni sarebbe stato determinante nella successiva assegnazione dei seggi a livello

territoriale, incidendo sull'ordine decrescente della graduatoria dei voti residuati espressi in misura percentuale, rispetto al quoziente elettorale circoscrizionale (QEC), nella ripartizione del premio di maggioranza al gruppo di liste collegato al candidato presidente eletto.

Invero, l'Ufficio elettorale dapprima aveva individuato il QEC relativo a Taranto dividendo il totale dei voti validi (196.576) riportati da tutte le liste ammesse al riparto, per il numero dei Consiglieri regionali da eleggere nella circoscrizione più uno (3+1), con un risultato di 49.144 (pari alla parte intera di $196.576 : 4 = 49.144,00$) e gli 11.158 voti residuati per la lista in questione.

Sulla base di tali dati poi, l'Ufficio, seguendo l'ordine decrescente della graduatoria dei voti residuati espressi in percentuale del relativo QEC, come precedentemente determinato, con inizio dalla prima circoscrizione ancora priva di seggio, assegnava un seggio alla circoscrizione di BAT, che risultava 3^a in graduatoria con percentuale di residuo pari a 26,24 (voti residuati x $100/QEC$), e l'altro alla circoscrizione di Foggia, che la seguiva nell'ordine con il 22,72.

A dire del Borraccino, in graduatoria, la circoscrizione di Taranto precederebbe quella di Foggia nell'ordine decrescente, con un risultato pari a 22,92 (anziché 22,70), maggiore della percentuale 22,72 attribuibile alla circoscrizione di Foggia, con la conseguente spettanza del seggio e dell'elezione al sig. Borraccino, primo della sua lista circoscrizionale. Col ricorso al TAR Puglia, Borraccino ha quindi chiesto disporsi la correzione del risultato elettorale in proprio favore, con conseguente sostituzione del sig. Lonigro, all'epoca consigliere regionale, già proclamato eletto e in carica, ponendo, a fondamento del ricorso, i motivi della violazione e falsa

applicazione di legge e dell'eccesso di potere per travisamento dei fatti e manifesta illogicità.

Con atto del 14.9.2015 si costituiva la Regione Puglia.

Nella medesima data, in risposta alle censure del ricorrente Borraccino, si costituiva il sig. Lonigro, rappresentando di aver avanzato diverse istanze di accesso agli atti presso il Consiglio regionale (istanze del 18 agosto 2015, 27 agosto 2015, 7 settembre 2015) nonché presso l'Ufficio Centrale Circostrizionale presso il Tribunale di Foggia (istanza del 28 agosto 2015), ma di non essere ancora, a quel momento, in possesso di tutta la richiesta documentazione relativa alla circoscrizione di Foggia.

A tale riguardo, va subito evidenziato - in quanto si ritiene che tale elemento sia centrale nella presente vicenda - come dalla documentazione depositata in atti (comprendente non solo le istanze del richiedente ma, soprattutto, le laconiche e spesso contraddittorie risposte degli Uffici regionali) si rilevi agevolmente come l'acquisizione della documentazione richiesta - e più volte sollecitata - sia stata colpevolmente ostacolata; di fatto impedendo all'attuale appellante di avere tempestiva copia degli atti elettorali richiesti al fine di poter svolgere le proprie difese (si veda, in proposito, il prospetto riportato alla nota 1, pagg. 2 e ss., della memoria di replica del 5 dicembre 2015 e la relativa documentazione depositata in atti). Il 15.9.2015, in ogni caso, il sig. Lonigro depositava **ricorso incidentale** per l'annullamento dell'atto di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere regionale, nella parte in cui, da un lato, erano attribuiti nella circoscrizione di Taranto 30 voti in più alla lista "*Noi a Sinistra per la Puglia*", dall'altro, non erano invece conteggiati nella circoscrizione di Foggia 81 voti alla medesima lista, con conseguente

conferma dell'elezione dello stesso alla carica di consigliere regionale e declaratoria di inammissibilità del ricorso principale per difetto di interesse.

Col medesimo ricorso incidentale, il sig. Lonigro lamentava che dalla visione della documentazione in suo possesso erano emersi errori materiali di trascrizione nei verbali di alcune sezioni e nei prospetti riepilogativi delle sezioni circoscrizionali di Taranto e Foggia. In particolare, con riferimento a tale ultima circoscrizione, risultava che: nella sezione 35 del Comune di Manfredonia, sarebbero stati assegnati alla lista n. 11 (*Noi a Sinistra per la Puglia*), 26 voti, anziché 34, con una differenza di 8 voti in meno; nella sezione n. 36 del medesimo Comune, sarebbero stati assegnati 16 voti, anziché 39, con una differenza di 23 voti in meno; nella sezione n. 6 del Comune di Mattinata, non sarebbe stato assegnato alcun voto, anziché 46, con una differenza di 46 voti in meno; nella sezione n. 9 del Comune di Foggia, sarebbero stati attribuiti 8 voti, anziché 9, con una differenza di 1 voto in meno; nella sezione n. 62 del medesimo Comune, sarebbero stati attribuiti 16 voti, anziché 17, con una differenza di 1 voto in meno; nella sezione n. 74 del medesimo Comune, sarebbero stati attribuiti 5 voti, anziché 7, con una differenza di 2 voti in meno. Dunque, nella circoscrizione di Foggia, alla lista n. 11, sarebbero stati erroneamente **sottratti 81 voti**. Al contrario, in quella di Taranto, alla lista n. 12, avente medesimo contrassegno, sarebbero stati attribuiti 30 voti in più.

Sulla base dei dati erronei, come sopra evidenziati, ripetendo dunque i calcoli con attribuzione di 81 voti nella circoscrizione di **Foggia**, e correlativa sottrazione di 30 voti in quella di **Taranto**, risulterebbero un QEC pari a 43.535 (anziché 43.519), e voti residuati pari a 9.969 (anziché 9.888) per la

prima, e QEC pari a 49.136 e voti validi pari a 11.128, per la seconda. Tali nuovi conteggi avrebbero determinato che, nella graduatoria dei voti residuati, Foggia, precederebbe nell'ordine Taranto, rispettivamente in 4^a e 5^a posizione, con il 22,89 e il 22,64. In tale ottica, il ricorso principale sarebbe stato inammissibile per difetto d'interesse. Infine, il gravame incidentale deduceva l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, n.5, lett. a), cui rinvia il comma 7, della legge n. 106/68, come da ultimo sostituito dall'art.8, L.r. 7/2015.

Il ricorrente principale Borraccino, con memoria del 29.9.2015, eccepiva l'inammissibilità del ricorso incidentale, perché non in grado di superare la c.d. prova di resistenza, atteso che anche nel caso in cui venisse accertata l'effettiva mancanza degli 81 voti, reclamati dal ricorrente incidentale Lonigro per Foggia e decurtando altresì non 30 bensì solo 6 voti, non spettanti a Taranto, il risultato non sarebbe cambiato e il seggio sarebbe spettato comunque al Borraccino. Con riferimento poi alla presunta erroneità dei voti assegnati alla lista "*Noi a Sinistra per la Puglia*", nelle sezioni 60 e 118 della Circoscrizione di Taranto, il ricorrente principale Borraccino eccepiva l'avvenuta allegazione di stralci di verbali non autenticati, riportanti dati non corrispondenti a quanto attestato nei verbali ufficiali, già prodotti in giudizio in copia autentica e integrale dallo stesso, che confermerebbero l'effettiva attribuzione dei 10 voti nella sezione n. 60, e 26 nella sezione n. 118.

Con memoria del 3.10.2015, il ricorrente incidentale Lonigro replicava alle argomentazioni del ricorrente principale.

Anche la Regione Puglia presentava memoria, in data 10.10.2015, chiedendo la reiezione di entrambi i ricorsi, principale e incidentale, atteso che

la vigente disciplina elettorale non determinerebbe alcuna compressione della funzione rappresentativa dell'organo consiliare rispetto al voto espresso, salvaguardando altresì l'uguaglianza del voto.

All'udienza del 15.10.2015, con Ordinanza n. 1320/2015 (poi corretta con Ord. n. 1410/2015), il TAR Puglia-Bari disponeva gli incumbenti istruttori ritenuti necessari per le decisioni, rilevando preliminarmente come l'interesse al ricorso incidentale sia subordinato all'esito favorevole per il ricorrente principale, dell'accertamento della spettanza dei voti ulteriori contestati. Pertanto, disponeva, a cura del Prefetto di Bari, l'accertamento dei voti riportati nelle sezioni n.4 del Comune di Palagianello e 2 del Comune di San Giorgio Ionico, con estensione dell'istruttoria anche alle altre sezioni della circoscrizione di Taranto contestate con il ricorso incidentale (nn. 60 e 118 del Comune di Taranto), solo laddove l'esito della prima verifica fosse risultato favorevole al ricorrente principale. Infine, nel caso in cui l'esito della seconda ed eventuale verifica si fosse rivelata favorevole al ricorrente incidentale, disponeva procedersi anche all'ulteriore esame dei voti riportati nelle sezioni della circoscrizione di Foggia come indicate nel gravame incidentale.

Nelle more delle operazioni peritali, il controinteressato Lonigro - odierno appellante - presentava un **ricorso per motivi aggiunti** depositandolo in data 4.11.2015, asserendo che, a seguito della visione della documentazione richiesta, trasmessa dal Segretario Generale Regionale solo in data 22.10.2015, sarebbe emersa la mancata assegnazione alla lista n. 11, di **ulteriori 51 voti** nella circoscrizione di Foggia, segnatamente: nella sezione n. 2 del Comune di Accadia, 5 voti in meno; nelle sezioni nn. 1 e 12 del Comune di Apricena, 2 voti in meno ciascuna; nella sezione n. 1 del Comune di Carapelle, 1 voto in

meno; nella sezione n. 1 del Comune di Carpino, 1 voto in meno; nella sezione n. 26 del Comune di Cerignola, 1 voto in meno; nella sezione n. 130 del Comune di Foggia, 3 voti in meno; nelle sezioni nn. 3, 34, 38, 45, 54 del Comune di Manfredonia, rispettivamente, 3, 5, 2, 2 e 2 voti in meno; nella sezione n. 2 del Comune di Ortona, 1 voto in meno; nella sezione n. 1 del Comune di Pietramontecorvino, 1 voto in meno; nella sezione n. 7 del Comune di San Giovanni Rotondo, 1 voto in meno; nella sezione n. 17 del Comune di San Marco in Lamis, 3 voti in meno; nelle sezioni nn. 9, 10, 21 del Comune di Sannicandro Garganico, rispettivamente 9, 3 e 1, voti in meno; nelle sezioni nn. 43 e 49 del Comune di San Severo, 1 voto in meno ciascuna; nella sezione n. 14 del Comune di Vieste, 1 voto in meno. Pertanto, nella circoscrizione di Foggia, sarebbe stato erroneamente sottratto un **totale di 132 voti** (81+51).

All'esito delle **operazioni di verifica**, per le quali il verificatore ha provveduto al deposito della relazione peritale e della relativa documentazione, il sig. Lonigro proponeva un **secondo ricorso per motivi aggiunti**, censurando il calcolo del quoziente elettorale circoscrizionale, come determinato dalla commissione elettorale centrale, in quanto durante l'istruttoria sono stati rinvenuti complessivamente **403 voti di lista in più nella circoscrizione di Taranto** (specificamente, 67 per il Comune di Palagianello, e 336 per quello di San Giorgio ionico), invece non conteggiati. Tale nuovo dato va necessariamente a rideterminare i risultati prima raggiunti, sia nel calcolo dei voti validi delle liste ammesse al riparto ($196.576+67+336=196.979$), sia nel relativo quoziente ($196.979:4=49.244$), implicando a sua volta nella graduatoria circoscrizionale una diminuzione della percentuale QEC relativa a Taranto, che passa da 22,92 a 22,87 (vedasi il prospetto allegato, già riportato a

pag. 12 dei II Motivi aggiunti), confermando la precedenza di Foggia, con una percentuale pari a 23,01, come rideterminata alla luce del ricorso incidentale e dei primi motivi aggiunti (vedasi il prospetto allegato, già riportato a pag. 18 dei I Motivi aggiunti).

Le parti depositavano ulteriori memorie difensive. In particolare, il Borraccino contestava le argomentazioni avverse, insistendo innanzitutto sull'inammissibilità del ricorso incidentale per mancato superamento della prova di resistenza, eccependo, altresì, l'inammissibilità dei primi motivi aggiunti perché prodotti oltre il termine decadenziale, dato dal combinato disposto degli artt. 43 e 130 c.p.a. e diretti nella specie a estendere l'impugnazione nei confronti di schede inizialmente non impugnate. Infine, l'inammissibilità del secondo ed ultimo atto per motivi aggiunti, in quanto introduttivo di una nuova censura — quella della rideterminazione del QEC di Taranto — scaturente unicamente dopo le operazioni di verifica.

Con l'ultima memoria del 7.12.2015, Lonigro replicava alle deduzioni del Borraccino, sostenendo la tempestività delle richieste di accesso presentate dallo stesso e il conseguente ritardo da parte degli organi competenti nel consentirlo, nonché l'ammissibilità delle sue impugnazioni, in quanto proposte per tempo al verificarsi dell'acquisita conoscenza di dati elettorali prima sconosciuti.

Alla pubblica udienza del 18.12.2015, il Collegio introitava la causa in decisione e in pari data depositava il **dispositivo**, ai sensi dell'art. 130, comma 7 c.p.a., (n. 1650/2015), accogliendo il ricorso principale e rigettando, in parte in quanto inammissibile, in parte in quanto infondato, il ricorso incidentale; ugualmente inammissibili sono stati dichiarati i motivi aggiunti.

Per l'effetto, il TAR ha disposto la correzione del risultato elettorale nel senso di proclamare eletto alla carica di Consigliere Regionale il ricorrente Cosimo Borraccino, in sostituzione del controinteressato Giuseppe Lonigro.

Con deliberazioni di Consiglio regionale nn. 27 e 28 del 28.12.2015 si è provveduto alla surroga del consigliere regionale Borraccino, in sostituzione del consigliere regionale Lonigro.

La sentenza è stata depositata il 28 dicembre 2015 con il n.1669/2015 e, successivamente, è stata notificata al sig. Lonigro l'11 gennaio 2016.

La decisione di primo grado è erronea e va impugnata alla luce dei seguenti motivi di

DIRITTO

1. Difetto di istruttoria e di motivazione della sentenza appellata, erronea declaratoria d'inammissibilità del ricorso incidentale e dei duplici motivi aggiunti al ricorso incidentale, contraddittorietà della motivazione della sentenza, grave violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

1.1 Nelle motivazioni della decisione impugnata, il TAR ha ritenuto il ricorso principale proposto dal Borraccino fondato, sul presupposto sia della parziale inammissibilità del ricorso incidentale, per la mancata prova di resistenza, nonché della sua infondatezza, sia sul presupposto dell'inammissibilità dei duplici motivi aggiunti al ricorso incidentale, in quanto con gli stessi sarebbero state denunciate irregolarità asseritamente svoltesi in Sezioni, mai prima richiamate nel ricorso incidentale.

In buona sintesi, il TAR afferma che col ricorso principale il ricorrente Borraccino ha chiesto l'accertamento di 114 voti in favore della propria lista

nella circoscrizione di Taranto, e questo non può non incidere anche sulla determinazione del totale dei voti validi, ma ovviamente solo limitatamente a quei 114 voti; invece, tramite i duplici motivi aggiunti, Lonigro avrebbe chiesto che i nuovi conteggi venissero svolti non già con riferimento ai soli 114 voti, bensì sulla base di un numero più alto di voti - ben 403 voti -, come effettivamente emersi dall'accesso documentale e dalle operazioni di verifica.

La tesi del TAR, è erronea e si basa su una distorta applicazione di alcuni dei principi-cardine del processo elettorale che, viceversa, correttamente interpretati, avrebbero dovuto determinare una dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale (e non, invece, come è accaduto, del ricorso incidentale e dei duplici motivi aggiunti), per carenza di interesse, in quanto non idoneo a dimostrare il superamento della prova di resistenza.

Un primo dato certo ed inconfutabile è che il corpo elettorale, nella consultazione elettorale per cui è causa, ha espresso un voto dal cui corretto conteggio, così come emerso dalle verifiche istruttorie, discende la legittima elezione dell'attuale appellante.

La decisione del TAR, al contrario, si basa su un dato parziale, non avendo voluto tenere conto dell'effettivo numero dei voti validi espressi in favore della lista elettorale "Noi a Sinistra per la Puglia" così come risultante dalle verifiche istruttorie.

Un secondo elemento rilevante è che il Giudice di primo grado erroneamente interpreta e qualifica il *petitum* del ricorso principale e di quello incidentale, ricavandone le predette conclusioni in merito al presunto ampliamento del *thema decidendum* attraverso i motivi aggiunti.

Sotto un primo profilo, infatti, occorre rilevare come, all'esito della verifica istruttoria espletata, sia inconfutabilmente risultato, quale dato oggettivo, che, nella Circoscrizione di Taranto, il "Totale dei voti validi delle liste ammesse al riparto" non è pari a n. 196.690 voti, come sostenuto dal Borracino, ma risulta, invece, pari a n. 196.576 + 67 (Voti mancanti nella Sezione n. 4 del Comune di Palagianello) + n. 336 (Voti mancanti nella Sezione n. 2 del Comune di San Giorgio Jonico) = **196.979** di "Totale dei voti validi delle liste ammesse al riparto".

Inoltre, all'esito dell'espletata verifica, è inconfutabilmente risultato che i "Voti validi di lista "Noi a Sinistra per la Puglia" non è pari a 11.158, come sostenuto dal Borracino, ma risulta, invece, pari a n. 11.158 + 108¹ (Voti risultanti dalle Sezioni n. 4 del Comune di Palagianello e n. 2 del Comune di San Giorgio Jonico) = n. 11.266 (Voti validi di lista "Noi a Sinistra per la Puglia").

Per effetto di ciò, la percentuale Q.E.C. della Circoscrizione di Taranto, rideterminata sulla base delle effettive risultanze istruttorie – pari a 22,87 – (vedasi il prospetto allegato, già riportato a pag. 10 dei II Motivi aggiunti), risulterebbe comunque inferiore alla percentuale Q.E.C. spettante alla Circoscrizione di Foggia – pari a 23,01 – sulla base dei n. 132 voti reclamati dal Lonigro sia con il ricorso incidentale che con i successivi motivi aggiunti (vedasi il prospetto allegato, già riportato a pag. 11 dei II° Motivi aggiunti).

¹ Più precisamente, così come eccepito dal Sig. Lonigro nel ricorso incidentale e neppure contestato dal Sig. Borracino, nel Comune di Sava, sono stati erroneamente attribuiti alla lista elettorale n. 12, avente il contrassegno "Noi a Sinistra per la Puglia", un "totale parziale" di n. 155 voti in luogo degli effettivi n. 149 conseguiti: il tutto, con una differenza di n. 6 voti in più (all. 14); pertanto, dai 114 voti pretesi dal Sig. Borracino vanno necessariamente scomputati i sei voti di Sava, per un totale di 108 voti di lista.

In altre parole, pur riconoscendo alla lista *"Noi a Sinistra per la Puglia"* della Circoscrizione di Taranto i 108 voti reclamati dal Borraccino, comunque, sarebbe emerso che alla Circoscrizione di Taranto non spetta un ulteriore seggio, in luogo di quello attribuito alla Circoscrizione di Foggia. Ciò in quanto la percentuale relativa alla Circoscrizione di Foggia - **23,01** - così come rideterminata, aggiungendo gli 81 + 51 voti di lista validi (vedasi il prospetto allegato, già riportato a pag. 11 dei II Motivi aggiunti) - risulterebbe comunque superiore a quella di Taranto - **22,87** -: ed infatti, riconoscendo sia gli effettivi 403 voti di lista validi, sia i 108 voti della lista *"Noi a Sinistra per la Puglia"* nella Circoscrizione di Taranto, il seggio, comunque, resterebbe assegnato alla Circoscrizione di Foggia (vedasi il prospetto allegato, già riportato a pag. 13 dei II Motivi aggiunti).

A tale conclusione si giunge se solo si considera un presupposto inconfutabile e, cioè, che l'oggetto del giudizio di primo grado non riguardava esclusivamente i *"Voti validi di lista "Noi a Sinistra per la Puglia"* nelle Circoscrizioni di Taranto e Foggia, come sostenuto dal TAR, bensì anche il *"Totale dei voti validi delle liste ammesse al riparto"* (come chiaramente indicato in ripetuti passaggi nel ricorso incidentale e nei secondi motivi aggiunti, cui interamente si fa rinvio in questa sede) nelle predette Circoscrizioni. In tal modo, non v'è chi non veda come non vi sia stato alcun ampliamento del *thema decidendum*, così come individuato dal ricorso principale e da quello incidentale, e che i duplici motivi aggiunti sono *"svolgimento (sub specie di esplicitazione, integrazione, puntualizzazione) di censure già tempestivamente proposte"* non già *"nuovi motivi di ricorso derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte"*

dal giudice in relazione alle originarie censure" (cfr.: Cons. St., sez. V, 21 dicembre 2012, n. 6607; idem 22 marzo 2012, n. 1630; 11 maggio 2004, n. 2947).

Peraltro, in primo grado, il sig. Borracino nulla ha eccepito in ordine all'esattezza dei calcoli effettuati dal Lonigro in sede di secondi motivi aggiunti al ricorso incidentale: pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 64, comma 2, c.p.a., tali calcoli non sono contestati e il giudice avrebbe dovuto porli a fondamento della decisione.

1.2 In secondo luogo, quanto alla tempestività dei motivi aggiunti, non può non tenersi conto di una circostanza di assoluto rilievo, rappresentata dalla tempestività delle richieste di accesso presentate dall'attuale appellante per acquisire i dati elettorali e dal conseguente ritardo da parte degli organi competenti nel consentirle; da ciò evidentemente consegue l'ammissibilità delle sue impugnazioni, in quanto proposte per tempo (e, in ogni caso, come detto, nel solco segnato dal ricorso incidentale della verifica del "*Totale dei voti validi delle liste ammesse al riparto*") al verificarsi dell'acquisita conoscenza di dati elettorali prima sconosciuti.

Del resto, è ragionevole ritenere che le esigenze di celerità e speditezza cui è notoriamente ispirato il giudizio elettorale non possano - né debbano - ledere il principio, costituzionalmente garantito, di effettività della tutela giurisdizionale anche rispetto agli atti della pubblica Amministrazione: e, infatti, "*tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi*" e "*la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento*", così come sancito dall'art. 24 Cost. (in particolare, il principio d'inammissibilità della proposizione di motivi aggiunti nel

giudizio elettorale va temperato con il principio del diritto alla tutela giurisdizionale delineato dall'art. 24 della Costituzione, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 novembre 2015, n. 5379).

Dunque, la corretta interpretazione della disciplina processuale in materia elettorale deve necessariamente garantire il pieno e incondizionato rispetto del diritto di effettività della tutela giurisdizionale, pena l'illegittimità costituzionale di tale disciplina. Tutto ciò, a maggior ragione, in considerazione della circostanza che, in materia elettorale, il D.Lgs. n. 104/2010 attribuisce al giudice amministrativo una giurisdizione estesa al merito, così come consacrato dall'art. 134, comma 1, lett. b), c.p.a..

Invero, il processo elettorale deve innanzitutto *"consentire il corretto funzionamento delle istituzioni e il rispetto del principio di democraticità delle stesse"*: pertanto, stante la giurisdizione estesa al merito, il giudice amministrativo, in materia elettorale, deve innanzitutto garantire l'effettiva attuazione dei predetti principi. Del resto, il processo elettorale involge non solo interessi pretensivi - quale quello di ricoprire una determinata carica pubblica - ma contestualmente interessi oppositivi - quale quello di non perdere la carica pubblica ricoperta - o meglio, il diritto soggettivo perfetto a continuare a svolgere un determinato *munus* pubblico conseguito mediante elezione.

Peraltro, è a tutti noto l'autorevole orientamento della giurisprudenza amministrativa, a mente del quale nel contenzioso elettorale deve essere attenuato il rigore di specificità dei motivi del ricorso, per la difficoltà che spesso incontra il ricorrente nel reperire elementi di fatto certi in ordine ai vizi ipotizzati, anche se i vizi non debbano mai tradursi in censure meramente

ipotetiche. La parziale e non esauriente conoscenza del materiale elettorale da parte del ricorrente è causa attenuante l'esigenza di specificità dei motivi (cfr.: Cons. Stato sez. V, 9 settembre 2013, n. 4474; idem sez. V, 9 febbraio 2001 n. 593; T.a.r. Campania II 5 febbraio 2013 n. 715).

Quanto è accaduto, al riguardo, all'attuale appellante rappresenta certamente una circostanza che si attaglia perfettamente all'applicazione dei sopra ricordati principi giurisprudenziali.

Nella specie, al contrario, la sentenza appellata sottace questo dato di estrema importanza, vale a dire che il sig. Lonigro si è tempestivamente attivato al fine di poter prendere visione - e quindi, effettiva conoscenza - di tutta la documentazione elettorale relativa alla Circoscrizione di Foggia.

Infatti, non appena ricevuta la notifica dell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al TAR - notificato in data 6 agosto 2015 - il sig. Lonigro si è immediatamente attivato al fine di poter accedere alla *"copia dei risultati elettorali (verbali di ogni sezione) della lista "Noi a Sinistra per la Puglia" con relative preferenze attribuite a ogni candidato ed inerenti la circoscrizione di Foggia"*, all'uopo presentando, in data **18 agosto 2015**, istanza di accesso al Segretario Generale della Regione Puglia e, in data **28 agosto 2015**, istanza di accesso al Presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Foggia.

Invero, il sig. Lonigro non si è limitato semplicemente a presentare le suddette istanze, ma ne ha ripetutamente sollecitato il riscontro: il tutto, come chiaramente evincibile dalla documentazione versata negli atti processuali. Non solo: nel corso dell'udienza pubblica del 15 ottobre 2015, i difensori del sig. Lonigro hanno rappresentato la perdurante impossibilità del proprio

assistito di accedere alla documentazione elettorale relativa alla Circoscrizione di Foggia, con conseguente lesione del suo diritto di difesa, all'uopo sollecitando l'esercizio dei poteri istruttori da parte del Collegio; a supporto di tale istanza, i difensori hanno, altresì, evidenziato al Collegio l'inammissibilità di un eventuale ricorso giurisdizionale per ottenere l'esibizione della richiesta documentazione elettorale, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, anche del TAR Puglia - Bari.

Ebbene, solo in data **22 ottobre 2015**, è stato consentito al sig. Lonigro di prendere visione ed estrarre copia unicamente del Mod. 271/AR Puglia, quindi, neppure di tutta la documentazione elettorale richiesta sin dal 18 agosto 2015. Vi è stato, dunque, un vero e proprio ostruzionismo, da parte degli Uffici regionali, che hanno, in ogni modo, ritardato e ostacolato il rilascio della richiesta documentazione elettorale: infatti, la Corte di Appello di Bari, già con nota prot. n. 5715 del 13 luglio 2015, aveva trasmesso alla Presidenza del Consiglio della Regione Puglia, "*.. i verbali degli Uffici centrali circoscrizionali di ... Foggia ... con gli atti relativi alle operazioni svolte da quegli Uffici*". E invece, al sig. Lonigro è stato consentito di accedere alla predetta documentazione solo in data 22 ottobre 2015, così impedendo l'esercizio del proprio diritto di difesa.

Tenuto, dunque, conto che al sig. Lonigro è stato consentito di avere effettiva conoscenza dei provvedimenti da impugnare solo in data **22 ottobre 2015**, considerando che i motivi aggiunti sono stati notificati in data **2 novembre 2015**, è indubbia la tempestività degli stessi.

1.3 Quanto al profilo, invece, del presunto ampliamento del *thema decidendum*, va rilevato ancora che i vizi eccepiti a mezzo dei contestati motivi

aggiunti erano già stati contestati in via generale nel ricorso incidentale (non a caso la rubrica dei motivi di ricorso è la medesima nel ricorso incidentale e nei primi motivi aggiunti), senonché le relative censure sono state meglio specificate e puntualizzate dopo la conoscenza del Mod. 271/AR Puglia, unitamente al Mod. 268/AR/1.

Alcuna giuridica e pratica rilevanza assume, altresì, l'avverso assunto secondo cui il Lonigro invece di richiedere tempestivamente ai Comuni della Circoscrizione di Foggia tutta la documentazione elettorale per individuare eventuali irregolarità rilevanti per il ricorso incidentale, ha presentato le istanze di accesso ai documenti unicamente nel mese di ottobre, peraltro, a distanza di oltre 2 mesi e mezzo dalla notifica del ricorso introduttivo. Il rilievo risulta inconferente e inattendibile per la seguente, dirimente, ragione.

Nell'ambito del procedimento elettorale, ai fini della contestazione dei voti, non assume giuridica rilevanza la copia del verbale della sezione elettorale depositato presso il Comune, ma unicamente la copia del verbale consegnato all'Ufficio circoscrizionale provinciale presso il Tribunale (vedasi, a tal proposito, il procedimento delineato dall'art. 15 della L.R. Puglia n. 2 del 28 gennaio 2015): infatti, proprio sulla base della documentazione elettorale consegnata presso il Tribunale, l'Ufficio Centrale procede alla determinazione dei voti dei candidati presidenti, delle liste e dei candidati consiglieri e, conseguentemente, all'adozione dell'atto di proclamazione degli eletti. Dunque, tenuto conto che l'atto di proclamazione degli eletti è adottato esclusivamente sulla base del materiale elettorale detenuto dall'Ufficio circoscrizionale provinciale presso il Tribunale, del tutto correttamente, il sig. Lonigro ha prontamente richiesto di accedere a tale documentazione elettorale.

Davvero non si comprende come possa ragionevolmente sostenersi che il sig. Lonigro, ricevuta la notifica del ricorso, avrebbe dovuto proporre istanze di accesso nei confronti dei 61 Comuni della Provincia di Foggia, così da poter *“individuare eventuali irregolarità rilevanti per il ricorso incidentale”*: invero, stante il ristretto termine decadenziale, di soli 15 giorni, per la proposizione del ricorso incidentale, sarebbe stato materialmente impossibile per il Lonigro poter accedere tempestivamente agli atti delle ben n. **654 sezioni elettorali** della Circoscrizione di Foggia. Non è assolutamente esigibile l'adempimento di un così gravoso onere da parte del sig. Lonigro, al fine di vedere pienamente tutelare le proprie ragioni in sede giurisdizionale.

Analogamente, non può fondatamente ritenersi che la conoscenza di (eventuali) irregolarità nelle sezioni elettorali indicate dal ricorrente incidentale [sarebbero] riconducibili già al momento delle operazioni elettorali, posto che la disciplina sostanziale del procedimento elettorale prevede particolari forme di pubblicità delle operazioni, attribuendo un ruolo di controllo e di partecipazione anche ai candidati, ai rappresentanti di lista e, sia pure in forma più attenuata, agli stessi elettori.

Astrattamente aderendo alla tesi sposata nella sentenza di primo grado, ciascun candidato, al fine di poter esercitare il proprio diritto di difesa, avrebbe dovuto presenziare, personalmente o a mezzo di propri rappresentanti, al contestuale scrutinio di ben n. **654 sezioni elettorali** nella sola Circoscrizione di Foggia, così da poter realmente verificare il numero delle preferenze espresse in proprio favore, o della lista elettorale di appartenenza, nonché la correttezza dell'attribuzione dei voti all'uno o all'altro candidato: il che risulta materialmente impossibile, quindi, assolutamente non esigibile. Anche la

presenza di eventuali rappresentanti di lista, al momento dello spoglio delle schede nelle 654 sezioni elettorali della sola Provincia di Foggia, non avrebbe comunque garantito la possibilità di conoscenza di “(eventuali) brogli o irregolarità” nelle singole sezioni, tenuto conto degli evidenti conflitti di interesse sussistenti anche tra i vari candidati appartenenti alla medesima lista elettorale.

Tenuto conto che l'elezione del candidato alle consultazioni regionali non dipende esclusivamente dai risultati elettorali conseguiti nella propria circoscrizione, ma è altresì ineludibilmente condizionata dai risultati di tutte le altre Circoscrizioni regionali, il singolo candidato, al fine di scongiurare “(eventuali) brogli o irregolarità”, avrebbe dovuto presenziare, personalmente o a mezzo di propri delegati, in tutte le sezioni elettorali regionali. Ed è proprio ciò che rileverebbe nel caso di specie, dal momento che le pretese irregolarità o errori nello scrutinio delle sezioni circoscrizionali di Taranto incidono negativamente sul risultato elettorale della circoscrizione di Foggia.

L'adempimento di un così gravoso onere non è assolutamente esigibile e determinerebbe un'inammissibile lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Del resto, proprio dall'esame dei Modelli riepilogativi 271/AR Puglia e 268/AR/I era realmente possibile accertare “(eventuali) brogli o irregolarità”, tenuto conto che, in alcuni casi, i verbali di sezioni riportavano correttamente i voti conseguiti dai candidati e dalle liste, ma tali voti non risultavano correttamente trascritti nei Modelli, sulla cui base l'Ufficio Centrale regionale ha adottato l'atto di proclamazione degli eletti. Si rappresenta, a titolo meramente esemplificativo, che i voti relativi alle sezioni di Mattinata, Manfredonia e Sava sono stati sottratti e/o erroneamente attribuiti

solo in sede di redazione dei Mod. riepilogativi 271/AR Puglia e Mod. 268/AR/I e pertanto, non erano assolutamente rilevabili dai verbali di sezione.

2. Erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale e dei secondi motivi aggiunti, falsa applicazione degli artt. 34 e 130 c.p.a., violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 104, comma terzo, c.p.a., difetto di motivazione e contraddittorietà della sentenza, grave violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Ulteriore specifico vizio della sentenza di primo grado qui appellata riguarda la declaratoria di inammissibilità, oltre che del ricorso incidentale e del primo atto di motivi aggiunti, anche dei secondi motivi aggiunti (decisione peraltro del tutto priva di congrua motivazione nel corpo della sentenza).

Come già ricordato, a mezzo del ricorso principale nonché di quello incidentale, è stato posto all'attenzione del Collegio giudicante il calcolo del Q.E.C. sia nella parte in cui vengono quantificati i "*Voti validi di lista "Noi a Sinistra per la Puglia"*", sia nella parte in cui si calcola il "*Totale dei voti validi delle liste ammesse al riparto*".

Ebbene, a mezzo dei secondi motivi aggiunti del 13 novembre 2015, il sig. Lonigro, in primo luogo, ha rilevato che la censura spiegata dal sig. Borracino, in ordine al preteso non corretto calcolo del "*Totale dei voti validi delle liste ammesse al riparto*", non aveva trovato pieno riscontro all'esito delle espletate operazioni di verifica. Più precisamente:

- il sig. Borracino, con il ricorso principale, ha rivendicato che il "*Totale dei voti validi delle liste ammesse al riparto*" non fosse pari a **196.576**, dovendosi aggiungere ulteriori n. 114 voti risultanti dalle sezioni n. 4 di Palagianello e n. 2 di San Giorgio Jonico;

68

- all'esito dell'espletata verifica, è risultato che, diversamente da quanto preteso dal sig. Borracino, il "Totale dei voti validi delle liste ammesse al riparto" risultava essere pari a ben 196.979, dovendosi aggiungere gli ulteriori n. 403 voti accertati, anziché i soli n. 114 voti reclamati (in pratica, dall'attività di verifica, è emerso inequivocabilmente che, nella Circoscrizione elettorale di Taranto, non sono stati conteggiati ben 67 + 336 voti di lista validi: il tutto, per un totale di ben n. 403 voti di lista validi effettivamente espressi, ma inopinatamente non conteggiati).

In sostanza, all'esito dell'espletata verifica, è inconfutabilmente risultato che, diversamente da quanto preteso dal sig. Borracino, sulla base dei voti effettivamente espressi nelle predette sezioni, il Q.E.C. della Circoscrizione di Taranto risulta essere pari a 49.244 (196.979:4), anziché a 49.172, così come infondatamente preteso dal ricorrente principale.

Del resto, come ricordato sopra, il sig. Borracino nulla ha eccepito in ordine all'esattezza dei predetti calcoli, così prestandovi piena acquiescenza. Alla luce di quanto innanzi esposto, risulta palmare come a mezzo dei motivi aggiunti del 13 novembre 2015, il sig. Lonigro non abbia affatto introdotto "una nuova censura", essendosi semplicemente limitato a eccepire l'infondatezza della censura già spiegata dal sig. Borracino a mezzo del ricorso principale, così come già indicato nella memoria di costituzione e nel ricorso incidentale: pertanto, le eccezioni formulate dal sig. Lonigro non costituiscono altro che lo svolgimento (*sub specie*, di esplicitazione, integrazione, puntualizzazione) di censure proposte a mezzo delle memorie difensive e dell'atto introduttivo del giudizio incidentale.

70

In secondo luogo, il sig. Lonigro, a mezzo dei motivi aggiunti del 13 novembre 2015, ha preso atto di quanto chiaramente emerso all'esito della verifica istruttoria disposta dal TAR (verificazione disposta, va ricordato, tanto in ragione delle censure sollevate nel ricorso principale quanto in quello incidentale).

Si consideri, oltretutto che, come ricordato, in materia elettorale, la cognizione del giudice amministrativo è estesa al merito (artt. 34 e 130 c.p.a.): pertanto, davvero non si comprende come il Collegio possa non prendere atto delle effettive risultanze emerse a seguito della disposta verifica e quindi, non porle a fondamento della propria decisione. Invero, così come preteso dal ricorrente principale, proprio *"il corretto funzionamento delle istituzioni e il rispetto del principio di democraticità"* impongono l'adozione di una decisione obiettiva da parte del Collegio, che tenga, quindi, necessariamente conto delle effettive risultanze emerse in sede di verifica.

La sentenza appellata, in particolare, denota carenza motivazionale e persino contraddittorietà, nella parte in cui, ai fini del richiesto ricalcolo del *"Totale dei voti validi delle liste ammesse al riparto"*, prende atto unicamente dei n. 114 voti pretesi con il ricorso principale e non, invece, dei 403 voti validi, acclarati in sede di verifica: il che determina un'evidente grave violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Oltretutto, si badi bene, quando l'impugnazione principale e quella incidentale, come ricordato sopra, avevano chiaramente delimitato l'oggetto del contendere al calcolo del Q.E.C. sia nella parte in cui vengono quantificati i *"Voti validi di lista "Noi a Sinistra per la Puglia"*, sia nella parte in cui si calcola il *"Totale dei voti validi delle liste ammesse al riparto"*.

71

Destituito di ogni fondamento risulta, al riguardo, l'assunto di parte avversa, interamente condiviso dalla sentenza appellata, secondo cui le *“schede delle altre liste elettorali non [sarebbero state] oggetto di contestazione, non essendo state sollevate specifiche censure né da parte del ricorrente, né da parte del Lonigro”*. Come innanzi evidenziato, a mezzo dell'impugnazione, tanto principale quanto incidentale, è stata richiesta non solo la correzione dei *“Voti validi di lista “Noi a Sinistra per la Puglia”*”, ma anche il ricalcolo del *“Totale dei voti validi delle liste ammesse al riparto”*. Dunque, oggetto di verifica non erano solo i *“Voti validi di lista “Noi a Sinistra per la Puglia”*”, ma necessariamente anche il *“Totale dei voti validi delle liste ammesse al riparto”*.

Ebbene, all'esito della verifica, è stato inconfutabilmente accertato che:

- nella **sezione n. 4 del Comune di Palagianello** è risultato un totale di n. 664 voti di lista validi: ed infatti, il *“Processo verbale n. 1”* del 30 ottobre 2015 (all. 26) riporta l'apertura della *“scatola contenente n. 664 schede riportanti espressioni di voto”*. Dunque, poiché nel mod. n. 268-AR-Puglia (all. 14) risulta che il *“Totale voti di lista validi per sezione”* è pari a n. 597, ciò significa che **non sono stati conteggiati n. 67 voti di lista validi** (ed infatti, n. 664 voti di lista validi – n. 597 voti risultanti dal Mod. 268-AR Puglia = n. 67 voti di lista validi);

- nella **sezione n. 2 del Comune di San Giorgio Jonico** è risultato un totale di n. 474 voti di lista validi: ed infatti, il *“Processo verbale n. 2”* del 3 novembre 2015 (all. 27) riporta l'apertura della *“scatola contenente n. 474 schede riportanti espressioni di voto”*. Dunque, poiché nel mod. n. 268-AR-Puglia

72

(all. 14) risulta che il “*Totale voti di lista validi per sezione*” è pari a n. 138, ciò significa che **non sono stati conteggiati n. 336 voti di lista validi** (ed infatti, n. 474 voti – n. 138 voti risultanti dal Mod. 268-AR Puglia = n. 336 voti di lista validi).

Il sig. Borracino, ben consapevole che il “*Totale dei voti validi delle liste ammesse al riparto*”, accertati in sede di verifica, sono risultati ben superiori ai soli n. 114 reclamati con il ricorso principale, ha ripiegato su un espediente argomentativo artificioso e retorico, che purtroppo ha suggestionato e convinto il giudice di prime cure, laddove ha affermato che “*la Prefettura non [avrebbe] verificato se le altre schede rinvenute all'interno delle scatole erano da considerarsi valide, nulle, bianche o se riportavano segni invalidanti ... ma soprattutto, quante di queste schede riportavano la sola preferenza del candidato presidente*”.

Preme rilevare, a tal proposito, che i plichi delle schede esaminati in sede di verifica contenevano solo i voti validi effettivamente espressi e, quindi, non anche le schede nulle, bianche o riportanti segni invalidanti: quindi, è incontestato e incontestabile che si trattava di n. 403 voti validi effettivamente espressi. Infatti, come risulta dal verbale n. 3 del 5 novembre 2015, è correttamente rilevato che, nelle sezioni di Palagianello e di San Giorgio Jonico, sono risultati, rispettivamente, n. 664 e n. 474 voti di lista validi.

Orbene, il sig. Borracino nulla ha contestato in ordine a tale dirimente dato di fatto, non ha cioè minimamente contestato tale ammontare di voti di lista validi, come inconfutabilmente emersi in sede di verifica, né tanto meno avrebbe potuto farlo; si è semplicemente limitato a eccepire che di tali voti accertati non si sarebbe dovuto tener conto ai fini della rideterminazione

73

del Q.E.C. (ma questo è del tutto erroneo, se si ha riguardo alla norma di legge e se si considera che l'eventuale accoglimento delle censure proposte in via incidentale, unitamente alle censure proposte con i successivi motivi aggiunti, avrebbe determinato la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, per difetto di interesse, non, invece, la "riassegnazione dei seggi già attribuiti alle varie Circoscrizioni" - vedasi i prospetti allegati, già riportati a pag. 11 e 12 dei II° Motivi aggiunti).

Anche se si volesse, per assurdo, considerare i secondi motivi aggiunti come *jus novum*, cioè introduzione di nuove censure in conseguenza dei risultati della verifica istruttoria, non può non rilevare che la giurisprudenza amministrativa è unanime nel ritenere, a proposito dell'interpretazione degli artt. 43 e 104 c.p.a., che "*l'ordinamento giuridico prevede l'istituto dei motivi aggiunti per il tramite dei quali il ricorrente può proporre ulteriori motivi di ricorso derivanti dalla conoscenza di ulteriori atti (già esistenti al momento di proposizione del ricorso ma ignoti) o dalla conoscenza integrale di atti prima non pienamente conosciuti, e ciò entro il (nuovo) termine decadenziale di sessanta giorni decorrente da tale conoscenza sopravvenuta*" (cfr.: Cons. Stato, IV sez., 29 ottobre 2015 n. 4945; idem IV sez., 6 ottobre 2015 n. 4642 idem V sez., 27 agosto 2014 n. 4366).

In conclusione, non solo si deve ritenere che i secondi motivi aggiunti proposti dal ricorrente incidentale Lonigro in primo grado siano pienamente ammissibili, ma ci si può spingere fino ad affermare che, se anche il Lonigro non li avesse proposti, il TAR Puglia-Bari, acquisendo *in toto* (e non solo parzialmente e unilateralmente, come ha fatto) i dati elettorali risultati

74

dall'istruttoria svolta, avrebbe potuto e dovuto, d'ufficio, correggere il risultato elettorale nel senso indicato dal prospetto di seguito riportato:

Circoscrizione di Taranto (aggiungendo i n. 67 + 336 voti di lista validi² non conteggiati, nonché i n. 108 voti vantati dal ricorrente principale).

A) Totale Voti validi delle liste ammesse a riparto $196.576 + 67^3 + 336^4$
=196.979

B) Numero Consiglieri da eleggere 4 (prima) 4 (nuovi conteggi)

Q.E.C. $(196.576:4) = 49.144,00$ (prima) $196.979: 4 = 49.244,75$ (nuovi conteggi)

Parte intera del Q.E.C. (49.144 prima) **49.244** (nuovi conteggi)

Voti validi "*Noi a Sinistra per la Puglia*" 11.158 +
108⁵ = 11.266

Voti residuati (prima) 11.158

Voti residuati(dopo) **11.266**

Voti resid. X100: Q.E.C. $(11.266 \times 100 : 49.244)$
=22,87 (dopo)

² Ovvero aggiungendo un totale di n. 403 voti (dato dalla somma di $336+67$) voti di lista validi conseguiti nelle sezioni n. 4 del Comune di Palagianello e n. 2 del Comune di San Giorgio Jonico.

³ Ed infatti, n. 664 voti validi alle liste, come accertati in sede di verificaione, - n. 597 voti risultanti dal mod. 268-AR) = 67 voti di lista validi.

⁴ Ed infatti, n. 474 voti validi alle liste, come accertati in sede di verificaione, - n. 138 voti di lista della Sezione n. 2 San Giorgio Jonico (mod. 268 AR)= 336 voti di lista validi.

⁵ Più precisamente, nel Comune di Sava sono stati erroneamente attribuiti alla lista elettorale n. 12, avente il contrassegno "*Noi a Sinistra per la Puglia*", un "totale parziale" di n. 155 voti, in luogo degli effettivi n. 149 conseguiti: il tutto, con una differenza di **n. 6 voti in più** (all. 14); pertanto, dai 114 voti pretesi dal Borracino vanno indubbiamente scomputati i sei voti di Sava.

Ebbene, la percentuale Q.E.C. della Circoscrizione di Taranto così rideterminata, sulla base delle effettive risultanze dell'espletata verifica, - **pari a 22,87** - risulterebbe, comunque, inferiore alla percentuale Q.E.C. spettante alla Circoscrizione dei Foggia, sulla base dei voti reclamati dal Sig. Lonigro sia a mezzo del ricorso incidentale che dei successivi motivi aggiunti - **pari a 23,01** -.

Circoscrizione di Foggia (aggiungendo i n. 51 + 81 voti di lista impropriamente sottratti).

A) Totale Voti validi delle liste ammesse a riparto $217.598 + 81 + 51 = 217.730$

B) Numero Consiglieri da eleggere 5 (prima) 5 (nuovi conteggi)

Q.E.C. $(217.598:5) = 43.519,6$ (prima) $217.730:5 = 43.546$ (nuovi conteggi)

Parte intera del Q.E.C. (43.519 prima) **43.546** (nuovi conteggi)

Voti validi "*Noi a Sinistra per la Puglia*" $9.888 + 81 + 51$ (voti mancanti) = **10.020**

Voti residui 9888 (prima) $9888 + 81 + 51 = 10.020$

Voti residui x 100:Q.E.C.: (prima $9888 \times 100:43.519 = 22,72$) **23,01**
($10.020 \times 100:43.546$ nuovi conteggi).

Dunque, il Giudice di primo grado ha errato sia nell'omettere di prendere integralmente atto delle risultanze dell'espletata verifica, sia nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti proposti dall'odierno appellante.

P.Q.M.

76

Si chiede che l'Ecc.mo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, in accoglimento del presente appello, Voglia:

- 1) annullare e/o riformare la sentenza del T.A.R. Puglia – Bari, II Sezione, n. 1669/2015 del 28.12.2015;
- 2) riattribuire il seggio di consigliere regionale della Regione Puglia all'appellante sig. Giuseppe Lonigro, in sostituzione del sig. Cosimo Borraccino;
- 3) pronunciare la declaratoria di nullità delle deliberazioni di Consiglio regionale nn. 27 e 28 del 28.12.2015, con le quali, in esecuzione della sentenza T.A.R. Puglia Bari n. 1669/2015, si è provveduto alla surroga del consigliere regionale Borraccino, in sostituzione del consigliere regionale Lonigro.

Con ogni riserva istruttoria, a mezzo di istanze da formulare nei tempi e nei modi disciplinati dal c.p.a., e con tutte le conseguenze di legge anche in ordine a spese e competenze del doppio grado di giudizio.

Il presente giudizio in materia elettorale ha valore indeterminato ed è esente dal versamento del contributo unificato.

Roma, 28 gennaio 2016

Avv. Giulio Scapato

Avv. Lucia Murgolo

Avv. Giuseppe Mescia

Alessandro Gigli

Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca

77

RELATA DI NOTIFICA ex art. 1 della L. n. 53/94

Io sottoscritto Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 53/94 dal competente Consiglio dell'Ordine di Roma con delibera n. 862 del 15 dicembre 2005, quale difensore, come da delega in atti, del sig. Giuseppe Lonigro, ho notificato ex art. 3 della legge n. 53/1994 previa iscrizione al n. 0003/2016 del mio specifico registro cronologico, copia conforme del su esteso ricorso di n. 29 pagine a:

- Cosimo Boraccino, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabrizio Cecinato e Mario Soggia, con domicilio eletto presso l'Avv. Francesco Verdebello in Bari, via Don Guanella, 15 G - a mezzo del Servizio postale con racc. a.r. n. 76635058371-2 spedita in data e dall'Ufficio postale corrispondenti a quelli risultanti dal timbro postale

Il notificante

Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca

- Regione Puglia, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33 - a mezzo del Servizio postale con racc. a.r. n. 76635058372-3 spedita in data e dall'Ufficio postale corrispondenti a quelli risultanti dal timbro postale

Il notificante

Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca



78

 REGIONE PUGLIA AVVOCATURA REGIONALE
- 3 NOV. 2015
A00_024/14888

970/15/DL

DL

ORIGINALE

CONSIGLIO DI STATO

Ricorso ex art. 131 d. lgs. 104/2010

per

il Dr. Ciro Argese, C.F. RGSCRI74C22C424V, nato a Ceglie Messapica (Br) il 22.03.1974 ed ivi residente alla Via San Paolo della Croce n. 31, nella qualità di cittadino elettore, nonché di candidato al Consiglio Regionale Puglia nelle elezioni del 31 maggio 2015 per la lista n. 10 "Movimento Politico Schittulli – Area Popolare", rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Pietro Magno, C.F. MGNPTR41T17L424H, pec pietromagno@ordineavvocatiroma.org, fax. 06 807666942, presso il quale elegge domicilio in Roma, via Archimede n. 112, giusta delega in calce al presente atto

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante in carica, rappta e difesa dagli avv.ti Sabina Ornella Di Lecce e Aldo Matteo presso gli uffici dell' Avvocatura regionale, in Bari, lungomare Nazario Sauro 31.33

e nei confronti

del sig. Luigi Morgante, in qualità di candidato eletto alla carica di Consigliere Regionale nelle elezioni regionali del 31 maggio 2015, rapp.to e difeso dagli avv.ti Pietro Quintò e Antonio Quinto, con domicilio eletto in Bari, via Principe Amedeo 165

e nei confronti

del sig. Ruggiero Mennea, rapp.to e difeso dagli avv.ti Nino Sebastiano Matassa e Luigi Rotunno, con domicilio eletto in Bari, via Andrea Da Bari 35,

e nei confronti

del sig. Nicola Marmo, rapp.to e difeso dall' avv. Tommaso Di Gioia, con domicilio eletto in

78

Bari, via Argiro 135

avverso

la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. II, con data 15/10/2015, n. 1321/2015,

nei confronti e per l'annullamento

- del verbale dell'Ufficio Centrale Regionale del 02.07.2015 recante la proclamazione del sig. Luigi Morgante quale Consigliere Regionale eletto per la circoscrizione di Taranto nella lista "Movimento Politico Schittulli – Area Popolare",

- di tutti gli atti preordinati e/o connessi e/o susseguenti alla proclamazione dei Consiglieri Regionali a seguito alle elezioni regionali 31 maggio 2015;

in particolare:

- del provvedimento dell'Ufficio Centrale Regionale in data 30.06.2015;

-del provvedimento dell'Ufficio di Presidenza, senza data, relativo al /"subemendamento art. 8 soppressivo" (l.r. Puglia 7/2015);

- del verbale della Commissione Elettorale recante la proclamazione degli eletti al Consiglio Regionale Puglia in seguito alle elezioni regionali tenutesi nel giorno 31 maggio 2015 e di tutti gli atti preordinati e connessi.

E per la conseguente correzione del risultato elettorale relativo alla composizione del Consiglio Regionale della Regione Puglia ovvero e per la conseguente sostituzione del candidato Argese Ciro al candidato Luigi Morgante nella carica di Consigliere Regionale.

FATTO

- 1- In data 31/5/ 2015 si sono svolte le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Regione Puglia.
- 2- All'esito delle relative operazioni elettorali, con verbale di proclamazione del 02/07/2012, è

- stato proclamato eletto per la lista n. 10 "Movimento Politico Schittulli – Area Popolare", per la circoscrizione di Taranto (cui sono stati attribuiti n. 8 seggi), ultimo in graduatoria, il sig. Luigi Morgante.
- 3- Nella circoscrizione di Brindisi, alla quale sono stati attribuiti n. 4 seggi, il primo dei non eletti per la lista "Movimento Politico Schittulli – Area Popolare" è risultato il Dr. Ciro Argese.
- 4- In particolare il Sig. Morgante ha riportato 2.082 voti il Dr. Argese 2.934.
- 5- L'attribuzione dei seggi è stata effettuata in base alla l.r. 02/2005 modificata dalla l.r. 7/2015.
- 6- Nel testo di quest'ultima legge pubblicato (doc. 1) non è stato però trascritto un emendamento approvato nella seduta del Consiglio Regionale del 26.02.2015, e cioè l'emendamento n. 34 riportato alle pagine da 23 a 30 del resoconto stenografico della seduta indicata (doc. 2), in seguito a provvedimento dell'Ufficio di Presidenza della Regione Puglia (doc. 3 e 4).
- 7- Tale omissione è stata fatta presente dal Dr. Ciro Argese che, in data 23/06/2015, ha presentato all'Ufficio centrale regionale un'istanza (doc. 5) con la quale ha chiesto di applicare nella attribuzione dei seggi il testo completo dell'art. 15 della l. r. 02/2005 modificato dall'art. 8 della l.r. 7/2015, così come approvato dal Consiglio regionale e riportato nel resoconto stenografico nelle pagine da 23 a 30, e di disporre la correzione nel BURP. Tale istanza è stata respinta con atto del 30/6/2015 (doc. 6).
- 8- Analoga istanza è stata presentata, a firma dell'Avv. Caterina Argese, anche nella qualità di rappresentante della lista "Movimento Politico Schittulli – Area Popolare" con la quale si chiedeva al Consiglio regionale Puglia di provvedere alla correzione del testo pubblicato sul Bollettino ed alla applicazione della legge regionale così come approvata in Consiglio (doc. 7). Tale istanza è rimasta inevasa.
- 9- Ad opinione del dott. Argese la mancata applicazione dell'emendamento in oggetto ha

determinato una non corretta attribuzione dei seggi tra le circoscrizioni di Taranto e Brindisi, con la conseguenza che per la circoscrizione di Taranto è stato proclamato eletto il Sig. Luigi Morgante mentre tale seggio sarebbe spettato alla circoscrizione di Brindisi e, quindi, sarebbe dovuto essere proclamato eletto il Dr. Ciro Argese.

10- La ragione della mancata pubblicazione dell' emendamento all' art. 8 della l.r. 7/2015, che aveva introdotto in tale norma il c. 8 bis, veniva indicata nell' asserita approvazione di un subemendamento soppressivo, come risultante a pagg. 57-58 del resoconto stenografico della medesima seduta del Consiglio regionale del 26/2/2015.

11- In seguito a ciò il dott. Argese, ritenendo non veritiera la soppressione dell' emendamento in questione, in quanto sia dal resoconto stenografico che dalla registrazione video della seduta il subemendamento soppressivo risultava respinto dal Consiglio, ha proposto ricorso avanti il Tar Puglia, ai sensi dell' art. 130 d.lgs. 104/2010,

nei confronti e per l'annullamento

- del verbale dell'Ufficio Centrale Regionale del 02.07.2015 recante la proclamazione del sig. Luigi Morgante quale Consigliere Regionale eletto per la circoscrizione di Taranto nella lista "Movimento Politico Schittulli – Area Popolare",
 - di tutti gli atti preordinati e/o connessi e/o susseguenti alla proclamazione dei Consiglieri Regionali a seguito alle elezioni regionali 31 maggio 2015;
- in particolare:*
- del provvedimento dell'Ufficio Centrale Regionale in data 30.06.2015;
 - del provvedimento dell'Ufficio di Presidenza, senza data, relativo al "subemendamento art. 8 soppressivo" (L.R. Puglia 7/2015);
 - del verbale della Commissione Elettorale recante la proclamazione degli eletti al Consiglio Regionale Puglia in seguito alle elezioni regionali tenutesi nel giorno 31 maggio 2015 e di tutti gli atti preordinati e connessi.

E per la conseguente correzione del risultato elettorale relativo alla composizione del Consiglio Regionale della Regione Puglia ovvero e per la conseguente sostituzione del candidato Argese Ciro al candidato Luigi Morgante nella carica di Consigliere Regionale.

12- Si costituivano in giudizio la Regione Puglia e i signori Luigi Morgante, Ruggiero Mennea e Nicola Marmo, contestando il ricorso di cui chiedevano il rigetto, in particolare affermando l' approvazione da parte del Consiglio del subemendamento soppressivo in oggetto.

13- All' udienza del 15/10/2015 la causa veniva discussa avanti il Tar Bari e all' esito di essa veniva pronunciata la sentenza, in questa sede impugnata, di reiezione del ricorso.

14- Tale sentenza è errata ed ingiusta per i seguenti

MOTIVI

Due sono i motivi oggetto del ricorso avanti il Tar Bari, che in questa sede si ripropongono.

La questione proposta dall' Argese riguardava tre punti, trattati nei due motivi di ricorso:

a- in linea di principio, quale debba essere la norma da applicare in caso di difformità tra il testo di legge approvato e il diverso testo pubblicato sul Bollettino;

b- in linea di fatto, sulla diversità tra l' art. 8 della legge 7/2015 approvato dal Consiglio comprendente il c. 8 bis e l' art. 8 pubblicato senza il c. 8 bis;

c- in conseguente linea di diritto, la necessaria applicazione del c. 8 bis approvato e la conseguente nomina del dott. Argese a consigliere regionale.

I primi due punti erano trattati nel primo motivo e il terzo nel secondo motivo.

Il Tar, nella sentenza in questione, ha trattato solo il punto b- sopra indicato - ritenendo ogni altra questione proposta dalle parti assorbita.

A- Primo motivo-

Violazione e/o travisamento e/o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt.

117, 121, comma 2, 122 e 123 Costituzione; alla l. della Regione Puglia 28/01/2005 n. 2 art. 10 modificato dall'art. 8 L. 7/2015; alla l. 17/02/1968 n. 108; al d.P.R. 28/12/1985 n. 1092 artt. 8 e 19; art. 53 l.r. Puglia 7/2004; e successive modifiche – Illegittimità – Abuso di potere – Carenza di motivazione.

I-

1- Il nocciolo della sentenza del Tar qui impugnata sta nella frase: *"Nella specie tuttavia, il Collegio non ravvisa alcuna difformità tra il testo approvato all' esito della seduta e quello successivamente pubblicato"*.

2- Per valutare tale assunto è necessario riportare i fatti relativi all' approvazione dell' emendamento introduttivo del c. 8 bis all' art. 8 e alla non approvazione del subemendamento soppressivo di tale emendamento, risultanti dal resoconto stenografico e dalla registrazione video, nella loro oggettiva consistenza-

a- Resoconto stenografico (per quanto interessa):

- a pag. 24: *"è stato presentato un emendamento (n. 34), a mia firma, del quale dò lettura...all' art. 8...inserire il seguente comma 8 bis..."*; segue discussione e a pag. 30: *"pongo ai voti l' emendamento 34....L' emendamento è approvato"* ;

- alle agg. 57-58: *"Per quanto riguarda l' art. 8, un' interpretazione tecnica ci porta a ripetere la votazione per evitare di ricorrere ad un emendamento soppressivo. PONGO AI VOTI IL SUBEMENDAMENTO ALL' ART. 8 RIPORTATO A PAG. 34. NON APPROVATO . PONGO AI VOTI L' ART. 8. APPROVATO"* (il carattere maiuscolo è di chi scrive il presente ricorso).

b- Registrazione video (per quanto interessa):

"Per quanto riguarda l' art. 8, c' è stata un' interpretazione tecnica che ci porta a ripetere la

votazione perchè è necessario, piuttosto che fare l' emendamento soppressivo, rivotare e rivotare non approvando. Questo è il consiglio, cioè metto, io metto in votazione il SUBEMENDAMENTO all' art. 8, quello di pag. 34, in votazione e deve essere soppresso, quindi deve essere respinto. Chi è favorevole? contrari, contrari, contrari. Perfetto, soppresso non esiste più".

Resoconto stenografico e registrazione video collimano.

Debbono quindi analizzarsi tali proposizioni:

"Per quanto riguarda l' art. 8" è frase oggettiva, che indica che oggetto della proposizione principale reggente è l' art. 8;

"un' interpretazione tecnica ci porta a ripetere la votazione" è la frase principale reggente, il cui soggetto è "un' interpretazione tecnica";

"per evitare di ricorrere ad un emendamento soppressivo" è frase causale, che esprime la finalità, consistente nell' evitare un emendamento soppressivo, evidentemente dell' oggetto, cioè dell' art. 8;

"pongo ai voti il subemendamento all' art. 8 riportato a pag. 34" è frase consecutiva, che attua quanto è necessario per evitare l' emendamento soppressivo dell' art.8, e cioè porre ai voti il subemendamento all' art. 8, il quale art. 8 è riportato a pag. 34 della proposta di legge. Il pronome relativo "che" si riferisce sempre al nome immediatamente precedente. Infatti a pag. 34 non vi è alcun subemendamento;

"Non approvato" è frase consecutiva conclusiva, che esprime il risultato dell' operazione di voto sul subemendamento;

"Pongo ai voti l' art. 8" è anch' essa frase consecutiva della finalità prevista e cioè evitare l' emendamento soppressivo dell' art.8;

"Approvato" è frase consecutiva conclusiva, che significa il conseguimento della finalità perseguita e cioè la conferma dell' art. 8 già in precedenza votato e approvato con tutti gli emendamenti anch' essi approvati.

- Dall' analisi della frase risulta senza ombra di dubbio che è stato posto in votazione prima un subemendamento e poi l' art. 8 (in precedenza già votato e approvato), e che il subemendamento **NON E' STATO APPROVATO** e che l' art. 8 è stato riapprovato, nel testo completo degli emendamenti già approvati.

Ai Consiglieri è stato chiesto di votare il subemendamento e sul subemendamento hanno

votato.

Va solo notato che non è detto nè quale fosse l'interpretazione tecnica che ha portato a ripetere la votazione dell' art. 8, nè quale fosse il testo del subemendamento, che non è stato letto.

Ma ciò non ha alcuna concreta importanza, importando solo che il Consiglio ha votato **sul subemendamento e che tale subemendamento, qualunque fosse, è stato respinto** e che l' art. 8 è stato nuovamente approvato nel suo testo completo, e poi proclamato assieme alla legge nel suo complesso alla fine della seduta.

Questi sono i dati oggettivi indiscutibili.

Che vi sia stato un errore nella votazione e che invece che sul subemendamento si fosse dovuto votare su altro o su un emendamento (quello introduttivo del c. 8 bis, secondo la tesi del Tar) nessuno l' ha notato, **nessuno ha chiesto la ripetizione della votazione.**

Per tutti è stata corretta e pacifica la votazione sul subemendamento e i Consiglieri hanno inteso votare sul subemendamento, come loro chiesto.

Non si può chiedere di votare bianco e poi dire che, però, si è inteso far votare nero, perchè se bianco è stato detto, affermare poi che si è votato nero, significa che i Consiglieri sono stati indotti in errore e che si vuol capovolgere la loro volontà così come espressa sulla richiesta di voto.

Nè si può, a piacere, alterare l' esito della votazione sostituendo parole o modificandone il significato, sostituire alla parola "*subemendamento*" pronunciata la parola "*emendamento*" non pronunciata.

Emendamento e subemendamento sono cose diverse, almeno fino a quando esisteranno il vocabolario e il diritto, e non possono essere confuse.

3- Il Tar; infatti, non nega l' oggettiva realtà, riconoscendo che "*il testo del resoconto stenografico è infatti il seguente: Pongo ai voti il subemendamento all' art. 8, riportato a pag. 34. Non approvato*" (pag. 6 della sentenza), ma la **interpreta nel modo sopra detto, sostituendo alla parola subemendamento la parola emendamento, "non potendosi escludere infatti che la confusione e la concitazione nello svolgimento delle operazioni di voto abbia potuto astrattamente determinare una certa confusione, in ragione - ad esempio- dell' uso della parola "subemendamento", anzichè "emendamento".**

Il Tar, in tal modo, svolazza nell'iperuranio delle ipotesi: "*non si può escludere*", "*la confusione...abbia potuto astrattamente determinare una certa confusione*", "*ad esempio*", "*sostituendo alla parola subemendamento la parola emendamento*": a parte che non risulta da nessuna parte che nel corso del Consiglio in questione fosse in atto una sommossa generatrice di confusione a sua volta generatrice di altra confusione, non può essere accettato che si ragioni in astratto e in via esemplificativa, e che da tale ragionamento venga **con estrema e grave superficialità** fatto scaturire il capovolgimento dell'oggetto della votazione qual risulta in via obiettiva e non per ipotesi: emendamento invece che subemendamento.

Il Tar, dopo aver riconosciuto a pag. 6 che è stato in realtà votato il subemendamento, cerca, violando il principio di non contraddizione, di ribadire la propria affermazione fondamentale dell'identità tra testo votato e testo pubblicato, con ulteriori affermazioni non corrispondenti al vero e fondate su supposizioni:

- pag. 6 della sentenza: "*il subemendamento all' art. 8 cui fa riferimento il Presidente non è tuttavia quello soppressivo, bensì lo stesso emendamento all' art. 8 riportante il comma 8 bis*"-

Ma da dove il Tar deduce che è così? Dal fatto che nel doc. 3 allegato dal ricorrente riportante il testo dell' emendamento introduttivo del c. 8 bis all' art. 8 si legge, scritto a mano, non si sa da chi nè quando: "*si*", cancellato, "*no 65*", cancellato, "*34*".

Dice il Tar: "*il numero (quale?) si riferisce infatti alla pagina del documento in cui sono contenuti tutti gli emendamenti*" (documento che non risulta in atti).

Riprova di ciò sarebbe il doc. 4 allegato dal ricorrente, "*contenente il (vero) subemendamento art. 8. soppressivo*" e ciò perchè "*riporta in calce a penna "l' emendamento di pag. 65 all' art. - dicitura poi cancellata - di pag. 34 all' art. 8, già votato, è soppresso" seguono tre firme*" (ma non si sa da chi e quando la scrittura a mano è stata inserita, se prima o dopo le firme, che non si sa di chi siano)

Trascura, però, il Tar di dire che il testo del subemendamento risulta **cancellato** da righe diagonali: **si può ritenere proprio per il fatto che risulta cancellato - con lo stesso processo**

logico seguito dal Tar, ma fondato su di un elemento più concreto - che ciò è conferma che il subemendamento è stato respinto.

La frase riportata, invece, secondo il Tar supererebbe il dato oggettivo risultante dal resoconto stenografico e dalla registrazione video, capovolgendone i dati.

Ma quale valore stravolgente l'obiettiva consistenza dei fatti avvenuti in sede di votazione, riconosciuti dallo stesso Tar, può avere una frase scritta a mano non si sa da chi e quando sul testo del subemendamento? Poichè qualcuno, non si sa chi, afferma che il subemendamento è stato approvato, ciò è sufficiente per smentire la registrazione video della seduta e il conforme resoconto stenografico di essa?

La risposta a tali interrogativi retorici è talmente ovvia da non essere necessario soffermarsi su di essa.

Tra l'altro, il Tar afferma nella sentenza che il numero 65 *"si riferisce infatti alla pagina del documento in cui sono contenuti tutti gli emendamenti"*.

Ma agli atti non esiste alcuna pagina 65 che contiene tutti gli emendamenti, né esiste la pagina 34 in cui sarebbe riportato l'emendamento introduttivo del comma 8 bis. La pagina 34 è menzionata solo dal Presidente del Consiglio, ma non è chiaro a quale documento si riferisca.

Il Tar dà invece per assodata l'esistenza di documenti in atti con le pagine 34 e 65.

- Dove il Tar dimostra il massimo della superficialità è nell' affermazione a pagg. 6-7 della sentenza secondo cui *"Anche la trascrizione della video registrazione...conferma quanto avvenuto, cioè che...il Presidente dell' Assemblea abbia richiesto una nuova votazione, recte una rivotazione sull' emendamento introduttivo del nuovo comma, e non già sul subemendamento soppressivo (il grassetto è nostro)"*.

MA QUANDO MAI! -Nel resoconto si legge SUBEMENDAMENTO e nella registrazione video si ode SUBEMENDAMENTO.

L'errore del Tar in tale frase è di palmare evidenza. Anche su questo sono inutili commenti.

- Quanto all'ulteriore affermazione del Tar che la riprova della bontà della tesi accolta starebbe nel fatto che nessun Consigliere ha mai evidenziato la mancata trasposizione nel testo pubblicato dell'emendamento in questione, ha lo stesso inconsistente valore delle altre: si trattava di Consiglieri uscenti, che probabilmente non hanno letto la legge pubblicata né avevano interesse a far questioni.

E, del resto, vale allo stesso modo la contraria osservazione sopra fatta, che nessun Consigliere ha avuto nulla da dire quando si chiesto di votare il subemendamento mentre, a dire del Tar, si sarebbe dovuto votare sull'emendamento, lasciando così tacitamente approvata la effettiva votazione effettuata sul subemendamento.

- La frase conclusiva della sentenza secondo cui sussisteva *"una chiara volontà del Consiglio di non approvare in via definitiva il predetto comma 8 bis"*, poggia, insomma, solo su di una fantasiosa ricostruzione dei fatti.

4- Sinteticamente, invece, ripetiamo per maggior chiarezza e per la forza dei fatti oggettivi, nella fattispecie si è oggettivamente verificato quanto segue.

- a) Nella seduta del Consiglio Regionale Puglia del 26/02/2015 (123sima seduta pubblica) relativa all'approvazione delle norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale è stato approvato l'emendamento n. 34 (pagine da 23 a 30 del resoconto stenografico (doc. 2).
- b) Nella medesima seduta il Presidente del Consiglio Regionale Puglia (pagine 57 e 58 del resoconto stenografico) ha ritenuto di *"ripetere la votazione"* sull'art. 8, ponendo preliminarmente in votazione il *"subemendamento all'art. 8 riportato a pagina 34"* (l'art.

8 è riportato a pag. 34 della proposta, non il subemendamento, che **non era mai stato votato** e quindi non poteva essere rivotato!)

Il subemendamento: *"non è approvato"*.

Il testo dell'art. 8, rivotato e approvato nuovamente, è rimasto quello emendato da pagina 23 a pagina 34 del predetto resoconto stenografico e approvato definitivamente con la proclamazione da parte del Presidente del Consiglio al termine della seduta.

- c) L'Ufficio di Presidenza della Regione Puglia, in merito all'emendamento all'art. 8 comma 8 bis in questione, recependo quanto al *"subemendamento art. 8 soppressivo"* risultava scritto a mano non si sa da chi (*"l'emendamento di pag. 34 all'art. 8, già votato, è soppresso"* - seguono firme illeggibili) (doc. 3), facendo confusione, ha però stabilito - senza tener conto del fatto che invece il subemendamento non era stato approvato e che l'emendamento in oggetto viceversa risultava approvato - che il c. 8 bis fosse stato soppresso, per cui il testo relativo a tale c. 8 bis non è stato erroneamente trasmesso al BUR (doc. 4).

Per tal ragione, il Provvedimento dell'Ufficio di Presidenza in oggetto appare viziato sia da carenza di motivazione, sia da illegittimità e da travisamento della decisione del Consiglio Regionale, in quanto dà per approvato un subemendamento che in realtà non risulta e che comunque è stato respinto, sia da abuso di potere per la falsità testè indicata.

5- Di conseguenza, come si è già detto, nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 36 del 13/03/2015, il testo della l.r. n. 2/2005 è stato pubblicato senza l'emendamento approvato dal Consiglio e l'attribuzione dei seggi è stata effettuata senza l'applicazione di tale emendamento.

II-

30

1- Stabilito, quindi, che tra testo approvato e testo pubblicato della legge regionale in questione vi è difformità, consistente nella mancata pubblicazione del c. 8 bis all' art. 8, vanno determinate le conseguenze e stabilito qual è il testo che deve essere applicato (punto a- di cui sopra, indicato prima del primo motivo), quello approvato dal Consiglio ovvero quello errato risultante sul Bollettino.

2- In merito si osserva quanto segue.

- L' organo legislativo è il Consiglio.

- Effetto costitutivo della legge ha la proclamazione, cioè la dichiarazione del Presidente che "*la legge è approvata*" pronunciata al termine della votazione.

- La promulgazione ha funzione meramente dichiarativa e la pubblicazione sul Bollettino ha funzione meramente informativa.

- Se si consentisse che in sede di promulgazione o di pubblicazione possano essere apportate modifiche alla legge approvata dall' organo legislativo, si attribuirebbe al Presidente della Giunta e a tali operazioni una funzione legislativa non consentita dallo stesso art. 121 Cost.

- Se ciò fosse, non sarebbero possibili gli "*errata corrige*" assai frequenti sia sulla Gazzetta ufficiale che sui Bollettini regionali, compreso quello della Puglia.

- E' ovvio, quindi, che in caso di errore nella promulgazione e nella pubblicazione si debba applicare la norma approvata dall' organo legislativo e procedere all' *errata corrige* sul Bollettino.

- In tal senso depono la sentenza n. 134/69 della Corte cost.

Nel caso esaminato dalla Corte costituzionale si trattava di un errore in seguito al quale nel testo promulgato e pubblicato di una legge regionale in materia elettorale era stata scritta una "e" invece della "o" contenuta nel testo approvato, il che stravolgeva il significato della norma. La Corte, rilevato che la questione non costituiva un problema di costituzionalità perchè non era stato violato l' *iter* di formazione della legge, la definiva come semplice esigenza di correzione del testo pubblicato, dovendosi comunque applicare il testo approvato dall' organo legislativo.

3- Per quanto riguarda la legge regionale, che interessa nella fattispecie, quindi, la

deliberazione del Consiglio ha avuto effetto costitutivo di essa, mentre la pubblicazione sul BUR ha avuto mero valore di notizia (artt. 117, 121, comma 2, 122 e 123 Cost. - l. 17/02/1968 n. 108; d.P.R. 28/12/1985 n. 1092 artt. 8 e 19; art. 53 l. r. Puglia 7/2004 e successive modifiche).

Poiché la deliberazione del Consiglio regionale ha effetto costitutivo della legge regionale, mentre la pubblicazione sul BUR ha mero valore di notizia, il testo cui si sarebbe dovuto far riferimento ai fini dell'assegnazione dei seggi ai candidati consiglieri sarebbe dovuto essere quello approvato dal Consiglio, compreso l'emendamento in oggetto, con necessità di procedere con immediatezza all'*errata corrige* sul Bollettino ufficiale Regione Puglia.

4- A tale fine, come già detto, era stata presentata all'Ufficio centrale regionale un'istanza (doc. 5) per l'applicazione nella attribuzione dei seggi del testo completo dell'art. 8, così come approvato dal Consiglio regionale e per disporre la correzione nel BURP.

Tale istanza è stata respinta dall'Ufficio centrale regionale in data 30/06/2015 per asserita incompetenza (doc. 6), mentre, anche ai sensi dell'emendamento in oggetto, è lo stesso Ufficio centrale regionale che deve provvedere all'attribuzione dei seggi in applicazione della norma.

La reiezione appare viziata da carente e/o falsa motivazione, oltre che da illegittimità, violazione di legge e abuso di potere.

5- Come sopra esposto, era stata altresì presentata analoga istanza, a firma dell'Avv. Caterina Argese, anche nella qualità di rappresentante della lista "Movimento Politico Schittulli - Area Popolare" con la quale si chiedeva al Consiglio regionale Puglia di provvedere alla correzione del testo pubblicato sul Bollettino ed alla applicazione della legge regionale così come approvata in Consiglio (doc. 7).

Tale istanza è rimasta inevasa, con omissione da parte dell'Ufficio dell'adozione del relativo provvedimento.

6- Nell'attribuzione dei seggi, quindi, ribadiamo, non si è tenuto conto del testo completo della legge così come approvato dal Consiglio regionale, in violazione delle norme indicate nel testo del motivo sopra esposto (in particolare artt. 121,122 e 123 Cost.; l. 17/02/1968 n. 108; artt. 8 e 19 d.P.R. 28/12/1985 n. 1092; art. 53 l.r. 7/2004 e successive modifiche).

La violazione di legge e/o il travisamento e/o la falsa applicazione di norme di legge rendono invalido, per quanto riguarda l'oggetto del presente ricorso e per quanto si dirà nel motivo successivo, il provvedimento di proclamazione del candidato consigliere Luigi Morgante e illegittima la mancata proclamazione del Dr. Ciro Argese, secondo quanto si espone nel secondo motivo, non considerato dal Tar e che, appunto, qui si ripropone.

B.- II motivo-

Violazione e/o travisamento e/o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 117, 121, comma 2, 122 e 123 Costituzione; alla l. r. della Regione Puglia 28/01/2005 n. 2 art. 10 modificato dall'art. 8 l.r. 7/2015; alla l. 17.02.1968 n. 108; al d.P.R. 28/12/1985 n. 1092 artt. 8 e 19; art. 53 l.r. Puglia 7/2004; e successive modifiche – Illegittimità – Abuso di potere – Carenza di motivazione.

1. Con provvedimento del 02.07.2015 l'Ufficio Centrale Regionale ha proclamato gli eletti alla carica di consiglieri regionali, fra i quali il Sig. Luigi Morgante, candidato per la lista n. 10 "Movimento Politico Schittulli – Area Popolare"-(doc. 8).
2. La violazione di legge, l'illegittimità e l'abuso di potere di cui al precedente motivo (con

riproposizione nel presente motivo delle norme violate), rendono illegittima, come atto conseguente, la proclamazione del Sig. Luigi Morgante, che deve essere annullata con sostituzione al suo posto del Dr. Ciro Argese.

3. Il provvedimento di proclamazione in questione, non applicando l'emendamento all'art. 8 di pag. 34 del resoconto, di cui si è detto sopra, ha attribuito 8 seggi alla circoscrizione di Taranto e 4 a quella di Brindisi.

In forza del predetto emendamento - si ripete, approvato dal Consiglio Regionale e non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in seguito a provvedimento illegittimo dell'Ufficio di Presidenza di cui al precedente motivo- si sarebbe, invece, dovuto provvedere al c.d. "riallinea seggi" e cioè a sottrarre un seggio alla circoscrizione già "satura" nella operazione di assegnazione dei seggi, per assegnarlo alla circoscrizione che risultasse deficitaria. In forza di tale operazione si sarebbe dovuto sottrarre un seggio a Taranto per assegnarlo alla circoscrizione di Brindisi, che risultava deficitaria.

Nel caso di specie, l'ultimo seggio assegnato a Taranto è stato il seggio attribuito alla lista n. 10 "Movimento Politico Schittulli - Area Popolare" e quindi attribuito al Sig. Luigi Morgante, mentre sarebbe dovuto essere assegnato alla circoscrizione di Brindisi - che risultava deficitaria - e quindi sarebbe dovuto essere proclamato eletto il Dr. Ciro Argese.

4. Infatti, l'emendamento approvato e di cui alle pagine da 23 a 30 del più volte menzionato resoconto stenografico stabilisce:

"All'art. 8 che sostituisce l'art. 10 (Modifiche alla legge n. 108 del 1968) della l.r. 2/2005 alla lettera i) del comma 1 che sostituisce l'art. 15 della legge 108/1968: dopo il comma 8 del citato art. 15 inserire il seguente comma 8-bis: "8-bis. Effettuate le suddette operazioni l'Ufficio centrale regionale, per ciascuna circoscrizione:

- a) *confronta il numero dei seggi complessivamente attribuito con il numero dei seggi che si*

ottiene dividendo per cinquanta il numero degli abitanti della Regione ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti;

b) se dal confronto non si registrano differenze, l'Ufficio centrale regionale dà seguito alle operazioni di cui al comma 10 e seguenti;

c) diversamente, esegue le operazioni di "riallineamento seggi" escludendo da tale operazione unicamente i seggi assegnati con i quozienti elettorali circoscrizionali di cui al comma 5, lett. a), n. 1).

A tal fine:

- 1) determina il numero dei seggi da aggiungere o da sottrarre per ciascuna delle sei circoscrizioni;
- 2) forma una graduatoria in ordine decrescente delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di lista assegnatari di seggi;
- 3) partendo dal gruppo che occupa il primo posto della graduatoria e via via proseguendo, effettua uno spostamento di seggio da una circoscrizione che eccede ad una che deficitaria, utilizzando per tale operazione la graduatoria decrescente di cui al comma 6. A tale scopo, l'Ufficio centrale regionale individua la circoscrizione che cede, in quella che occupa l'ultima posizione della graduatoria, la circoscrizione che riceve, in quella che occupa la prima. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi alla circoscrizione deficitaria ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista che ha esaurito i propri candidati, l'Ufficio centrale regionale effettua l'operazione di riallineamento assegnando il seggio alla lista della circoscrizione deficitaria che segue nella graduatoria anzidetta ed in assenza, passa a considerare il gruppo che segue nella graduatoria"

35

5. A seguito della tornata elettorale sono stati attribuiti a Taranto n. 9 consiglieri regionali, mentre sulla base dell'emendamento sopra riportato, approvato e non pubblicato sul BURP, a Taranto sarebbero dovuti essere assegnati 7 consiglieri.
6. Sulla base dell'emendamento (lett. a) in questione si sarebbe dovuto dividere per 50 – che costituisce il numero complessivo dei consiglieri regionali – il numero degli abitanti della Regione (4.052.566, come da Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 200/2015) (doc. 9), ottenendo così il quoziente di riparto pari a 81.051.
7. A questo punto si sarebbero dovuti assegnare i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti:
- Bari popolazione 1.247.303: $81.051 = 15$ quozienti interi, con resto 31.538 ($81051 \times 15 = 1.215.765$; quindi $1.247.303 - 1.215.765 = 31.538$);
 - BAT popolazione 391.723: $81.051 = 4$ quozienti interi, con resto 67.519 ($81.051 \times 4 = 324.204$; quindi $391.723 - 324.204 = 67.519$);
 - Brindisi popolazione 400.801: $81.051 = 4$ quozienti interi, con resto 76.597 ($81.051 \times 4 = 324.204$; quindi $400.801 - 324.204 = 76.597$);
 - Foggia popolazione 626.072: $81.051 = 7$ quozienti interi, con resto 58.715 ($81.051 \times 7 = 567.357$; quindi $626.072 - 567.357 = 58.715$);
 - Lecce popolazione 802.018: $81.051 = 9$ quozienti interi, con resto 72.559 ($81.051 \times 9 = 729.459$; quindi $802.018 - 729.459 = 72.559$);
 - Taranto popolazione 584.649: $81.051 = 7$ quozienti interi, con resto 17.292 ($81.051 \times 7 = 567.357$; quindi $584.649 - 567.357 = 17.292$).

Sulla base dei quozienti interi si sarebbero dovuti assegnare 46 seggi; i restanti 4 si

sarebbero dovuti assegnare, sempre ai sensi del predetto emendamento, ai resti più alti e, quindi, secondo la seguente graduatoria a Brindisi, Lecce, Bat e Foggia:

1. Brindisi 76.597;
2. Lecce 72.559;
3. Bat 67.519;
4. Foggia 58.715;
5. Bari 31.538;
6. Taranto 17.292.

A Brindisi, di conseguenza, si sarebbero dovuti attribuire in totale 5 seggi – e non 4 - e a Taranto 7 – e non 8.

8. Sempre sulla base del predetto emendamento, l'Ufficio centrale regionale, che aveva assegnato a Taranto 9 seggi e a Brindisi 4, avrebbe quindi dovuto procedere ad una riassegnazione dei seggi, in base al computo sopra riportato, partendo dal gruppo che occupava il primo posto della graduatoria e via via proseguendo (par. 3 emendamento 34).
9. L'Ufficio centrale regionale avrebbe così dovuto effettuare uno spostamento di seggio dalla circoscrizione di Taranto, alla quale erano stati attribuiti seggi in eccedenza (8), alla circoscrizione di Brindisi, alla quale erano stati attribuiti seggi deficitari (4), utilizzando per tale operazione la graduatoria decrescente di cui al comma 6 dell'art. 15 della l.r. Puglia 2/2005 modificata dalla l.r. Puglia 7/2015 (pag. verbale operazioni elettorali).
10. Risulta perciò dimostrato che nel caso di specie l'ultimo consigliere assegnato alla circoscrizione di Taranto (seggio n. 8) – Luigi Morgante per la lista "Movimento Politico Schittulli – Area Popolare" - è ai sensi dell'emendamento in questione in eccedenza rispetto

gal n. 7 e che il seggio a questi attribuito, in quanto in eccedenza, sarebbe dovuto essere spostato alla circoscrizione deficitaria di Brindisi (assegnati 4 seggi invece di 5), con la conseguenza che si sarebbe dovuto proclamare eletto al posto del Sig. Luigi Morgante il Dr. Ciro Argese, sulla base della graduatoria ex art. 15, comma 6, della l.r. Puglia 2/2005 modificata dalla L.R. Puglia 7/2015 (cfr. verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio centrale regionale).

Tanto premesso ed esposto, si

RICORRE

affinchè fissata dal Presidente l'udienza di discussione della causa in via d'urgenza, designato il relatore, ordinate le notifiche ai soggetti ritenuti e ordinato che a cura della Segreteria il decreto sia immediatamente comunicato al ricorrente,


codesto ecc.mo Consiglio di Stato accolga il presente ricorso in appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Tar della Puglia impugnata,

- a) dichiari che ai fini della proclamazione degli eletti debba essere applicato il testo della l. r. 02/2005 così come modificato dalla l. r. 07/2015, integrato dall'emendamento n. 34 riportato alle pagine da 23 a 30 del resoconto stenografico della 123sima seduta consigliare del 26/02/2015;
- b) corregga il risultato delle elezioni come proclamato dall'Ufficio centrale regionale in data 02/07/2015 e sostituisca al candidato Luigi Morgante illegittimamente proclamato il candidato Ciro Argese, dichiarando il relativo diritto di questi;
- c) con vittoria di spese e di competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Si allega copia autentica della sentenza di primo grado impugnata.


Roma, li 28/10/2015

Prof. Avv. Pietro Magno




Delego a rappresentarmi e difendermi avanti il Consiglio di Stato nella causa di appello avverso la sentenza del del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. II, con data 15/10/2015. n. 1321/2015 contro la Regione Puglia e altri il prof. avv. Pietro Magno, eleggendo domicilio presso di lui in Roma, via Archimede n. 112. 28/10/2015

fb Dott. Ciro Argese



Per autentica

Prof. avv. Pietro Magno



RELATA DI NOTIFICAZIONE

Su richiesta del Dr. Ciro Argese e ove occorresse del Prof. Avv. Pietro Magno, del Foro di Roma, quale suo procuratore, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Bari, ho notificato il suesteso atto così come segue:

- 1) Regione Puglia, in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv. Ti Sabrina Ornella Di Lecce e Aldo Matteo, presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33, 70121 Bari, con

consegna a mani *del g. Carlo Jona v.v.*
adatto alle esigenze

Di l' 3/4/15

ANNUNZIATA CAMMAROTA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE D'APPELLO DI BARI


100

6363

CASSE DI RISERVA DI BARI - UNEP
Mod. 12

Cron. N°
Bari 03 NOV. 2015

Trasf. € Spese postali € 6,00
L'Ufficiale Giudizario C1



CASSA DI RISERVA DI BARI

701

MANDATO

Prof. Avv. Nicola Di Modugno
Patrocinante dinanzi alle Giurisdizioni Superiori
Via A. Manzoni, 5 - 70123 Bari
Tel. 080.5289748 - 080.9751397
mail: nicoladimodugno.n@libero.it
pec: dimodugno.nicola@avvocatibari.legalmail.it

COPIA

MANDATO

Delego l'Avv. Nicola Di Modugno a sottoscrivere il presente ricorso d'appello conferendogli ogni ulteriore facoltà come per legge.

Preso visione dell'informativa rilasciata, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ed in particolare di quelli cosiddetti "sensibili" ai sensi dell'art. 23 del D.Lg. n. 196/2003.

Eleggo domicilio in Roma: alla Via Cosseria n. 2; presso il Dr. Alfredo Placidi

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S. G.

RICORSO D'APPELLO

per l'**Avv. Francesca Ferri**, nata a Bari il 5.4.1978 e residente in Valenzano (BA) alla Via Massimiliano Kolbe, 15 (C.F. FRRFNC78D45A662K), rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente ricorso, dall'Avv. Nicola Di Modugno (C.F.: DMDNCL61T24A662S) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Dott. Alfredo Placidi in Roma, alla via Cosseria n. 2. Con richiesta di invio di tutte le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dimodugno.nicola@avvocatibari.legalmail.it

Francesca Ferri
Avv. Nicola Di Modugno

- Appellante -

CONTRO

la **Regione Puglia**, in persona del Presidente *pro-tempore* della Giunta Regionale, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro, rappresentata e difesa dagli Avvocati Sabina Ornella Di Lecce e Ada Matteo, ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale dell'Ente in Bari al Lungomare Nazario Sauro nn. 31-33,

- Appellata -

1006/15/A
A00_024/1136
REGIONE PUGLIA
AVVOCATURA REGIONALE
- 2 FEB. 2016

NONCHÈ NEI CONFRONTI

del **Dott. Nicola Marmo**, residente in Andria (BT) alla Via Virgilio n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Di

102

del **Dott. Nicola Marmo**, residente in Andria (BT) alla Via Virgilio n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Di Gioia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla Via Argiro n. 135, **- Appellato -**

PER L'ANNULLAMENTO E LA RIFORMA

della sentenza del TAR Puglia - Bari Sezione Seconda n. 1425/2015, depositata in Segreteria il 3/11/2015, di rigetto del ricorso n. 1018/2015 R.R. proposto per la correzione dei risultati delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale e per l'elezione del Presidente della Regione Puglia, svoltosi il 31.5.2015, nella parte in cui risulta eletto Consigliere Regionale per la lista "Forza Italia", in luogo dell'appellante, il Dott. Nicola Marmo.

FATTO

L'Avv. Francesca Ferri ha partecipato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale per la Puglia tenutesi il 31/5/2015, quale candidata della lista di Forza Italia collegata alla candidata Presidente Adriana Poli Bortone.

L'appellante, però, non è stata eletta, pur essendosi classificata in posizione utile, in conseguenza della illegittima decurtazione del numero dei seggi spettanti alla circoscrizione elettorale di Bari alla quale è stato assegnato un numero di seggi di quindici consiglieri che ad essa sarebbero spettati.

Orbene, il Verbale di proclamazione degli eletti al Consiglio Regionale, manifestamente illegittimo, è stato impugnato dall'Avv. Francesca Ferri con ricorso dinanzi al TAR Puglia Bari n. 1018/2015, per i seguenti motivi:

- 1) Violazione dell'art. 15, co. 8 bis, della L. n. 108/1968 nel testo novellato dalla L. R. Puglia del 10/3/2015 n. 7;
- 2) Violazione degli artt. 1, co. 2, 117 e 121, co. 2, Cost. - illegittimità derivata.

Con controricorso depositato il 16/9/2015 si è costituita la Regione Puglia, eccependo l'infondatezza dell'avverso ricorso e chiedendone il rigetto.

Con memoria depositata in pari data si è costituito il controinteressato Dott. Nicola Marmo, eccependo l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza del ricorso nonché la non rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente.

All'udienza del 29/10/2015, sentiti i difensori delle parti, il ricorso è stato introitato per la decisione di merito.

Con sentenza n. 1425/2015, depositata in Segreteria il 3/11/2015, il TAR Puglia Bari - Sezione Seconda ha rigettato il ricorso presentato dall'Avv. Francesca Ferri.

La sentenza è manifestamente errata in diritto e, pertanto, l'Avv. Francesca Ferri interpone appello dinanzi a codesto Ecc.mo Consiglio per le seguenti ragioni di

DIRITTO**1) VIOLAZIONE DELL'ART. 15, CO. 8 BIS, DELLA L. N. 108/1968 NEL TESTO NOVELLATO DALLA L. R. PUGLIA DEL 10/3/2015 N. 7.**

Il TAR Puglia - Bari con la sentenza gravata ha escluso la sussistenza di qualsiasi "*...difformità tra il testo approvato all'esito della seduta e quello successivamente pubblicato*".

Pur ammettendo, infatti, la sentenza che la "*confusione e concitazione nello svolgimento delle operazioni di voto*" abbia potuto indurre in errore il Consiglio Regionale in ordine alla qualificazione come "subemendamento" anziché "emendamento" della proposta sottoposta a votazione, il TAR conclude che, in realtà, l'assemblea avrebbe "*... successivamente rivotato lo stesso emendamento (non già il diverso subemendamento soppressivo), dichiarandosi stavolta contrario al suo mantenimento*".

In altre parole, il TAR, accogliendo la prospettazione in tal senso avanzata dall'Avvocatura Regionale, afferma che l'Assemblea sarebbe incorsa in errore qualificando come "subemendamento" quello che, in realtà, sarebbe stato da considerare "emendamento" soppressivo del surrichiamato comma 8 bis in precedenza approvato.

Sul punto, per un verso, non è chi non veda la palese violazione del principio di imparzialità (97, 2° co., Cost.) in

cui è incorsa l'Avvocatura Regionale che, inspiegabilmente, ha preso posizione in favore del controinteressato e, pertanto, in danno della ricorrente.

Per altro verso, l'affermazione che si legge nella sentenza gravata si evidenzia in palese contrasto con un fondamentale principio generale dell'ermeneutica giuridica secondo cui i lavori preparatori di un testo di legge sono privi di rilevanza giuridica, in quanto, pacificamente, quello che conta è il testo in sé e non, di certo, la cosiddetta *mens legislatoris*. *Mens legislatoris*, che nella fattispecie in esame, viene desunta, in modo chiaramente inaccettabile, da opinioni espresse da singoli partecipanti alla seduta consiliare con dichiarazioni estranee al procedimento legislativo.

Orbene, sul piano dei principi, è chiaramente inammissibile la riqualificazione, compiuta nella sentenza gravata, sovrapponendosi all'assemblea, come "emendamento" di quello che, gli atti del Consiglio Regionale relativi alla seduta definiscono, invece, e in modo inequivocabile, come "subemendamento".

Ed infatti, non è revocabile in dubbio sul punto che la qualificazione di una proposta dell'assemblea come "emendamento", anziché come "subemendamento", mette capo ad una inammissibile sostituzione dell'opinione dell'interprete alla volontà sovrana del Consiglio Regionale.

L'inammissibilità di tale *modus procedendi* emerge di palmare evidenza ove solo si consideri che, secondo principi pacifici, tale qualificazione fa parte degli *interna corporis* del Consiglio Regionale Pugliese, come di ogni Assemblea Parlamentare.

Interna corporis in ordine ai quali il sindacato giudiziale va, ovviamente, del tutto escluso.

Pertanto, parlare di confusione <<*dell'uso della parola "subemendamento", anziché "emendamento">>, come ha fatto la sentenza gravata, ovvero di "lapsus" sul punto, come ha fatto il controricorso della Regione Puglia a pag. 5, appare in palese contrasto con tali principi.*

E ciò, in quanto, proprio il Consiglio Regionale, secondo le stesse risultanze degli atti, ha deliberato di respingere il subemendamento all'art. 8 che era quello soppressivo del surrichiamato comma 8 bis.

Tale, é, con estrema chiarezza, l'unico dato giuridicamente rilevante.

E questo, senza ombra di dubbio, risulta dallo stesso resoconto stenografico della seduta del 26/2/2015 in cui a pag. 58, inequivocabilmente, si legge: <<*Pongo ai voti il subemendamento all'art. 8 riportato a pag. 34. Non è approvato>>.*

Orbene, ovviamente, è impensabile che l'Ufficio addetto alla pubblicazione delle leggi possa attribuirsi il potere di modificarle.

Ciò posto, appare, invece, indiscutibile il potere di codesta Ecc.ma Sezione, sulla base della esibizione del testo di pag. 30 del citato resoconto stenografico della seduta n. 123 del 26/2/2015 del Consiglio Regionale, di accertare la volontà effettivamente espressa dal legislatore regionale.

Ciò posto, appare evidente la violazione della predetta norma nella quale è incorso l'Ufficio Centrale Regionale nel non assegnare alla circoscrizione elettorale di Bari i quindici seggi che ad essa sarebbero spettati.

Pertanto, appare manifestamente illegittimo il rigetto, da parte dell'Ufficio Centrale Regionale, dell'istanza presentata dalla ricorrente Dott.ssa Francesca Ferri in data 23/6/2015, con Verbale in data 30/6/2015 di seguito al paragrafo 16 dell'impugnato Verbale delle operazioni.

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, CO. 2, 117 E 121, CO. 2, COST. - ILLEGITTIMITA' DERIVATA

In via del tutto subordinata, per la denegatissima ipotesi di mancato accoglimento, per qualsiasi ragione, del precedente motivo, si deduce l'illegittimità costituzionale del testo della Legge Regionale n. 7/2015, pubblicato sul B.U.R.P. del

13/3/2015, nella parte in cui non riproduce il citato comma 8 bis.

E ciò malgrado l'approvazione dell'emendamento n. 34 che lo contiene nel corso della seduta del Consiglio Regionale del 26/2/2015, come risulta dal su richiamato resoconto stenografico a pag. 30.

Appare evidente, infatti, la violazione degli artt. 1, 2° co., 117 e 121, 2° co., Cost..

Ed infatti, come a tutti noto, la Regione è una comunità popolare alla quale indubbiamente si applica il principio della sovranità popolare fissato dall'art. 1, co. 2, Cost. che, come è noto, stabilisce: *"La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione"*.

E' chiaro che il depositario della sovranità popolare è il Consiglio Regionale la cui volontà, regolarmente espressa, non può, di certo, essere stravolta dall'Ufficio addetto alla pubblicazione delle leggi, come in effetti, invece, è avvenuto nella fattispecie in esame.

L'art. 117, 4° co., Cost. stabilisce che: *"Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legge dello Stato"*.

E' chiaro che in tale ambito è da inquadrarsi anche la legge elettorale regionale la cui competenza spetta, indubbiamente, al Consiglio Regionale.

In questo quadro, pertanto, l'illegittimità costituzionale del testo pubblicato della legge n. 7/2015 appare evidente nella misura in cui ha leso l'ambito del potere legislativo, in concreto, legittimamente esercitato dal Consiglio Regionale proprio mediante l'approvazione dell'emendamento n. 34, che ha novellato l'art. 15 della legge n. 108/1968, introducendo il su richiamato comma 8 bis.

Ancor più manifesta è l'illegittimità costituzionale del testo della L. n. 7/2015, pubblicato sul B.U.R.P., in relazione all'art. 121, 2° co., Cost. che stabilisce: *"Il Consiglio Regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle Leggi"*.

Ed, infatti, appare evidente che, nella fattispecie in esame, l'Ufficio addetto alla pubblicazione delle leggi regionali ha, in effetti, usurpato, la competenza legislativa spettante, ai sensi dell'art. 121, comma 2°, Cost., esclusivamente al Consiglio Regionale.

B) Conclusivamente, in via principale, la ricorrente insiste per la correzione dei risultati elettorali, nella parte lesiva della sua posizione in applicazione del comma 8 bis dell'art. 15 della L. n. 108/1968, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 26/2/2015.

In via del tutto subordinata, per la denegata ipotesi di mancato accoglimento delle deduzioni ora esposte, si eccepisce l'illegittimità costituzionale del testo della L. n. 7/2015, pubblicato sul BURP del 26/3/2015 per violazione degli artt. 1, 2° co., 117, 4° co. e 121, 2° co., Cost..

CONCLUSIONI

Per tutte le suesposte ragioni, voglia codesta Ecc.ma Sezione, in accoglimento del presente appello, così provvedere:

- a) annullare gli atti impugnati nella parte lesiva dell'interesse della ricorrente Dott.ssa Francesca Ferri;
- b) correggere, di conseguenza, i risultati elettorali *de quibus* per i motivi e nei limiti di cui al ricorso;
- c) proclamare, per l'effetto, l'elezione della candidata Dott.ssa Francesca Ferri alla carica di Consigliere Regionale in luogo del Dott. Nicola Marmo;
- d) in via del tutto subordinata, per la denegata ipotesi di mancato accoglimento delle deduzioni ora esposte, riscontrata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della su indicata eccezione di illegittimità del testo della L. n. 7/2015, pubblicato sul BURP del 26/3/2015, per violazione degli artt. 1, 2° co., 117, 4° co. e 121, 2° co., Cost., rimettere detta questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale;

e) condannare l'appellata Regione Puglia, unitamente al dott. Nicola Marmo, al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.

DICHIARAZIONE


Il sottoscritto Avvocato dichiara che la presente controversia, rientrando nella materia elettorale, è esente dal versamento del contributo unificato.

Bari, 2 Febbraio 2016


Avv. Nicola Di Modugno

NOTIFICA: L'anno 2016 il giorno Febbraio ad istanza dell'Avv. Nicola Di Modugno, qualità e domicilio n atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte di Appello di Bari ho notificato copia dell'antescritto ricorso d'appello:

1) alla **REGIONE PUGLIA**, in persona del Presidente *pro-tempore*, della Giunta Regionale, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro, e per esso agli Avvocati Sabina Ornella Di Lecce e Ada Matteo, presso il domicilio eletto (Ufficio Legale della Regione) in Bari al Lungomare Nazario Sauro nn. 31-33, quivi recandomi e consegnandola a mani

A mani di  incaricato a ricevere
02 FEB. 2016
ANNUNZIATA CAMMAROTA UFFICIALE GIUDIZIARIO CORTE D'APPELLO DI BARI

2) al Dott. **NICOLA MARMO**, e per esso all'Avv. Tommaso Di Gioia presso il domicilio eletto in Bari alla via Argiro n. 135, quivi recandomi e consegnandola a mani

IN GIORNO

IN GIORNO

**UNEP - CORTE DI
APPELLO DI BARI**
Modello A / 1 Cr. 1477

IN GIORNATA

Diritti	€ 3,87
Trasferte	€ 6,54
10%	€ 0,66
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 11,07

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 02/02/2016

L'Ufficiale Giudiziaro



114771

744

AVV. FULVIO MASTROVITI
Via Quintino Sella, 40 - BARI
Tel. 080 5212190 - 080 5237673
Fax 080 5225696

Avv. Luigi Medugno
MEA Studio Legale
00198 Roma - Via Panama, 58
+39 06 8840832 - +39 06 8844924 (fax)
luigi.medugno@mealex.it - luigi.medugno@pec.it
C.F. MDGLGU47503H501H - P.I. 08629710586



CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

COPIA

APPELLO

per l'avv. Maurizio Nunzio Cesare FRIOLO (C.F. FRLMZN64H09F152Y), residente in Torre Santa Susanna (BR) alla via Latiano n. 52, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dagli avv.ti Luigi Medugno (C.F. MDGLGU47S03H501H), Federico Freni (C.F. FRNFRC80L01H501E), Fulvio Mastroviti (C.F. MSTFLV49E21A662F) e Silvio Giancaspro (C.F. GNCSLV74D20F376L) in virtù di procura a margine del presente atto, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma alla via Panama n. 58 (MEA Studio Legale).

Ai sensi dell'art. 136 co. 1 D.Lgs. n. 104/2010 si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo a mezzo telefax al n. 06/8844924 e al n. 080/5225696 e a mezzo pec ai seguenti indirizzi: luigi.medugno@pec.it; federico.freni@pec.it mastroviti.fulvio@avvocatibari.legalmail.it; giancaspro.silvio@avvocatibari.legalmail.it;

contro

- la REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente p.t. della G.R., rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dagli avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Ada Matteo

per l'annullamento e/o la riforma


della sentenza resa dal TAR Puglia, sede di Bari, Sez. II, n. 1465/2015 del 9.11.2015, non notificata, che ha respinto il ricorso con cui l'avv. Maurizio Nunzio Cesare Friolo ha chiesto l'annullamento, nella parte di interesse, del Verbale delle operazioni per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Puglia svoltesi il giorno 31 maggio 2015, verbale redatto in data 2 luglio 2015 dall'Ufficio Centrale regionale, costituito presso la Corte di Appello di Bari, relativamente alle operazioni previste dall'art. 15, comma 6, n. 5, lett. b) della legge n. 108/1968; nonché l'annullamento dell'atto di proclamazione degli eletti in parte qua e per quanto d'interesse, unitamente ad ogni altro atto

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio gli Avv.ti Fulvio Mastroviti, Luigi Medugno, Silvio Giancaspro e Federico Freni conferendo loro -anche disgiuntamente- ogni potere di legge, ed eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama n. 58.

Dichiaro di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 d.lgs.196/2003.

Fulvio Mastroviti

VISTO PER AUTENTICA



10/11/15/AL

115

presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato; ed ha inoltre chiesto la correzione del risultato delle elezioni, nella parte sopra indicata, con la conseguente sostituzione del ricorrente al candidato illegittimamente proclamato.

FATTO

L'avv. Maurizio Friolo ha partecipato alla recente tornata delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Puglia e per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale, elezioni svoltesi il giorno 31 maggio 2015, essendo candidato alla carica di consigliere regionale nella circoscrizione di Brindisi con la lista di Forza Italia, che su base regionale era collegata con patto di coalizione al candidato Presidente Adriana Poli Bortone, unitamente ai gruppi di liste del Partito Liberale Italiano, di Puglia Nazionale e di Noi Con Salvini.

Alle medesime elezioni hanno partecipato anche il gruppo di liste del Movimento Cinque Stelle collegate al candidato Presidente Antonella Laricchia, la coalizione di gruppi di liste collegate al candidato Presidente Francesco Schittulli (Oltre con Fitto, Movimento Politico Schittulli – Area Popolare, Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale), la coalizione di gruppi di liste collegate al candidato Presidente Michele Emiliano (Noi a Sinistra per la Puglia, Emiliano Sindaco di Puglia, Partito Democratico, Pensionati e Invalidi Giovani Insieme, Popolari, Partito Comunista d'Italia, La Puglia con Emiliano, Popolari per l'Italia), oltre ad ulteriori tre gruppi di liste collegate, rispettivamente, ai candidati presidenti Rizzi Michele, Mariggio Gregorio e Rossi Riccardo.

All'esito della tornata elettorale, con verbale in data 2 luglio 2015 l'Ufficio Centrale Regionale, costituito presso la Corte di Appello di Bari ai sensi dell'art. 8 della legge 17.02.1968 n. 108, raccolti i dati trasmessi dagli Uffici centrali circoscrizionali e svolte le operazioni ad esso demandate dalla legge (art. 15 legge n. 108/1968, così come modificata dalla l.r. Puglia 28.01.2005 n. 2 e s.m.), ha proceduto alla proclamazione degli eletti alla carica di Presidente della Giunta Regionale e di Consigliere regionale.

In particolare, per quel che in questa sede interessa in relazione alle operazioni previste dall'art. 15, comma 6, n. 5, lett. b) della legge 17.02.1968 n. 108, nell'ambito dei gruppi di liste e delle coalizioni di gruppi non collegati al Presidente proclamato eletto, determinato nel numero di dieci i seggi ad essi spettanti e tra di essi ripartiti sulla base dei quozienti interi e dei resti, n. 2 seggi sono stati assegnati, in virtù dei maggiori resti ed in ragione di un seggio per ciascuno, al gruppo di liste collegate al candidato Presidente n. 1 e avente il contrassegno "Movimento 5 Stelle" e alla coalizione di gruppi di liste collegate al candidato Presidente n. 6 e segnatamente al gruppo di liste avente il contrassegno "Movimento Politico Schittulli – Area Popolare". Tali seggi sono stati poi attribuiti, rispettivamente, al sig. Bozzetti Gianluca (Movimento 5 Stelle) e Morgante Luigi (Movimento Politico Schittulli – Area Popolare).

A seguito dell'esame del verbale dell'Ufficio Centrale Regionale l'avv. Friolo – che nella circoscrizione di Brindisi con una cifra individuale di 4527 è risultato il candidato più suffragato della lista di Forza Italia, lista facente parte della coalizione di gruppi di liste che hanno sostenuto il candidato Presidente Adriana Poli Bortone – ha avuto modo di constatare che l'Ufficio Centrale Regionale era incorso in numerosi e gravi errori nell'interpretazione ed applicazione delle disposizioni della legge elettorale, segnatamente per quanto attiene alle modalità di riparto degli "ulteriori 27 seggi" ex art. 15, commi 6 e 7, della legge 108/1968 e, tra questi, dei seggi residuati da assegnare ai gruppi e alle coalizioni di gruppi non collegati al candidato Presidente proclamato eletto (in ragione – come detto - di n. 10 seggi). In particolare è emerso che, in disparte i seggi assegnati sulla base dei quozienti interi, i residui seggi da ripartire sulla base dei maggiori resti (in numero di due) erano stati assegnati al Movimento 5 Stelle e alla coalizione Schittulli sulla base di una palesemente errata interpretazione della normativa elettorale, nel mentre invece uno di detti seggi avrebbe dovuto essere, in corretta applicazione della legge elettorale, assegnato

417

alla coalizione Poli Bortone e quindi attribuito al gruppo di liste di Forza Italia in qualità di unico gruppo della coalizione ammesso alla ripartizione e, nell'ambito di tale gruppo, alla lista presentata nella circoscrizione di Brindisi in virtù della graduatoria dei voti residuati (art. 15, co. 6, lett. a). Ove ciò fosse accaduto, il **seggio in questione sarebbe stato assegnato all'avv. Maurizio Friolo** in qualità di candidato più suffragato della lista di Forza Italia nella detta circoscrizione.

Stante ciò, l'avv. Maurizio Friolo, nei termini di legge, ha proposto ricorso al TAR Puglia, sede di Bari contestando in parte qua e per quanto di proprio interesse il verbale delle operazioni elettorali e l'atto di proclamazione degli eletti e chiedendo la correzione del risultato delle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Puglia, con la conseguente sostituzione di se medesimo al candidato illegittimamente proclamato eletto.

Nei termini di legge si sono costituiti in giudizio la Regione Puglia, ed i controinteressati dott. Gianluca Bozzetti, eletto con il Movimento Cinque Stelle, e Luigi Morgante, eletto con la coalizione Schittulli.

Tutte le parti (ad eccezione del controinteressato Morgante) hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza nel merito.

All'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2015, dopo la discussione della causa, è stata pronunciata la sentenza che ha respinto il ricorso, prescindendo dalle eccezioni di inammissibilità, perché ritenuto infondato.

La sentenza con le relative motivazioni è stata successivamente pubblicata in data 9 novembre 2015 e non è stata notificata al ricorrente.

Detta sentenza è però errata e merita di essere annullata e/o riformata per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. Con i motivi sub 1.1., 1.2. e 1.3. del ricorso introduttivo l'avv. Friolo, dopo aver contestato che l'Ufficio centrale regionale, a causa della erronea interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 15, commi 6 e 7,

118

della l. n. 108/1968, così come sostituito dall'art. 10 della l.r. Puglia 28.01.2005 n. 2 e da ultimo riformulato dall'art. 8 della l.r. Puglia 10.03.2015 n. 7, era incorso in un evidente e grave errore nell'applicazione della disciplina concernente i **criteri e le modalità di ripartizione degli "ulteriori 27 seggi"** e che tale errore aveva determinato l'indebita attribuzione di un seggio al gruppo di liste collegate al candidato Presidente n. 1 avente il contrassegno "Movimento 5 Stelle" e l'illegittima sottrazione del medesimo seggio alla coalizione collegata al candidato Presidente n. 2 e al gruppo di liste aventi il contrassegno "Forza Italia" (cfr. Tabella n. 2 depositata nel giudizio di primo grado), ha chiesto in via principale la correzione del risultato delle elezioni nei sensi sopra indicati e la sostituzione del candidato illegittimamente proclamato, Bozzetti Gianluca, con il proprio nominativo.

In particolare l'odierno appellante, dopo aver dettagliatamente illustrato tutte le fasi del procedimento elettorale (e segnatamente: determinazione delle cifre elettorali dei candidati alla carica di Presidente e dei gruppi e coalizione di gruppi, ammissione di gruppi e coalizioni, ripartizione dei primi 23 seggi, ripartizione degli ulteriori 27 seggi) e aver dato conto delle operazioni compiute nel caso di specie dall'Ufficio centrale regionale (cfr. pagg. 5 - 13 del ricorso introduttivo), ha denunciato che l'Ufficio, nel compiere l'operazione disciplinata dall'art. 15, commi 6 e 7, della l. n. 108/1968 ai fini della ripartizione, tra "gli ulteriori 27 seggi", dei **dieci seggi** spettanti in favore delle coalizioni e dei gruppi di liste non collegati al presidente proclamato eletto (paragrafi 21 e 22 del verbale), avendo ritenuto di utilizzare un criterio sostanzialmente analogo a quello utilizzato per la ripartizione dei "primi-23 seggi" (co. 5), avesse erroneamente assunto quale cifra elettorale delle coalizioni Schittulli e Poli Bortone la sommatoria delle cifre elettorali delle sole liste ammesse al riparto a seguito del superamento della soglia di sbarramento prevista dall'art. 15, co. 4, della l. 108/1968, liddove invece avrebbe dovuto necessariamente considerare, sia ai fini della determinazione del quoziente elettorale, sia ai

718

fini della determinazione della cifra elettorale delle coalizioni da dividere per il quoziente, le cifre elettorali delle coalizioni già individuate ai sensi dell'art. 15, co. 4, della medesima legge, comprehensive di tutti i voti validi conseguiti dalle coalizioni. Ove l'Ufficio avesse in tal modo correttamente operato, il risultato delle elezioni sarebbe stato diverso e favorevole alle aspettative del ricorrente, che sarebbe stato eletto in luogo del candidato "5 Stelle", Bozzetti Gianluca.

Con il motivo sub 1.4. del ricorso introduttivo l'avv. Friolo, proponendo una tesi alternativa alla precedente, ha chiesto in via subordinata, previa correzione del risultato elettorale, di sostituirsi al candidato del Movimento Schittulli, Morgante Luigi, proclamato eletto. A sostegno della tesi l'avv. Friolo ha dedotto che, quand'anche per inconcessa ipotesi si dovesse ritenere, così come implicitamente ritenuto dall'Ufficio, che per cifra elettorale della coalizione sia da intendere la sommatoria dei voti conseguiti dai soli gruppi ammessi alla ripartizione in quanto solo tali voti risulterebbero efficienti ai fini della determinazione del quoziente elettorale, pure anche in tale caso il risultato delle elezioni sarebbe stato favorevole ai suoi interessi, dal momento che a rigore di logica la ripartizione dei dieci seggi in questione avrebbe dovuto essere operata (non più tra le coalizioni, ma) tra i soli gruppi di liste ammessi e tenendo conto unicamente della cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo. Anche in tal caso il risultato delle elezioni sarebbe stato diverso, giacché in esito al suindicato computo gli ulteriori due seggi da assegnare in forza della graduatoria dei resti sarebbero stati attribuiti al Movimento Cinque Stelle e a Forza Italia (con conseguente elezione del ricorrente), anziché al Movimento Schittulli.

2. Il TAR Puglia non ha condiviso le suesposte censure e ha respinto entrambe le domande, rendendo le seguenti motivazioni:

a) – con riferimento alla domanda principale, posto che *“la disciplina del procedimento elettorale delinea ... un percorso per steps successivi, ad esaurimento, fino all'assegnazione del numero di seggi complessivamente previsti”* e che *“la fase che qui rileva è quella in cui, proclamato eletto il Presidente, assegnati i primi*

120

23 seggi in sede proporzionale (circoscrizionale e di collegio unico)” e ripartiti i seggi residui tra coalizione vincente (con assegnazione del premio di maggioranza) e schieramento perdente, si procede alla ripartizione dei seggi già assegnati all’interno delle coalizioni”, da tali premesse deriverebbe, sul piano logico - deduttivo, che “l’interpretazione suggerita dal ricorrente ... determinerebbe la regressione del procedimento ad una fase precedente ed ormai superata, al mero scopo – privo di utilità concreta ed anzi in contrasto con la ratio della sequenza procedimentale in esame – di attribuire peso ad un risultato elettorale la cui rilevanza, al fine dell’assegnazione dei seggi (l’unico meritevole di considerazione in questa sede), è stata inequivocabilmente esclusa dalla stessa legge” (cfr. pag. 6 della sentenza);

b) – secondo il Giudice di I grado, “i voti “complessivi” della coalizione esauriscono ... la loro funzione nella fase precedente dell’“ammissione” delle coalizioni stesse al procedimento di ripartizione dei seggi”, dal momento che, ragionando a contrario “si determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra “soggetti” che ugualmente non hanno superato la soglia di legge: ossia liste collegate a schieramenti che hanno superato nel complesso l’8% ma che, individualmente, si siano collocate al di sotto della soglia del 4 %, la cui cifra elettorale – stando alle prospettazioni di parte ricorrente - verrebbe recuperata; e schieramenti che, nel complesso non abbiano superato la predetta soglia dell’8%, il cui consenso elettorale andrebbe definitivamente perso” (cfr. pagg. 6-7 della sentenza);

c) - sul piano della ratio delle previsioni di legge, avrebbe rilevanza il fatto che nella fase del procedimento elettorale in esame “*si pesano le liste o i gruppi di liste ai fini dell’attribuzione dei seggi all’interno degli schieramenti, attraverso il meccanismo del quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale della coalizione per il numero dei seggi da ripartire (cfr. comma 6, n. 5, lett. b))*; in quest’ottica non avrebbe alcun senso riassegnare peso a voti ottenuti da liste escluse dal riparto”, i quali quindi, a seguito dell’esclusione, resterebbero definitivamente espunti dal procedimento elettorale tanto ai fini della ripartizione dei primi 23 seggi (co. 5), quanto ai fini della ripartizione degli “ulteriori 27 seggi” (co. 6 e 7 cfr. pag. 7 della sentenza);

121

d) – con riferimento alla domanda subordinata, il TAR ha ritenuto che *“il motivo non può ... trovare accoglimento poiché assolutamente sganciato dal dato testuale. Inequivocabilmente la disposizione in esame fa riferimento ai seggi spettanti alla “coalizione di gruppi” da ripartirsi tra i gruppi stessi (cfr. comma 6, n. 5, lett. b), n. 1) e alla cifra elettorale della “coalizione” da dividersi per il numero dei seggi (cfr. successivo n. 2), facendo entrare in gioco i gruppi di liste soltanto in un momento successivo”* (cfr. pagg. 7-8 della sentenza).

3. Dando per conosciuti il procedimento elettorale così come disciplinato dall'art. 15 della legge n. 108/1968, modificato dalla l.r. Puglia n. 2/2005 e n. 7/2015, e l'operato dell'Ufficio centrale regionale (entrambi peraltro analiticamente descritti nel ricorso introduttivo sub punti 1.1. e 1.2.), la trama argomentativa che sostiene la decisione qui appellata appare gravemente carente sul piano dell'interpretazione giuridica e della logicità della motivazione, talchè essa va decisamente respinta, dovendosi per converso riconoscere l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio centrale regionale alla stregua delle seguenti ragioni.

3.1. In base alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 15, co. 6 e 7, della legge elettorale del 1968, così come modificate ed integrate dal legislatore regionale del 2015, non è consentito procedere “al riparto degli ulteriori 27 seggi” (operazione per l'appunto disciplinata dalle disposizioni normative sopra richiamate) alla stregua del medesimo criterio operativo previsto dal precedente quinto comma al fine del “riparto dei primi 23 seggi”, e cioè sottraendo dalla cifra elettorale complessiva delle coalizioni la cifra elettorale riportata dai gruppi di liste non ammessi alla ripartizione dei seggi per non aver raggiunto la soglia di sbarramento.

In tal senso si rinvengono nella lettera e nella *ratio* del complesso sistema procedimentale disciplinato dalla legge precisi riscontri logici e testuali assolutamente univoci e concordanti, alla stregua dei quali emerge la palese illegittimità delle operazioni compiute in parte qua dall'Ufficio centrale regionale.

102

3.1.a) Innanzi tutto, dal punto di vista dell'interpretazione letterale appare violato il criterio ermeneutico che si compendia nel noto brocardo "*lex ubi voluit, dixit*". Non può essere evidentemente senza una ragione se il legislatore ha avvertito l'esigenza, a proposito del riparto dei primi 23 seggi, di stabilire espressamente che nel computo rilevino solo "le cifre elettorali di tutte le liste ammesse" (con esclusione, dunque, delle cifre elettorali riportate dalle liste che non hanno raggiunto la soglia di sbarramento e sono state escluse dalla ripartizione dei seggi); nel mentre non ha previsto analoga disposizione a proposito del riparto "degli ulteriori 27 seggi".

Tanto basta allora per escludere che in linea di tesi l'operazione di riparto "degli ulteriori 27 seggi" debba svolgersi senza meno osservando le stesse modalità applicative previste per l'operazione di riparto "dei primi 23 seggi" (ovvero – il che è lo stesso – che la disposizione del co. 6 dell'art. 15 vada interpretata secondo lo stesso canone applicabile alla disposizione del comma 5).

3.1.b) Tale conclusione, peraltro, trova conferma nel dato letterale e logico-sistematico delle precitate disposizioni.

Come si è detto, la disposizione di cui al comma cinque stabilisce espressamente che ai fini della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale si debba assumere quale numeratore della divisione (tra il totale delle cifre elettorali delle liste ed il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno) la cifra elettorale "di tutte le liste ammesse", la qual cosa chiaramente comporta che dal computo siano escluse le cifre elettorali conseguite dalle liste facenti parte di gruppi che non abbiano superato la soglia di sbarramento.

Si tratta di un dato letterale chiaro ed inequivoco, alla luce del quale è del tutto evidente che il legislatore regionale ha consapevolmente inteso fissare la regola per cui la ripartizione dei "primi 23 seggi" non solo ovviamente non può procedere a vantaggio di gruppi di liste che non hanno superato la soglia di sbarramento (in quanto gruppi "esclusi"), ma

123

deve svilupparsi secondo un criterio proporzionale e sulla base del confronto tra liste ammesse, nell'ambito del quale la cifra elettorale dei gruppi esclusi costituisce ovviamente un dato neutro ed irrilevante.

Ben diversa è la lettera della disposizione di cui al sesto comma, n. 5, lett. b), che invece stabilisce, ai fini del riparto degli "ulteriori 27 seggi", in maniera altrettanto consapevole, la regola per cui il numeratore della divisione (tra la cifra elettorale della coalizione ed il numero dei seggi da ripartire) è costituito appunto dalla "cifra elettorale della coalizione", in tal modo richiamando *per relationem* il dato previamente definito ai sensi del quarto comma n. 8 che affida all'Ufficio il compito di determinare la "cifra elettorale di ciascuna coalizione" in ragione della sommatoria delle "cifre elettorali dei gruppi di liste appartenenti alla medesima coalizione", dato le cui risultanze sono indipendenti e ininfluenti su quelle del successivo momento procedimentale concernente l'individuazione delle liste e dei gruppi di liste da escludere per non aver superato la soglia di sbarramento.

In altri termini, ci sembra non irrilevante e non privo di un preciso senso giuridico (ed anzi decisivo per la corretta interpretazione ed applicazione della disposizione in esame alla fattispecie) il fatto che se il legislatore, nel regolare le fasi che scandiscono il procedimento elettorale, ha previsto che la fase relativa alla determinazione della cifra elettorale complessiva dei gruppi e delle coalizioni trovi collocazione in un momento cronologicamente antecedente alla fase della esclusione delle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento, è perché dal punto di vista logico-giuridico ha inteso riferirsi ad un dato che avesse (e conservasse) valore in senso assoluto e quindi indipendente ed intangibile da quello successivamente disciplinato. Dunque, dal punto di vista dell'interpretazione letterale e logico-sistematica nulla osta acchè tale dato venga utilizzato anche nella successiva operazione di "riparto degli ulteriori 27 seggi".

124

Nel caso di specie è invece accaduto che l'Ufficio, mentre per un verso ha correttamente determinato la cifra elettorale di ciascuna coalizione tenendo conto anche delle cifre elettorali dei gruppi di liste esclusi, per altro verso ha poi omesso di utilizzare tali valori numerici ai fini della attribuzione degli ulteriori 27 seggi, alla quale operazione ha provveduto sommando tra loro soltanto i voti ottenuti dai gruppi di liste ammessi.

Siffatto *modus procedendi* appare in aperto contrasto sia con la lettera della disposizione di cui al comma sei, punto 5, lett. b), che non fa riferimento alla cifra elettorale dei gruppi di liste ammessi, **ma alla cifra elettorale della coalizione**, sia con il sistema normativo sotteso all'art. 15, posto che non si comprende per quale ragione il legislatore avrebbe richiesto la necessaria determinazione di un valore, e cioè il coefficiente elettorale complessivo della coalizione, destinato poi a restare inutilizzato in sede di ripartizione ed attribuzione dei seggi.

3.1.c) Peraltro, nel sistema della legge elettorale regionale non vi è la possibilità logica per ipotizzare che, in relazione ad alcune operazioni elettorali, la cifra elettorale complessiva delle coalizioni debba essere assunta "al netto" della cifra elettorale delle liste escluse, dal momento che ciascuna coalizione ha titolo a partecipare alla ripartizione degli ulteriori 27 seggi in quanto sia stata previamente ammessa a seguito del superamento della propria soglia di sbarramento dell'8 % ed a tale fine si è avvalsa dei voti conseguiti da tutti i gruppi collegati, ivi compresi i gruppi di liste che autonomamente non hanno superato la soglia di sbarramento del 4% (e che per tale ragione non hanno partecipato alla ripartizione dei seggi).

Ma se è la cifra elettorale della coalizione unitariamente considerata che consente alla stessa di partecipare alla ripartizione, appare del tutto illogico e contraddittorio sostenere che ai fini della effettiva assegnazione dei seggi la cifra elettorale della coalizione debba essere decurtata della cifra elettorale conseguita dai gruppi esclusi e cioè di quello stesso valore che essenzialmente identifica la coalizione, avendole consentito di essere ammessa alla ripartizione.

425

3.1.d) Sotto il profilo della *ratio legis*, appare invero assai arduo, e francamente irragionevole, sostenere che ai fini della determinazione del quoziente elettorale occorrente per l'attribuzione "degli ulteriori 27 seggi" debba seguirsi il medesimo criterio previsto per la attribuzione "dei primi 23 seggi".

Ed infatti, nel caso del comma cinque la ripartizione avviene (e può anche esaurirsi) già a livello di circoscrizione e prevede un confronto comparativo immediato e diretto tra le liste che hanno titolo al conseguimento dei seggi secondo un sistema rigidamente proporzionale. In detta ipotesi non vi è dubbio che il risultato conseguito dalle coalizioni cui afferiscono le diverse liste è assolutamente irrilevante (ed è destinato a non essere elaborato), perché le stesse liste circoscrizionali vengono "pesate" individualmente ed a prescindere dalla loro appartenenza ad un gruppo di liste a sua volta collegato in coalizione con altri gruppi.

Nel caso della ripartizione degli "ulteriori 27 seggi" il confronto comparativo riguarda invece gli opposti schieramenti e, al loro interno, le coalizioni, secondo un procedimento decrescente che dal dato generale è volto a determinare il dato particolare, operando dapprima tra gli opposti schieramenti e poi, all'interno degli schieramenti, tra coalizioni e gruppi di liste, per concludersi, soltanto a valle (ed in ragione delle risultanze) di tali operazioni, con l'assegnazione dei seggi alle singole liste circoscrizionali ammesse alla ripartizione.

In questo caso, ciò che essenzialmente rileva non è il posizionamento della singola lista ammessa a livello circoscrizionale, ma il rapporto di forza tra le diverse coalizioni, il cui peso relativo è dato dall'insieme di tutti i voti conseguiti da ciascuna di esse.

3.1.e) D'altra parte, che in tal modo vada intesa la volontà del legislatore, si evince dalle conclusioni formulate in data 13.06.2014 dal gruppo di lavoro incaricato dal Consiglio Regionale di elaborare una proposta di legge regionale recante modifiche alla l.r. n. 2/2005. Nell'occasione il gruppo di lavoro ebbe a precisare che gli obiettivi

126

imprescindibili della modifica della legge elettorale sono *“assicurare la governabilità della coalizione di maggioranza”* e *“scongiurare lo spostamento dei seggi, assegnati col criterio demografico territoriale, da una circoscrizione all'altra”*, tenuto conto *“delle conclusioni a cui è giunta la Corte Costituzionale (cfr sent. n. 1/2014) in sede di giudizio di incostituzionalità degli artt. della l. 270/2005”*.

Com'è noto, con la precitata sentenza la Consulta ha osservato che l'adozione del sistema proporzionale non deve in nessun caso produrre *“una eccessiva divaricazione tra la composizione dell'organo di rappresentanza politica ... e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto”*, sussistendo la necessità di apprestare tutela al principio di *“eguaglianza del voto”* di cui all'art. 48, co. 2, Cost., e quindi di garantire che *“ciascun voto contribuisca potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi”*.

Orbene, è proprio questo lo spirito della norma in esame, mediante la quale il legislatore regionale ha evidentemente inteso conciliare l'esigenza della **governabilità**, che ha imposto l'adozione di soglie di sbarramento volte ad escludere dalla distribuzione dei seggi le coalizioni ed i gruppi di peso specifico relativamente inferiore, con la necessità di **garantire comunque una efficacia ai voti conseguiti dai gruppi di liste esclusi**, consentendo ad essi di contribuire a determinare le modalità di ripartizione degli ulteriori 27 seggi in quanto parte della cifra elettorale della coalizione di riferimento.

E tale risultato è garantito non soltanto con riferimento alla coalizione collegata al Presidente eletto, **ma anche nell'ambito dello schieramento delle coalizioni perdenti**, dal momento che l'art. 15, co. 7, della legge, nel richiamare le modalità di ripartizione di cui al punto 5 lett. b) del comma sei, stabilisce che con tale criterio debba procedersi alla ripartizione *“dei restanti seggi tra i gruppi e le **coalizioni di gruppi**”* non collegati al Presidente eletto, in tal modo chiarendo che, nel caso di gruppi di liste collegati al medesimo Presidente, il soggetto protagonista della

127

ripartizione degli ulteriori 27 seggi è sempre e comunque la coalizione unitariamente considerata, sia che si tratti della coalizione vincente, sia che si tratti delle coalizioni non collegate al Presidente eletto.

3.1.f) Nella specie l'errata applicazione delle modalità di ripartizione degli "ulteriori 27 seggi" previste dall'art. 15, co. 6, punto 5), lett. b), ha sostanzialmente modificato il risultato elettorale in riferimento alle coalizioni e al gruppo di liste non collegate al Presidente eletto.

Invero, il non aver tenuto conto delle cifre elettorali riportate dai gruppi di liste esclusi sia ai fini della determinazione del quoziente elettorale, sia ai fini della determinazione della cifra elettorale delle coalizioni da dividere per il quoziente, pur non avendo inciso sul numero dei seggi da attribuire in virtù dei quozienti interi, ha però modificato la graduatoria dei resti precludendo alla coalizione collegata al candidato Presidente Poli Bortone, e, all'interno di questa, al gruppo di liste di Forza Italia, di conseguire un ulteriore seggio in aggiunta ai due seggi già ottenuti in forza dei quozienti interi.

In effetti, se fossero state utilizzate le cifre elettorali determinate ai sensi dell'art. 15, co. 4, le operazioni compiute avrebbero dato il seguente risultato:

a	Totale delle cifre elettorali dei gruppi e delle coalizioni di gruppi ammessi al riparto	803.476
B	Numero dei seggi da ripartire	10
C	Quoziente Elettorale (Q.E.)	80.347,6
D	Parte intera del Q.E.	80.347

428

N.	Gruppi di Liste	Cifre Elettorali dei Gruppi e delle Coalizioni ammesse al riparto	Cifra Elettorale gruppo/coalizione diviso parte intera Q.E.	N.ro Seggi da ripartire	Q.E. x seggi da ripartire	Resti
		(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
1	M5S	275.148	3	3	241.041	34.107
2	Coaliz. Poli Bortone	231.480	2	2	160.694	70.786
3	Coaliz. Schittulli	296.848	3	3	241.041	55.807
4						
5						
6						
Totali	-----	-----	-----	8	-----	-----

Poiché il totale dei Quozienti Interi indicati nella colonna (g) del prospetto sopra riportato (8) risulta inferiore al numero dei seggi da ripartire tra i gruppi e le coalizioni di gruppi non collegati con il Presidente proclamato eletto (10), i rimanenti seggi da ripartire (2), dovendo essere assegnati in favore dei gruppi e coalizioni di gruppi che presentano i maggiori resti, avrebbero dovuto essere assegnati a:

128

- GRUPPO/COALIZIONE DI GRUPPI collegati al candidato Presidente numero 2 Poli Bortone avente il resto di 70.786;
- GRUPPO/COALIZIONE DI GRUPPI collegati al candidato Presidente numero 7 Schittulli avente il resto di 55.807;

anziché, come avvenuto nella specie:

- GRUPPO/COALIZIONE DI GRUPPI collegati al candidato Presidente numero 1 Movimento 5 Stelle avente il resto di 60.741;
- GRUPPO/COALIZIONE DI GRUPPI collegati al candidato Presidente numero 7 Schittulli avente il resto di 43.269.

Il seggio spettante alla coalizione Poli Bortone sarebbe stato ovviamente appannaggio del gruppo di liste "Forza Italia" (che dunque avrebbe conseguito numero 2 seggi in ragione dei quozienti interi e numero 1 seggio in virtù del maggiore resto) e sarebbe stato attribuito alla circoscrizione di Brindisi in forza del disposto dell'art. 15, co. 6, (che a tal fine prevede che la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni avvenga seguendo la graduatoria decrescente dei voti residui, iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio); conseguentemente il ricorrente sarebbe stato eletto, essendo egli risultato il candidato maggiormente suffragato di quella lista nella circoscrizione di Brindisi.

3.2. In ogni caso, nella inconcessa ipotesi che abbia a ritenersi che per la determinazione del numero di seggi residui da ripartire successivamente tra i gruppi e le coalizioni di gruppi non collegati al candidato Presidente proclamato eletto debba tenersi conto unicamente della sommatoria delle cifre elettorali dei gruppi di liste ammessi alla ripartizione, avendo superato la soglia di sbarramento prevista dalla legge (escludendo quindi dal computo le cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste escluse), logica vorrebbe che i soggetti a favore dei quali operare la ripartizione dei seggi spettanti allo schieramento perdente siano non più le coalizioni (che, in base alla suesposta, aversata interpretazione, avrebbero ormai esaurito la propria funzione), ma gli stessi gruppi di

130

liste ammessi singolarmente considerati, sicchè nella specie l'operazione di ripartizione, come è stato contestato con il motivo sub 1.4. del ricorso di I grado con cui è stata introdotta la domanda subordinata di correzione del risultato elettorale, avrebbe dovuto essere effettuata a favore dei singoli gruppi di liste M5S, Forza Italia, Oltre Con Fitto e Movimento Schittulli Area Popolari (anzichè a favore della coalizione Schittulli). Sta di fatto invece che l'Ufficio, al momento di ripartire i seggi residuati tra i gruppi e le coalizioni di gruppi non collegati al candidato Presidente proclamato eletto, anzichè considerare distintamente ed individualmente le cifre elettorali dei gruppi di liste "Oltre con Fitto" e "Movimento Schittulli - Area Popolare", già facenti parte di quella coalizione, ha sommato tra di loro le cifre elettorali conseguite dagli stessi gruppi, ottenendo un risultato del tutto ibrido che non è la cifra elettorale complessiva della coalizione e non è nemmeno la cifra elettorale del singolo gruppo di liste. Siffatto *modus procedendi*, che è di per sé illegittimo perché non trova riscontro nella legge, ha decisamente danneggiato il gruppo di liste "Forza Italia" (e quindi l'odierno appellante) che viceversa non ha potuto avvalersi dei voti della coalizione.

Tale discriminazione è manifestamente irragionevole ed ingiusta, dal momento che, sotto il profilo logico-giuridico, delle due l'una:

- o si condivide quanto esposto nei punti precedenti, ed allora la ripartizione dei seggi spettanti allo schieramento perdente deve avvenire in ragione della cifra elettorale complessiva delle coalizioni e l'assegnazione dei seggi deve riguardare le stesse coalizioni unitariamente considerate;

- oppure si ritiene che ai fini della ripartizione rilevi soltanto la cifra elettorale dei gruppi ammessi e quindi senza tener conto delle coalizioni, ma allora l'assegnazione dei seggi deve avvenire in favore degli stessi gruppi di liste ammessi singolarmente considerati e non delle coalizioni.

Per contro, non ha alcun senso ritenere che il soggetto elettorale indentificato con la coalizione (nella specie la coalizione Schittulli) possa sopravvivere solo in parte e quindi comprendendo (ed avvantaggiando) i

131

soli gruppi di liste ammessi, dal momento che la coalizione è un soggetto disciplinato in senso unitario dal legislatore, sicchè essa o sopravvive per intero o si scioglie definitivamente, ma non può essere concepita secondo una struttura a geometria variabile, trasformandosi e mutando il proprio contenuto e la propria articolazione interna a secondo delle diverse fasi del procedimento elettorale.

4. Tutto ciò premesso, risulta infine agevole cogliere gli errori logico – giuridici in cui è incorso il TAR Puglia nel rendere la decisione appellata.

a) L'impianto motivazionale di tale sentenza appare inficiato da un errore di fondo nelle premesse del ragionamento articolato che vizia in radice il pronunciamento del giudicante.

Invero, il Giudice di I grado trae argomento dal fatto che il procedimento elettorale in questione costituirebbe un *“percorso per steps successivi ad esaurimento”*, per suffragare la conclusione che l'avvenuta esclusione dei gruppi di liste collegati in coalizione in ragione del mancato superamento della soglia di sbarramento del 4 %, oltre ad impedire l'assegnazione dei seggi in loro favore, **priverebbe di ogni “rilevanza” i voti attribuiti a tali gruppi, voti che quindi dovrebbero essere definitivamente espunti dalle successive fasi concernenti la ripartizione dei primi ventitre seggi e degli ulteriori ventisette seggi.**

L'esegesi prospettata dal TAR non trova riscontro nella lettera dell'art. 15 della l. 108/1968.

Ed infatti, se pure è indubbio che la predetta norma disciplina un procedimento scandito da fasi successive, è però parimenti vero che non si tratta di fasi “ad esaurimento”, ma di fasi intimamente connesse ed interdipendenti. In particolare, non vi è dubbio che i dati determinati dagli Uffici circoscrizionali prima, e dall'Ufficio centrale regionale poi, con riferimento alla **cifra elettorale** delle liste, dei gruppi di liste e delle coalizioni, sono gli stessi dati che devono essere recepiti ed elaborati nelle

432

successive fasi del procedimento ai fini della individuazione dei coefficienti elettorali e della ripartizione dei seggi.

In altri termini, tra la prima fase del procedimento avente ad oggetto la determinazione delle cifre elettorali e le successive fasi concernenti l'effettuazione delle operazioni volte alla distribuzione dei seggi vi è un **rapporto di necessaria dipendenza**, nel senso che il momento della distribuzione e della assegnazione dei seggi è contraddistinto da un **costante rinvio dinamico** alle operazioni compiute nella prima fase, le cui risultanze continuano ad essere recepite nelle fasi successive ed a conformare lo svolgimento del procedimento sino al momento della proclamazione degli eletti.

L'unico dato che viene effettivamente acquisito in via definitiva e conclusa, e quindi "*esaurito*", prima dello svolgimento delle operazioni aritmetiche volte alla assegnazione dei seggi è quello riguardante l'individuazione dei gruppi di liste e delle coalizioni **esclusi dalla ripartizione** a seguito del mancato superamento della rispettiva soglia di sbarramento (art. 15, co. 4, nn. 10-12).

E' però ben evidente che tale particolare operazione vale soltanto a stabilire *ex ante*, esaurendo definitivamente il relativo segmento procedimentale, i soggetti che potranno concorrere alla ripartizione e/o distribuzione dei seggi, ma non incide sui, né vale a superare i, dati già determinati dall'Ufficio in riferimento alla **cifra elettorale delle coalizioni**, né implica, sotto il profilo logico - giuridico, che la cifra elettorale delle coalizioni debba essere ridefinita e riformulata a seguito della sottrazione della cifra elettorale dei gruppi di liste collegati in coalizione che non abbiano singolarmente superato la soglia di sbarramento del 4 %.

Sul punto, la lettera della legge è assolutamente chiara ed inequivoca:

- la **cifra elettorale delle coalizioni** è determinata sulla base di tutti i **voti validi** conseguiti da ciascuna di esse e consente alle stesse

133

coalizioni di partecipare alla ripartizione dei seggi, ove risulti superata la soglia di sbarramento dell'8%;

- nel caso in cui un gruppo di liste collegato in coalizione non superi la soglia di sbarramento del 4%, lo stesso gruppo sarà definitivamente escluso dalla ripartizione, ma ciò però non significa che l'esclusione del gruppo vale a provocare l'automatica riformulazione della cifra elettorale della coalizione di appartenenza, dal momento che tale ulteriore operazione non è in alcun modo prevista e neppure ipotizzata dall'art. 15 della legge del 1968, che pure è particolarmente meticoloso nel definire nel dettaglio ciascun successivo passaggio procedimentale;

- allorché il comma 6, lett. b), dell'art. 15 stabilisce che la ripartizione degli ulteriori 27 seggi debba avvenire sulla base della "cifra elettorale della coalizione", senza prevederne la rideterminazione a seguito della sottrazione della cifra elettorale dei gruppi di liste esclusi, opera un pedissequo ed inequivoco rinvio dinamico al dato istruttorio già acquisito ai sensi del comma 4, n. 8, che evidentemente non ha ancora "esaurito" la sua funzione e vale quindi a conformare le risultanze della fase procedimentale in esame.

In definitiva, il comma quattro dell'art. 15, ancorché indubbiamente stabilisca l'esclusione dalla ripartizione dei seggi dei gruppi di liste che non hanno raggiunto la soglia di sbarramento, non prevede tuttavia che i voti attribuiti agli stessi gruppi debbano essere "stralciati" dalle operazioni elettorali e resi inefficienti. Al contrario la norma valorizza (anche) tali voti in riferimento alla sorte delle coalizioni, consentendo alle stesse di essere ammesse alla ripartizione dei seggi nel caso in cui abbiano superato la soglia di sbarramento dell'otto per cento, tenuto conto "dei voti validi conseguiti nella regione" e quindi anche dei voti conseguiti dai gruppi di liste esclusi.

Pertanto, ancorché i gruppi di liste che non hanno raggiunto la soglia di sbarramento non partecipino alla ripartizione dei seggi, i voti dagli stessi

134

gruppi conseguiti conservano però una propria specifica rilevanza nell'ambito delle operazioni elettorali, perché concorrono a definire la cifra elettorale della coalizione di riferimento che di tali voti si avvantaggia, già in fase di ammissione, a prescindere dalla esclusione del gruppo di liste in favore del quale sono stati espressi.

b) Né può condurre a conclusioni diverse l'ulteriore argomento ermeneutico, pure valorizzato dal TAR Bari, secondo cui l'irrilevanza e/o influenza, senza distinzioni, dei voti conseguiti da tutti i gruppi di liste esclusi dalla ripartizione dei seggi a norma dell'art. 15, co. 4 n. 12, dovrebbe essere necessariamente sancita in via interpretativa per garantire la parità di trattamento tra i gruppi di liste appartenenti a coalizioni che hanno complessivamente superato la soglia di sbarramento dell'8% e i gruppi di liste appartenenti a coalizioni che sono rimaste al di sotto di tale soglia (cfr. pagg. 6-7 della sentenza).

Invero il TAR, così ragionando, incorre in un chiaro errore di prospettiva, giacché finisce col focalizzare la propria attenzione esclusivamente sulla sorte dei gruppi di liste collegati in coalizione, omettendo di considerare che la legge regionale pugliese del 2015, innovando la precedente disciplina normativa, ha attribuito alle coalizioni un ruolo centrale ed autonomo nell'ambito del procedimento elettorale ed una funzione che non si confonde con quella assolta dai gruppi di liste, ma in parte la assorbe ed in parte la supera.

Al riguardo non è privo di significato quanto statuisce la legge regionale pugliese in merito al fatto che: - l'Ufficio centrale regionale, dopo aver determinato la cifra elettorale dei gruppi di liste, è tenuto a determinare, con autonoma e distinta operazione, "la cifra elettorale della coalizione" (art. 15, co. 4, n. 8); - i gruppi di liste collegati in coalizione e le coalizioni di appartenenza sono ammessi alla distribuzione dei seggi in virtù del superamento di distinte soglie di sbarramento (nel primo caso il 4%, nel secondo caso l'8%), sicché la sorte degli uni non necessariamente coincide con la sorte delle altre (art. 15, co. 4, nn. 10-12); nel provvedere al riparto

135

degli ulteriori 27 seggi relativamente alla quota di pertinenza dello schieramento non collegato al presidente proclamato eletto, l'Ufficio deve innanzi tutto procedere alla "ripartizione dei restanti seggi tra ... le coalizioni di gruppi", prima di provvedere alla successiva attribuzione degli stessi seggi all'interno delle coalizioni (art. 15, co. 7).

Dall'esame delle predette disposizioni risulta evidente che le coalizioni hanno una propria autonoma funzione nell'ambito del procedimento elettorale che non si confonde con la funzione dei gruppi di liste che le compongono: la coalizione non è un mero "contenitore" in cui confluiscono i gruppi di liste apparentati, ma è essa stessa soggetto del procedimento elettorale e oggetto del consenso elettorale, nel senso che il voto attribuito ad una lista circoscrizionale facente parte di un gruppo di liste, a sua volta collegato in coalizione con altri gruppi, oltre ad essere un voto che forma la cifra elettorale del gruppo, vale nel contempo a determinare la cifra elettorale della (e quindi a supportare la) coalizione, quale soggetto elettorale autonomo e distinto rispetto ai gruppi che la compongono.

Ora, se si tiene in debita considerazione tutto ciò e in particolare la distinta ed autonoma soggettività procedimentale di gruppi di liste e coalizioni di appartenenza, si rende evidente che la presunta disparità di trattamento ipotizzata dal TAR è meramente apparente (anzi, è effettivamente insussistente), dal momento che i voti conseguiti dai gruppi di liste esclusi dalla ripartizione dei seggi che siano parte di coalizioni che a loro volta non hanno superato la soglia di sbarramento non possono avere alcuna rilevanza nell'ambito del procedimento elettorale per il semplice motivo che degli stessi voti non può avvantaggiarsi né il gruppo, né la coalizione di riferimento.

Invece, ove la coalizione di appartenenza abbia superato la soglia di sbarramento dell'8%, il voto conseguito dal gruppo escluso, avendo comunque contribuito a determinare la cifra elettorale della coalizione e concorso a consentire alla stessa di superare la soglia di sbarramento ai fini della parte-

136

cipazione alle successive fasi del procedimento, è evidentemente (e necessariamente) un voto "efficiente", di cui però non si avvantaggia il gruppo escluso dalla ripartizione (il che vale ad escludere in senso assoluto la paventata disparità di trattamento), ma in via diretta la coalizione di riferimento, quale soggetto in favore del quale è confluito il consenso elettorale e che pertanto concorre alla ripartizione dei seggi ai sensi dell'art. 15, co. 7.

c) Il TAR Puglia asserisce che alla luce della *ratio* sottesa al procedimento disciplinato dalla legge regionale del 2015 costituirebbe operazione priva di senso (e pertanto da escludere) quella di "riassegnare peso a voti ottenuti da liste escluse dal riparto", posto che nella fase disciplinata dai commi 6 e 7 dell'art. 15 "si pesano le liste o i gruppi di liste ai fini dell'attribuzione dei seggi all'interno degli schieramenti, attraverso il meccanismo del quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale della coalizione per il numero dei seggi da ripartire (comma 6, n. 5, lett. b)" (cfr. pag. 7 della sentenza).

Così motivando, il TAR mostra di fraintendere i contenuti della fase procedimentale di cui all'art. 15, co. 7, dal momento che afferma che la ripartizione dei seggi riguarderebbe precipuamente le liste e i gruppi di liste interni alle coalizioni, che verrebbero ad essere "pesati" sulla base del quoziente ottenuto a seguito della divisione della cifra elettorale della coalizione per il numero dei seggi da ripartire.

Senonchè, ai fini della assegnazione di quota parte degli ulteriori ventisette seggi in favore dello schieramento dei gruppi e delle coalizioni non collegati al Presidente eletto nei limiti dei seggi residuati all'esito della assegnazione e della ripartizione del premio di maggioranza (art. 15, co. 7), si procede alla operazione indicata dal TAR, e cioè alla ripartizione dei seggi all'interno delle coalizioni appartenenti allo schieramento perdente, solo dopo aver compiuto l'operazione preliminare, che è poi quella inficiata dall'errore di calcolo censurato con il ricorso, ossia l'operazione di ripartizione dei seggi tra le stesse coalizioni in ragione delle rispettive cifre elettorali.

137

E' ben vero che la norma di cui all'art. 15, co. 6, n. 5, lett. b) (così come richiamata dal successivo comma 7) prevede che in vista della ripartizione di che trattasi "l'Ufficio divide la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto" (cioè per il quoziente elettorale), ma ciò dispone precipuamente al fine ed in funzione della ripartizione dei seggi tra le liste della coalizione di gruppi collegati al Presidente proclamato eletto: in tal caso, non potendo evidentemente la coalizione vincente che essere una ed una soltanto, l'operazione di ripartizione dei seggi coinvolge direttamente (ed ha come destinatari unicamente) i gruppi di liste facenti parte della coalizione vincente.

Allorquando invece si tratta di operare la ripartizione dei seggi tra i gruppi di liste e le coalizioni di gruppi non collegati al Presidente proclamato eletto, poiché le coalizioni perdenti ben possono essere più d'una (come nel caso di specie, in cui sono presenti due coalizioni), la ripartizione dei seggi va operata dapprima in favore delle singole coalizioni (determinando il numero di seggi a ciascuna spettante sulla base dei quozienti interi) e poi in favore dei gruppi facenti parte di ciascuna coalizione (ovviamente nei limiti dei seggi previamente assegnati alla coalizione di appartenenza).

Peraltro, nella specie, l'Ufficio centrale regionale ha correttamente compiuto entrambe le predette operazioni, provvedendo preliminarmente a ripartire i seggi tra le coalizioni ed i gruppi di liste non collegati ad altri (paragrafo 22) e successivamente ad assegnare i seggi all'interno delle coalizioni (paragrafo 23), salvo commettere l'errore di compiere la prima operazione sulla base della cifra elettorale delle coalizioni computata al netto delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste esclusi.

E' dunque ben evidente che, contrariamente a quanto sostenuto dal TAR Bari, nella fase in questione non si "pesano" direttamente le liste o i gruppi di liste (come invece accade ai fini della ripartizione dei primi ventitre seggi, nel qual caso è infatti previsto che si debba tener conto delle cifre elettorali delle sole liste "ammesse" (co. 5)), ma si "pesano" e

138

si confrontano tra di loro innanzi tutto le coalizioni in ragione delle rispettive cifre elettorali e del quoziente ottenuto dividendo i voti validi conseguiti da tutte le coalizioni ed i gruppi di liste non collegati ad altri dello schieramento perdente per il numero dei seggi da attribuire.

La differente disciplina di cui al comma 5 ed ai commi 6 e 7 risponde ad una logica ben precisa: nel primo caso si tratta di ripartire i seggi direttamente tra i gruppi di liste (prima a livello circoscrizionale e poi nell'ambito del collegio unico regionale in base ai voti residuati), sicchè ben si intende perchè in tale caso non siano computati i voti conseguiti dai gruppi esclusi, che sarebbero destinati ad orientare (e quindi inevitabilmente a falsare) il risultato della ripartizione dei seggi a vantaggio di "soggetti terzi" rispetto ai gruppi esclusi e cioè dei gruppi di liste ammessi; nel secondo caso, invece, la ripartizione è operata a monte tra le coalizioni, sicchè è assolutamente ragionevole che i voti conseguiti dai gruppi esclusi continuino ad essere computati quali voti della coalizione di appartenenza, che (anche) in forza di tali voti è stata ammessa alla ripartizione, sicchè è giusto, logico e razionale che di tali voti essa fruisca anche nel momento in cui concorre alla ripartizione degli ulteriori 27 seggi.

E' superfluo infine osservare che, alla luce della corretta ricostruzione del sistema normativo, nel caso di specie non si tratta di far tornare i giochi ai gruppi esclusi eludendo la soglia di sbarramento del 4%, né propriamente di "riassegnare peso" ai voti ed alla cifra elettorale riportata da detti gruppi, ma di confermare i voti conseguiti da ciascuna coalizione ammessa alla ripartizione, la cui cifra elettorale è (e non potrebbe non essere) formata da tutti i voti validi conseguiti da tutti i gruppi collegati in coalizione, ivi compresi i voti attribuiti ai gruppi esclusi per il mancato superamento della soglia di sbarramento del 4%, così come stabilito dall'art. 15, co. 4 n. 8.

d) L'infondatezza della tesi interpretativa prospettata dal TAR Bari emerge plasticamente nella parte finale della motivazione, allorquando il Giudicante, nel respingere il motivo formulato a supporto della domanda

139

proposta in via subordinata, afferma che *“inequivocabilmente la disposizione in esame fa riferimento ai seggi spettanti alla “coalizione di gruppi””,* in tal modo riconoscendo ciò che aveva negato in precedenza, e cioè che la indubbia centralità del ruolo assunto dalle coalizioni impone di determinare innanzi tutto i seggi spettanti a ciascuna di esse.

Ora, è del tutto evidente che, se la ripartizione di cui all'art. 15, co. 7, deve avvenire prima tra le coalizioni e solo successivamente tra i gruppi interni alle coalizioni, l'operazione di computo oggetto dell'odierna controversia non può essere condizionata dalla sorte dei gruppi collegati in coalizione, dovendosi aver riguardo alla coalizione ed alla relativa cifra elettorale, salvo attribuire rilevanza alla cifra elettorale dei gruppi ammessi in un momento logicamente successivo ed ai soli fini della distribuzione dei seggi all'interno di ciascuna coalizione.

Nel caso in cui invece si ritenga che la operazione in questione debba essere orientata *ab initio* dai voti conseguiti dai soli gruppi ammessi, prescindendo dalla cifra elettorale delle coalizioni, in tal caso è logico e razionale che, come si è dedotto ed argomentato con il motivo sub 1.4. del ricorso introduttivo, la ripartizione dei seggi all'interno dello schieramento perdente debba disporsi direttamente in favore di ciascun gruppo, non essendo logicamente ammissibile, né previsto dalla norma regionale, che una coalizione deprivata dei voti dei gruppi esclusi possa sopravvivere, anche parzialmente, ai soli fini in questione, secondo una struttura diversa da quella che la identifica e che le è valsa l'ammissione alla ripartizione ai sensi del comma quattro dell'art. 15.

*** **

Per i suesposti motivi e con riserva di ulteriormente illustrare le proprie tesi con successive memorie,

si chiede

che l'ecc.mo Consiglio di Stato adito annulli la sentenza resa dal TAR Puglia – Bari, sez. II, n. 1465/2015 del 9 novembre 2015 e per l'effetto, in accoglimento del ricorso di I grado proposto avverso il verbale delle

140

operazioni svolte dall'Ufficio centrale regionale in occasione delle votazioni tenutesi il giorno 31 maggio 2015 per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia, voglia dichiarare illegittimi ed annullare gli atti del procedimento elettorale e le operazioni preordinate alla determinazione e ripartizione dei seggi residuati tra i gruppi e le coalizioni di gruppi non collegati al candidato Presidente proclamato eletto: a) in via principale nella parte in cui uno dei due seggi da ripartire sulla base dei maggiori resti è stato attribuito al gruppo di liste collegate al candidato Presidente n. 1, Laricchia Antonella, anziché alla coalizione di gruppi collegati al candidato Presidente n. 2, Poli Bortone Adriana; b) in via subordinata nella parte in cui uno dei due seggi da ripartire sulla base dei maggiori resti è stato attribuito alla coalizione di gruppi collegati al candidato Presidente n. 6, Schittulli Francesco, anziché alla coalizione di gruppi collegati al candidato Presidente n. 2, Poli Bortone Adriana; nonché voglia dichiarare illegittimo ed annullare in parte qua l'atto di proclamazione degli eletti.

Si chiede inoltre che, all'esito del ricorso e sulla base delle operazioni elettorali previste dalla legge, il Consiglio di Stato adito voglia correggere il risultato delle elezioni dichiarando: a) in via principale che il seggio sub giudice spetta al gruppo di liste n. 2 collegato al candidato Presidente n. 2, Poli Bortone Adriana, avente il contrassegno "Forza Italia", anziché al gruppo di liste collegate al candidato Presidente n. 1, Laricchia Antonella, e voglia pertanto sostituire al candidato illegittimamente proclamato eletto nell'ambito dell'anzidetto gruppo di liste, l'avv. Maurizio Friolo avente titolo in quanto candidato maggiormente suffragato della lista avente il contrassegno "Forza Italia" per la circoscrizione di Brindisi; b) in via subordinata che il seggio sub giudice spetta al gruppo di liste n. 2 collegato al candidato Presidente n. 2, Poli Bortone Adriana, anziché al gruppo di liste Movimento Politico Schittulli – Area Popolare collegato al candidato Presidente n. 6, Schittulli Francesco, e voglia pertanto sostituire il

141


ricorrente al candidato illegittimamente proclamato eletto nell'ambito dell'anzidetto gruppo di liste.

Con ogni altra conseguenza di legge.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge si dichiara che il presente giudizio, vertente in materia elettorale, è esonerato dal versamento del contributo unificato a norma dell'art. 127 C.P.A.


Bari – Roma, 30 novembre 2015

Avv. Luigi Medugno



Avv. Fulvio Mastroviti

Avv. Federico Freni



Avv. Silvio Giancaspro

142

Relata di notifica ex art. 1, Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Rep. n. 3209

Io sottoscritto avv. Luigi Medugno, con studio in Roma, via Panama n.58, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n. 374/2005 del 23 giugno 2005, per conto dell'Avv. Maurizio Nunzio Cesare Friolo come da delega in atti, ho notificato l'atto di cui sopra alla **REGIONE PUGLIA**, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, presso il procuratore e difensore costituito nel giudizio di I grado, Avv. Sabina Ornella Di Lecce, nel domicilio eletto in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33, (CAP 70121) presso l'Avvocatura della Regione Puglia, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n.76529031727-5 spedita dall'Ufficio postale di Roma, via Yser, Agenzia Roma 39
Roma, 30 novembre 2015



Luigi Medugno
avv. Luigi Medugno

Rep. n. 3210

Io sottoscritto avv. Luigi Medugno, con studio in Roma, via Panama n.58, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n. 374/2005 del 23 giugno 2005, per conto dell'Avv. Maurizio Nunzio Cesare Friolo come da delega in atti, ho notificato l'atto di cui sopra al sig. **BOZZETTI Gianluca**, presso il procuratore e difensore costituito nel giudizio di I grado, Avv. Giuseppe Dalfino, nel domicilio eletto in Bari, via Andrea da Bari n. 157, (CAP 70121) ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76529031724-2 spedita dall'Ufficio postale di Roma, via Yser, Agenzia Roma 39
Roma, 30 novembre 2015

avv. Luigi Medugno

Rep. n. 3211

Io sottoscritto avv. Luigi Medugno, con studio in Roma, via Panama n.58, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n. 374/2005 del 23 giugno 2005, per conto dell'Avv. Maurizio Nunzio Cesare Friolo come da delega in atti, ho notificato l'atto di cui sopra al sig. **MORGANTE Luigi**, presso il procuratore e difensore costituito nel giudizio di I grado, Avv. Pietro Quinto, nel domicilio eletto in Bari, via Principe Amedeo n. 165 (Studio Legale Petronella), CAP 70122, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76529031725-3 spedita dall'Ufficio postale di Roma, via Yser, Agenzia Roma 39
Roma, 30 novembre 2015

avv. Luigi Medugno

Rep. n. 3212


Io sottoscritto avv. Luigi Medugno, con studio in Roma, via Panama n.58, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n. 374/2005 del 23 giugno 2005, per conto dell'Avv. Maurizio Nunzio Cesare Friolo come da delega in atti, all'esito della sentenza emessa dal TAR Puglia Bari - Sez. II n. 1407/2015 e alla luce delle relative statuizioni, altra copia ho notificato per legale scienza e ad ogni effetto di legge al sig. **TREVISI Antonio Salvatore**, residente in MONTERONI (LE) alla via Adamello n. 5, (CAP 73047), ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n.76691623960-3 spedita dall'Ufficio postale di Roma, via Yser, Agenzia Roma 39
Roma, 30 novembre 2015

avv. Luigi Medugno

143

STUDIO LEGALE ONIDA RANDAZZO e ASSOCIATI
Via XX Settembre, 24 20123 Milano
Tel. 02.43990404 Fax 02.43989113
Partita IVA 07691660968

10/12/15



ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

RICORSO IN APPELLO AI SENSI DELL'ART. 131 C.P.A.

COPIA

dell'avv. Davide Bellomo (C.F. BLLDVD70B18A462K), nato ad Ascoli Piceno il 18 febbraio 1970, residente in Bari, via Massaua 1/c, rappresentato e difeso, per delega in calce al presente atto, dagli Avvocati Prof. Valerio Onida (C.F. NDOVLR36C30F205R - PEC: valerio.onida@milano.pecavvocati.it - Fax: 02.43989113) e Prof. Barbara Randazzo (C.F. RNDBBR69E50I441C - PEC: barbara.randazzo@milano.pecavvocati.it - Fax: 02.43989113), entrambi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Patrizio Ivo D'Andrea, in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio n. 9, fax. n. 06.90236029, p.e.c. patrizioivo.dandrea@legalmail.it

contro

la **Regione Puglia**, in persona del Presidente *pro tempore* della stessa, rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Ornella Di Lecce (Avvocatura regionale) e dall'avv. Ada Matteo, ed elettivamente domiciliata in Bari al Lungomare N. Sauro 31/33, presso l'Avvocatura della Regione Puglia;

e nei confronti

del sig. **Luigi Manca**, in qualità di candidato eletto alla carica di Consigliere Regionale per la circoscrizione di Lecce nelle elezioni del 31 maggio 2015,

e del sig. **Luigi Morgante**, in qualità di candidato eletto alla carica di Consigliere Regionale nella circoscrizione di Taranto nelle elezioni del 31 maggio 2015, entrambi rappresentati e difesi dagli avv. Pietro Quinto e Antonio Quinto ed

elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Domenico Emanuele Petronella in Bari, via Principe Amedeo n. 165;

nonché del sig. **Ruggero Mennea**, anch'egli eletto consigliere regionale nelle elezioni del 31 maggio 2015, interventore *ad opponendum*, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Rotunno e Nino Matassa del foro di Bari ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Bari, via Andrea da Bari n. 35

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, sez. II, n. 1501/2015 (doc. 1), depositata in data 17/11/2015, che ha rigettato il ricorso n. R.G. 1086/2015, proposto **per l'annullamento** *“dell'atto di proclamazione degli eletti al Consiglio Regionale in data 2 luglio 2015 e della delibera del Consiglio regionale di convalida degli eletti in data 22 luglio 2015, nella parte in cui sono stati proclamati eletti, per il gruppo di liste “Movimento Politico Schittulli” (MPS), collegato al candidato presidente n. 6, e avente contrassegno “Schittulli-Area Popolare”, il candidato Luigi Manca nella circoscrizione di Lecce e il candidato Luigi Morgante nella circoscrizione di Taranto (due circoscrizioni non assegnatarie di alcun altro seggio per le liste MPS); nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso”;* **e per la correzione** *“dei risultati elettorali, dichiarando l'avvenuta elezione del candidato Davide Bellomo nella circoscrizione di Bari, la quale si collocava al primo posto nella graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale”;* **previa rimessione** *“alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953 della questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 48*

e 51 della Costituzione, dell'art. 15 comma 6, n. 5, lettera a - al quale rinvia il comma 7 - della legge n. 108 del 1968 come sostituito dall'art. 8, comma 1, lettera i, della legge regionale della Puglia n. 7 del 2015, nella parte in cui, nel prevedere che i seggi assegnati alle liste del gruppo sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale, stabilisce che a ciò si proceda "iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio".

FATTO

1. I fatti all'origine del ricorso dinanzi al Giudice di primo grado

Il 31 maggio 2015 si sono svolte le elezioni del Consiglio regionale della Puglia. Il 2 luglio 2015 l'Ufficio centrale regionale ha proceduto alla proclamazione degli eletti. L'odierno appellante, elettore e candidato per la lista "Movimento Politico Schittulli" nella circoscrizione di Bari, non è stato proclamato eletto risultando primo dei non eletti con 7604 voti di preferenza (cfr. verbale Ufficio centrale regionale p. 139: **doc. n. 2c**); mentre sono stati proclamati eletti per lo stesso gruppo di liste il candidato Luigi Manca nella circoscrizione di Lecce e il candidato Luigi Morgante nella circoscrizione di Taranto, in applicazione dell'art. 15, comma 7, in relazione al comma 6, n. 5, lettera a) della legge n. 108 del 1968 come sostituito dall'art. 8 della legge regionale n. 7 del 2015 (cfr. verbale Ufficio centrale regionale § 27, pp. 120-129: **doc. n. 2d**).

Tale risultato è stato peraltro determinato dalla applicazione di una disposizione (ora citata) viziata da illegittimità costituzionale, e dunque l'odierno

appellante ne chiedeva al giudice di prime cure l'annullamento parziale e la correzione, con la conseguente proclamazione dell'elezione del medesimo ricorrente nella circoscrizione di Bari, previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale di seguito precisate.

2. Il quadro normativo di riferimento e la proclamazione degli eletti

Il sistema elettorale prescelto dalla Regione Puglia, definito dalla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 che ha recepito con ampie modificazioni la legge statale 17 febbraio 1968, n. 108, è stato ulteriormente modificato dalla legge regionale 10 marzo 2015, n. 7, nell'imminenza delle elezioni regionali del 2015, in dispregio, fra l'altro, dell'art. 3 Protocollo N. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), che, secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, censura come sospetti interventi legislativi sui sistemi elettorali nei mesi immediatamente precedenti alla relativa consultazione (Ekoglasnot c. Bulgaria, Sez. IV, sentenza 6 novembre 2012, § 68). Senza soffermarsi in questa sede sulla deplorable tecnica legislativa seguita e sulla farraginosità, ai limiti della incomprendibilità, del testo normativo in discussione, in sintesi il sistema adottato è il seguente.

L'elezione dei consiglieri regionali avviene, con criterio fondamentalmente proporzionale, sulla base dei voti espressi a favore di una lista nell'ambito di una circoscrizione (fra le sei in cui è suddivisa la Regione, corrispondenti alle Province). Nell'ambito di ciascuna lista l'ordine di elezione dei candidati è determinato dal numero di voti di preferenza ottenuti.

Per quanto riguarda il riparto dei seggi fra le liste, la legge regionale in vigore prevede:

a) Un primo riparto di 23 dei 50 seggi del Consiglio nell'ambito delle singole circoscrizioni, effettuato con il sistema del quoziente circoscrizionale (cifra elettorale di lista diviso per il quoziente elettorale circoscrizionale, calcolato dividendo il numero totale di voti nella circoscrizione per il numero dei seggi attribuiti alla circoscrizione medesima - sui 23 - più uno) e recupero dei resti in sede di collegio unico regionale, seguendo la graduatoria dei maggiori resti espressa in percentuale del quoziente elettorale circoscrizionale (art. 15, comma 5, della legge statale n. 108 del 1968, recepita con modificazioni dalla legge regionale n. 2 del 2005, nel testo da ultimo sostituito da ultimo con l'art.8 della legge regionale n. 7 del 2015; d'ora in poi, al fine di evitare equivoci possibili dato questo modo alquanto singolare di legiferare del legislatore regionale, i riferimenti normativi pertinenti verranno fatti a detto art. 15 l. n. 108 del 1968 come sostituito dalla legge regionale da ultimo citata);

b) Un secondo riparto degli ulteriori 27 seggi, suddivisi preliminarmente nella quota di seggi attribuita alle liste collegate al Presidente eletto (premio di maggioranza) e nella quota restante attribuita alle altre liste. I seggi spettanti, sulla rispettiva quota, a ciascun gruppo di liste (il gruppo di liste è l'insieme delle liste presentate nelle diverse circoscrizioni sotto il medesimo contrassegno: art. 8, comma 5, della l.r. n. 2 del 2005, come sostituito dall'art.6 della l.r. n. 7 del 2015), in base al riparto proporzionale effettuato a livello regionale, sono attribuiti alle liste del gruppo seguendo la graduatoria decrescente – la stessa formata e utilizzata in sede di riparto a livello regionale dei resti relativi ai primi 23 seggi – dei voti residui espressi in percentuale del rispettivo quoziente elettorale circoscrizionale (v. sopra, lettera a), ma **iniziando dalla prima circoscrizione**

alla quale non è stato ancora attribuito il seggio” – s’intende, nell’ambito di quelli spettanti allo stesso gruppo di liste – e solo in seguito, se tutte le circoscrizioni hanno avuto il seggio, iniziando nuovamente dalla circoscrizione in cui la percentuale predetta è più alta (art. 15, comma 6, n. 5, lettera a, a cui rinvia il comma 7, della legge n. 108 del 1968).

In applicazione di tale disciplina elettorale l’ufficio elettorale regionale ha proceduto ad assegnare i seggi spettanti alle liste del gruppo “Movimento politico Schittulli-Area popolare” (d’ora in avanti MPS), che ha ottenuto in totale 4 seggi, di cui uno nella circoscrizione di Bari assegnato in sede di riparto su base regionale dei primi 23 seggi, in relazione ai resti, uno nella circoscrizione di Foggia anch’esso assegnato in sede di riparto su base regionale dei primi 23 seggi, in relazione ai resti, e due assegnati rispettivamente nelle circoscrizioni di Lecce e di Taranto seguendo la graduatoria decrescente della percentuale dei resti in sede circoscrizionale, **ad iniziare dalla circoscrizione in cui ancora non era stato assegnato alcun seggio a tale lista** (in questa situazione erano le circoscrizioni di Lecce e di Taranto). In tal modo sono stati proclamati eletti, rispettivamente, il candidato Luigi Manca (con 2.892 preferenze) nella circoscrizione di Lecce e il candidato Luigi Morgante (con 2.087 preferenze) nella circoscrizione di Taranto. Non è stato invece proclamato eletto l’odierno appellante, secondo in ordine di preferenze (con 7.613 preferenze) e primo dei non eletti nella circoscrizione di Bari (cfr. Verbale cit., pp. 70-76; 79; 110-111: **doc. n. 2e**).

Dai risultati elettorali emerge, inoltre, che i voti complessivi ottenuti dalla lista MPS nelle sei circoscrizioni provinciali sono stati 101.817; di questi:

- il 42 per cento (42.960 voti) sono stati ottenuti nella circoscrizione di Bari, con una percentuale di resti sul quoziente circoscrizionale pari al 77,72%;
- il 21 per cento (21.165 voti) sono stati ottenuti nella circoscrizione di Foggia, con una percentuale di resti sul quoziente circoscrizionale pari al 48,69%;
- il 12 per cento (12.540 voti) sono stati ottenuti nella circoscrizione di Lecce, con una percentuale di resti sul quoziente circoscrizionale pari al 23,92%;
- il 10 per cento (10.492 voti) sono stati ottenuti nella circoscrizione di Taranto, con una percentuale di resti sul quoziente circoscrizionale pari al 21,35%;
- il 10 per cento (10.393 voti) sono stati ottenuti nella circoscrizione di Brindisi, con una percentuale di resti sul quoziente circoscrizionale pari al 21,16%;
- il 4 per cento (4.322 voti) sono stati ottenuti nella circoscrizione di BAT (Barletta-Andria-Trani), con una percentuale di resti sul quoziente circoscrizionale pari al 8,85%.

Per quanto riguarda, invece, la percentuale di voti validi conseguiti dal MPS rispetto alla totalità dei voti espressi per tutte le liste in gara nelle varie circoscrizioni, si registra che:

- dei 442.554 voti validamente espressi nella circoscrizione di Bari, i 42.960 ottenuti dal MPS rappresentano il 9,7%;
- dei 314.583 voti validamente espressi nella circoscrizione di Lecce, i 12.540 ottenuti dal MPS rappresentano il 5,3%;

- dei 196.576 voti validamente espressi nella circoscrizione di Taranto, i 10.492 ottenuti dal MPS rappresentano il 4%.

Si evince dai dati sopra riportati che, a fronte dell'assegnazione alle circoscrizioni di Bari, Foggia, Lecce e Taranto di un seggio ciascuna per la lista MPS: *i) la percentuale dei resti sul quoziente della circoscrizione di Bari è oltre il triplo della percentuale dei resti sul quoziente della circoscrizione di Lecce e di quella di Taranto; ii) sui voti complessivi validamente espressi per tutte le liste nelle varie circoscrizioni, la lista MPS nella circoscrizione di Bari ha conseguito una percentuale di voti (9,7%) pari al doppio di quella conseguita dalla stessa lista nelle circoscrizioni di Lecce (5,3%) e di Taranto (4%); iii) nella circoscrizione di Bari la lista MPS ha conseguito un numero di voti pari a circa il quadruplo rispetto a quelli conseguiti in ciascuna delle circoscrizioni di Lecce e Taranto; iv) il candidato Davide Bellomo ha ottenuto un numero di preferenze pari a oltre il doppio di quelle ottenute dal candidato Luigi Manca e ad oltre il triplo di quelle ottenute dal candidato Luigi Morgante.*

3. Il ricorso di primo grado e la sentenza del T.A.R. Puglia

Con ricorso avanti al TAR Puglia – Bari, notificato in data 01/09/2015 (doc. 2a), l'odierno appellante chiedeva di *"parzialmente annullare e conseguentemente correggere il risultato delle elezioni, sostituendo ai candidati illegittimamente proclamati (Luigi Manca e Luigi Morgante) i candidati aventi diritto, tra i quali il ricorrente Davide Bellomo, previa rimessione alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953 della questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 48 e 51 della Costituzione, dell'art. 15 comma 6, n. 5, lettera a - al quale rinvia il comma 7 - della legge n.*

108 del 1968 come sostituito dall'art. 8, comma 1, lettera i, della legge regionale della Puglia n. 7 del 2015, nella parte in cui, nel prevedere che i seggi assegnati alle liste del gruppo sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale, stabilisce che a ciò si proceda «iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio»».

Nel giudizio si costituiva la resistente Regione Puglia, con controricorso depositato in data 18/09/2015; si costituivano altresì i controinteressati sig. Luigi Manca e sig. Luigi Morgante, con atto di costituzione e memoria depositati in data 22/09/2015. Il ricorrente, sig. Davide Bellomo, depositava quindi memoria di replica in data 12/10/2015 (doc. 2b). Si costituiva successivamente, con intervento *ad opponendum* depositato in data 10/11/2015, il sig. Ruggero Mennea.

A seguito dell'udienza del 12/11/2015, il T.A.R. rigettava il ricorso con sentenza depositata in data 17/11/2015, n. 1501 (doc. 1) ritenendo non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente e odierno appellante.

La sentenza impugnata è erronea, in quanto il Giudice di primo grado, a fronte delle conseguenze applicative a dir poco paradossali cui la norma regionale censurata ha condotto nel caso di specie, non ha correttamente valutato la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. Essa pertanto deve essere riformata per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. **L'irragionevolezza delle conseguenze applicative delle norme**

nel caso di specie e la conseguente erroneità della valutazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale

Come emerge dai dati esposti nella descrizione in fatto (pt. 2.3), l'applicazione dell'art. 15, comma 7, in relazione al comma 6, n. 5, lettera a) della legge n. 108 del 1968 come sostituito dall'art. 8 della legge regionale n. 7 del 2015, ha condotto ad assegnare alla lista MPS un solo seggio nella circoscrizione di Bari, così come un seggio è stato assegnato nelle circoscrizioni di Foggia, di Lecce e di Taranto, pur a fronte di un risultato elettorale nettamente superiore (si rimanda ai dati esposti sopra, al pt. 2.3 del Fatto), in termini sia assoluti che relativi, nella prima circoscrizione rispetto alle ultime due. Ciò ha determinato la mancata elezione a consigliere regionale dell'odierno appellante, primo dei non eletti nella circoscrizione di Bari.

Si noti ancora che il criterio previsto dalla legge fa sì che, privilegiando comunque le circoscrizioni in cui nessun seggio era stato ancora attribuito alla lista, si realizzi il paradossale risultato per cui, nella circoscrizione di Bari, qualunque fosse il numero di voti residui (anche se avessero superato i 42.960 sul totale di 101.817 voti conseguiti dalla lista su scala regionale), la "rappresentanza" della lista del MPS sarebbe stata destinata a rimanere ridotta all'unico seggio assegnato; mentre nelle circoscrizioni in cui la lista ha ottenuto un risultato in termini assoluti e relativi assai più modesto – o in alcune di esse – tale rappresentanza verrebbe comunque riconosciuta, anche là dove la percentuale di voti residui fosse minima o al limite quasi nulla. Infatti il numero di seggi attribuiti alle liste del movimento su base regionale (4 seggi) è rapportato al risultato complessivo, di cui i voti espressi a Bari sono componente

fondamentale e determinante, ma ciò non si riflette nella distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni.

Si aggiunga che tale modo di attribuire i seggi alle diverse circoscrizioni – privilegiando, nell’ambito dello stesso gruppo di liste, le circoscrizioni che non hanno ancora avuto seggi assegnati – ha portato altresì ad alterare gravemente la proporzione dei seggi complessivamente attribuiti alle singole circoscrizioni. Infatti, in rapporto sia alla popolazione sia al totale dei voti espressi, la circoscrizione di Bari avrebbe dovuto vedersi attribuire 15 seggi, e invece ne ha conseguiti solo 12, vale a dire 3 in meno; mentre la circoscrizione di Taranto si vede assegnati due seggi in più, 9 anziché 7.

La disposizione di legge indicata è viziata da illegittimità costituzionale sotto diversi profili.

Sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale adito in primo grado, ha ritenuto “non fondata” la questione di legittimità costituzionale sollevata dall’odierno appellante sulla citata norma regionale, nella parte in cui, nel prevedere che i seggi assegnati alle liste del gruppo sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale, stabilisce che a ciò si proceda “iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio”, per violazione degli articoli 3 (eguaglianza-ragionevolezza), 48 (eguaglianza del voto) e 51 (eguaglianza nell’accesso a cariche elettive) della Costituzione.

2. L’irragionevolezza del meccanismo di attribuzione dei seggi previsto dalla legge regionale in discussione (art. 3 Cost.)

Il Giudice di primo grado ha ritenuto tale meccanismo “logico e nient’affatto irragionevole” e pertanto “scevro da profili di illegittimità costituzionale”, ritenendo altresì il risultato distorsivo della rappresentanza cui esso ha condotto nel caso di specie un “fisiologico effetto prodotto dal sistema delineato consapevolmente dal legislatore” alla luce delle variabili che incidono sul meccanismo di attribuzione dei seggi.

Secondo il TAR, infatti, il criterio seguito per la distribuzione fra le liste circoscrizionali dello stesso gruppo dei seggi spettanti al gruppo medesimo in base al riparto nel collegio unico regionale dei 27 seggi non sarebbe irragionevole perché non farebbe altro che proseguire nell’utilizzo dello stesso criterio già seguito per la distribuzione dei seggi spettanti nel collegio unico regionale ai fini del riparto dei seggi residui fra i primi 23: si segue la stessa graduatoria, cominciando là dove si era giunti nella distribuzione dei primi 23 seggi.

Afferma il TAR che tale meccanismo “funzionerebbe anche in assenza dell’inciso in questione proprio per la conformazione di step successivi”. Ma sta proprio qui l’anomalia del sistema: il legislatore prevede due fasi fra loro ben distinte e tuttavia, anziché utilizzare la stessa graduatoria distintamente nelle due fasi – e dunque ricominciando dalla prima posizione per l’assegnazione dei 27 seggi – dispone invece, in modo irragionevole, di procedere come se si trattasse di un’unica distribuzione di seggi.

Si noti, tra l’altro, che nella sentenza del Consiglio di Stato n. 3254/2011, richiamata dal TAR a sostegno della non irragionevolezza del sistema, si fa riferimento alla legge regionale della Calabria, che non prevede affatto due distinte fasi di assegnazione dei seggi.

Si noti, infatti, che mentre nella prima fase si tratta di ripartire un piccolo o piccolissimo numero di seggi, ed è difficile che il criterio in questione comporti squilibri macroscopici - nel caso concreto, i due seggi che MPS ha conseguito in sede di collegio unico regionale nel riparto della prima fase sono andati rispettivamente alle circoscrizioni con la più alta percentuale di voti residui, e cioè alla circoscrizione di Bari (che aveva una percentuale di voti residui del 77,72 per cento) e a quella di Foggia (che aveva una percentuale di voti residui del 48,69 per cento), dunque non si è verificato nessuno squilibrio - le cose cambiano e lo squilibrio si manifesta con evidenza quando, per assegnare gli altri due seggi spettanti a MPS in base al riparto proporzionale dei 27 seggi ulteriori (seconda fase), anziché seguire - come sarebbe stato logico - l'ordine delle percentuali dei voti residui (non ancora utilizzati) in rapporto ad un quoziente *regionale*, ci si rifà alla medesima graduatoria dei voti residui (in percentuale) risultante nelle sedi circoscrizionali, partendo però, non già dalla circoscrizione più in alta in graduatoria, ma dalla circoscrizione che non si era vista assegnare seggi nella prima fase, considerandola alla stregua di una sua semplice prosecuzione, anziché distinta.

Se si fosse proceduto utilizzando la stessa graduatoria ma partendo dalla percentuale più alta si sarebbe determinata la seguente situazione:

1. Bari: 77,72%
2. Foggia: 48,69%
3. Lecce: 23,94%
4. Taranto: 21,34%;
5. Brindisi: 21,16%

156

6. BAT: 8,85%

Bari avrebbe quindi ottenuto un altro seggio e il candidato Davide Bellomo, odierno appellante, sarebbe stato eletto.

Ad analogo risultato si perverrebbe se, per l'assegnazione alle liste circoscrizionali MPS dei quattro seggi ad esse spettanti nel collegio unico regionale, si seguisse, in luogo del criterio fissato dal legislatore regionale e applicato nella specie, un criterio pienamente proporzionale in relazione ai voti ricevuti. La lista MPS (che in nessuna circoscrizione ha ottenuto un quoziente pieno nella prima fase), ha un totale di voti residui di 101.817 e un totale di seggi assegnati pari a 4. I voti residui sono così distribuiti:

- Bari 42.960
- Foggia 21.165
- Lecce 12.540
- Taranto 10.492
- Brindisi 10393
- BAT (Barletta-Andria-Trani) 4.322

Bari quindi otterrebbe un seggio con un quoziente pieno (25.454 risultante da 101.817: 4). La graduatoria dei più alti resti dopo l'assegnazione del seggio col quoziente pieno sarebbe la seguente:

1. Foggia ha un resto di 21.165
2. Bari ha (oltre al quoziente intero) un resto di 17.236
3. Lecce ha un resto di 12.540
4. Taranto ha un resto di 10.492
5. Brindisi ha un resto di 10.393

157

6. BAT ha un resto di 4.322.

Pertanto, Bari avrebbe diritto a 2 seggi (uno col quoziente intero e uno col secondo più alto resto).

Come si è visto (pag. 7) con l'adozione del criterio incostituzionale fissato dalla legge, Bari ottiene, invece, un seggio in meno di quelli cui avrebbe diritto (1 anziché 2). Si noti che lo squilibrio nella distribuzione dei seggi MPS si riflette anche nello squilibrio dei seggi totali assegnati a tutte le liste nelle varie circoscrizioni. Dunque, l'irragionevolezza del criterio è evidente, non trovando esso giustificazione di sorta in altre esigenze meritevoli di tutela.

3. Il principio di proporzionalità della rappresentanza e la necessità di ragionevoli giustificazioni per poterne legittimamente alterare gli esiti (artt. 3 e 48 Cost.).

La legge regionale in discussione, come si è detto, configura un sistema elettorale fondamentalmente proporzionale, richiedendo quindi che in linea di principio i seggi attribuiti siano in relazione di proporzione con i voti ottenuti.

La proporzionalità riguarda non solo la distribuzione dei seggi fra i gruppi politici concorrenti, ma, di conseguenza, anche la distribuzione fra le diverse liste circoscrizionali facenti capo allo stesso gruppo politico, cioè allo stesso gruppo di liste.

Naturalmente vi sono nella legislazione elettorale istituti e regole che comportano, per scopi legittimi, una alterazione della proporzionalità pura, anche nei sistemi fondamentalmente proporzionali. Così, a parte le distorsioni della proporzionalità pura che si verificano per effetto della forte divaricazione fra i numeri in cui si esprime il voto degli elettori e il numero enormemente più ridotto

158

dei componenti delle assemblee elettive, in relazione ai diversi sistemi di calcolo dei seggi (distorsioni in qualche modo “necessitate”), si danno spesso, ad esempio, l’introduzione di *soglie di sbarramento*, che precludono l’accesso all’assemblea rappresentativa di formazioni politiche il cui consenso elettorale resta al di sotto di certi ristretti valori, al fine di evitare l’eccessiva frammentazione dell’assemblea; o la previsione di ragionevoli *premi di maggioranza* tendenti ad assicurare meglio la stabilità e l’efficienza degli esecutivi sorretti dalle maggioranze nell’assemblea. Ma siffatti “correttivi” devono essere giustificati dal perseguimento di legittimi obiettivi, e non essere tali, nel caso di sistemi proporzionali, da produrre *“una eccessiva divaricazione fra la composizione dell’organo di rappresentanza politica (...) e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare”* (Corte cost., sentenza n. 1 del 2014, n. 3 del Considerato in diritto).

Il principio fondamentale di eguaglianza del voto (art. 48, secondo comma, Cost.), *“esige comunque che ciascun voto contribuisca potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi (sentenza n. 43 del 1961) ed assume sfumature diverse in funzione del sistema elettorale prescelto”*, onde *“qualora il legislatore adotti il sistema proporzionale, anche solo in modo parziale, esso genera nell’elettore la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del ‘peso’ del voto ‘in uscita’, ai fini dell’attribuzione dei seggi, che non sia necessaria ad evitare un pregiudizio per la funzionalità dell’organo parlamentare”* (Corte cost., sent. e loc. citt., che ricorda una conforme giurisprudenza della Corte

costituzionale tedesca; corsivi e neretti aggiunti).

Ora, nella specie, la distorsione del principio di proporzionalità e della rappresentatività dell'assemblea si verifica per effetto del diverso peso del "voto in uscita", fra le varie circoscrizioni, nell'ambito dei voti espressi a favore dello stesso gruppo di liste. In concreto, nella circoscrizione di Bari, il suffragio ampio ottenuto dalla lista MPS (42.960 voti: percentuale di resti sul quoziente 77,72%) e l'elevato numero di voti di preferenza ottenuti dal candidato Davide Bellomo (7.613) non sono valsi a fare ottenere alla lista e al candidato il seggio, attribuito invece alla lista della circoscrizione di Lecce (12.531 voti: percentuale di resti sul quoziente 23,92%) e in particolare al candidato Luigi Manca (2.892 preferenze) e alla lista della circoscrizione di Taranto (10.507 voti: percentuale di resti sul quoziente 21,35 %) e in particolare al candidato Luigi Morgante (2.087 preferenze). In definitiva i voti espressi a favore della lista MPS dagli elettori della circoscrizione di Bari hanno pesato enormemente di meno di quelli degli elettori di Lecce e di quelli di Taranto, valendo tuttavia a far conseguire, con i resti, un solo seggio (in sede di riparto dei primi 23 seggi) a Bari, ed egualmente uno ciascuno a Lecce e a Taranto.

Tale distorsione da un lato è palese e grave, dall'altro lato non risponde a nessun obiettivo legittimo ed è dunque totalmente irragionevole. Non si potrebbe infatti giustificare in nome dell'esigenza di evitare l'assenza di rappresentanza degli elettori della lista MPS nelle circoscrizioni diverse da Bari, poiché tale eventuale assenza sarebbe conseguenza diretta e necessaria del minor suffragio colà ottenuto dalla lista, secondo il principio di proporzionalità. A sua volta il gruppo di liste nel suo complesso avrebbe comunque ottenuto la sua

adeguata rappresentanza in forza dei seggi ottenuti là dove è stato più votato (nella specie Bari).

L'effetto della previsione qui censurata è dunque quello di tendere ad assicurare a ciascun gruppo politico, a prescindere dal livello di consensi raggiunti nelle diverse circoscrizioni, una rappresentanza istituzionale tendenzialmente distribuita fra tutte le circoscrizioni. Obiettivo questo che se può forse rispondere all'interesse degli apparati dei partiti, interessati a coprire con la loro presenza l'intero territorio regionale, tuttavia non risponde alla *effettiva* distribuzione del consenso ricevuto da parte degli elettori nelle diverse aree territoriali e quindi al criterio di proporzionalità.

Ciononostante, il Giudice di primo grado ha ritenuto che tale alterazione non si traduce sotto nessuno dei profili indicati in un vizio di legittimità costituzionale della norma regionale censurata. In particolare, il T.A.R. adito ha ritenuto che:

- a) la giurisprudenza costituzionale non avrebbe mai riconosciuto pregio al principio dell'egual peso del voto in uscita, dovendo l'eguaglianza del voto essere garantita solo nel momento in cui lo stesso viene espresso;
- b) nell'esercizio della sua ampia discrezionalità in materia di scelta del sistema elettorale il legislatore sarebbe libero di scegliere la soluzione ritenuta più idonea a contemperare le esigenze di proporzionalità politica e rappresentatività territoriale; sul bilanciamento di tali due principi si sarebbe già espressa la Corte costituzionale con la sentenza n. 271 del 2010 precisando che nessuno dei due criteri menzionati sarebbe costituzionalmente obbligato.

Tali affermazioni, in realtà, non sono affatto sorrette, bensì smentite dalla

giurisprudenza costituzionale, anche da quella citata dal TAR in relazione al caso di specie.

Quanto al primo punto, la **sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014** ha espressamente riconosciuto rilievo costituzionale al principio della – almeno tendenziale – eguaglianza del voto in uscita, in presenza di sistemi elettorali anche solo parzialmente proporzionali, quale è quello configurato dalla legge regionale in discussione, affermando che *“qualora il legislatore adotti il sistema proporzionale, anche solo in modo parziale, esso genera nell’elettore la **legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del ‘peso’ del voto ‘in uscita’, ai fini dell’attribuzione dei seggi, che non sia necessaria ad evitare un pregiudizio per la funzionalità dell’organo parlamentare**”* (pt. 3.1 del considerato in diritto).

Quanto alle pronunce citate dal TAR per sostenere l’infondatezza della questione così sollevata dall’odierno appellante, esse non sono pertinenti.

La sentenza del **Consiglio di Stato, sez. V, 3254/2011**, depone esattamente a favore della tesi dell’odierno appellante. Infatti in quel caso codesto Consiglio di Stato si trovava ad esaminare il diverso problema dei limiti di ammissibilità della c.d. migrazione dei seggi attribuiti ad una stessa lista dall’una all’altra circoscrizione e cioè dell’alterazione della ripartizione effettiva dei seggi fra le circoscrizioni rispetto a quella predeterminata in base alla popolazione. In tale occasione si chiariva che il principio di rappresentatività territoriale può essere derogato in nome del principio di rappresentatività politica, a favore della lista che ha ottenuto – appunto – più voti residui.

Nel nostro caso, invece, proprio al contrario, si attribuisce il seggio alla lista MPS nella circoscrizione in cui essa ha ottenuto meno voti (anche in percentuale) derogando tanto al criterio di proporzione nella rappresentanza politica, quanto a quello nella rappresentanza territoriale.

Lo stesso vale per quanto riguarda la sentenza della Corte costituzionale n. 271 del 2010, anch'essa citata dal TAR, che appunto, ritiene legittimo derogare al criterio della rappresentanza territoriale in nome della rappresentanza politica. Nel nostro caso è proprio il criterio della rappresentanza politica (fra le liste dello stesso gruppo) che viene violato, per di più anche in violazione del criterio della rappresentanza territoriale. Non viene quindi in alcun modo in considerazione il profilo del bilanciamento fra i due principi, entrambi di fatto violati.

Il Giudice di primo grado cita poi, a sostegno della propria tesi, la sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2014. Ebbene, tale sentenza riguarda il diversissimo problema della presenza di un premio di maggioranza non legato ad alcuna soglia e, peraltro, assegnato in sede di secondo turno. L'esito di alterazione della rappresentanza che in quel caso veniva avallato era funzionale all'esigenza di governabilità, del tutto estranea, invece, al nostro caso.

4. La discriminazione indiretta nell'accesso alla carica elettiva tra i candidati dello stesso gruppo di liste nelle diverse circoscrizioni (artt. 3 e 51 Cost.)

Sotto un diverso profilo, la disposizione della cui costituzionalità si dubita produce altresì un effetto di diseguaglianza irragionevole fra i candidati (dello stesso gruppo di liste nelle diverse circoscrizioni) e dunque una discriminazione vietata dall'art. 51 della Costituzione, laddove afferma che tutti i cittadini

possono accedere alle cariche elettive "in condizioni di eguaglianza". Infatti, attribuendo il seggio che spetta al gruppo di liste alla lista di una circoscrizione che ha avuto molti meno voti e che dunque non ha assegnati altri seggi, si discriminano i candidati delle liste dello stesso gruppo presentatisi nelle circoscrizioni in cui queste hanno ottenuto, in termini assoluti e relativi, più voti. Si produce cioè l'effetto paradossale di premiare i candidati di per sé meno rappresentativi a scapito di coloro che hanno ottenuto un ben più ampio consenso, come è accaduto nella specie.

Ciò in violazione di quella "assoluta parità" nell'accesso alle cariche elettive (Corte cost., sentenza n. 422 del 1995, n. 6 del Considerato in diritto) sottolineata dalla giurisprudenza costituzionale, la quale ha precisato che la "parità di chances" garantita dall'art. 51 riguarda non solo i candidati delle diverse liste, ma anche "i candidati della stessa lista" (sentenza n. 49 del 2003, n. 3.1 del Considerato in diritto).

Sul punto il giudice di primo grado ritiene non fondato il profilo di illegittimità costituzionale affermando che l'art. 51 Costituzione garantirebbe la sola parità fra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive.

In realtà, detto giudice omette di considerare che, con la l. cost. n. 1 del 2003, il legislatore si è limitato ad integrare, con una proposizione volta a realizzare il fine indicato dal TAR, il contenuto originario dell'art. 51 Cost., la cui portata è ben più ampia, garantendo nel suo nucleo essenziale il diritto dei cittadini alla parità di accesso alle cariche elettive in riferimento a qualsiasi forma di discriminazione, non solo a quella di genere.

La questione, che nei suoi contorni è nuova, appare seria. Stupisce che il TAR l'abbia invece sbrigativamente ritenuta "infondata", non limitandosi – come avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953 - a vagliarne la sola "non manifesta infondatezza".

Per tutto quanto esposto, l'odierno appellante, come sopra difeso e domiciliato, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito, previa audizione dei sottoscritti difensori in Camera di Consiglio, accogliere il ricorso in epigrafe e per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, sezione II, n. 1501 del 2015, depositata in data 17/11/2015, parzialmente annullare e conseguentemente correggere il risultato delle elezioni; proclamando eletto nella circoscrizione di Bari il candidato Davide Bellomo, previa rimessione alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953 della questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 48 e 51 della Costituzione, dell'art. 15 comma 6, n. 5, lettera *a* - al quale rinvia il comma 7 - della legge n. 108 del 1968 come sostituito dall'art. 8, comma 1, lettera *i*, della legge regionale della Puglia n. 7 del 2015, nella parte in cui, nel prevedere che i seggi assegnati alle liste del gruppo sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale, stabilisce che a ciò si proceda "iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio".

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Si producono i seguenti documenti, oltre al ricorso in appello notificato:

1. Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, sez. II, n. 1501 del 2015, depositata in data 17.11.2015;
2. Fascicolo di primo grado ricostruito, con ricorso introduttivo e documenti:
 - a) Ricorso introduttivo di primo grado, depositato in data 01.09.2015;
 - b) Memoria di replica depositata in data 12.10.2015;
 - c) Stralcio del Verbale dell'Ufficio Centrale Regionale, p. 139;
 - d) Stralcio del Verbale dell'Ufficio Centrale Regionale, § 27, pp. 120-129;
 - e) Stralcio del Verbale dell'Ufficio Centrale Regionale, pp. 70-76, 79, 110-111;
 - f) Stralcio del resoconto stenografico del Consiglio Regionale della Puglia, seduta del 26 febbraio 2015, pp. 30, 57-58.

Ai fini fiscali si dichiara che il presente procedimento è esente dal versamento del contributo unificato trattandosi di materia elettorale.

Ai sensi dell'art. 130, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2010 i documenti verranno depositati contestualmente all'originale del ricorso in appello.

Milano, 4 dicembre 2015

avv. prof. Valerio Onida




avv. prof. Barbara Randazzo




PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto avv. Davide Bellomo - C.F. BLLDVD70B18A462K - nato ad Ascoli Piceno il 18 febbraio 1970, delego a rappresentarmi e difendermi, sia congiuntamente che disgiuntamente, nel presente giudizio dinanzi all'Ecc.mo Consiglio di Stato, gli avvocati prof. Valerio Onida, C.F. NDOVLR36C30F205R - casella PEC valerio.onida@milano.pecavvocati.it; prof. Barbara Randazzo, C.F. RNDBBR69E501441C - casella PEC barbara.randazzo@milano.pecavvocati.it, entrambi del Foro di Milano con studio in Milano, via XX Settembre n. 24, fax n. 02.43989113, conferendo loro ogni più ampio potere, ivi compreso quello di proporre motivi nuovi e aggiunti e di farsi sostituire. Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Patrizio Ivo D'Andrea, C.F. DNDPRZ83E18D773E - casella PEC patrizioivo.dandrea@legalmail.it, del Foro di Velletri, in Roma - Lungotevere Raffaello Sanzio n. 9 - fax n. 06.90236029.

Dichiaro altresì, di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 196/03 ed autorizzo il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato.

Davide Bellomo 


Per autentica 2.12.2015


Prof. Avv. Barbara Randazzo

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto avv. Barbara Randazzo, del foro di Milano, ad istanza del sig. Davide Bellomo, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano rilasciata in data 03/12/2015, previa iscrizione al n. 1 del mio registro cronologico, ho notificato copia conforme del suesteso ricorso in appello a **Regione Puglia**, con sede in Bari, Lungomare N. Sauro, n. 31/33, ivi trasmettendone copia a mezzo del servizio postale, come per legge, con raccomandata A/R n. 76715352136-6 spedita dall'Ufficio Postale di Milano CENTRO in data corrispondente a quella del timbro postale;

Milano, 4 dicembre 2015


avv. prof. Barbara Randazzo



768

3PIFANI I

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

AL CONSIGLIO DI STATO - ROMA

Ricorso in appello ex art. 131 c.p.a.

per EPIFANI GIOVANNI, codice fiscale PFN GNN 57A29 G187M, nato in Ostuni il 29.1.1957 ed ivi residente al viale dello sport n. 11, elettivamente domiciliato in Bari alla via Amendola n. 21 presso lo studio del sottoscritto avvocato Giuseppe Mariani, codice fiscale MRN GPP 62L20B716H, dal quale rappresentato e difeso giusta procura a margine del presente atto, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni processuali mediante posta elettronica certificata all'indirizzo avvgiuseppemariani@pec.it ovvero, nei casi consentiti per legge, mediante fax al numero 080 553 31 72,

contro

la REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabina Ornella Di Lecce, titolare dell'indirizzo pec dichiarato in atti nella casella: dl.avvocatura@pec.rupar.puglia.it e Ada Matteo, titolare dell'indirizzo pec nella casella matteo.ada@avvle.legalmail.it, fisicamente domiciliate in Bari, presso l'avvocatura della Regione Puglia alla via Nazario Sauro n. 33,

nonché nei confronti di

1.- Ernesto Abaterusso, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Massa, titolare dell'indirizzo pubblico di posta elettronica certificato nella casella: massa.federico@pec.it e Domenico Mastrolia, titolare dell'indirizzo pubblico di posta elettronica certificata nella casellamastrolia.domenico@pec.it con domicilio eletto in Bari al Corso Cavour n. 31,

2.- Ruggiero Mennun, rappresentato e difeso dall'avv. Nino Sebastiano Matassa, titolare dell'indirizzo pubblico di posta elettronica certificata nella casella matassa.ninosebastiano@avvocatibari.legalmail.it e dall'avv. Luigi Romano, titolare dell'indirizzo pubblico di posta elettronica certificata nella casella rotunno.luigi@avvocatibari.legalmail.it, entrambi fisicamente domiciliati in Bari alla via Andrea da Bari n. 35 (studio Matassa),

per la riforma

della sentenza resa inter partes dal Tribunale amministrativo oregionale per la Puglia - Sezione seconda, n. 1426/2015, del Registro dei provvedimenti

PROCURA: Io sottoscritto Epifani Giovanni, codice fiscale PFN GNN 57 A29 G187M, nato in Ostuni il 29.1.1957 e residente in Ostuni al viale dello Sport 18 delego l'avv. Giuseppe Mariani con studio in Bari alla via Amendola n. 21, a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di cui al presente atto, autorizzandolo a sottoscriverlo e conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa di redigere ulteriori atti difensivi, di transigere e conciliare e proporre motivi aggiunti

Eleggo con lui domicilio materiale in Bari presso il suo studio alla via Amendola n. 21 e comunque, presso il suo domicilio digitale nella casella di posta elettronica certificata dell'avv. Giuseppe Mariani, come indicata in atto all'indirizzo avvgiuseppemariani@pec.it

Bari, 3/2/2016
Giuseppe Epifani
Firma

La Commissione di Amministrazione
Avv. Giuseppe Mennun

968

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

collegiali, resa in esito al ricorso elettorale R.G. n. 01080/2015,

e, conseguentemente per l'accoglimento

del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado,

previa declaratoria di illegittimità costituzionale mediante sentenza di tipo additivo, nei limiti dedotti in ricorso, della legge regionale della Regione Puglia 10 marzo 2015 n. 7, promulgata il 10 marzo 2015 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 36 del 13 marzo 2015, nonché

per l'accertamento

dell'avvenuta elezione del ricorrente, candidato per la lista "PARTITO DEMOCRATICO" nella circoscrizione della provincia di BRINDISI, in luogo del controinteressato ABATERUSSO Ernesto dichiarato eletto per la circoscrizione di Lecce ovvero, in subordine, ove occorra, del controinteressato MENNEA RUGGIERO, dichiarato eletto per la circoscrizione di Barletta - Andria - Trani, nell'ambito del gruppo di liste del "Partito Democratico",

per l'annullamento e conseguente correzione,

nei limiti dell'interesse del ricorrente.

1.- del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale regionale redatto in data 2 luglio 2015 con riferimento alla proclamazione degli eletti Consiglieri del Consiglio regionale della Puglia, conseguente alle elezioni del Consiglio regionale della Puglia del 31 maggio 2015.

2.- della deliberazione di convalida degli eletti adottata dal Consiglio regionale in data 22 LUGLIO 2015, limitatamente alla convalida dell'elezione dei controinteressati intimati, in subordine fra loro;

3.- nota del Dirigente del Servizio Assemblea e Commissioni dott.ssa Silvana Vernola, prot. n. A00 142/09.3.2015 n. 350, unitamente alla "copia conforme" della deliberazione legislativa del Consiglio regionale del 26 febbraio 2015, "modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2005 n. 2 (norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)";

4.- della deliberazione legislativa consiliare n. 301 del 23 e 26 febbraio 2015, avente ad oggetto: "modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2005 n. 2 (norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)", sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale Onofrio Introna, limitatamente

470

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

alla parte in cui non riporta il testo dell'emendamento n. 34, approvato dall'Assemblea del Consiglio regionale ed avente come contenuto l'inserimento del comma 8 bis nell'articolo 15 della legge statale n. 108/1968:

5.- dell'atto di promulgazione della legge regionale recante "*modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2005 n. 2 (norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.)*" sottoscritta dalla vice presidente della Giunta Regionale prof.ssa Angela Barbanente e della sottostante delega del Presidente pro tempore della Giunta regionale del 9 marzo 2015:

6.- di ogni altro atto ai predetti comunque connessi, siano essi presupposti che consequenziali, ancorchè non conosciuti e comunque lesivi.

nonchè per la conseguente proclamazione

del medesimo ricorrente EPIFANI GIOVANNI quale consigliere del Consiglio della Regione Puglia, per la circoscrizione di Brindisi in luogo del controinteressato ABATERUSSO Ernesto della circoscrizione di Lecce ovvero, in subordine, ove occorra, del controinteressato MENNEA RUGGIERO, della circoscrizione di Barletta - Andria - Trani, nell'ambito del gruppo di liste del "Partito Democratico".

FATTO

Il ricorrente EPIFANI GIOVANNI è stato candidato per l'elezione del Consiglio regionale della Puglia svoltesi il 31 maggio 2015 con la lista avente il contrassegno "Partito Democratico" nella circoscrizione di Brindisi ed è anche iscritto, come elettore, nelle liste elettorali del Comune di Ostuni al n. 4036 nella sezione n. 21, come da certificazione che si allega, ai fini della prova della concorrente legittimazione all'azione popolare.

Il ricorrente è pertanto legittimato ad agire sia a tutela del proprio legittimo interesse che nell'interesse generale, quale cittadino elettore.

Secondo quanto risulta dal paragrafo 28 del Verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale regionale, (pag. 152), il ricorrente ha conseguito la cifra di voti individuali pari a 5.199, risultando il primo dei non eletti della propria lista circoscrizionale.

Per contro, Abaterusso Ernesto è stato proclamato eletto consigliere regionale, risultando l'ultimo degli eletti per la lista del Partito Democratico nella

471

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

Circoscrizione di Lecce, mentre Mennea Ruggiero è stato l'ultimo degli eletti, sempre per il Partito Democratico, nella circoscrizione di Barletta-Andria-Trani.

Tanto è avvenuto in applicazione della legge elettorale della Regione Puglia 10 marzo 2015 n. 7, così come promulgata dal Vice presidente della Giunta regionale Barbanente e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in data 13 marzo 2015.

Tale legge regionale, essendo difforme da quanto invece deliberato in sede legislativa dal Consiglio regionale, per le considerazioni che di seguito si espongono, è **parzialmente incostituzionale**, per violazione del regolare procedimento di formazione della legge regionale, così come delineato dagli articoli 117, 121, 122 e 123 della Costituzione e dall'articolo 22 primo comma e 24 secondo comma dello Statuto della Regione Puglia.

Difatti, la legge regionale n. 7/2015 è stata promulgata e pubblicata senza riportare fedelmente tutto il contenuto della volontà legislativa nel suo complesso effettivamente deliberata dal Consiglio della Regione Puglia nella seduta del 26 febbraio 2015.

In particolare la legge regionale n. 7/2015, non riporta il testo dell'**emendamento n. 34** regolarmente discusso ed approvato dal Consiglio regionale e mai soppresso per volontà del medesimo Organo legiferante.

Il testo della **deliberazione legislativa consiliare n. 301 del 23 e 26 febbraio 2015**, avente ad oggetto: *"modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2005 n. 2 (norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)"*, sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale Onofrio Introna e controfirmato dalla segretaria Silvana Vernola, è stato **comunicato in forma e contenuto incompleto al Presidente della Giunta regionale, in allegato alla nota prot. n. A00 142/09.3.2015 n. 350**, affinché provvedesse alla **promulgazione**.

Dal confronto tra i resoconti stenografici ed il contenuto legislativo della deliberazione n. 301/2015, sottoscritta dal Presidente dell'Assemblea regionale, emerge la difformità rispetto al più ampio contenuto, approvato dal Consiglio regionale in sede legislativa, in esito alla discussione ed approvazione dei singoli articoli dell'elaborato legislativo in questione e della nuova legge elettorale nel

172

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

suo complesso.

La rilevata difformità emerge in particolare per l'omesso inserimento, nel testo della deliberazione legislativa n. 301 del 23 e 26 febbraio 2015, del comma 8 bis, dopo il comma 8 "all'articolo 8 che sostituisce l'art. 10 (Modifiche alla legge n. 108 del 1968) della l.r. 2/2005 alla lettera i) del comma 1 che sostituisce l'art. 15 della legge 108/1968".

In sintesi, il testo del comma 8 bis dell'articolo 15 in questione costituiva l'emendamento n. 34 ed è stato proposto dal Presidente del Consiglio. Onofrio Introna.

Il proponente Introna, nella prima parte della seduta consiliare, aveva dato regolare lettura della proposta di emendamento (cfr. pag. 24 del resoconto stenografico della 123 seduta pubblica del 26 febbraio 2015) nel testo che di seguito si riproduce:

"All'art. 8 che sostituisce l'art. 10 (Modifiche alla legge n. 108 del 1968) della l.r. 2/2005 alla lettera i) del comma 1 che sostituisce l'art. 15 della legge 108/1968:

dopo il comma 8 del citato art. 15 inserire il seguente comma 8-bis:

"8-bis Effettuate le suddette operazioni l'Ufficio centrale regionale, per ciascuna circoscrizione:

a) confronta il numero dei seggi complessivamente attribuito con il numero dei seggi che si ottiene dividendo per cinquanta il numero degli abitanti della Regione ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti;

b) se dal confronto non si registrano differenze, l'Ufficio centrale regionale dà seguito alle operazioni di cui al comma 10 e seguenti;

c) diversamente, esegue le operazioni di "riallineamento seggi" escludendo da tale operazione unicamente i seggi assegnati con i quozienti elettorali circoscrizionali di cui al comma 5, lett. a), n. 1".

A tal fine:

1) determina il numero dei seggi da aggiungere o da sottrarre per ciascuna delle sei circoscrizioni;

2) forma una graduatoria in ordine decrescente delle cifre elettorali conseguite

973

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

dai gruppi di lista assegnatari di seggi;

3) partendo dal gruppo che occupa il primo posto della graduatoria e via via proseguendo, effettua uno spostamento di seggio da una circoscrizione che eccede ad una che deficitaria, utilizzando per tale operazione la graduatoria decrescente di cui al comma 6. A tale scopo l'Ufficio centrale regionale individua la circoscrizione che cede, in quella che occupa l'ultima posizione della graduatoria, la circoscrizione che riceve, in quella che occupa la prima.

Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi alla circoscrizione deficitaria ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria.

Qualora in un circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista che ha esaurito i propri candidati, l'Ufficio centrale regionale effettua l'operazione di riallineamento assegnando il seggio alla lista della circoscrizione deficitaria che segue nella graduatoria azidetta ed in assenza, passa a considerare il gruppo che segue nella graduatoria.

Tale emendamento è stato oggetto di ampia discussione in seno all'assemblea legislativa regionale, conclusasi il voto segreto da cui è emerso il seguente risultato su 50 consiglieri presenti:

Votanti 49:

hanno votato SI 26;

hanno votato NO 23;

una scheda bianca.

Conseguentemente il Presidente proclamò il risultato della votazione su tale sua proposta di emendamento, affermando che: **"l'emendamento è approvato"** (pag. 30 seconda colonna, in alto).

La questione riguardante il riallineamento circoscrizionale degli eletti, era ormai risolta ma, in prosieguo della medesima seduta del giorno 26 febbraio 2015, dopo l'approvazione dell'articolo 6 (pag. 57 del Resoconto stenografico), il medesimo Presidente del Consiglio regionale, Onofrio Introna, (pag. 57 seconda colonna in fine, del Resoconto stenografico) pose ai voti il "subemendamento all'articolo 8 riportato a pag. 34".

174

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

Il contenuto di tale subemendamento non emerge dal resoconto stenografico della seduta consiliare, tuttavia è ricavabile dal documento testuale e manoscritto, firmato da tre consiglieri, agli atti dei lavori della seduta consiliare del 26 febbraio 2015. Il cui contenuto era il seguente: "L'emendamento di pag. 34 all'art. 8, già votato, è soppresso".

Su tale proposta di subemendamento soppressivo nessun consigliere ha chiesto di parlare ed il Presidente del Consiglio regionale lo ha posto immediatamente ai voti, registrando la volontà del Consiglio con la seguente proclamazione del risultato: "NON È APPROVATO".

Malgrado la chiarezza del risultato di voto e malgrado fosse anche chiaro che non era stato soppresso l'emendamento n. 34, precedentemente approvato, vale a dire il comma 8 bis all'articolo 15 della legge n. 108/1968, il Presidente del Consiglio regionale Onofrio Introna ed il segretario del medesimo organo legislativo, hanno invece sottoscritto il testo coordinato della deliberazione legislativa n. 301 del 23 e 26 febbraio 2015 omettendo di riportare nel giusto ordine l'emendamento sul riallineamento circoscrizionale dei seggi in base alla consistenza della popolazione di ciascuna circoscrizione, - così come disciplinato dal comma 8 bis del nuovo testo dell'articolo 15 della legge n. 108/1968, come sostituito dalla lettera i) dell'articolo 8 della legge regionale n. 7/2015, che andava a sostituire, sul punto, il previgente art. 10 (Modifiche alla legge n. 108 del 1968) della Lr. 2/2005, a cui risale l'introduzione del nuovo testo in luogo del previgente articolo 15 della legge statale 108/1968 (in quanto attualmente materia riservata alla legislazione regionale).

In sostanza, tanto il Presidente del Consiglio regionale che la segretaria generale, omettendo di riportare il testo del comma 8 bis dell'articolo 15 della legge n. 108/1968 nel testo della deliberazione legislativa n. 301/2015, hanno ritenuto erroneamente che l'emendamento n. 34, precedentemente approvato, fosse stato successivamente soppresso.

In realtà, come già chiarito, era accaduto esattamente il contrario e cioè che l'emendamento soppressivo, preordinato ad eliminare il testo dell'emendamento n. 34, non era stato approvato.

Da quanto emerge dal resoconto stenografico e dal testo del subemendamento

175

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

soppressivo respinto, risulta chiaramente che l'assemblea legislativa regionale aveva ritenuto di lasciare in "vita" l'emendamento n. 34 precedentemente approvato con la corrispondente disciplina del riallineamento circoscrizionale dei seggi, mediante compensazione tra circoscrizioni eccedentarie e quelle deficitarie. Sicchè, la deliberazione legislativa n. 301 del 2015 è stata trasmessa al Presidente della Giunta regionale, con l'omissione, dal testo del comma 8 bis all'articolo 15 della legge n. 108/1968 corrispondente all'emendamento n. 34.

Conseguentemente, il Presidente della Giunta regionale (o, per meglio dire, dal vice presidente delegato) ha promulgato una legge regionale conforme a quanto comunicatogli dal Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, ma difforme da quella invece votata dal Consiglio regionale in sede legislativa, essendo stato omissso il recepimento dell'emendamento n. 34, regolarmente votato ed approvato.

Tale omissione del Presidente dell'assemblea regionale nella fase di comunicazione al Presidente della Giunta regionale del testo da promulgare e successivamente pubblicare, si è rivelata lesiva nei confronti del ricorrente.

Difatti, ove fosse stata correttamente promulgata e pubblicata la legge elettorale effettivamente votata dal Consiglio regionale, articolo per articolo e nel suo complesso, nel corso delle sedute del 23 e 26 febbraio 2015, il ricorrente sarebbe stato proclamato eletto consigliere comunale proprio per effetto delle disposizioni legislative sul riallineamento dei seggi fra circoscrizioni eccedentarie e quelle deficitarie, come disposto dal citato comma 8 bis dell'articolo 15 della legge statale n. 108/1968, nel testo approvato dal Consiglio regionale.

Tale deduzione deriva dalle seguenti considerazioni in fatto.

A.- Quanto previsto dal Consiglio regionale, con l'approvazione dell'emendamento n. 34 (comma 8 bis all'articolo 15 della legge n. 108/1968), si è effettivamente verificato: vale a dire si è avuta una differenza, per alcune delle sei circoscrizioni elettorali della Puglia, tra il numero dei seggi complessivamente attribuito e quello che si ottiene dividendo per cinquanta il numero degli abitanti della Regione ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

176

Studio legale
 Avv. Giuseppe Mariani
 via Amendola 21
 70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

B.- Tali differenze emergono confrontando il numero dei seggi che sarebbero spettati a ciascuna circoscrizione dividendo per 50 il numero degli abitanti della Regione ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione (come peraltro previsto dall'articolo 8 comma 12 della legge elettorale n. 7/2015¹ per la determinazione del numero massimo di candidati di lista per ciascuna circoscrizione) ed i seggi effettivamente assegnati dall'ufficio centrale regionale senza tener conto di quanto legiferato dal Consiglio regionale mediante l'inserimento del comma 8 bis all'articolo 15 della legge n. 108/1968.

Il numero massimo dei candidati per ciascuna lista circoscrizionale (corrispondente al numero dei consiglieri da assegnare ad ogni circoscrizione, secondo la previsione del citato comma 8 bis dell'articolo 15 della legge n. 108/1968, così come era stata modificata dal Consiglio regionale in sede legislativa durante con la deliberazione del 26 febbraio 2015) è stato determinato dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto n. 201 del 7 aprile 2015 (pubblicato sul BURP n. 47 del 7.4.2015), in esecuzione di quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 8 della legge regionale Puglia n. 7/2015.

Dalla tabella allegata a tale decreto emerge che il numero massimo di candidati per ciascuna circoscrizione, dividendo per 50 il numero degli abitanti della Regione ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (art. 8 comma 12 della l.r. 31 gennaio 2006 n. 2 - nota 1), è il seguente:

Circoscrizioni elettorali	Numero dei seggi su base proporzionale dividendo la popolazione per 50 consiglieri, corrispondente ai consiglieri spettanti a ciascuna circoscrizione secondo il comma 8 bis
---------------------------	--

1.- L'articolo 8 comma 12 della legge elettorale n. 7/2015 per la determinazione del numero massimo di candidati di lista per ciascuna circoscrizione) che, al comma 12 dispone che "in ciascuna circoscrizione ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 1 e non superiore al numero che si ottiene dividendo per cinquanta il numero degli abitanti della Regione e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".

177

Studio legale
 Avv. Giuseppe Mariani
 via Amendola 21
 70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

dell'articolo 15 della legge 108/1968,
 come approvato dal Consiglio
 regionale, identico al numero massimo
 di candidati di lista per ciascuna
 circoscrizione

Bari	15
Barletta-Andria-Trani	5
Brindisi	5
Foggia	8
Lecce	10
Taranto	7
Totale	50 consiglieri

Rispetto a tale riparto proporzionale dei consiglieri su base circoscrizionale, le operazioni di calcolo previste dai primi otto commi dell'articolo 15 della legge n. 108/1968 (come risultante dalle modifiche introdotte dal Consiglio della Regione Puglia) e puntualmente sviluppate dall'Ufficio centrale regionale con il verbale impugnato, hanno invece condotto all'attribuzione di seggi a ciascuna circoscrizione, sulla base di quanto risultante dal paragrafo 26 ed allegato riepilogo dei seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ed a ciascuna coalizione di gruppi di cui al Modello 283-AR/1 - Puglia, allegato al verbale impugnato (paragrafo 26 - pag. 120)-

Sulla base di tale riepilogo, il riparto di consiglieri fra le sei circoscrizioni elettorali della Regione Puglia risultante dal verbale impugnato è stato il seguente:

Circoscrizioni elettorali	Riparto dei consiglieri in applicazione dei primi 8 commi dell'articolo 15 della legge n. 108/1968
Bari	12 = (2+1+2+7)
Barletta-Andria-Trani	7 = (1+1+1+4)
Brindisi	4 = 1+3
Foggia	8 = (1+1+1+5)

178

Studio legale
 Avv. Giuseppe Mariani
 via Amendola 21
 70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

Lecce	11 = (2+1+2+6) di cui uno al candidato presidente secondo classificato.
Taranto	8 = (1+1+2+4)
Totale	50 consiglieri

Rispetto a tali risultati riepilogativi riportati nella tabella di cui al paragrafo 26 del Verbale delle operazioni elettorali, ove fosse stata correttamente promulgata la legge elettorale n. 7/2015 con l'inserimento, del comma 8 bis nel citato articolo 15 della legge n. 108/1968, l'Ufficio centrale regionale avrebbe dovuto confrontare "il numero dei seggi complessivamente attribuito con il numero dei seggi che si ottiene dividendo per cinquanta il numero degli abitanti della Regione ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".

Tale confronto, se fosse stato effettuato, emergeva matematicamente il risultato di cui alla seguente tabella:

Circoscrizioni elettorali	Numero dei consiglieri spettanti a ciascuna circoscrizione su base proporzionale dividendo la popolazione regionale per 50 consiglieri	Numero massimo di candidati su base proporzionale dividendo la popolazione per 50 consiglieri	Differenze
Bari	15	12 = (2+1+2+7)	-3
Barletta-Andria-Trani	5	7 = (1+1+1+4)	+2
Brindisi	5	4 = 1+3	-1
Foggia	8	8 = (1+1+1+5)	0
Lecce	10	11 = (2+1+2+6) di	+1

178

Studio legale
 Avv. Giuseppe Mariani
 via Amendola 21
 70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

cui uno al
 candidato
 presidente secondo
 classificato del
 M5S.

Taranto	7	8 = (1+1+2+4)	+1
Totale	50 consiglieri	50 consiglieri	0

Sulla base di tale confronto, emergono le seguenti differenze in negativo per le circoscrizioni di Bari (-3) e Brindisi (-1) ed in positivo per le circoscrizioni di BAT (+2), Lecce (+1) e Taranto (+1).

Complessivamente la sommatoria delle differenze negative si azzerano rispetto a quelle in positivo ed il numero complessivo dei consiglieri da eleggere resta invariato in 50.

In presenza di tali "differenze", la lettera c) del comma 8 bis approvato dal Consiglio regionale ma non promulgato per le ragioni sopra esposte, dispone che l'Ufficio centrale regionale provveda ad effettuare il "riallineamento seggi", escludendo da tale operazione unicamente i seggi assegnati con i quozienti elettorali circoscrizionali di cui al comma 5, lett. a), n. 1, vale a dire gli eletti su base proporzionale con i quozienti pieni nelle rispettive circoscrizioni.

Le operazioni di "riallineamento seggi" avrebbero dovuto essere effettuate sulla base di quanto prescritto dal secondo periodo del richiamato comma 8 bis, vale a dire:

- 1) determinando il numero dei seggi da aggiungere o da sottrarre per ciascuna delle sei circoscrizioni;
- 2) formando una graduatoria in ordine decrescente delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di lista assegnatari di seggi;
- 3) partendo dal gruppo che occupa il primo posto della graduatoria e via via proseguendo, effettuando uno spostamento di seggio da una circoscrizione che eccede ad una che deficiata, utilizzando per tale operazione la graduatoria decrescente di cui al comma 6. A tale scopo l'Ufficio centrale regionale individua la circoscrizione che cede, in quella che occupa l'ultima posizione della graduatoria, la circoscrizione che riceve, in quella che occupa la prima.

180

Studio legale
 Avv. Giuseppe Mariani
 via Amendola 21
 70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

(...).

Le differenze di seggi fra quanto spettante su base proporzionale a ciascuna circoscrizione e quanto risultante dalla illegittima proclamazione degli eletti, per ciascuna delle sei circoscrizioni, risulta dall'ultima colonna della precedente tabella.

Il riallineamento dei seggi, previa declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale della Puglia n. 7/2015, nella parte in cui non ha recepito l'intero contenuto del c.d. emendamento n. 34, sopra riportato, deve essere pertanto effettuato sulla base della graduatoria decrescente (limitata, per economia espositiva, alle prime cinque posizioni) delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di lista assegnatari di seggi, come rilevabile dal paragrafo 12 del verbale impugnato (pag. 18 e ss.), secondo i voti di ciascun gruppo di liste come di seguito ordinate in modo decrescente:

Gruppo di liste	Voti validi Bari	Voti validi BAI	Voti validi Brindisi	Voti validi Foggia	Voti validi Lecce	Voti validi Taranto	Totale voti validi nella Regione
1.- Partito Democratico	84.405	31.397	32.240	46.765	79.169	42.831	316.807
2.- M5S	97.888	30.715	22.947	34.442	48.766	40.390	275.148
3.- Forza Italia	41.473	21.987	21.843	31.654	35.493	29.431	181.791
4.- Oltre con Fitto	42.318	16.564	15.188	10.585	51.952	19.224	155.831
5.- Emiliano	32.122	21.170	21.129	38.035	21.370	18.706	155.532

181

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

Sindaco
di Puglia

Sulla base dei voti validi complessivamente conseguiti nella Regione Puglia, si ha pertanto la seguente graduatoria decrescente dei **primi quattro gruppi di liste** fra le quali, secondo l'ordine, si sarebbe dovuto provvedere al riallineamento dei seggi:

- 1.- PD
- 2.- M5S;
- 3.- Forza Italia
- 4.- Oltre con Fitto.

Sulla base di quanto disposto dal n. 3) del secondo periodo del comma 8 bis dell'articolo 15 della legge n. 108/1968 -omesso in sede di proclamazione della legge n. 7/2015- il riallineamento dei seggi deve essere eseguito partendo dal gruppo che occupa il primo posto della graduatoria e via via proseguendo, **effettuando uno spostamento di seggio, all'interno di ciascuno di tali quattro gruppi**, da una circoscrizione che eccede ad una che deficitava, utilizzando per tale operazione la graduatoria decrescente di cui al comma 6.

A tale scopo l'Ufficio centrale regionale -se avesse fatto applicazione della norma approvata dal Consiglio regionale ma non promulgata- avrebbe dovuto individuare, nell'ambito di ciascun gruppo, la circoscrizione che cede, in quella che occupa l'ultima posizione della graduatoria decrescente dei quozienti circoscrizionali e quella che riceve, in quella che occupa la prima, ovviamente tenendo conto dei limiti comunque imposti dal riparto proporzionale dei seggi fra le sei circoscrizioni, che non possono essere superati per evitare di ricreare una situazione di disallineamento.

Sulla base della graduatoria decrescente dei gruppi di liste che hanno conseguito i maggiori suffragi, **il primo seggio da riallineare** deve essere individuato nell'ambito del gruppo di liste del Partito Democratico, primo della graduatoria decrescente, di cui era parte il ricorrente per la circoscrizione di Brindisi.

A tal fine l'Ufficio centrale regionale avrebbe dovuto utilizzare la graduatoria decrescente delle liste del Partito Democratico di cui al comma 6 del citato

182

Studio legale
 Avv. Giuseppe Mariani
 via Amendola 21
 70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

articolo 15 della legge n. 108/1968.

La graduatoria decrescente del PD è riportata nel verbale impugnato al paragrafo 16 (determinazione delle circoscrizioni nelle quali attribuire i seggi assegnati ai gruppi di liste in sede di collegio unico regionale), alla pagina 81, come di seguito riprodotta:

Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale
 MOD. N. 283-AR-PUGLIA - VERBALE DEL TIRIFICIO CENTRALE REGIONALE 81

GRUPPO DI LISTE AVENTE IL CONTRASSEGNO				
Circoscrizione	Quoziente Elettorale Circoscrizionale Q.E.C.	Voti Restanti	Voti Restanti * 100 Q.E.C.	Graduatoria (1)
BARI	58.315	23.030	52,58	4
BALLETIA-ANDRIA- TRANI	48.765	34.397	64,38	3
BRINDISI	47.507	32.240	66,41	2
FOGGIA	43.519	3248	7,46	6
LECCE	52.430	26.133	51,20	5
TARANTO	49.141	42.834	87,15	1

(1) Liste in eccedenza di voti relative a circoscrizioni e a collegi unici regionali della colonna precedente.

Ordinando i dati riportati nel verbale secondo l'ordine decrescente dei migliori quozienti elettorali circoscrizionali (Q.E.C.) si ha il seguente risultato:

- 1.- Taranto;
- 2.- Brindisi;
- 3.- BAT;
- 4.- Bari;
- 5.- Lecce;
- 6.- Foggia.

Occorre subito dire che in fase di riallineamento dei seggi, rispetto a tale graduatoria, ciascuna circoscrizione, per un verso, non può ricevere se è già eccedentaria ovvero se è in equilibrio rispetto al numero dei seggi spettanti in via proporzionale e, per altro verso, non può cedere se è già deficitaria ovvero se è in equilibrio.

Ciò precisato, la Circoscrizione di Foggia, che pure, in astratto dovrebbe cedere in quanto ultima in graduatoria, in realtà non può cedere, non essendo eccedentaria.

183

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

In caso contrario diverrebbe deficitaria ricreando il problema del riallineamento. Conseguentemente, la prima circoscrizione eccedentaria, come sopra individuata, che, per il PD, deve cedere il seggio in favore della prima circoscrizione deficitaria, è quella di Lecce, in quanto occupa l'ultimo posto in graduatoria (ad esclusione della circoscrizione di Foggia).

Secondo i quozienti circoscrizionali delle liste del PD, la prima circoscrizione che, invece, dovrebbe ricevere, in astratto, è quella di Taranto.

Tuttavia tale circoscrizione non può ricevere ulteriori seggi, essendo, a sua volta, già eccedentaria di un seggio, secondo quanto evidenziato in precedenza.

Sicché, nell'ambito del gruppo di liste del Partito Democratico, la prima circoscrizione, secondo l'ordine di graduatoria dei quozienti percentuali, che deve ricevere il riallineamento è quella di Brindisi che, in effetti, risulta deficitaria di un seggio, sulla base di quanto sopra rilevato.

In sintesi, l'ultimo seggio attribuito al PD nella circoscrizione di Lecce deve essere assegnato alla circoscrizione di Brindisi.

Sotto il profilo soggettivo, l'ultimo seggio della circoscrizione di Lecce del PD è stato attribuito al candidato controinteressato Abaterusso Ernesto (pag. 127), come si evince dall'estratto del verbale che si riproduce:

184

Studio legale
 Avv. Giuseppe Mariani
 via Amendola 21
 70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

Fiduzione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale
 MOD. N. 793-AR-PUGLIA - VERBALE DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE 127

per il GRUPPO DI LISTE COLLEGATO AL CANDIDATO PRESIDENTE n. 7
 GIULIANO NICOLECCO
 PD avente contrassegno: PD

sono proclamati:

- nella Circoscrizione di Bari,
 dove sono attribuiti N. 3 seggi, i candidati Sigg.
 LA CARA MARIO
 LOZZO MARIO COSTO
 GIANNINI GIOVANNI
- nella Circoscrizione di Barletta-Andria-Trani,
 dove sono attribuiti N. 2 seggi, i candidati Sigg.
 CARACCIOLLO FELIPPO
 MENIGA ROGERO
- nella Circoscrizione di Brindisi,
 dove sono attribuiti N. 2 seggi, i candidati Sigg.
 ROLANO GIUSEPPE
 AMATI FABIANO
- nella Circoscrizione di Foggia,
 dove sono attribuiti N. 2 seggi, i candidati Sigg.
 PIEMONTESE BARRACCE
 CARO FRANCESCO PAOLO
- nella Circoscrizione di Lecce,
 dove sono attribuiti N. 2 seggi, i candidati Sigg.
 BLASI SERGIO
 ARATERUSSO ERNESTO
- nella Circoscrizione di Taranto,
 dove sono attribuiti N. 2 seggi, i candidati Sigg.
 PEZZASSI GIULIA DONATO
 MAZZARANO NICOLECCO

Pertanto Abaterusso è stato proclamato eletto illegittimamente, mentre, in forza di quanto disposto dal Consiglio regionale con il citato comma 8 bis dell'articolo

185

Studio legale
 Avv. Giuseppe Mariani
 via Amendola 21
 70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

15 della legge 108/1968 tale seggio spetta al ricorrente **Epifani Giovanni**, primo dei non eletti con 5.199 voti per la lista del PD per la circoscrizione deficitaria di Brindisi (pag. 152 del verbale impugnato), come di seguito riportato:

Lista N. 14 avente il contrassegno: PD

	COGNOME E NOME dei candidati	Cifra individuale
1	Epifani Giovanni	5.199
2	Vincenti Antonella	2.473
3	Bianco Cleone Carmela	1.520
4		
5		

In via subordinata, ove, per qualsiasi ragione, non si dovesse ritenere che la circoscrizione cedente sia quella di Lecce, scatterebbe comunque l'onere di cessione a carico della circoscrizione di Barletta-Trani-Andria ed in tal caso il candidato illegittimamente eletto risulterebbe Memma Ruggiero, proclamato eletto per il PD, a valere sulla lista presentata nella circoscrizione BAT, in quanto prima circoscrizione eccedentaria, dovendo escludere la circoscrizione di Bari che risulta deficitaria.

Sulla base di tali avvenimenti, il ricorrente ha impugnato il verbale di proclamazione degli eletti davanti al Giudice di primo grado, chiedendo la conseguente correzione dei risultati elettorali e conseguente proclamazione, in proprio favore, di consigliere regionale della Regione Puglia.

A seguito dell'instaurazione del contraddittorio, il ricorso è stato respinto con la sentenza in epigrafe indicata, che si allega in copia.

Il Giudice di primo grado non ha ritenuto di ravvisare alcuna difformità tra il testo della legge elettorale regionale approvato all'esito della seduta e quello successivamente pubblicato.

Sul punto, il TAR Puglia sede di Bari, con la sentenza impugnata ha ritenuto che: *"Pur non potendosi escludere infatti che la confusione e concitazione nello svolgimento delle operazioni di voto abbia potuto astrattamente determinare una certa confusione, in ragione ad esempio dell'uso della parola*

786

Studio legale
 Avv. Giuseppe Mariani
 via Amendola 21
 70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

"subemendamento", anziché "emendamento", rileva il Collegio che dal resoconto stenografico si evince chiaramente che l'organo consiliare, già espressosi una prima volta con voto segreto a favore dell'emendamento n.34, e quindi dell'introduzione del correttivo del riallineamento, abbia successivamente rivotato lo stesso emendamento (non già il diverso subemendamento soppressivo), dichiarandosi stavolta contrario al suo mantenimento.

Come emerge dagli atti e dalla ricostruzione fatta dalle stesse parti, dopo la prima approvazione dell'emendamento, riportata alle pagg. 24-30 del resoconto stenografico, il Presidente ha successivamente chiesto di ripetere la votazione relativa all'art.8 (quello in cui era stato in precedenza introdotto il comma 8-bis, in virtù dell'approvazione dell'emendamento n.34), essendo stato presentato un subemendamento allo stesso articolo, diretto a sopprimere l'emendamento in questione, prima approvato, introduttivo del comma 8-bis.

Il testo del resoconto stenografico è infatti il seguente "Pongo ai voti il subemendamento all'art.8, riportato a pagina 34. Non approvato."

Come si evince dagli atti prodotti dallo stesso ricorrente, il "subemendamento" all'art.8 cui fa riferimento il Presidente non è tuttavia quello soppressivo, bensì lo stesso emendamento all'art.8, riportante il comma 8-bis, sul cui frontespizio è riportato a penna il numero 34, sotto il numero 65 cancellato da una linea (all. 3 ricorso).

Il numero si riferisce infatti alla pagina del documento in cui sono contenuti tutti gli emendamenti. A riprova di ciò, l'allegato n.4 della produzione del ricorrente, contenente il vero subemendamento art.8, soppressivo, riporta in calce a penna "L'emendamento di pag.65 all'art. - dicitura poi cancellata - di pag. 34 all'art.8, già votato, è soppresso", seguono poi tre firme. Anche la trascrizione della video registrazione, riportata negli atti della Regione e del controinteressato, confermano quanto avvenuto, cioè una nuova votazione, recte una "rivotazione", per usare lo stesso termine del Presidente dell'Assemblea, dell'emendamento introduttivo del nuovo comma, e non sul subemendamento soppressivo. Su tale proposta di voto, questa volta, l'Assemblea ha espresso voto contrario, non approvando l'emendamento all'art. 8, ed accogliendo quindi di fatto la proposta soppressiva avanzata col subemendamento, attraverso la non approvazione

187

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

dell'emendamento già approvato, in sede di nuova votazione sullo stesso. A riprova che il testo promulgato e pubblicato sul BURP è esattamente conforme a quanto votato in assemblea e alla volontà lì espressa dall'organo consiliare, c'è poi la circostanza, determinante, evidenziata dalla difesa regionale, che né i consiglieri in virtù delle prerogative riconosciute dall'art.48 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Regionale, né il Presidente del Consiglio regionale, né quelli dei singoli gruppi, abbiano mai evidenziato la mancata trasposizione nel testo di legge definitivo dell'emendamento n. 34, e quindi il mancato inserimento del comma 8-bis, nelle sedi e nei termini ad essi spettanti, pur avendo acquisito la materiale disponibilità di copia del testo nonché del verbale della seduta attestante lo svolgimento dei lavori in questione. Tali circostanze pertanto, unitamente alle peculiari modalità di svolgimento del servizio di resocontazione integrale delle riunioni, come evidenziate dalla Regione, depongono nel senso di una chiara volontà del Consiglio regionale di non approvare in via definitiva il predetto comma 8bis, e quindi di non inserirlo nel testo dell'art.8, che è quindi stato poi approvato in via definitiva nella versione poi promulgata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. Dal resoconto stenografico emerge infatti che il Presidente del Consiglio Regionale, sulla base di non meglio precisate ragioni tecniche ed al fine di evitare di dover ricorrere ad un emendamento soppressivo, abbia invitato il consiglio a rivotare sull'emendamento già approvato; invito cui ha fatto seguito la non approvazione. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, appare evidente la legittimità dello svolgimento delle operazioni elettorali in questione e la conseguente proclamazione degli eletti, avvenute in conformità alla disciplina legislativa elettorale vigente.

Tanto esposto in punto di fatto, la sentenza impugnata, come motivata con il sopra riportato capo della sentenza, merita l'integrale riforma e, conseguentemente, merita di essere accolto il ricorso introduttivo del giudizio; all'esito della declaratoria di incostituzionalità della legge regionale pugliese 10 marzo 2015 n. 7, per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

1.- Violazione dell'art. 121 della Costituzione italiana. Violazione dell'art. 22

108

Studio legale
 Avv. Giuseppe Mariani
 via Amendola 21
 70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

dello Statuto della Regione Puglia. Eccesso di potere sotto il profilo dell'illogicità manifesta e dell'erronea ricostruzione dei fatti di causa ai fini del giusto e corretto procedimento di formazione della legge regionale.

Con il capo della sentenza impugnata, il Giudice di primo grado ha ritenuto, in sostanza, che il Consiglio regionale, nella seduta pomeridiana del 26.2.2015, abbia votato non il sub emendamento soppressivo, allegato agli atti della seduta consiliare, bensì abbia voluto "rivotare" l'emendamento n. 34, già votato, ribaltando l'esito della votazione svoltasi nella sessione mattutina della medesima giornata del 26.2.2015, e, quindi, non approvandolo.

A tale conclusione il TAR barese giunge dopo aver rilevato che il Presidente aveva richiesto di "ripetere la votazione relativa all'art.8 (quello in cui era stato in precedenza introdotto il comma 8-bis, in virtù dell'approvazione dell'emendamento n.34), essendo stato presentato un subemendamento allo stesso articolo, diretto a sopprimere l'emendamento in questione, prima approvato, introduttivo del comma 8-bis".

Il testo del resoconto stenografico è infatti il seguente "Pongo ai voti il subemendamento all'art.8, riportato a pagina 34. Non approvato."

Secondo il primo Giudice, l'oggetto della votazione non sarebbe stato il sub emendamento soppressivo, proposto da taluni consiglieri al Presidente per "sopprimere" l'emendamento di pagina 34 già approvato, bensì lo stesso emendamento n. 34, su cui si chiedeva di "rivotare".

Benchè il Primo Giudice abbia riconosciuto che il testo, con tre firme, del sub emendamento soppressivo avesse il seguente contenuto: "L'emendamento di pag.65 all'art. - dicitura poi cancellata - di pag. 34 all'art.8, già votato, è soppresso", ha ritenuto che oggetto della nuova votazione non fosse tale sub emendamento, bensì l'emendamento di pag. 34 già votato con un "accoglimento di fatto" della proposta soppressiva avanzata con il sub emendamento.

Le conclusioni del TAR barese non sono condivisibili, alla luce delle regole generali che sovrintendono la materia del riesame degli atti amministrativi, sotto il profilo dei limiti alla revocabilità degli atti già adottati.

Il rinnovo del voto doveva considerarsi tecnicamente inammissibile, non risultando alcun vizio rispetto alla precedente votazione. Sicchè, al più poteva

189

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

essere proposta una revoca ovvero, come in effetti è stato proposto, una soppressione di quanto precedentemente approvato.

Affinchè un atto possa essere riesaminato nel merito occorre una chiara volontà di sopprimere la precedente volizione. Sotto tale profilo, la nuova determinazione deve essere chiaramente preordinata a disvolere ciò che è stato già voluto.

Nel caso di specie non può revocarsi in dubbio che l'Assemblea regionale non era stata chiamata a "rivotare" l'emendamento n. 34 già approvato, bensì a sopprimere tale emendamento. Il nuovo voto, infatti, presupponeva la sostanziale invalidità della precedente approvazione. Sicchè, non essendo emerso alcun vizio, al più poteva essere proposta una soppressione, come in effetti è stata proposta.

In tal senso è assolutamente chiaro il **testo del sub emendamento soppressivo**, pure riportato nella sentenza impugnata, proposto da tre consiglieri regionali, avente ad oggetto la soppressione dell'emendamento n. 34 già approvato.

Ritenere, come ha fatto il primo Giudice che l'Assemblea abbia voluto "di fatto" accogliere la proposta soppressiva, non trova alcuna giustificazione testuale essendo chiara la proposta presidenziale di porre ai voti "il subemendamento all'art. 8 approvato" e tale sub emendamento, mirante alla soppressione dell'emendamento n. 34, veniva chiaramente respinto dal collegio consigliere.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice territoriale, la volontà effettivamente espressa dal Consiglio regionale non era nel senso di ripristinare l'originario testo dell'art. 8, precedentemente emendato con l'emendamento n. 34, bensì quella di respingere la proposta di soppressione di tale emendamento, così lasciando in vita l'emendamento precedentemente approvato.

A ciò si aggiunga la totale mancanza di discussione del Consiglio su una proposta di soppressione dell'emendamento che aveva occupato molta parte dei lavori consiliari nella seduta antimeridiana. Si trattava, in sostanza, delle ultime battute della riunione assembleare e mentre può essere giustificata, sul piano logico, il respingimento di un emendamento soppressivo rispetto ad altro emendamento già discusso ed approvato, non appare plausibile il contrario che avrebbe imposto una chiara motivazione delle ragioni per le quali si sopprimeva il testo già approvato, oggetto di ampio dibattito.

Nè, può indurre in errore l'imprecisione terminologica del Presidente, il quale

180

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

dopo aver malamente argomentato circa la necessità di "ripetere una votazione", ha più correttamente proposto la votazione sul sub emendamento e non sull'emendamento già approvato.

Alla luce di tali considerazioni, non può revocarsi in dubbio che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, il comma 8 bis del testo dell'art. 8 non era mai stato soppresso dal Consiglio regionale. Conseguentemente appare violato il procedimento di corretta formazione e pubblicazione della legge regionale 10 marzo 2015 n. 7 e viziato il verbale delle operazioni elettorali che merita di essere annullato, previa declaratoria di illegittimità costituzionale di tale legge, per le seguenti ulteriori motivazioni, già esposte nel ricorso introduttivo, che di seguito vengono riproposte.

2.- Violazione di legge derivata dalla illegittimità costituzionale, per violazione degli articoli 117, 121, 122 e 123 della costituzione e dall'articolo 22 primo comma e 24 secondo comma dello statuto della regione puglia, della legge regionale pugliese 10 marzo 2015 n. 7 art. 8, che ha sostituito l'articolo 10 della legge regionale n. 2/2005, nella parte in cui alla lettera i), nel disporre la sostituzione dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968 n. 108 (norme per la elezione dei consigli regionali della regioni a statuto normale) ha omesso di inserire il comma 8 bis nel testo approvato dal consiglio regionale, così violando il regolare procedimento di formazione della legge regionale.

La materia della conformità tra la volontà espressa dal legislatore all'interno dell'organo deliberante e quanto invece reso pubblico mediante la verbalizzazione del testo deliberativo e successiva promulgazione e pubblicazione di un atto avente forza di legge è stata oggetto di ripetuti interventi della Corte Costituzionale che ha rivendicato la propria giurisdizione per l'accertamento della legittimità costituzionale delle leggi statali, regionali e provinciali, anche con riferimento alla verifica della regolarità del procedimento di formazione delle leggi, ivi compresa la verifica di conformità tra il testo promulgato e quello approvato dall'assemblea legislativa.

Tale competenza della Corte deriva dall'articolo 134 della Costituzione ed è stata affermata sin dalle sentenze nn. 3 e 57 del 1957, oltre che dalla successiva e

181

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

più puntuale sentenza n. 9 del 1959 ed altre.

In particolare con la sentenza n. 3 del 1957 la Corte Costituzionale, in sede di verifica della legittimità costituzionale di una legge delegata, ebbe occasione di affermare che *"il sindacato è devoluto sempre alla competenza della Corte costituzionale, ai sensi degli artt. 1 cit. legge costituzionale n. 1, 23 cit. legge 1953, n. 8"* e che *"soltanto le decisioni della Corte costituzionale possono assicurare, con la certezza del diritto, la piena tutela del diritto del cittadino alla costituzionalità delle leggi"*.

La potestà di controllo del Giudice costituzionale sul processo di formazione delle leggi è stata riaffermata anche di recente (Corte Costituzionale n. 32/2014) con specifico riferimento all'illegittimità costituzionale di una legge statale di conversione di un decreto legge, avente un contenuto disomogeneo rispetto a quello del decreto governativo oggetto di conversione.

Con specifico riferimento alla problematica della conformità tra il testo legislativo e quello promulgato, la Corte Costituzionale ha ritenuto che (sentenza n. 134/1969) che *"per accertare la regolarità del procedimento di formazione delle leggi ed in particolare, come si rende necessario nel caso presente, la conformità del testo promulgato rispetto a quello approvato, questa Corte può e deve valersi di tutti gli elementi utili per ricostruire la realtà di quanto avvenuto nel corso del procedimento, e in primo luogo, perciò, delle varie pubblicazioni parzialmente e lacunosamente disciplinate nei regolamenti assembleari destinate a dare pubblica notizia dei lavori legislativi, interpretandone secondo i comuni canoni logici il significato e l'esatta portata"*.

Con tale sentenza la Corte Costituzionale ha ritenuto che *"processi verbali, resoconti sommari e stenografici, messaggi dei presidenti delle assemblee legislative, sono altrettanti mezzi di prova, particolarmente autorevoli, a nessuno dei quali però è riconosciuta efficacia privilegiata"* in quanto la garanzia del rispetto delle norme costituzionali non può essere concretamente rimessa all'organo attestante una "verità legale" incontrovertibile ma deve essere accertata e dichiarata dal giudice della costituzionalità delle leggi.

Il Giudice costituzionale, richiamando il precedente di cui alla propria sentenza 3 marzo 1959 n. 9 ha avuto occasione di ribadire che il valore giuridico del

182

Studio legale
 Avv. Giuseppe Mariani
 via Amendola 21
 70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

messaggio con cui il Presidente dell'Assemblea legislativa si rivolge all'organo cui spetta porre in essere la fase successiva del procedimento legislativo (sia esso la seconda Camera, come nel Parlamento nazionale dopo la prima approvazione, sia il Presidente competente a promulgare, come nel caso delle leggi regionali e delle leggi statali dopo intervenuta approvazione) è circoscritto - al più - all'ambito dei rapporti tra gli organi concorrenti a vario titolo al procedimento predetto e pertanto non può assurgere ad attestazione indiscutibile della volontà espressa dall'Assemblea legislativa, in ipotesi, anche difforme da quella attestata dal Presidente della stessa assemblea per le comunicazioni di rito ai fini della promulgazione.

In particolare, su tale specifico aspetto -divenuto attuale nel presente giudizio- la sentenza della Corte Costituzionale n. 9 del 1959 al paragrafo 5 della motivazione si è posta la questione se *"l'attestazione contenuta nel messaggio del Presidente della Camera ... precluda il sindacato della Corte sugli atti anteriori"*.

In tale occasione il Giudice delle leggi rivendicò la giurisdizione a *"controllare l'osservanza delle norme costituzionali sul procedimento formativo delle leggi"* *"quando la controversia sulla legittimità costituzionale di una legge sorge per la denunciata difformità fra i testi approvati dalle due Camere"*.

In particolare la Corte Costituzionale affermò la propria *"potestà di accertare se il testo, che il Presidente di una Camera nel suo messaggio di trasmissione attesta essere stato approvato, è effettivamente conforme al testo approvato dalla stessa Camera"*, precisando altresì che *"il messaggio del Presidente di una Camera... ha la funzione di comunicare che un disegno di legge è stato approvato dalla Camera. Esso... non ha effetti che si esauriscono nell'interno della Camera, essendone destinatario un altro organo costituzionale al quale da notizia di un fatto (l'approvazione di un disegno di legge), che ha una essenziale rilevanza giuridica per il processo di formazione di una legge. E, pertanto, non preclude l'esercizio da parte della Corte costituzionale della sua competenza di controllare se il processo formativo di una legge si è compiuto in conformità alle norme con le quali la Costituzione direttamente regola tale procedimento"*.

Rilevò in tale occasione la Corte Costituzionale con specifico riferimento al

153

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

procedimento di formazione delle leggi statali che *“secondo l'art. 70 della Costituzione, il potere legislativo è esercitato collettivamente dalle Camere”* e che *“in base a questa norma costituzionale, la legge risulta dalla concordanza delle volontà delle due Camere su un identico testo. Ora il testo di un disegno di legge, che è determinante ai fini di accertare l'identità dei testi votati dalle due Camere, è quello che da ciascuna Camera è stato fissato secondo le norme della Costituzione che regolano il procedimento di approvazione di un disegno di legge e cioè quello sul quale la Camera ha manifestato la sua volontà con la votazione finale richiesta dal primo comma dell'art. 72 della Costituzione, che integra l'art. 70 della stessa”*.

Quanto al processo verbale della seduta, la Corte Costituzionale ha ritenuto che esso può far fede dell'avvenuta approvazione e del consenso dei presenti al momento della lettura della proposta di legge.

Sulla scorta di tali presupposti la Corte Costituzionale ha anche avocato a sé il potere istruttorio (ordinanza 27 giugno 1958) per acquisire, mediante delega al relatore, le *“opportune informazioni”*, circa l'effettivo contenuto dei resoconti stenografici della Camera dei deputati.

Più di recente la Corte Costituzionale con la **sentenza n. 292 del 1984** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'inciso *“e successive modificazioni”* dell'art. 39 primo comma della legge n. 703 del 1952 dopo aver accertato che il Senato aveva approvato il testo di legge senza tale inciso che, invece, era stato abusivamente inserito, in sede di coordinamento lessicale, dalla Commissione incaricata del coordinamento, trasmettendo, poi, il testo “modificato” alla Camera che, a sua volta, lo ha approvato senza che il nuovo testo fosse rimesso alla nuova approvazione del Senato.

Nell'ambito della motivazione di tale sentenza, la Corte Costituzionale ha avuto occasione di ribadire l'orientamento interpretativo risalente alla sentenza n. 9 del 1959 relativamente alla *“problematica cui dà vita la constatazione della difformità fra il testo approvato da una Camera e quello approvato dall'altra Camera”*.

In particolare la Corte Costituzionale ha confermato la propria competenza in via generale *“a controllare la legittimità costituzionale di una legge per quanto*

SPIFANI II

Studio legale
 Avv. Giuseppe Mariani
 via Amendola 21
 70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

concerne il procedimento della sua formazione " puntualizzando che "l'attestazione contenuta nel messaggio che accompagna la trasmissione di un testo di legge da un ramo all'altro del Parlamento non preclude il sindacato del giudice delle leggi sugli atti anteriori".

Sicché, ove venga denunciata un'alterazione ovvero una riproduzione infedele del testo effettivamente votato dall'Assemblea legislativa, la Corte Costituzionale ha affermato la propria giurisdizione per accertare se la formulazione del testo coordinato dal Presidente dell'Assemblea esprima l'effettiva volontà dell'Assemblea legislativa e dichiarare con certezza il contenuto legislativo effettivamente voluto dal legislatore.

Tale accertamento -secondo la Corte Costituzionale- va compiuto "caso per caso", ed all'uopo "è rilevante il raffronto fra il testo votato... con riserva del coordinamento ed il testo coordinato e poi promulgato".

In tal senso anche la sentenzia 152 del 1982 n. 134 del 1969 e 152 del 1982.

Quest'ultima sentenza (1) ha poi ritenuto che che: "e) "deve farsi... applicazione del principio generale di conservazione degli atti" e che perciò il "vizio formale... non comporta - per sé considerato - l'annullamento integrale della legge... ma può solo incidere, in ipotesi, sulla parte specificamente viziata" con l'ulteriore precisazione che "in tanto sarà possibile, infatti, valutare se la modifica costituita dall'inserito abbia alterato la sostanza del testo, quale risulta approvato nella votazione finale dal plenum del Senato, in quanto si conosca previamente l'effettiva volontà espressa da questo, sia col voto sull'articolo, sia poi con la votazione finale.

Sulla base di tale inequivoca giurisprudenza della corte costituzionale, *mutatis mutandi*, è agevole valutare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge regionale pugliese 10 marzo 2015 n. 7 art. 8, che ha sostituito l'articolo 10 della legge regionale n. 2/2005, nella parte in cui alla lettera i), nel disporre la sostituzione dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968 n. 108 (norme per la elezione dei consigli regionali della regioni a statuto normale), per violazione degli articoli 117, 121, 122 e 123 della costituzione e dall'articolo 22 primo comma e 24 secondo comma dello statuto della regione Puglia.

135

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

Analogamente a quanto previsto dall'art. 70 della Costituzione per le leggi statali, l'**articolo 117** attribuisce alle Regioni la potestà legislativa sia concorrente, per talune materie, sia residuale, per tutte le altre che non siano state espressamente riservata alla competenza statale.

Le potestà legislative attribuite dalla Costituzione alla Regione spetta al Consiglio regionale, a norma dell'**articolo 121 della Costituzione**, mentre il potere di **promulgazione** del testo legislativo approvato dal Consiglio regionale spetta costituzionalmente (art. 121 terzo comma) al presidente della Giunta regionale.

L'**art. 122 della Costituzione**, a sua volta, affida alla legge della Regione il sistema di elezione dei consiglieri regionali "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica".

L'**articolo 123 della Costituzione** affida allo Statuto regionale la fissazione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Nella Regione Puglia, lo Statuto, dopo aver riconosciuto in capo al Consiglio regionale la potestà legislativa (art. 22), disciplina appositamente la potestà legislativa in materia elettorale disponendo, all'**articolo 24 comma secondo** che *"La legge elettorale regionale è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e ne determina il sistema di elezione, i casi di inelleggibilità e di incompatibilità"*.

La norma statutaria, da considerarsi integrativa rispetto alle prescrizioni costituzionali, individua la particolare maggioranza ("assoluta") con cui il Consiglio regionale deve approvare la legge elettorale, confermando, in ogni caso, che la volontà legislativa non può che essere quella effettivamente manifestata dal Consiglio regionale con il "quorum" deliberativo della maggioranza assoluta.

Orbene, l'omesso inserimento del contenuto dell'emendamento n. 34 nel testo della deliberazione legislativa comunicato dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta Regionale, per la successiva promulgazione, **incide sulla sostanza della volontà legislativa espressa dall'organo regionale legiferante, unico depositario della sovranità popolare per la materia elettorale di livello regionale.**

Sotto tale profilo, la norma di legge regionale impugnata, come erroneamente promulgata, risulta **incostituzionale per illegittima conclusione del**

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

procedimento di formazione della legge elettorale regionale e, segnatamente, per la palese difformità rispetto alla volontà manifestata in sede deliberante dal Consiglio regionale, essendo stato omesso l'inserimento del testo dell'emendamento n. 34, regolarmente approvato, vale a dire per aver omesso, l'inserimento, nell'articolo 15 della legge statale n. 108/1968 del comma 8 bis in materia di riallineamento dei seggi ed in ossequio al principio della corrispondenza proporzionale tra seggi assegnati alla circoscrizione e rispettiva popolazione di riferimento.

Tale omissione, nel testo comunicato dal presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale, per provvedere alla promulgazione, per un verso manifesta l'esercizio di un potere legislativo indebito e costituzionalmente illegittimo da parte del presidente del Consiglio regionale, del tutto privo di copertura costituzionale; per altro verso, costituisce una grave alterazione del procedimento di formazione della legge regionale che ha finito per sottrarre la sovranità legislativa al Consiglio regionale per incardinarla, illegittimamente, in capo al presidente del Consiglio regionale che, anziché riprodurre fedelmente, nella deliberazione legislativa n. 301/2015, la volontà dell'Organo munito di potestà legislativa, ha omesso una parte di quanto approvato, provocando una modificazione sostanziale della volontà del legislatore regionale.

In ciò vi è la chiara violazione dei limiti costituzionali segnati dagli articoli 117, 121, 122 e 123 della Costituzione, anche in relazione agli articoli 22 e 24 dello Statuto della Regione Puglia.

Essendo stata posta in essere una omissione, la delibazione della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale è chiaramente preordinata a conseguire da parte della Corte Costituzionale -cui spetta, per giurisprudenza costituzionale costante, il potere di controllo sul procedimento di formazione di tutte le leggi della Repubblica italiana- la declaratoria di incostituzionalità della legge regionale della Puglia 10 marzo 2015 n. 7 nella parte in cui l'articolo 8, recante modifica dell'articolo 10 della l.r. 2/2005, alla lettera i), nel determinare le modifiche all'articolo 15 della legge statale n. 108/1968, ha omesso di recepire l'inserimento del comma 8 bis nel citato art. 15, corrispondente al testo dell'emendamento n. 34 discusso ed approvato dal

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

Consiglio regionale nel corso della 123esima seduta pubblica del Consiglio regionale in data di giovedì 26 febbraio 2015.

In sostanza, si chiede la rimessione della questione alla Corte Costituzionale affinché, con pronuncia di tipo additivo, dichiari l'effettivo e completo contenuto della legge regionale n. 7/2015 tale da contenere, come parte integrante, anche l'intero testo dell'emendamento approvato n. 34, come approvato dal Consiglio regionale della Puglia, così come risultante dal resoconto stenografico del 26.2.1015, così superando la promulgazione incompleta di tale legge.

Sotto tale profilo, la questione di legittimità costituzionale appare non manifestamente infondata.

In esito alla declaratoria di incostituzionalità, nei termini sopra prospettati, codesto TAR potrà accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, disporre, nei limiti dell'interesse del ricorrente, il riallineamento dei seggi, come normato dall'emendamento n. 34, nell'ambito dei gruppi circoscrizionali della lista del Partito Democratico, con la conseguente proclamazione dell'elezione del ricorrente.

Sicché la prospettata questione di legittimità costituzionale è anche rilevante, in quanto solo all'esito della declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale Puglia n. 7/2015, nei termini sopra dedotti, appare possibile l'accoglimento del ricorso e la conseguente proclamazione del ricorrente come eletto consigliere della Regione Puglia, in quota alla lista del Partito Democratico per la circoscrizione di Brindisi, sulla base dei calcoli correttivi dedotti in ricorso. Pertanto il ricorrente, tramite il sottoscritto difensore,

chiede

che, in riforma della sentenza impugnata ed in epigrafe indicata - previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dedotta in ricorso, per non manifesta infondatezza e rilevanza ai fini della decisione e, conseguentemente, previo accoglimento della medesima questione da parte della Corte Costituzionale, come sollevata in ricorso- siano annullati gli atti impugnati ed in epigrafe indicati, nei limiti dell'interesse del ricorrente, correggendo il risultato delle elezioni regionali per l'elezione del Consiglio regionale della Puglia a seguito delle consultazioni del 31

*Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
Patrocinante in Cassazione e Magistrature Superiori
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72*


Relata di notifica ex art. 3 bis della legge 21.1.1994 n. 53 in modalità telematica.

Io sottoscritto avvocato Giuseppe Mariani, codice fiscale MRN GPP 62L20 B716H, regolarmente autorizzato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 53/1994 dal competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bari con deliberazione del **19 settembre 2012**, quale difensore e procuratore speciale **EPIFANI GIOVANNI**, codice fiscale PFN GNN 57A29 G187M, nato in Ostuni il 29.1.1957 ed ivi residente al viale dello sport n. 11, rappresentato e difeso dal sottoscritto avvocato Giuseppe Mariani, codice fiscale MRN GPP 62L20 B716H, con studio in Bari alla via Amendola n. 21, ai sensi dell'art. 3 bis della legge n. 53/94

HO NOTIFICATO

con separato allegato, firmato digitalmente, copia informatica conforme all'originale cartaceo del ricorso in appello ex art. 131 c.p.a. al Consiglio di Stato Roma per Epifani Giovanni contro Regione Puglia e nei confronti di Ernesto Abaterusso e Ruggiero Mennea.

Attesto la conformità della copia informatica del suddetto ricorso con l'originale cartaceo, anche mediante sottoscrizione digitale della copia informatica estratta dall'originale cartaceo del ricorso, che si allega, avente file nominato: "epifani giovanni contro regione puglia ed altri ricorso al consiglio di

A large, stylized handwritten signature in black ink, followed by the initials 'GSS' written in a similar style.

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
Patrocinante in Cassazione e Magistrature Superiori
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

stato roma” e separatamente, mediante sottoscrizione digitale della presente relazione, a norma di legge, a:

1. **REGIONE PUGLIA**, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, rappresentata, difesa e domiciliata presso l'avv. **Sabina Ornella Di Lecce**, titolare dell'indirizzo pec dichiarato in atti nella casella: dl.avvocatura@pec.rupar.puglia.it quivi inviandola mediante posta elettronica certificata tramite la casella pec del sottoscritto difensore, resa pubblica nel sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, come risultante dalla ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e dalla ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68.

Bari, data di invio risultante dal gestore della posta elettronica certificata.

Il notificante Avv. Giuseppe Mariani

con le medesime modalità

HO NOTIFICATO

con separato allegato, firmato digitalmente, copia informatica conforme all'originale cartaceo del ricorso in appello ex art. 131 c.p.a. al Consiglio di Stato Roma per Epifani Giovanni

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
Patrocinante in Cassazione e Magistrature Superiori
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

contro Regione Puglia e nei confronti di Ernesto Abaterusso e Ruggiero Mennea.

Attesto la conformità della copia informatica del suddetto ricorso/ con l'originale cartaceo, anche mediante sottoscrizione digitale della copia informatica estratta dall'originale cartaceo del ricorso, che si allega, avente file nominato: "epifani giovanni contro regione puglia ed altri ricorso al consiglio di stato roma", e separatamente, mediante sottoscrizione digitale della presente relazione, a norma di legge, a:

2. REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, rappresentata, difesa e domiciliata presso l'avv. Ada Matteo, titolare dell'indirizzo pec reso pubblico sul sito governativo www.inipec.gov.it nella casella matteo.ada@avvle.legalmail.it, quivi inviandola mediante posta elettronica certificata tramite la casella pec del sottoscritto difensore, resa pubblica nel sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, come risultante dalla ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e dalla ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68.

Bari, data di invio risultante dal gestore della posta elettronica certificata.

Il notificante Avv. Giuseppe Mariani

*Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
Patrocinante in Cassazione e Magistrature Superiori
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72*


con le medesime modalità

HO NOTIFICATO

con separato allegato, firmato digitalmente, copia informatica conforme all'originale cartaceo del ricorso in appello ex art. 131 c.p.a. al Consiglio di Stato Roma, per Epifani Giovanni contro Regione Puglia e nei confronti di Ernesto Abaterusso e Ruggiero Mennea.

Attesto la conformità della copia informatica del suddetto ricorso, anche mediante sottoscrizione digitale della copia informatica estratta dall'originale cartaceo del ricorso, che si allega, avente file nominato: "epifani giovanni contro regione puglia ed altri ricorso al consiglio di stato roma" e separatamente, mediante sottoscrizione digitale della presente relazione, a norma di legge, a:

3. **Ernesto Abaterusso**, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'avv. **Federico Massa**, titolare dell'indirizzo di posta elettronica certificata reso pubblico sul sito governativo www.inipec.gov.it nella casella: massa.federico@pec.it quivi inviandola mediante posta elettronica certificata tramite la casella pec del sottoscritto difensore, resa pubblica nel sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, come risultante dalla ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e dalla ricevuta di avvenuta consegna

A handwritten signature in black ink, followed by the date '202' written in the same ink.

*Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
Patrocinante in Cassazione e Magistrature Superiori
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72*

prevista dall'articolo 6 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68.

Bari, data di invio risultante dal gestore della posta elettronica certificata.

Il notificante Avv. Giuseppe Mariani

con le medesime modalità

HO NOTIFICATO

con separato allegato, firmato digitalmente, copia informatica conforme all'originale cartaceo del ricorso in appello ex art. 131 c.p.a. al Consiglio di Stato Roma per Epifani Giovanni contro Regione Puglia e nei confronti di Ernesto Abaterusso e Ruggiero Mennea.

Attesto la conformità della copia informatica del suddetto ricorso con l'originale cartaceo, anche mediante sottoscrizione digitale della copia informatica estratta dall'originale cartaceo del ricorso, che si allega, avente file nominato: "epifani giovanni contro regione puglia ed altri ricorso al consiglio di stato roma" e separatamente, mediante sottoscrizione digitale della presente relazione, a norma di legge, a:

3. **Ernesto Abaterusso**, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'avv. **Domenico Mastrolia**, titolare dell'indirizzo di posta elettronica certificata www.inipec.gov.it reso pubblico sul sito governativo nella casella: mastrolia.domenico@pec.it

*Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
Patrocinante in Cassazione e Magistrature Superiori
via Amendola 21
70126 – Bari – tel. 080 553.31.72*

quivi inviandola mediante posta elettronica certificata tramite la casella pec del sottoscritto difensore, resa pubblica nel sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, come risultante dalla ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e dalla ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68.

Bari, data di invio risultante dal gestore della posta elettronica certificata.

Il notificante Avv. Giuseppe Mariani

con le medesime modalità

HO NOTIFICATO

con separato allegato, firmato digitalmente, copia informatica conforme all'originale cartaceo del ricorso in appello ex art. 131 c.p.a. al Consiglio di Stato Roma per Epifani Giovanni contro Regione Puglia e nei confronti di Ernesto Abaterusso e Ruggiero Mennea.

Attesto la conformità della copia informatica del suddetto ricorso con l'originale cartaceo, anche mediante sottoscrizione digitale della copia informatica estratta dall'originale cartaceo del ricorso, che si allega, avente file nominato: "epifani giovanni contro regione puglia ed altri ricorso al consiglio di

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
Patrocinante in Cassazione e Magistrature Superiori
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

stato roma”, e separatamente, mediante sottoscrizione digitale della presente relazione, a norma di legge, a:

4. **Ruggiero Mennea**, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'avv. **Nino Sebastiano Matassa**, titolare dell'indirizzo di posta elettronica certificata reso pubblico sul sito governativo www.inipec.gov.it nella casella matassa.ninosebastiano@avvocatibari.legalmail.it quivi inviandola mediante posta elettronica certificata tramite la casella pec del sottoscritto difensore, resa pubblica nel sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, come risultante dalla ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e dalla ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68.

Bari, data di invio risultante dal gestore della posta elettronica certificata.

Il notificante avv. Giuseppe Mariani

con le medesime modalità

HO NOTIFICATO

con separato allegato, firmato digitalmente, copia informatica conforme all'originale cartaceo del ricorso in appello ex art. 131 c.p.a. al Consiglio di Stato Roma per Epifani Giovanni

*Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
Patrocinante in Cassazione e Magistrature Superiori
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72*

contro Regione Puglia e nei confronti di Ernesto Abaterusso e Ruggiero Mennea.

Attesto la conformità della copia informatica del suddetto ricorso con l'originale cartaceo, anche mediante sottoscrizione digitale della copia informatica estratta dall'originale cartaceo del ricorso, che si allega, avente file nominato: "epifani giovani contro regione puglia ed altri ricorso al consiglio di stato roma", e separatamente, mediante sottoscrizione digitale della presente relazione, a norma di legge, a:

5. **Ruggiero Mennea**, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'avv. **Luigi Rotunno**, titolare dell'indirizzo pubblico di posta elettronica certificata nella casella rotunno.luigi@avvocatibari.legalmail.it quivi inviandola mediante posta elettronica certificata tramite la casella pec del sottoscritto difensore, resa pubblica nel sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, come risultante dalla ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e dalla ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68.

Bari, data di invio risultante dal gestore della posta elettronica certificata.

Il notificante Avv. Giuseppe Mariani

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72


maggio 2015 e proclamando eletto il ricorrente.

Spese come per legge.

La presente causa in materia di operazioni elettorali è esente dal pagamento del contributo unificato.

Bari, 3 febbraio 2016

Avv. Giuseppe Mariani



207

Da: avvgiuseppemariani
A: dl.avvocatura@pec.rupar.puglia.it; matteo.ada@avvie.legalmail.it; massa.federico@pec.it; mastrolia.domenico@pec.it; matassa.ninosebastiano@avvocatibari.legalmail.it; rotunno.luigi@avvocatibari.legalmail.it
Oggetto: notificazione ai sensi dell'art. 3 bis della legge 21.1.1994 n. 53 in modalità telematica - Epifani Giovanni contro Regione Puglia ed altri - ricorso ex art. 131 cpa in Consiglio di Stato Roma
Data: mercoledì 3 febbraio 2016 19:26:57
Allegati: [epifani giovanni contro regione puglia ed altri ricorso consiglio di stato roma.pdf.p7m](#)
[epifani giovanni contro regione puglia ed altri relata notifica ex art.3bis l.53.94.pdf.p7m](#)

Relata di notifica ex art. 3 bis della legge 21.1.1994 n. 53 in modalità telematica.

Io sottoscritto avvocato Giuseppe Mariani, codice fiscale MRN GPP 62L20 B716H, regolarmente autorizzato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 53/1994 dal competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bari con deliberazione del **19 settembre 2012**, quale difensore e procuratore speciale **EPIFANI GIOVANNI**, codice fiscale PFN GNN 57A29 G187M, nato in Ostuni il 29.1.1957 ed ivi residente al viale dello sport n. 11, rappresentato e difeso dal sottoscritto avvocato Giuseppe Mariani, codice fiscale MRN GPP 62L20 B716H, con studio in Bari alla via Amendola n. 21, ai sensi dell'art. 3 bis della legge n. 53/94

HO NOTIFICATO

con separato allegato, firmato digitalmente, copia informatica conforme all'originale cartaceo del ricorso in appello ex art. 131 c.p.a. al Consiglio di Stato Roma per Epifani Giovanni contro Regione Puglia e nei confronti di Ernesto Abaterusso e Ruggiero Mennea.

Attesto la conformità della copia informatica del suddetto ricorso con l'originale cartaceo, anche mediante sottoscrizione digitale della copia informatica estratta dall'originale cartaceo del ricorso, che si allega, avente file nominato: "epifani giovanni contro regione puglia ed altri ricorso al consiglio di stato roma" e separatamente, mediante sottoscrizione digitale della presente relazione, a norma di legge, a:

1. REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, rappresentata, difesa e domiciliata presso l'avv. **Sabina Ornella Di Lecce**, titolare dell'indirizzo pec dichiarato in atti nella casella: dl.avvocatura@pec.rupar.puglia.it quivi inviandola mediante posta elettronica certificata tramite la casella pec del sottoscritto difensore, resa pubblica nel sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, come risultante dalla ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e dalla ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68.

Bari, data di invio risultante dal gestore della posta elettronica certificata.

Il notificante Avv. Giuseppe Mariani

208

con le medesime modalità

HO NOTIFICATO

con separato allegato, firmato digitalmente, copia informatica conforme all'originale cartaceo del ricorso in appello ex art. 131 c.p.a. al Consiglio di Stato Roma per Epifani Giovanni contro Regione Puglia e nei confronti di Ernesto Abaterusso e Ruggiero Mennea.

Attesto la conformità della copia informatica del suddetto ricorso, con l'originale cartaceo, anche mediante sottoscrizione digitale della copia informatica estratta dall'originale cartaceo del ricorso, che si allega, avente file nominato: "epifani giovanni contro regione puglia ed altri ricorso al consiglio di stato roma", e separatamente, mediante sottoscrizione digitale della presente relazione, a norma di legge, a:

2. REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, rappresentata, difesa e domiciliata presso l'**avv. Ada Matteo**, titolare dell'indirizzo pec reso pubblico sul sito governativo www.inipec.gov.it nella casella matteo.ada@avvle.legalmail.it, quivi inviandola mediante posta elettronica certificata tramite la casella pec del sottoscritto difensore, resa pubblica nel sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, come risultante dalla ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e dalla ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68.

Bari, data di invio risultante dal gestore della posta elettronica certificata.
Il notificante Avv. Giuseppe Mariani

con le medesime modalità

HO NOTIFICATO

con separato allegato, firmato digitalmente, copia informatica conforme all'originale cartaceo del ricorso in appello ex art. 131 c.p.a. al Consiglio di Stato Roma, per Epifani Giovanni contro Regione Puglia e nei confronti di Ernesto Abaterusso e Ruggiero Mennea.

Attesto la conformità della copia informatica del suddetto ricorso, anche mediante sottoscrizione digitale della copia informatica estratta dall'originale cartaceo del ricorso, che si allega, avente file nominato: "epifani giovanni contro regione puglia ed altri ricorso al consiglio di stato roma" e separatamente, mediante sottoscrizione digitale della presente relazione, a norma di legge, a:

3. Ernesto Abaterusso, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'**avv. Federico Massa**, titolare dell'indirizzo di posta elettronica certificata reso pubblico sul sito governativo www.inipec.gov.it nella casella: massa.federico@pec.it quivi inviandola mediante posta elettronica certificata tramite la casella pec del sottoscritto difensore, resa pubblica nel sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, come

209

risultante dalla ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e dalla ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68.

Bari, data di invio risultante dal gestore della posta elettronica certificata.

Il notificante Avv. Giuseppe Mariani

con le medesime modalità

HO NOTIFICATO

con separato allegato, firmato digitalmente, copia informatica conforme all'originale cartaceo del ricorso in appello ex art. 131 c.p.a. al Consiglio di Stato Roma per Epifani Giovanni contro Regione Puglia e nei confronti di Ernesto Abaterusso e Ruggiero Mennea.

Attesto la conformità della copia informatica del suddetto ricorso con l'originale cartaceo, anche mediante sottoscrizione digitale della copia informatica estratta dall'originale cartaceo del ricorso, che si allega, avente file nominato: "epifani giovanni contro regione puglia ed altri ricorso al consiglio di stato roma" e separatamente, mediante sottoscrizione digitale della presente relazione, a norma di legge, a:

4. Ernesto Abaterusso, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'avv. **Domenico Mastrolia**, titolare dell'indirizzo di posta elettronica certificata www.inipecc.gov.it reso pubblico sul sito governativo nella casella: mastrolia.domenico@pec.it quivi inviandola mediante posta elettronica certificata tramite la casella pec del sottoscritto difensore, resa pubblica nel sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, come risultante dalla ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e dalla ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68.

Bari, data di invio risultante dal gestore della posta elettronica certificata.

Il notificante Avv. Giuseppe Mariani

con le medesime modalità

HO NOTIFICATO

con separato allegato, firmato digitalmente, copia informatica conforme all'originale cartaceo del ricorso in appello ex art. 131 c.p.a. al Consiglio di Stato Roma per Epifani Giovanni contro Regione Puglia e nei confronti di Ernesto Abaterusso e Ruggiero Mennea.

210

Attesto la conformità della copia informatica del suddetto ricorso con l'originale cartaceo, anche mediante sottoscrizione digitale della copia informatica estratta dall'originale cartaceo del ricorso, che si allega, avente file nominato: "epifani giovanni contro regione puglia ed altri ricorso al consiglio di stato roma", e separatamente, mediante sottoscrizione digitale della presente relazione, a norma di legge, a:

5. **Ruggiero Mennea**, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'avv. **Nino Sebastiano Matassa**, titolare dell'indirizzo di posta elettronica certificata reso pubblico sul sito governativo www.inipec.gov.it nella casella matassa.ninosebastiano@avvocatibari.legalmail.it quivi inviandola mediante posta elettronica certificata tramite la casella pec del sottoscritto difensore, resa pubblica nel sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, come risultante dalla ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e dalla ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68.

Bari, data di invio risultante dal gestore della posta elettronica certificata.

Il notificante avv. Giuseppe Mariani

con le medesime modalità

HO NOTIFICATO

con separato allegato, firmato digitalmente, copia informatica conforme all'originale cartaceo del ricorso in appello ex art. 131 c.p.a. al Consiglio di Stato Roma per Epifani Giovanni contro Regione Puglia e nei confronti di Ernesto Abaterusso e Ruggiero Mennea.

Attesto la conformità della copia informatica del suddetto ricorso con l'originale cartaceo, anche mediante sottoscrizione digitale della copia informatica estratta dall'originale cartaceo del ricorso, che si allega, avente file nominato: "epifani giovanni contro regione puglia ed altri ricorso al consiglio di stato roma", e separatamente, mediante sottoscrizione digitale della presente relazione, a norma di legge, a:

6. **Ruggiero Mennea**, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'avv. **Luigi Rotunno**, titolare dell'indirizzo pubblico di posta elettronica certificata nella casella rotunno.luigi@avvocatibari.legalmail.it quivi inviandola mediante posta elettronica certificata tramite la casella pec del sottoscritto difensore, resa pubblica nel sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, come risultante dalla ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e dalla ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68.

Bari, data di invio risultante dal gestore della posta elettronica certificata.

Il notificante Avv. Giuseppe Mariani

271

LATERZA L

Studio legale
 Avv. Giuseppe Mariani
 via Amendola 21
 70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

AL CONSIGLIO DI STATO - ROMA

Ricorso in appello ex art. 131 c.p.a.

per **LATERZA NICOLA**, codice fiscale LTR NCL 56A18 A225Q, nato in Altamura il 18 gennaio 1956 e residente in Altamura alla via Basento n. 8 elettivamente domiciliato in Bari alla via Amendola n. 21 presso lo studio del sottoscritto avvocato Giuseppe Mariani, codice fiscale MRN GPP 62L20B716H, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine del presente atto, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni processuali mediante posta elettronica certificata all'indirizzo avvgiuseppemariani@pec.it ovvero, nei casi consentiti per legge, mediante fax al numero 080 553 31 72.

contro

la **REGIONE PUGLIA**, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabina Ornella Di Lecce, titolare dell'indirizzo pec dichiarato in atti nella casella: dl.avvocatura@pec.rupar.puglia.it e Ada Matteo, titolare dell'indirizzo pec nella casella matteo.ada@avvle.legalmail.it, fisicamente domiciliata in Bari presso l'avvocatura della Regione Puglia alla via Nazario Sauro n. 33,

nonchè nei confronti di

1.- **Ernesto Abaterusso**, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Massa, titolare dell'indirizzo pubblico di posta elettronica certificato nella casella: massa.federico@pec.it e Domenico Mastrolia, titolare dell'indirizzo pubblico di posta elettronica certificata nella casellamastrolia.domenico@pec.it con domicilio eletto in Bari al Corso Cavour n. 31.

2.- **Ruggiero Mennea**, rappresentato e difeso dall'avv. Nino Sebastiano Matassa, titolare dell'indirizzo pubblico di posta elettronica certificata nella casella matassa.ninosebastiano@avvocatibari.legalmail.it e dall'avv. Luigi Romano, titolare dell'indirizzo pubblico di posta elettronica certificata nella casella rotunno.luigi@avvocatibari.legalmail.it, entrambi fisicamente domiciliati in Bari alla via Andrea da Bari n. 35 (studio Matassa);

3.- **PERRINI RENATO**, nato a Martina Franca il 23 marzo 1972 e residente in Crispiano alla via La Pira s.c., titolare dell'indirizzo pubblico di posta elettronica

PROCURA: Io sottoscritto Laterza Nicola, nato il 18.1.1956, residente in Altamura alla via Basento n. 8, delego l'avv. Giuseppe Mariani con studio in Bari alla Amendola n. 21, a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di cui al presente atto, autorizzandolo a sottoscrivere e conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa di redigere ulteriori atti difensivi, di transigere e conciliare e proporre motivi aggiunti

Eleggo con lui domicilio materiale in Bari presso il suo studio alla via Amendola n. 21 e, comunque, presso il suo domicilio digitale nella casella di posta elettronica certificata dell'avv. Giuseppe Mariani, come indicata in atto all'indirizzo avvgiuseppemariani@pec.it

Bari, 3/2/2016

Nicola Laterza
 Firma

E. Abaterusso

R. Mennea

212

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

certificata nella casella: perrini.renato@pec.consiglio.puglia.it.

per la riforma

della sentenza resa inter partes dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione seconda, n. 1427/2015, del Registro dei provvedimenti collegiali, resa in esito al ricorso elettorale R.G. n. 01081/2015,

e, conseguentemente per l'accoglimento

del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado,

previa declaratoria di illegittimità costituzionale mediante sentenza di tipo additivo, nei limiti dedotti in ricorso, della legge regionale della Regione Puglia 10 marzo 2015 n. 7, promulgata il 10 marzo 2015 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 36 del 13 marzo 2015

per l'accertamento

dell'avvenuta elezione del ricorrente, candidato per la lista "Oltre con FITTO" nella circoscrizione della provincia di BARI, in luogo del controinteressato PERRINI RENATO, nato a Martina Franca il 23 marzo 1972 e residente in Crispiano alla via La Pira s.e., dichiarato eletto per la circoscrizione di Taranto, nell'ambito del gruppo di liste del "Oltre con Fitto",

per l'annullamento e conseguente correzione,

nei limiti dell'interesse del ricorrente.

- 1.- del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale regionale redatto in data 2 luglio 2015 con riferimento alla proclamazione degli eletti Consiglieri del Consiglio regionale della Puglia, conseguente alle elezioni del Consiglio regionale della Puglia del 31 maggio 2015.
- 2.- della deliberazione di convalida degli eletti adottata dal Consiglio regionale in data 22 LUGLIO 2015, limitatamente alla convalida dell'elezione del controinteressato intimato;
- 3.- nota del Dirigente del Servizio Assemblea e Commissioni dott.ssa Silvana Vernola, prot. n. A00 142/09.3.2015 n. 350, unitamente alla "copia conforme" della deliberazione legislativa del Consiglio regionale del 26 febbraio 2015, "modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2005 n. 2 (norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.)";
- 4.- della deliberazione legislativa consiliare n. 301 del 23 e 26 febbraio 2015.

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

avente ad oggetto: "modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2005 n. 2 (norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.)", sottoscritta dal Presidente del Consiglio regionale Onofrio Introna, limitatamente alla parte in cui non riporta il testo dell'emendamento n. 34, approvato dall'Assemblea del Consiglio regionale ed avente come contenuto l'inserimento del comma 8 bis nell'articolo 15 della legge statale n. 108/1968;

5.- dell'atto di promulgazione della legge regionale recante "modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2005 n. 2 (norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.)" sottoscritto dalla vice presidente della Giunta Regionale prof.ssa Angela Barbanente e della sottostante delega del Presidente pro tempore della Giunta regionale del 9 marzo 2015;

6.- di ogni altro atto ai predetti comunque connessi, siano essi presupposti che consequenziali, ancorchè non conosciuti e comunque lesivi,

nonchè per la conseguente proclamazione

del medesimo ricorrente LATERZA NICOLA quale consigliere del Consiglio della Regione Puglia, per la circoscrizione di BARI in luogo del controinteressato Perrini Renato della circoscrizione di Taranto, nell'ambito del gruppo di liste aventi il contrassegno: "Oltre con FITTO",

FATTO

Il ricorrente LATERZA NICOLA è stato candidato per l'elezione del Consiglio regionale della Puglia svoltesi il 31 maggio 2015 con la lista avente il contrassegno "Oltre con FITTO" nella circoscrizione di Bari ed è anche iscritto, come elettore, nelle liste elettorali del Comune di Altamura al n. 11639 di lista generale, come da certificazione che si allega, ai fini della prova della concorrente legittimazione all'azione popolare.

Il ricorrente è pertanto legittimato ad agire sia a tutela del proprio legittimo interesse che nell'interesse generale, quale cittadino elettore.

Secondo quanto risulta dal paragrafo 28 del Verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale regionale, (pag. 139), il ricorrente ha conseguito la cifra di voti individuali pari a 6.120, risultando il primo dei non eletti della propria lista per la circoscrizione di Bari.

Per contro, Perrini Renato è stato proclamato eletto consigliere regionale,

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

risultando l'ultimo degli eletti per la lista del "Oltre con FITTO" nella Circoscrizione di Taranto.

Tanto è avvenuto in applicazione della legge elettorale della Regione Puglia 10 marzo 2015 n. 7, così come promulgata dal Vice presidente della Giunta regionale Barbanente e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in data 13 marzo 2015.

Tale legge regionale, essendo difforme da quanto invece deliberato in sede legislativa dal Consiglio regionale, per le considerazioni che di seguito si espongono, è **parzialmente incostituzionale**, per violazione del regolare procedimento di formazione della legge regionale, così come delineato dagli articoli 117, 121, 122 e 123 della Costituzione e dall'articolo 22 primo comma e 24 secondo comma dello Statuto della Regione Puglia.

Difatti, la legge regionale n. 7/2015 è stata promulgata e pubblicata senza riportare fedelmente tutto il contenuto della volontà legislativa nel suo complesso effettivamente deliberata dal Consiglio della Regione Puglia nella seduta del 26 febbraio 2015.

In particolare la legge regionale n. 7/2015, non riporta il testo dell'**emendamento n. 34** regolarmente discusso ed approvato dal Consiglio regionale e mai soppresso per volontà del medesimo Organo legiferante.

Il testo della deliberazione legislativa consiliare n. 301 del 23 e 26 febbraio 2015, avente ad oggetto: "*modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2005 n. 2 (norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.)*", sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale Onofrio Introna e controfirmato dalla segretaria Silvana Vernola, è stato **comunicato in forma e contenuto incompleto al Presidente della Giunta regionale, in allegato alla nota prot. n. A00 142/09.3.2015 n. 350, affinché provvedesse alla promulgazione.**

Dal confronto tra i resoconti stenografici ed il contenuto legislativo della deliberazione n. 301/2015, sottoscritta dal Presidente dell'Assemblea regionale, emerge la difformità rispetto al più ampio contenuto, approvato dal Consiglio regionale in sede legislativa, in esito alla discussione ed approvazione dei singoli articoli dell'elaborato legislativo in questione e della nuova legge elettorale nel

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

suo complesso.

La rilevata difformità emerge in particolare per l'omesso inserimento, nel testo della deliberazione legislativa n. 301 del 23 e 26 febbraio 2015, del comma 8 bis, dopo il comma 8 "all'articolo 8 che sostituisce l'art. 10 (Modifiche alla legge n. 108 del 1968) della l.r. 2/2005 alla lettera i) del comma 1 che sostituisce l'art. 15 della legge 108/1968".

In sintesi, il testo del comma 8 bis dell'articolo 15 in questione costituiva l'emendamento n. 34 ed è stato proposto dal Presidente del Consiglio, Onofrio Introna.

Il proponente Introna, nella prima parte della seduta consiliare, aveva dato regolare lettura della proposta di emendamento (cfr. pag. 24 del resoconto stenografico della 123 seduta pubblica del 26 febbraio 2015) nel testo che di seguito si riproduce:

"All'art. 8 che sostituisce l'art. 10 (Modifiche alla legge n. 108 del 1968) della l.r. 2/2005 alla lettera i) del comma 1 che sostituisce l'art. 15 della legge 108/1968:

dopo il comma 8 del citato art. 15 inserire il seguente comma 8-bis:

"8-bis Effettuate le suddette operazioni l'Ufficio centrale regionale, per ciascuna circoscrizione:

a) confronta il numero dei seggi complessivamente attribuito con il numero dei seggi che si ottiene dividendo per cinquanta il numero degli abitanti della Regione ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti;

b) se dal confronto non si registrano differenze, l'Ufficio centrale regionale dà seguito alle operazioni di cui al comma 10 e seguenti;

c) diversamente, esegue le operazioni di "riallineamento seggi" escludendo da tale operazione unicamente i seggi assegnati con i quozienti elettorali circoscrizionali di cui al comma 5, lett. a), n. 1".

A tal fine:

1) determina il numero dei seggi da aggiungere o da sottrarre per ciascuna delle sei circoscrizioni;

2) forma una graduatoria in ordine decrescente delle cifre elettorali conseguite

216

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

dai gruppi di lista assegnatori di seggi:

3) partendo dal gruppo che occupa il primo posto della graduatoria e via via proseguendo, effettua uno spostamento di seggio da una circoscrizione che eccede ad una che deficitia, utilizzando per tale operazione la graduatoria decrescente di cui al comma 6. A tale scopo l'Ufficio centrale regionale individua la circoscrizione che cede, in quella che occupa l'ultima posizione della graduatoria, la circoscrizione che riceve, in quella che occupa la prima.

Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi alla circoscrizione deficitaria ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria.

Qualora in un circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista che ha esaurito i propri candidati, l'Ufficio centrale regionale effettua l'operazione di riallineamento assegnando il seggio alla lista della circoscrizione deficitaria che segue nella graduatoria azidetta ed in assenza, passa a considerare il gruppo che segue nella graduatoria".

Tale emendamento è stato oggetto di ampia discussione in seno all'assemblea legislativa regionale, conclusasi il voto segreto da cui è emerso il seguente risultato su 50 consiglieri presenti:

Votanti 49:

hanno votato SI 26;

hanno votato NO 23;

una scheda bianca.

Conseguentemente il Presidente proclamò il risultato della votazione su tale sua proposta di emendamento, affermando che: **"l'emendamento è approvato"** (pag. 30 seconda colonna, in alto).

La questione riguardante il riallineamento circoscrizionale degli eletti, era ormai risolta ma, in prosieguo della medesima seduta del giorno 26 febbraio 2015, dopo l'approvazione dell'articolo 6 (pag. 57 del Resoconto stenografico), il medesimo Presidente del Consiglio regionale, Onofrio Introna, (pag. 57 seconda colonna in fine, del Resoconto stenografico) pose ai voti il "subemendamento all'articolo 8 riportato a pag. 34".

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

Il contenuto di tale subemendamento non emerge dal resoconto stenografico della seduta consiliare, tuttavia è ricavabile dal documento testuale e manoscritto, firmato, da tre consiglieri, agli atti dei lavori della seduta consiliare del 26 febbraio 2015, il cui contenuto era il seguente: "L'emendamento di pag. 34 all'art. 8, già votato, è soppresso".

Su tale proposta di subemendamento soppressivo nessun consigliere ha chiesto di parlare ed il Presidente del Consiglio regionale lo ha posto immediatamente ai voti, registrando la volontà del Consiglio con la seguente proclamazione del risultato: "NON E' APPROVATO".

Malgrado la chiarezza del risultato di voto e malgrado fosse anche chiaro che non era stato soppresso l'emendamento n. 34, precedentemente approvato, vale a dire il comma 8 bis all'articolo 15 della legge n. 108/1968, il Presidente del Consiglio regionale Onofrio Introna ed il segretario del medesimo organo legislativo, hanno invece sottoscritto il testo coordinato della deliberazione legislativa n. 301 del 23 e 26 febbraio 2015 omettendo di riportare nel giusto ordine l'emendamento sul riallineamento circoscrizionale dei seggi in base alla consistenza della popolazione di ciascuna circoscrizione, così come disciplinato dal comma 8 bis del nuovo testo dell'articolo 15 della legge n. 108/1968, come sostituito dalla lettera i) dell'articolo 8 della legge regionale n. 7/2015, che andava a sostituire, sul punto, il previgente art. 10 (Modifiche alla legge n. 108 del 1968) della l.r. 2/2005, a cui risale l'introduzione del nuovo testo in luogo del previgente articolo 15 della legge statale 108/1968 (in quanto attualmente materia riservata alla legislazione regionale).

In sostanza, tanto il Presidente del Consiglio regionale che la segretaria generale, omettendo di riportare il testo del comma 8 bis dell'articolo 15 della legge n. 108/1968 nel testo della deliberazione legislativa n. 301/2015, hanno ritenuto erroneamente che l'emendamento n. 34, precedentemente approvato, fosse stato successivamente soppresso.

In realtà, come già chiarito, era accaduto esattamente il contrario e cioè che l'emendamento soppressivo, preordinato ad eliminare il testo dell'emendamento n. 34, non era stato approvato.

Da quanto emerge dal resoconto stenografico e dal testo del subemendamento

Studio legale**Avv. Giuseppe Mariani****via Amendola 21****70126 - Bari - tel. 080 553.31.72**

soppressivo respinto, risulta chiaramente che l'assemblea legislativa regionale aveva ritenuto di lasciare in "vita" l'emendamento n. 34 precedentemente approvato con la corrispondente disciplina del riallineamento circoscrizionale dei seggi, mediante compensazione tra circoscrizioni eccedentarie e quelle deficitarie. Sicchè, la deliberazione legislativa n. 301 del 2015 è stata trasmessa al Presidente della Giunta regionale, **con l'omissione**, dal testo del comma 8 bis all'articolo 15 della legge n. 108/1968 corrispondente all'emendamento n. 34.

Conseguentemente, il Presidente della Giunta regionale (o, per meglio dire, il vice presidente delegato) **ha promulgato una legge regionale conforme a quanto comunicatogli dal Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, ma difforme da quella invece votata dal Consiglio regionale in sede legislativa**, essendo stato omesso il recepimento dell'emendamento n. 34, regolarmente votato ed approvato.

Tale omissione del Presidente dell'assemblea regionale nella fase di comunicazione al Presidente della Giunta regionale del testo da promulgare e successivamente pubblicare, si è rivelata lesiva nei confronti del ricorrente.

Difatti, ove fosse stata correttamente promulgata e pubblicata la legge elettorale effettivamente votata dal Consiglio regionale, articolo per articolo e nel suo complesso, nel corso delle sedute del 23 e 26 febbraio 2015, il ricorrente sarebbe stato proclamato eletto consigliere comunale proprio per effetto delle disposizioni legislative sul riallineamento dei seggi fra circoscrizioni eccedentarie e quelle deficitarie, come disposto dal citato comma 8 bis dell'articolo 15 della legge statale n. 108/1968, nel testo approvato dal Consiglio regionale.

Tale deduzione deriva dalle seguenti considerazioni in fatto.

A.- Quanto previsto dal Consiglio regionale, con l'approvazione dell'emendamento n. 34 (comma 8 bis all'articolo 15 della legge n. 108/1968), si è effettivamente verificato: vale a dire si è avuta una differenza, per alcune delle sei circoscrizioni elettorali della Puglia, tra il numero dei seggi complessivamente attribuito e quello che si ottiene **dividendo per cinquanta** il numero degli abitanti della Regione ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Studio legale
 Avv. Giuseppe Mariani
 via Amendola 21
 70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

B.- Tali differenze emergono confrontando il numero dei seggi che sarebbero spettati a ciascuna circoscrizione dividendo per 50 il numero degli abitanti della Regione ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione (come peraltro previsto dall'articolo 8 comma 12 della legge elettorale n. 7/2015¹ per la determinazione del numero massimo di candidati di lista per ciascuna circoscrizione) ed i seggi effettivamente assegnati dall'ufficio centrale regionale senza tener conto di quanto legiferato dal Consiglio regionale mediante l'inserimento del comma 8 bis all'articolo 15 della legge n. 108/1968.

Il numero massimo dei candidati per ciascuna lista circoscrizionale (corrispondente al numero dei consiglieri da assegnare ad ogni circoscrizione, secondo la previsione del citato comma 8 bis dell'articolo 15 della legge n. 108/1968, così come era stata modificata dal Consiglio regionale in sede legislativa durante con la deliberazione del 26 febbraio 2015) è stato determinato dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto n. 201 del 7 aprile 2015 (pubblicato sul BURP n. 47 del 7.4.2015), in esecuzione di quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 8 della legge regionale Puglia n. 7/2015.

Dalla tabella allegata a tale decreto emerge che il numero massimo di candidati per ciascuna circoscrizione, dividendo per 50 il numero degli abitanti della Regione ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (art. 8 comma 12 della l.r. 31 gennaio 2006 n. 2 - nota 1), è il seguente:

Circoscrizioni elettorali	Numero dei seggi su base proporzionale dividendo la popolazione per 50 consiglieri, corrispondente ai consiglieri spettanti a ciascuna circoscrizione secondo il comma 8 bis

1.- L'articolo 8 comma 12 della legge elettorale n. 7/2015 per la determinazione del numero massimo di candidati di lista per ciascuna circoscrizione) che, al comma 12 dispone che "in ciascuna circoscrizione ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 4 e non superiore al numero che si ottiene dividendo per cinquanta il numero degli abitanti della Regione e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".

Studio legale
 Avv. Giuseppe Mariani
 via Amendola 21
 70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

	dell'articolo 15 della legge 108/1968, come approvato dal Consiglio regionale, identico al numero massimo di candidati di lista per ciascuna circoscrizione
Bari	15
Barletta-Andria-Trani	5
Brindisi	5
Foggia	8
Lecce	10
Taranto	7
Totale	50 consiglieri

Rispetto a tale riparto proporzionale dei consiglieri su base circoscrizionale, le operazioni di calcolo previste dai primi otto commi dell'articolo 15 della legge n. 108/1968 (come risultante dalle modifiche introdotte dal Consiglio della Regione Puglia) e puntualmente sviluppate dall'Ufficio centrale regionale con il verbale impugnato, hanno invece condotto all'attribuzione di seggi a ciascuna circoscrizione, sulla base di quanto risultante dal paragrafo 26 ed allegato riepilogo dei seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ed a ciascuna coalizione di gruppi di cui al Modello 283-AR/I - Puglia, allegato al verbale impugnato (paragrafo 26 - pag. 120)-

Sulla base di tale riepilogo, il riparto di consiglieri fra le sei circoscrizioni elettorali della Regione Puglia risultante dal verbale impugnato è stato il seguente:

Circoscrizioni elettorali	Riparto dei consiglieri in applicazione dei primi 8 commi dell'articolo 15 della legge n. 108/1968
Bari	12 = (2+1+2+7)
Barletta-Andria-Trani	7 = (1+1+1+4)
Brindisi	4 = 1+3
Foggia	8 = (1+1+1+5)

221

Studio legale
 Avv. Giuseppe Mariani
 via Amendola 21
 70126 - Bari - tel. 080 553-31.72

Lecce	11 = (2+1+2+6) di cui uno al candidato presidente secondo classificato.
Taranto	8 = (1+1+2+4)
Totale	50 consiglieri

Rispetto a tali risultati riepilogativi riportati nella tabella di cui al paragrafo 26 del Verbale delle operazioni elettorali, ove fosse stata correttamente promulgata la legge elettorale n. 7/2015 con l'inserimento del comma 8 bis nel citato articolo 15 della legge n. 108/1968, l'Ufficio centrale regionale avrebbe dovuto confrontare "il numero dei seggi complessivamente attribuito con il numero dei seggi che si ottiene dividendo per cinquanta il numero degli abitanti della Regione ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".

Da tale confronto, se fosse stato effettuato, emergeva matematicamente il risultato di cui alla seguente tabella:

Circoscrizioni elettorali	Numero dei consiglieri spettanti a ciascuna circoscrizione su base proporzionale dividendo la popolazione regionale per 50 consiglieri	Numero massimo di candidati su base proporzionale dividendo la popolazione per 50 consiglieri	Differenze
Bari	15	12 = (2+1+2+7)	-3
Barletta-Andria-Trani	5	7 = (1+1+1+4)	+2
Brindisi	5	4 = 1+3	-1
Foggia	8	8 = (1+1+1+5)	0
Lecce	10	11 = (2+1+2+6) di	+1

Studio legale
 Avv. Giuseppe Mariani
 via Amendola 21
 70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

		cui uno al candidato presidente secondo classificato del M5S.	
Taranto	7	8 = (1+1+2+4)	+1
Totale	50 consiglieri	50 consiglieri	0

Sulla base di tale confronto, emergono le seguenti differenze in negativo per le circoscrizioni di Bari (-3) e Brindisi (-1) ed in positivo per le circoscrizioni di BAT (+2), Lecce (+1) e Taranto (+1).

Complessivamente la sommatoria delle differenze negative si azzerano rispetto a quelle in positivo ed il numero complessivo dei consiglieri da eleggere resta invariato in 50.

In presenza di tali "differenze", la lettera e) del comma 8 bis approvato dal Consiglio regionale ma non promulgato per le ragioni sopra esposte, dispone che l'Ufficio centrale regionale provveda ad effettuare il "riallineamento seggi", escludendo da tale operazione unicamente i seggi assegnati con i quozienti elettorali circoscrizionali di cui al comma 5, lett. a), n. 1, vale a dire gli eletti su base proporzionale con i quozienti pieni nelle rispettive circoscrizioni.

Le operazioni di "riallineamento seggi" avrebbero dovuto essere effettuate sulla base di quanto prescritto dal secondo periodo del richiamato comma 8 bis, vale a dire:

- 1) determinando il numero dei seggi da aggiungere o da sottrarre per ciascuna delle sei circoscrizioni;
- 2) formando una graduatoria in ordine decrescente delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di lista assegnatari di seggi;
- 3) partendo dal gruppo che occupa il primo posto della graduatoria e via via proseguendo, effettuando uno spostamento di seggio da una circoscrizione che eccede ad una che defice, utilizzando per tale operazione la graduatoria decrescente di cui al comma 6. A tale scopo l'Ufficio centrale regionale individua la circoscrizione che cede, in quella che occupa l'ultima posizione della graduatoria, la circoscrizione che riceve, in quella che occupa la prima.

223

Studio legale
 Avv. Giuseppe Mariani
 via Amendola 21
 70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

(...).

Le differenze di seggi fra quanto spettante su base proporzionale a ciascuna circoscrizione e quanto risultante dalla illegittima proclamazione degli eletti, per ciascuna delle sei circoscrizioni, risulta dall'ultima colonna della precedente tabella.

Il riallineamento dei seggi, previa declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale della Puglia n. 7/2015, nella parte in cui non ha recepito l'intero contenuto del c.d. emendamento n. 34, sopra riportato, deve essere pertanto effettuato sulla base della graduatoria decrescente (limitata, per economia espositiva, alle prime cinque posizioni) delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di lista assegnatari di seggi, come rilevabile dal paragrafo 12 del verbale impugnato (pag. 18 e ss.), secondo i voti di ciascun gruppo di liste come di seguito ordinate in modo decrescente:

Gruppo di liste	Voti validi Bari	Voti validi BA1	Voti validi Brindisi	Voti validi Foggia	Voti validi Lecce	Voti validi Taranto	Totale voti validi nella Regione
1.- Partito Democratico	84.405	31.397	32.240	46.765	79.169	42.831	316.807
2.- M5S	97.888	30.715	22.947	34.442	48.766	40.390	275.148
3.- Forza Italia	41.473	21.987	21.843	31.654	35.493	29.431	181.791
4.- Oltre con Fitto	42.318	16.564	15.188	10.585	51.952	19.224	155.831
5.- Emiliano	32.122	21.170	21.129	38.035	21.370	18.706	155.532

224

Studio legale
 Avv. Giuseppe Mariani
 via Amendola 21
 70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

Sindaco
 di Puglia

Sulla base dei voti validi complessivamente conseguiti nella Regione Puglia, si ha pertanto la seguente **graduatoria decrescente dei primi quattro gruppi di liste** fra le quali, secondo l'ordine, si sarebbe dovuto provvedere al riallineamento dei seggi:

- 1.- PD
- 2.- M5S;
- 3.- Forza Italia
- 4.- Oltre con Fitto.

Sulla base di quanto disposto dal n. 3) del secondo periodo del comma 8 bis dell'articolo 15 della legge n. 108/1968 -omesso in sede di proclamazione della legge n. 7/2015- il riallineamento dei seggi deve essere eseguito partendo dal gruppo che occupa il primo posto della graduatoria e via via proseguendo, effettuando uno spostamento di seggio, all'interno di ciascuno di tali quattro gruppi, da una circoscrizione che eccede ad una che deficitava, utilizzando per tale operazione la graduatoria decrescente di cui al comma 6.

A tale scopo l'Ufficio centrale regionale -se avesse fatto applicazione della norma approvata dal Consiglio regionale ma non promulgata- avrebbe dovuto individuare, nell'ambito di ciascun gruppo, la circoscrizione che cede, in quella che occupa l'ultima posizione della graduatoria decrescente dei quozienti circoscrizionali e quella che riceve, in quella che occupa la prima, ovviamente tenendo conto dei limiti comunque imposti dal riparto proporzionale dei seggi fra le sei circoscrizioni, che non possono essere superati per evitare di ricreare una situazione di disallineamento.

Sulla base della graduatoria decrescente dei gruppi di liste che hanno conseguito i maggiori suffragi, sulla base delle graduatorie decrescenti di ciascuno gruppo delle prime quattro liste doveva essere disposto il riallineamento come di seguito indicato:

1.- Per il gruppo di liste del Partito democratico, doveva essere riallineato in favore della circoscrizione di Brindisi (seconda in graduatoria, dopo la

225

Studio legale
 Avv. Giuseppe Mariani
 via Amendola 21
 70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

circoscrizione eccedentaria di Taranto), il seggio eccedentario attribuito alla circoscrizione di Lecce, penultima in graduatoria dopo la circoscrizione di Foggia, che non è eccedentaria);

2.- per il gruppo di liste del Movimento Cinque stelle, doveva essere riallineato in favore della circoscrizione di Bari (quarta in graduatoria, dopo le eccedentarie circoscrizioni di Lecce, Taranto e non eccedentaria Foggia) il seggio eccedentario attribuito alla circoscrizione BAT (quinta in graduatoria, con ultima circoscrizione non eccedentaria di Brindisi);

3.- per il gruppo di liste Forza Italia, doveva essere riallineato in favore della circoscrizione di Bari (prima in graduatoria), il seggio eccedentario della BAT (quinta in graduatoria, seguita in ultima posizione dalla circoscrizione non eccedentaria di Brindisi);

4.- il quarto seggio da riallineare, per il gruppo di liste "Oltre con Fitto", deve essere individuato in favore della circoscrizione di Bari, (seconda in graduatoria dopo la circoscrizione eccedentaria di Lecce) e contro la circoscrizione di Taranto, quart'ultimo in graduatoria a partire dalla circoscrizione di Foggia, non eccedentaria, seguita da quella di Brindisi, deficitaria, BAT, eccedentaria ma riallineata a seguito dei riallineamenti spettanti in favore dei gruppi di liste con il contrassegno Movimento Cinque stelle e Forza Italia).

La graduatoria decrescente di cui al comma 6 del citato articolo 15 della legge n. 108/1968, per il gruppo di liste "Oltre con FITTO" è riportata nel verbale impugnato al paragrafo 16 (determinazione delle circoscrizioni nelle quali attribuire i seggi assegnati ai gruppi di liste in sede di collegio unico regionale), alla pagina 78, come di seguito riprodotta:

GRUPPO DI LISTE AVENTE IL CONTRASSEGNO				
Circoscrizione	Quoziente Elettorale Circoscrizionale Q.E.C.	Voti Massimali	Valore Seggio * 100 101 C	Graduatoria (1)
BARI	55.319	42.346	76,50	2
BARI/LETTA/ANDRIA	45.765	36.565	55,96	4
BRINDISI	48.547	15.163	31,29	5
FOGGIA	43.543	10.532	24,32	6
LECCE	52.430	51.952	99,09	1
TARANTO	45.344	15.224	33,32	3

Ordinando i dati riportati nel verbale secondo l'ordine decrescente dei migliori quozienti elettorali circoscrizionali (Q.E.C.) si ha il seguente risultato:

226

Studio legale
 Avv. Giuseppe Mariani
 via Amendola 21
 70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

- 1.- Lecce;
- 2.- Bari;
- 3.- Taranto;
- 4.- BAT;
- 5.- Brindisi;
- 6.- Foggia.

Occorre chiarire che quanto sopra dedotto considera che in fase di riallineamento dei seggi, ciascuna circoscrizione, per un verso, non può ricevere se è già eccedentaria ovvero se è in equilibrio rispetto al numero dei seggi spettanti in via proporzionale e, per altro verso, non può cedere se è già deficitaria ovvero se è in equilibrio.

Ciò precisato, con specifico riferimento alla posizione del ricorrente nell'ambito del gruppo di liste "Oltre con FITTO", la **Circoscrizione di Bari**, pur essendo seconda, di fatto diviene prima in graduatoria in quanto la circoscrizione di Lecce, prima in graduatoria, per le ragioni sopra esposte, risulta eccedentaria, tanto che dovrebbe cedere il seggio in favore della circoscrizione di Brindisi del Partito Democratico.

Per contro, la circoscrizione di Foggia del gruppo di liste "Oltre con Fitto", pur essendo ultima, non può cedere in quanto non è eccedentaria, mentre la circoscrizione di Brindisi è deficitaria e non può essere considerata ai fini del riallineamento; quanto alla circoscrizione di BAT, non può neppure essere considerata atteso che pur essendo eccedentaria, secondo l'ordine decrescente dei gruppi più suffragati, è tenuta a cedere i due seggi in eccedenza in favore della circoscrizione di Bari, rispettivamente in favore della lista Movimento cinque stelle e Forza Italia. Sicchè, l'ultimo seggio eccedentario, quello della circoscrizione di Taranto, deve essere riallineato in favore della circoscrizione di Bari per la lista "Oltre con FITTO".

In sintesi, l'ultimo seggio attribuito alla lista "Oltre con FITTO" nella circoscrizione di Taranto deve essere assegnato alla circoscrizione di Bari.

Sotto il profilo soggettivo, l'ultimo seggio della circoscrizione di Taranto della lista "Oltre con Fitto" è stato attribuito al candidato controinteressato PERRINI RENATO (pag. 123), come si evince dall'estratto del verbale che si riproduce:

227

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

Elenco del Presidente e della Giunta regionale e del Consiglio regionale
MOD. 1251 - PUGLIA - VERBA - 19 - COMITIO CENTRALE REGIONALE 123

per il GRUPPO DI LISTE COLLEGATO AL CANDIDATO PRESIDENTE n. 6
SCHIULLI FRANCESCO
OLTRE GI FIRD
avente contrassegno:
....., sono proclamati:

- nella Circoscrizione di Bari,
dove sono attribuiti N. 2 seggi, i candidati Sign.
ZULLO IGNAZIO
- nella Circoscrizione di Barietta-Andria-Trani,
dove sono attribuiti N. 1 seggio, i candidati Sign.
VENTOLA FRANCESCO
- nella Circoscrizione di Brindisi,
dove sono attribuiti N. 0 seggi, i candidati Sign.
- nella Circoscrizione di Foggia,
dove sono attribuiti N. 0 seggi, i candidati Sign.
- nella Circoscrizione di Lecce,
dove sono attribuiti N. 2 seggi, i candidati Sign.
LONZICO SILVERIO
- nella Circoscrizione di Taranto,
dove sono attribuiti N. 2 seggi, i candidati Sign.
PERRINI RENATO

Il Cancelliere
Il Presidente
Il Vice Presidente
Il Segretario

Pertanto Perrini Renato è stato proclamato eletto illegittimamente, mentre, in forza di quanto disposto dal Consiglio regionale con il citato comma 8 bis dell'articolo 15 della legge 108/1968 tale seggio spetta al ricorrente Laterza

228

Studio legale
 Avv. Giuseppe Mariani
 via Amendola 21
 70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

Nicola, primo dei non eletti con 6.120 voti per la lista "oltre con FITTO" per la circoscrizione deficitaria di Bari (pag. 139 del verbale impugnato), come di seguito riportato:

Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale
 MOD. N. 381/AR-PUGLIA - VERBALE DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE 139

Lista N. 9. avente il contrassegno: OLTRE CON FITTO

COGNOME E NOME dei candidati	Cifra individuale
1. <u>Quirico Nicola</u>	6.120
2. <u>Chizzè Pietro</u>	5.409
3. <u>Doppino Vito</u>	3.886
4. <u>Dell'Uzzi Francesco</u>	2.769
5. <u>Toto Enrico</u>	2.252
6. <u>Musello Stefano</u>	2.242
7. <u>Paparello Matteo</u>	2.207
8. <u>Marta Prossimo</u>	1.541
9. <u>Caracciolo Aldo</u>	1.393
10. <u>Torricelli Pasquale</u>	1.364
11. <u>Masimonele Giovanni</u>	739
12. <u>Napolitano Anna</u>	623
13. <u>Pizzi Marianna</u>	502
14. <u>Rosa Cassio Felia</u>	127

Sulla base di tali avvenimenti, il ricorrente ha impugnato il verbale di proclamazione degli eletti davanti al Giudice di primo grado, chiedendo la conseguente correzione dei risultati elettorali e conseguente proclamazione, in proprio favore, di consigliere regionale della Regione Puglia.

A seguito dell'instaurazione del contraddittorio, il ricorso è stato respinto con la sentenza in epigrafe indicata, che si allega in copia.

Il Giudice di primo grado non ha ritenuto di ravvisare alcuna difformità tra il testo della legge elettorale regionale approvato all'esito della seduta e quello successivamente pubblicato.

228

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
Via Amendola 21
70126 - Bari - tcl. 080 553.31.72

Sul punto, il TAR Puglia sede di Bari, con la sentenza impugnata ha ritenuto che:
“Pur non potendosi escludere infatti che la confusione e concitazione nello svolgimento delle operazioni di voto abbia potuto astrattamente determinare una certa confusione, in ragione - ad esempio - dell' uso della parola “subemendamento”, anziché “emendamento”, rileva il Collegio che dal resoconto stenografico si evince chiaramente che l'organo consiliare, già espressosi una prima volta con voto segreto a favore dell'emendamento n.34, e quindi dell'introduzione del correttivo del riallineamento, abbia successivamente rivotato lo stesso emendamento (non già il diverso subemendamento soppressivo, dichiarandosi stavolta contrario al suo mantenimento.

Come emerge dagli atti e dalla ricostruzione fatta dalle stesse parti, dopo la prima approvazione dell'emendamento, riportata alle pagg. 24-30 del resoconto stenografico, il Presidente ha successivamente chiesto di ripetere la votazione relativa all'art.8 (quello in cui era stato in precedenza introdotto il comma 8-bis, in virtù dell'approvazione dell'emendamento n.34), essendo stato presentato un subemendamento allo stesso articolo, diretto a sopprimere l'emendamento in questione, prima approvato, introduttivo del comma 8-bis.

Il testo del resoconto stenografico è infatti il seguente “Pongo ai voti il subemendamento all'art.8, riportato a pagina 34. Non approvato.”

Come si evince dagli atti prodotti dallo stesso ricorrente, il “subemendamento” all'art.8 cui fa riferimento il Presidente non è tuttavia quello soppressivo, bensì lo stesso emendamento all'art.8, riportante il comma 8-bis, sul cui frontespizio è riportato a penna il numero 34, sotto il numero 65 cancellato da una linea (all. 3 ricorso).

Il numero si riferisce infatti alla pagina del documento in cui sono contenuti tutti gli emendamenti. A riprova di ciò, l'allegato n.4 della produzione del ricorrente, contenente il (vero) subemendamento art.8, soppressivo, riporta in calce a penna “L'emendamento di pag.65 all'art. - dicinna poi cancellata - di pag. 34 all'art.8, già votato, è soppresso”, seguono poi tre firme. Anche la trascrizione della video registrazione, riportata negli atti della Regione e del controinteressato, confermano quanto avvenuto, cioè una nuova votazione, recte una “rivotazione”, per usare lo stesso termine del Presidente dell'Assemblea, dell'emendamento

230

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

introduttivo del nuovo comma, e non sul subemendamento su
proposta di voto, questa volta, l'Assemblea ha espresso
approvando l'emendamento all'art. 8, ed accogliendo quindi
soppressiva avanzata col subemendamento, attraverso la
dell'emendamento già approvato, in sede di nuova votazio
riprova che il testo promulgato e pubblicato sul BURP è esatto
quanto votato in assemblea e alla volontà lì espressa dall'org
poi la circostanza, determinante, evidenziata dalla difesa re
consiglieri in virtù delle prerogative riconosciute dall'art.48 de
funzionamento del Consiglio Regionale, né il Presidente del Co
né quelli dei singoli gruppi, abbiano mai evidenziato la man
nel testo di legge definitivo dell'emendamento n. 34, e q
inserimento del comma 8-bis, nelle sedi e nei termini ad e
avendo acquisito la materiale disponibilità di copia del testo n
della seduta attestante lo svolgimento dei lavori in questione
pertanto, unitamente alle peculiari modalità di svolgimento
resocontazione integrale delle riunioni, come evidenziate
depongono nel senso di una chiara volontà del Consiglio
approvare in via definitiva il predetto comma 8bis, e quindi di
testo dell'art.8, che è quindi stato poi approvato in via definiti
poi promulgata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. Dal reso
emerge infatti che il Presidente del Consiglio Regionale, su
meglio precisate ragioni tecniche ed al fine di evitare di dover
emendamento soppressivo, abbia invitato il consigli
sull'emendamento già approvato; invito cui ha fatto seguito la n
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, appare evidente la
svolgimento delle operazioni elettorali in questione e
proclamazione degli eletti, avvenute in conformità alla disci
elettorale vigente.

Tanto esposto in punto di fatto, la sentenza impugnata, come
sopra riportato capo della sentenza, merita l'integrat
conseguentemente, merita di essere accolto il ricorso introdutt

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

all'esito della declaratoria di incostituzionalità della legge regionale pugliese 10 marzo 2015 n. 7, per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

1.- Violazione dell'art. 121 della Costituzione italiana. Violazione dell'art. 22 dello Statuto della Regione Puglia. Eccesso di potere sotto il profilo dell'illogicità manifesta e dell'erronea ricostruzione dei fatti di causa ai fini del giusto e corretto procedimento di formazione della legge regionale.

Con il capo della sentenza impugnata, il Giudice di primo grado ha ritenuto, in sostanza, che il Consiglio regionale, nella seduta pomeridiana del 26.2.2015, abbia votato non il sub emendamento soppressivo, allegato agli atti della seduta consiliare, bensì abbia voluto "rivotare" l'emendamento n. 34, già votato, ribaltando l'esito della votazione svoltasi nella sessione mattutina della medesima giornata del 26.2.2015, e, quindi, non approvandolo.

A tale conclusione il TAR barese giunge dopo aver rilevato che il Presidente aveva richiesto di "ripetere la votazione relativa all'art.8 (quello in cui era stato in precedenza introdotto il comma 8-bis, in virtù dell'approvazione dell'emendamento n.34), essendo stato presentato un subemendamento allo stesso articolo, diretto a sopprimere l'emendamento in questione, prima approvato, introduttivo del comma 8-bis".

Il testo del resoconto stenografico è infatti il seguente "Pongo ai voti il subemendamento all'art.8, riportato a pagina 34. Non approvato."

Secondo il primo Giudice, l'oggetto della votazione non sarebbe stato il sub emendamento soppressivo, proposto da taluni consiglieri al Presidente per "sopprimere" l'emendamento di pagina 34 già approvato, bensì lo stesso emendamento n. 34, su cui si chiedeva di "rivotare".

Benchè il Primo Giudice abbia riconosciuto che il testo, con tre firme, del sub emendamento soppressivo avesse il seguente contenuto: "L'emendamento di pag.65 all'art. - dicitura poi cancellata - di pag. 34 all'art.8, già votato, è soppresso", ha ritenuto che oggetto della nuova votazione non fosse tale sub emendamento, bensì l'emendamento di pag. 34 già votato con un "accoglimento di fatto" della proposta soppressiva avanzata con il sub emendamento.

Le conclusioni del TAR barese non sono condivisibili, alla luce delle regole

232

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

generali che sovrintendono la materia del riesame degli atti amministrativi, sotto il profilo dei limiti alla revocabilità degli atti già adottati.

Il rinnovo del voto doveva considerarsi tecnicamente inammissibile, non risultando alcun vizio rispetto alla precedente votazione. Sicchè, al più poteva essere proposta una revoca ovvero, come in effetti è stato proposto, una soppressione di quanto precedentemente approvato.

Affinchè un atto possa essere riesaminato nel merito occorre una chiara volontà di sopprimere la precedente votazione. Sotto tale profilo, la nuova determinazione deve essere chiaramente preordinata a disvolere ciò che è stato già voluto.

Nel caso di specie non può revocarsi in dubbio che l'Assemblea regionale non era stata chiamata a "rivotare" l'emendamento n. 34 già approvato, bensì a sopprimere tale emendamento. Il nuovo voto, infatti, presupponeva la sostanziale invalidità della precedente approvazione. Sicchè, non essendo emerso alcun vizio, al più poteva essere proposta una soppressione, come in effetti è stata proposta.

In tal senso è assolutamente chiaro il testo del sub emendamento **soppressivo**, pure riportato nella sentenza impugnata, proposto da tre consiglieri regionali, avente ad oggetto la soppressione dell'emendamento n. 34 già approvato.

Ritenere, come ha fatto il primo Giudice che l'Assemblea abbia voluto "*di fatto*" accogliere la proposta soppressiva, non trova alcuna giustificazione testuale essendo chiara la proposta presidenziale di porre ai voti "*il subemendamento all'art. 8 approvato*" e tale sub emendamento, mirante alla soppressione dell'emendamento n. 34, veniva chiaramente respinto dal collegio consiliare.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice territoriale, la volontà effettivamente espressa dal Consiglio regionale non era nel senso di ripristinare l'originario testo dell'art. 8, precedentemente emendato con l'emendamento n. 34, bensì quella di respingere la proposta di soppressione di tale emendamento, così lasciando in vita l'emendamento precedentemente approvato.

A ciò si aggiunga la totale mancanza di discussione del Consiglio su una proposta di soppressione dell'emendamento che aveva occupato molta parte dei lavori consiliari nella seduta antimeridiana. Si trattava, in sostanza, delle ultime battute della riunione assembleare e mentre può essere giustificata, sul piano logico, il respingimento di un emendamento soppressivo rispetto ad altro emendamento già

233

LAUREA II

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

discusso ed approvato, non appare plausibile il contrario che avrebbe imposto una chiara motivazione delle ragioni per le quali si sopprimeva il testo già approvato, oggetto di ampio dibattito.

Nè, può indurre in errore l'imprecisione terminologica del Presidente, il quale dopo aver malamente argomentato circa la necessità di "ripetere una votazione", ha più correttamente proposto la votazione sul sub emendamento e non sull'emendamento già approvato.

Alla luce di tali considerazioni, non può revocarsi in dubbio che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, il comma 8 bis del testo dell'art. 8 non era mai stato soppresso dal Consiglio regionale. Conseguentemente appare violato il procedimento di corretta formazione e pubblicazione della legge regionale 10 marzo 2015 n. 7 e viziato il verbale delle operazioni elettorali che merita di essere annullato, previa declaratoria di illegittimità costituzionale di tale legge, per le seguenti ulteriori motivazioni, già esposte nel ricorso introduttivo, che di seguito vengono riproposte.

2.- Violazione di legge derivata dalla illegittimità costituzionale, per violazione degli articoli 117, 121, 122 e 123 della costituzione e dall'articolo 22 primo comma e 24 secondo comma dello statuto della regione puglia, della legge regionale pugliese 10 marzo 2015 n. 7 art. 8, che ha sostituito l'articolo 10 della legge regionale n. 2/2005, nella parte in cui alla lettera i), nel disporre la sostituzione dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968 n. 108 (norme per la elezione dei consigli regionali della regioni a statuto normale) ha omesso di inserire il comma 8 bis nel testo approvato dal consiglio regionale, così violando il regolare procedimento di formazione della legge regionale.

La materia della conformità tra la volontà espressa dal legislatore all'interno dell'organo deliberante e quanto invece reso pubblico mediante la verbalizzazione del testo deliberativo e successiva promulgazione e pubblicazione di un atto avente forza di legge è stata oggetto di ripetuti interventi della Corte Costituzionale che ha rivendicato la propria giurisdizione per l'accertamento della legittimità costituzionale delle leggi statali, regionali e provinciali, anche con riferimento alla verifica della regolarità del procedimento di formazione delle

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

leggi, ivi compresa la verifica di conformità tra il testo promulgato e quello approvato dall'assemblea legislativa.

Tale competenza della Corte deriva dall'articolo 134 della Costituzione ed è stata affermata sin dalle sentenze nn. 3 e 57 del 1957, oltre che dalla successiva e più puntuale sentenza n. 9 del 1959 ed altre.

In particolare con la sentenza n. 3 del 1957 la Corte Costituzionale, in sede di verifica della legittimità costituzionale di una legge delegata, ebbe occasione di affermare che *"il sindacato è devoluto sempre alla competenza della Corte costituzionale, ai sensi degli artt. 1 cit. legge costituzionale n. 1, 23 cit. legge 1953, n. 87"* e che *"soltanto le decisioni della Corte costituzionale possono assicurare, con la certezza del diritto, la piena tutela del diritto del cittadino alla costituzionalità delle leggi"*.

La potestà di controllo del Giudice costituzionale sul processo di formazione delle leggi è stata riaffermata anche di recente (Corte Costituzionale n. 32/2014) con specifico riferimento all'illegittimità costituzionale di una legge statale di conversione di un decreto legge, avente un contenuto disomogeneo rispetto a quello del decreto governativo oggetto di conversione.

Con specifico riferimento alla **problematica della conformità tra il testo legislativo e quello promulgato**, la Corte Costituzionale ha ritenuto che (sentenza n. 134/1969) che *"per accertare la regolarità del procedimento di formazione delle leggi ed in particolare, come si rende necessario nel caso presente, la conformità del testo promulgato rispetto a quello approvato, questa Corte può e deve valersi di tutti gli elementi utili per ricostruire la realtà di quanto avvenuto nel corso del procedimento, e in primo luogo, perciò, delle varie pubblicazioni (parzialmente e lacunosamente disciplinate nei regolamenti assembleari) destinate a dare pubblica notizia dei lavori legislativi, interpretandone secondo i comuni canoni logici il significato e l'esatta portata"*.

Con tale sentenza la Corte Costituzionale ha ritenuto che *"processi verbali, resoconti sommari e stenografici, messaggi dei presidenti delle assemblee legislative, sono altrettanti mezzi di prova, particolarmente autorevoli, a nessuno dei quali però è riconosciuta efficacia privilegiata"* in quanto la garanzia del rispetto delle norme costituzionali non può essere concretamente rimessa

Studio legale

Avv. Giuseppe Mariani

via Amendola 21

70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

all'organo attestante una "verità legale" incontrovertibile ma deve essere accertata e dichiarata dal giudice della costituzionalità delle leggi.

Il Giudice costituzionale, richiamando il precedente di cui alla propria sentenza 3 marzo 1959 n. 9 ha avuto occasione di ribadire che il valore giuridico del messaggio con cui il Presidente dell'Assemblea legislativa si rivolge all'organo cui spetta porre in essere la fase successiva del procedimento legislativo (sia esso la seconda Camera, come nel Parlamento nazionale dopo la prima approvazione, sia il Presidente competente a promulgare, come nel caso delle leggi regionali e delle leggi statali dopo intervenuta approvazione) è circoscritto - al più - all'ambito dei rapporti tra gli organi concorrenti a vario titolo al procedimento predetto e pertanto non può assurgere ad attestazione indiscutibile della volontà espressa dall'Assemblea legislativa, in ipotesi, anche difforme da quella attestata dal Presidente della stessa assemblea per le comunicazioni di rito ai fini della promulgazione.

In particolare, su tale specifico aspetto -divenuto attuale nel presente giudizio- la sentenza della Corte Costituzionale n. 9 del 1959 al paragrafo 5 della motivazione si è posta la questione se "l'attestazione contenuta nel messaggio del Presidente della Camera ... precluda il sindacato della Corte sugli atti anteriori".

In tale occasione il Giudice delle leggi rivendicò la giurisdizione a "controllare l'osservanza delle norme costituzionali sul procedimento formativo delle leggi" "quando la controversia sulla legittimità costituzionale di una legge sorge per la denunciata difformità fra i testi approvati dalle due Camere".

In particolare la Corte Costituzionale affermò la propria "potestà di accertare se il testo, che il Presidente di una Camera nel suo messaggio di trasmissione attesta essere stato approvato, è effettivamente conforme al testo approvato dalla stessa Camera", precisando altresì che "il messaggio del Presidente di una Camera... ha la finzione di comunicare che un disegno di legge è stato approvato dalla Camera. Esso... non ha effetti che si esauriscono nell'interno della Camera, essendone destinatario un altro organo costituzionale al quale da notizia di un fatto (l'approvazione di un disegno di legge), che ha una essenziale rilevanza giuridica per il processo di formazione di una legge. E, pertanto, non

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

preclude l'esercizio da parte della Corte costituzionale della sua competenza di controllare se il processo formativo di una legge si è compiuto in conformità alle norme con le quali la Costituzione direttamente regola tale procedimento".

Rilevò in tale occasione la Corte Costituzionale con specifico riferimento al procedimento di formazione delle leggi statali che "secondo l'art. 70 della Costituzione, il potere legislativo è esercitato collettivamente dalle Camere" e che "in base a questa norma costituzionale, la legge risulta dalla concordanza delle volontà delle due Camere su un identico testo. Ora il testo di un disegno di legge, che è determinante ai fini di accertare l'identità dei testi votati dalle due Camere, è quello che da ciascuna Camera è stato fissato secondo le norme della Costituzione che regolano il procedimento di approvazione di un disegno di legge e cioè quello sul quale la Camera ha manifestato la sua volontà con la votazione finale richiesta dal primo comma dell'art. 72 della Costituzione, che integra l'art. 70 della stessa".

Quanto al processo verbale della seduta, la Corte Costituzionale ha ritenuto che esso può far fede dell'avvenuta approvazione e del consenso dei presenti al momento della lettura della proposta di legge.

Sulla scorta di tali presupposti la Corte Costituzionale ha anche avocato a sé il potere istruttorio (ordinanza 27 giugno 1958) per acquisire, mediante delega al relatore, le "opportune informazioni", circa l'effettivo contenuto dei resoconti stenografici della Camera dei deputati.

Più di recente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 292 del 1984 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'inciso "e successive modificazioni" dell'art. 39 primo comma della legge n. 703 del 1952 dopo aver accertato che il Senato aveva approvato il testo di legge senza tale inciso che, invece, era stato abusivamente inserito, in sede di coordinamento lessicale, dalla Commissione incaricata del coordinamento, trasmettendo, poi, il testo "modificato" alla Camera che, a sua volta, lo ha approvato senza che il nuovo testo fosse rimesso alla nuova approvazione del Senato.

Nell'ambito della motivazione di tale sentenza, la Corte Costituzionale ha avuto occasione di ribadire l'orientamento interpretativo risalente alla sentenza n. 9 del 1959 relativamente alla "problematica cui dà vita la constatazione della

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

1968 n. 108 (norme per la elezione dei consigli regionali della regioni a statuto normale), per **violazione degli articoli 117, 121, 122 e 123 della costituzione e dall'articolo 22 primo comma e 24 secondo comma dello statuto della regione Puglia.**

Analogamente a quanto previsto dall'art. 70 della Costituzione per le leggi statali, **l'articolo 117** attribuisce alle Regioni la potestà legislativa sia concorrente, per talune materie, sia residuale, per tutte le altre che non siano state espressamente riservata alla competenza statale.

Le potestà legislative attribuite dalla Costituzione alla Regione spetta al Consiglio regionale, a norma dell'**articolo 121** della Costituzione, mentre il potere di **promulgazione** del testo legislativo approvato dal Consiglio regionale spetta costituzionalmente (art. 121 terzo comma) al presidente della Giunta regionale.

L'art. 122 della Costituzione, a sua volta, affida alla legge della Regione il sistema di elezione dei consiglieri regionali "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica".

L'articolo 123 della Costituzione affida allo Statuto regionale la fissazione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Nella Regione Puglia, lo **Statuto**, dopo aver riconosciuto in capo al Consiglio regionale la potestà legislativa (art. 22), disciplina appositamente la potestà legislativa in materia elettorale disponendo, all'**articolo 24 comma secondo** che *"La legge elettorale regionale è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e ne determina il sistema di elezione, i casi di inelleggibilità e di incompatibilità"*.

La norma statutaria, da considerarsi integrativa rispetto alle prescrizioni costituzionali, individua la particolare maggioranza ("assoluta") con cui il Consiglio regionale deve approvare la legge elettorale, confermando, in ogni caso, che la volontà legislativa non può che essere quella effettivamente manifestata dal Consiglio regionale con il "quorum" deliberativo della maggioranza assoluta.

Orbene, l'omesso inserimento del contenuto dell'emendamento n. 34 nel testo della deliberazione legislativa comunicato dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta Regionale, per la successiva promulgazione, **incide sulla sostanza della volontà legislativa espressa dall'organo regionale**

238

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

legiferante, unico depositario della sovranità popolare per la materia elettorale di livello regionale.

Sotto tale profilo, la norma di legge regionale impugnata, come erroneamente promulgata, risulta **incostituzionale per illegittima conclusione del procedimento di formazione della legge elettorale regionale e, segnatamente, per la palese difformità rispetto alla volontà manifestata in sede deliberante dal Consiglio regionale, essendo stato omesso l'inserimento del testo dell'emendamento n. 31, regolarmente approvato, vale a dire per aver omesso, l'inserimento, nell'articolo 15 della legge statale n. 108/1968 del comma 8 bis in materia di riallineamento dei seggi ed in ossequio al principio della corrispondenza proporzionale tra seggi assegnati alla circoscrizione e rispettiva popolazione di riferimento.**

Tale omissione, nel testo comunicato dal presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale, per provvedere alla promulgazione, per un verso manifesta l'esercizio di un potere legislativo indebito e costituzionalmente illegittimo da parte del presidente del Consiglio regionale, del tutto privo di copertura costituzionale; per altro verso, costituisce una grave alterazione del procedimento di formazione della legge regionale che ha finito per sottrarre la sovranità legislativa al Consiglio regionale per incardinarla, illegittimamente, in capo al presidente del Consiglio regionale che, anziché riprodurre fedelmente, nella deliberazione legislativa n. 301/2015, la volontà dell'Organo munito di potestà legislativa, ha omesso una parte di quanto approvato, provocando una modificazione sostanziale della volontà del legislatore regionale.

In ciò vi è la chiara violazione dei limiti costituzionali segnati dagli articoli 117, 121, 122 e 123 della Costituzione, anche in relazione agli articoli 22 e 24 dello Statuto della Regione Puglia.

Essendo stata posta in essere una omissione, la **delibazione della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale è chiaramente preordinata a conseguire da parte della Corte Costituzionale -cui spetta, per giurisprudenza costituzionale costante, il potere di controllo sul procedimento di formazione di tutte le leggi della Repubblica italiana- la declaratoria di incostituzionalità della legge regionale della Puglia 10 marzo 2015 n. 7 nella**

239

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

parte in cui l'articolo 8, recante modifica dell'articolo 10 della l.r. 2/2005, alla lettera i), nel determinare le modifiche all'articolo 15 della legge statale n. 108/1968, ha omissis di recepire l'inserimento del comma 8 bis nel citato art. 15, corrispondente al testo dell'emendamento n. 34 discusso ed approvato dal Consiglio regionale nel corso della 123esima seduta pubblica del Consiglio regionale in data di giovedì 26 febbraio 2015.

In sostanza, si chiede la rimessione della questione alla Corte Costituzionale affinché, con pronuncia di tipo additivo, dichiari l'effettivo e completo contenuto della legge regionale n. 7/2015 tale da contenere, come parte integrante, anche l'intero testo dell'emendamento approvato n. 34, come approvato dal Consiglio regionale della Puglia, così come risultante dal resoconto stenografico del 26.2.1015, così superando la promulgazione incompleta di tale legge.

Sotto tale profilo, la questione di legittimità costituzionale appare non manifestamente infondata.

In esito alla declaratoria di incostituzionalità, nei termini sopra prospettati, codesto TAR potrà accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, disporre, nei limiti dell'interesse del ricorrente, il riallineamento dei seggi, come normato dall'emendamento n. 31, nell'ambito dei primi quattro gruppi di liste maggiormente suffragate, fino a giungere al riallineamento spettante in favore della lista "Oltre con FITTO", per la circoscrizione di Bari, con la conseguente proclamazione dell'elezione del ricorrente.

Sicché la prospettata questione di legittimità costituzionale è anche rilevante, in quanto solo all'esito della declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale Puglia n. 7/2015, nei termini sopra dedotti, appare possibile l'accoglimento del ricorso e la conseguente proclamazione del ricorrente come eletto consigliere della Regione Puglia, in quota alla lista con il contrassegno "Oltre con FITTO", per la circoscrizione deficitaria di Bari ed a carico della circoscrizione eccedentaria di Taranto, sulla base dei calcoli correttivi dedotti in ricorso, previo riallineamento in favore dei gruppi di lista che precedono nella graduatoria dei consensi elettorali.

Pertanto il ricorrente, tramite il sottoscritto difensore,

chiede

260

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
Patrocinante in Cassazione e Magistrature Superiori
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

Relata di notifica ex art. 3 bis della legge 21.1.1994 n. 53 in modalità telematica.

Io sottoscritto avvocato Giuseppe Mariani, codice fiscale MRN GPP 62L20 B716H, regolarmente autorizzato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 53/1994 dal competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bari con deliberazione del 19 settembre 2012, quale difensore e procuratore speciale di **LATERZA NICOLA**, codice fiscale LTR NCL 56A18 A225Q, nato in Altamura il 18 gennaio 1956 ed ivi residente alla via Basento n. 8, rappresentato e difeso dal sottoscritto avvocato Giuseppe Mariani, codice fiscale MRN GPP 62L20 B716H, con studio in Bari alla via Amendola n. 21, ai sensi dell'art. 3 bis della legge n. 53/94

HO NOTIFICATO

con separato allegato, firmato digitalmente, copia informatica conforme all'originale cartaceo del ricorso in appello ex art. 131 c.p.a. al Consiglio di Stato Roma per Laterza Nicola contro Regione Puglia e nei confronti di Ernesto Abaterusso, Ruggiero Mennea e Perrini Renato.


Attesto la conformità della copia informatica del suddetto ricorso con l'originale cartaceo, anche mediante sottoscrizione digitale della copia informatica estratta dall'originale cartaceo del ricorso, che si allega, avente file denominato: "laterza nicola contro regione puglia ed altri ricorso al consiglio di

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
Patrocinante in Cassazione e Magistrature Superiori
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

stato roma” e separatamente, mediante sottoscrizione digitale della presente relazione, a norma di legge, a:

1. **REGIONE PUGLIA**, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, rappresentata, difesa e domiciliata presso l'avv. **Sabina Ornella Di Lecce**, titolare dell'indirizzo pec dichiarato in atti nella casella: dl.avvocatura@pec.rupar.puglia.it quivi inviandola mediante posta elettronica certificata tramite la casella pec del sottoscritto difensore, resa pubblica nel sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, come risultante dalla ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e dalla ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68.

Bari, data di invio risultante dal gestore della posta elettronica certificata.

Il notificante Avv.  Giuseppe Mariani

con le medesime modalità

HO NOTIFICATO

con separato allegato, firmato digitalmente, copia informatica conforme all'originale cartaceo del ricorso in appello ex art. 131 c.p.a. al Consiglio di Stato Roma per Laterza Nicola

*Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
Patrocinante in Cassazione e Magistrature Superiori
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72*

contro Regione Puglia e nei confronti di Ernesto Abaterusso, Ruggiero Mennea e Perrini Renato.

Attesto la conformità della copia informatica del suddetto ricorso, con l'originale cartaceo, anche mediante sottoscrizione digitale della copia informatica estratta dall'originale cartaceo del ricorso, che si allega, avente file denominato: "laterza nicola contro regione puglia ed altri ricorso al consiglio di stato roma" e separatamente, mediante sottoscrizione digitale della presente relazione, a norma di legge, a:

2. REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, rappresentata, difesa e domiciliata presso l'avv. **Ada Matteo**, titolare dell'indirizzo pec reso pubblico sul sito governativo www.inipec.gov.it nella casella matteo.ada@ordavvle.legalmail.it, quivi inviandola mediante posta elettronica certificata tramite la casella pec del sottoscritto difensore, resa pubblica nel sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, come risultante dalla ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e dalla ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68.

Bari, data di invio risultante dal gestore della posta elettronica certificata.

Il notificante Avv. Giuseppe Mariani

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
Patrocinante in Cassazione e Magistrature Superiori
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

con le medesime modalità

HO NOTIFICATO

con separato allegato, firmato digitalmente, copia informatica conforme all'originale cartaceo del ricorso in appello ex art. 131 c.p.a. al Consiglio di Stato Roma per Laterza Nicola contro Regione Puglia e nei confronti di Ernesto Abaterusso, Ruggiero Mennea e Perrini Renato.


Attesto la conformità della copia informatica del suddetto ricorso, anche mediante sottoscrizione digitale della copia informatica estratta dall'originale cartaceo del ricorso, che si allega, avente file denominato: "laterza nicola contro regione puglia ed altri ricorso al consiglio di stato roma" e separatamente, mediante sottoscrizione digitale della presente relazione, a norma di legge, a:

3. **Ernesto Abaterusso**, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'avv. **Federico Massa**, titolare dell'indirizzo di posta elettronica certificata reso pubblico sul sito governativo www.inipecc.gov.it nella casella: massa.federico@pec.it quivi inviandola mediante posta elettronica certificata tramite la casella pec del sottoscritto difensore, resa pubblica nel sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, come risultante dalla ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e dalla ricevuta di avvenuta consegna

*Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
Patrocinante in Cassazione e Magistrature Superiori
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72*

prevista dall'articolo 6 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68.

Bari, data di invio risultante dal gestore della posta elettronica certificata.

Il notificante Avv.  Giuseppe Mariani

con le medesime modalità

HO NOTIFICATO

con separato allegato, firmato digitalmente, copia informatica conforme all'originale cartaceo del ricorso in appello ex art. 131 c.p.a. al Consiglio di Stato Roma per Laterza Nicola contro Regione Puglia e nei confronti di Ernesto Abaterusso, Ruggiero Mennea e Perrini Renato.

Attesto la conformità della copia informatica del suddetto ricorso con l'originale cartaceo, anche mediante sottoscrizione digitale della copia informatica estratta dall'originale cartaceo del ricorso, che si allega, avente file denominato: "laterza nicola contro regione puglia ed altri ricorso al consiglio di stato roma" e separatamente, mediante sottoscrizione digitale della presente relazione, a norma di legge, a:

4. **Ernesto Abaterusso**, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'avv. **Domenico Mastrolia**, titolare dell'indirizzo di posta elettronica certificata www.inipec.gov.it reso pubblico sul sito governativo nella casella: mastrolia.domenico@pec.it

*Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
Patrocinante in Cassazione e Magistrature Superiori
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72*

quivi inviandola mediante posta elettronica certificata tramite la casella pec del sottoscritto difensore, resa pubblica nel sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, come risultante dalla ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e dalla ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68.

Bari, data di invio risultante dal gestore della posta elettronica certificata.

Il notificante Avv. Giuseppe Mariani

con le medesime modalità

HO NOTIFICATO

con separato allegato, firmato digitalmente, copia informatica conforme all'originale cartaceo del ricorso in appello ex art. 131 c.p.a. al Consiglio di Stato Roma per Laterza Nicola contro Regione Puglia e nei confronti di Ernesto Abaterusso, Ruggiero Mennea e Perrini Renato.

Attesto la conformità della copia informatica del suddetto ricorso con l'originale cartaceo, anche mediante sottoscrizione digitale della copia informatica estratta dall'originale cartaceo del ricorso, che si allega, avente file denominato: "laterza nicola contro regione puglia ed altri ricorso al consiglio di

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
Patrocinante in Cassazione e Magistrature Superiori
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

stato roma”, e separatamente, mediante sottoscrizione digitale della presente relazione, a norma di legge, a:

5. Ruggiero Mennea, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'avv. **Nino Sebastiano Matassa**, titolare dell'indirizzo di posta elettronica certificata reso pubblico sul sito governativo www.inipec.gov.it nella casella matassa.ninosebastiano@avvocatibari.legalmail.it quivi inviandola mediante posta elettronica certificata tramite la casella pec del sottoscritto difensore, resa pubblica nel sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, come risultante dalla ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e dalla ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68.

Bari, data di invio risultante dal gestore della posta elettronica certificata.

Il notificante avv. Giuseppe Mariani

con le medesime modalità

HO NOTIFICATO

con separato allegato, firmato digitalmente, copia informatica conforme all'originale cartaceo del ricorso in appello ex art. 131 c.p.a. al Consiglio di Stato Roma per Laterza Nicola

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
Patrocinante in Cassazione e Magistrature Superiori
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

contro Regione Puglia e nei confronti di Ernesto Abaterusso, Ruggiero Mennea e Perrini Renato.

Attesto la conformità della copia informatica del suddetto ricorso con l'originale cartaceo, anche mediante sottoscrizione digitale della copia informatica estratta dall'originale cartaceo del ricorso, che si allega, avente file denominato: "laterza nicola contro regione puglia ed altri ricorso al consiglio di stato roma", e separatamente, mediante sottoscrizione digitale della presente relazione, a norma di legge, a:

6. **Ruggiero Mennea**, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'avv. **Luigi Rotunno**, titolare dell'indirizzo pubblico di posta elettronica certificata nella casella rotunno.luigi@avvocatibari.legalmail.it quivi inviandola mediante posta elettronica certificata tramite la casella pec del sottoscritto difensore, resa pubblica nel sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, come risultante dalla ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e dalla ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68.

Bari, data di invio risultante dal gestore della posta elettronica certificata.

Il notificante Avv. Giuseppe Mariani

*Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
Patrocinante in Cassazione e Magistrature Superiori
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72*

con le medesime modalità

HO NOTIFICATO

con separato allegato, firmato digitalmente, copia informatica conforme all'originale cartaceo del ricorso in appello ex art. 131 c.p.a. al Consiglio di Stato Roma per Laterza Nicola contro Regione Puglia e nei confronti di Ernesto Abaterusso, Ruggiero Mennea e Perrini Renato.

Attesto la conformità della copia informatica del suddetto ricorso con l'originale cartaceo, anche mediante sottoscrizione digitale della copia informatica estratta dall'originale cartaceo del ricorso, che si allega, avente file denominato: "laterza nicola contro regione puglia ed altri ricorso al consiglio di stato roma", e separatamente, mediante sottoscrizione digitale della presente relazione, a norma di legge, a:

7. **Perrini Renato**, titolare dell'indirizzo pubblico di posta elettronica certificata nella casella perrini.renato@pec.consiglio.puglia.it quivi inviandola mediante posta elettronica certificata tramite la casella pec del sottoscritto difensore, resa pubblica nel sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, come risultante dalla ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e dalla ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6 comma 2 del decreto del Presidente della

*Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
Patrocinante in Cassazione e Magistrature Superiori
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72*

Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68.

Bari, data di invio risultante dal gestore della posta elettronica
certificata.

Il notificante Avv. Giuseppe Mariani

Studio legale
Avv. Giuseppe Mariani
via Amendola 21
70126 - Bari - tel. 080 553.31.72

che, in riforma della sentenza impugnata ed in epigrafe indicata - previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dedotta in ricorso, per non manifesta infondatezza e rilevanza ai fini della decisione e, conseguentemente, previo accoglimento della medesima questione da parte della Corte Costituzionale, come sollevata in ricorso - siano annullati gli atti impugnati ed in epigrafe indicati, nei limiti dell'interesse del ricorrente, correggendo il risultato delle elezioni regionali per l'elezione del Consiglio regionale della Puglia a seguito delle consultazioni del 31 maggio 2015 e proclamando eletto il ricorrente.

Spese come per legge.

La presente causa in materia di operazioni elettorali è esente dal pagamento del contributo unificato.

Bari, 3 febbraio 2016

Avv. Giuseppe Mariani



251

Da: avvgiuseppemariani
A: dl.avvocatura@pec.rupar.puglia.it; matteo.ada@ordavvie.legalmail.it; massa.federico@pec.it; mastrolia.domenico@pec.it; matassa.ninosebastiano@avvocatibari.legalmail.it; rotunno.lugli@avvocatibari.legalmail.it; perrini.renato@pec.consiglio.puglia.it
Oggetto: Notificazione ai sensi dell'art. 3 bis della legge 21.1.1994 n. 53 in modalità telematica - Laterza Nicola contro Regione Puglia ed altri Ricorso in appello ex art. 131 cpc in Consiglio di Stato
Data: mercoledì 3 febbraio 2016 20:33:43
Allegati: [laterza nicola contro regione puglia ed altri ricorso al consiglio di stato roma.pdf.p7m](#)
[laterza nicola contro regione puglia ed altri relata notifica ex art.3bis l.53.94.pdf.p7m](#)

Relata di notifica ex art. 3 bis della legge 21.1.1994 n. 53 in modalità telematica.

Io sottoscritto avvocato Giuseppe Mariani, codice fiscale MRN GPP 62L20 B716H, regolarmente autorizzato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 53/1994 dal competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bari con deliberazione del **19 settembre 2012**, quale difensore e procuratore speciale di **LATERZA NICOLA**, codice fiscale LTR NCL 56A18 A225Q, nato in Altamura il 18 gennaio 1956 ed ivi residente alla via Basento n. 8, rappresentato e difeso dal sottoscritto avvocato Giuseppe Mariani, codice fiscale MRN GPP 62L20 B716H, con studio in Bari alla via Amendola n. 21, ai sensi dell'art. 3 bis della legge n. 53/94

HO NOTIFICATO

con separato allegato, firmato digitalmente, copia informatica conforme all'originale cartaceo del ricorso in appello ex art. 131 c.p.a. al Consiglio di Stato Roma per Laterza Nicola contro Regione Puglia e nei confronti di Ernesto Abaterusso, Ruggiero Mennea e Perrini Renato.

Attesto la conformità della copia informatica del suddetto ricorso con l'originale cartaceo, anche mediante sottoscrizione digitale della copia informatica estratta dall'originale cartaceo del ricorso, che si allega, avente file denominato: "laterza nicola contro regione puglia ed altri ricorso al consiglio di stato roma" e separatamente, mediante sottoscrizione digitale della presente relazione, a norma di legge, a:

1. REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, rappresentata, difesa e domiciliata presso l'**avv. Sabina Ornella Di Lecce**, titolare dell'indirizzo pec dichiarato in atti nella casella: dl.avvocatura@pec.rupar.puglia.it quivi inviandola mediante posta elettronica certificata tramite la casella pec del sottoscritto difensore, resa pubblica nel sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, come risultante dalla ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e dalla ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6

252

comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68.

Bari, data di invio risultante dal gestore della posta elettronica certificata.

Il notificante Avv. Giuseppe Mariani

con le medesime modalità

HO NOTIFICATO

con separato allegato, firmato digitalmente, copia informatica conforme all'originale cartaceo del ricorso in appello ex art. 131 c.p.a. al Consiglio di Stato Roma per Laterza Nicola contro Regione Puglia e nei confronti di Ernesto Abaterusso, Ruggiero Mennea e Perrini Renato.

Attesto la conformità della copia informatica del suddetto ricorso, con l'originale cartaceo, anche mediante sottoscrizione digitale della copia informatica estratta dall'originale cartaceo del ricorso, che si allega, avente file denominato: "laterza nicola contro regione puglia ed altri ricorso al consiglio di stato roma" e separatamente, mediante sottoscrizione digitale della presente relazione, a norma di legge, a:

2. REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, rappresentata, difesa e domiciliata presso l'avv. **Ada Matteo**, titolare dell'indirizzo pec reso pubblico sul sito governativo www.inippec.gov.it nella casella matteo.ada@ordavvle.legalmail.it, quivi inviandola mediante posta elettronica certificata tramite la casella pec del sottoscritto difensore, resa pubblica nel sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, come risultante dalla ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e dalla ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68.

Bari, data di invio risultante dal gestore della posta elettronica certificata. Il notificante Avv. Giuseppe Mariani

con le medesime modalità

HO NOTIFICATO

con separato allegato; firmato digitalmente, copia informatica conforme all'originale cartaceo del ricorso in appello ex art. 131 c.p.a. al Consiglio di Stato Roma per Laterza Nicola contro

253

Regione Puglia e nei confronti di Ernesto Abaterusso, Ruggiero Mennea e Perrini Renato.

Attesto la conformità della copia informatica del suddetto ricorso, anche mediante sottoscrizione digitale della copia informatica estratta dall'originale cartaceo del ricorso, che si allega, avente file denominato: "laterza nicola contro regione puglia ed altri ricorso al consiglio di stato roma" e separatamente, mediante sottoscrizione digitale della presente relazione, a norma di legge, a:

3. **Ernesto Abaterusso**, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'avv. **Federico Massa**, titolare dell'indirizzo di posta elettronica certificata reso pubblico sul sito governativo www.inipec.gov.it nella casella: massa.federico@pec.it quivi inviandola mediante posta elettronica certificata tramite la casella pec del sottoscritto difensore, resa pubblica nel sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, come risultante dalla ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e dalla ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68.

Bari, data di invio risultante dal gestore della posta elettronica certificata.

Il notificante Avv. Giuseppe Mariani

con le medesime modalità

HO NOTIFICATO

con separato allegato, firmato digitalmente, copia informatica conforme all'originale cartaceo del ricorso in appello ex art. 131 c.p.a. al Consiglio di Stato Roma per Laterza Nicola contro Regione Puglia e nei confronti di Ernesto Abaterusso, Ruggiero Mennea e Perrini Renato.

Attesto la conformità della copia informatica del suddetto ricorso con l'originale cartaceo, anche mediante sottoscrizione digitale della copia informatica estratta dall'originale cartaceo del ricorso, che si allega, avente file denominato: "laterza nicola contro regione puglia ed altri ricorso al consiglio di stato roma" e separatamente, mediante sottoscrizione digitale della presente relazione, a norma di legge, a:

4. **Ernesto Abaterusso**, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'avv. **Domenico Mastrolia**, titolare dell'indirizzo di posta elettronica certificata www.inipec.gov.it reso pubblico sul sito

254

governativo nella casella: mastrolia.domenico@pec.it quivi inviandola mediante posta elettronica certificata tramite la casella pec del sottoscritto difensore, resa pubblica nel sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, come risultante dalla ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e dalla ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68.

Bari, data di invio risultante dal gestore della posta elettronica certificata.

Il notificante Avv. Giuseppe Mariani

con le medesime modalità

HO NOTIFICATO

con separato allegato, firmato digitalmente, copia informatica conforme all'originale cartaceo del ricorso in appello ex art. 131 c.p.a. al Consiglio di Stato Roma per Laterza Nicola contro Regione Puglia e nei confronti di Ernesto Abaterusso, Ruggiero Mennea e Perrini Renato.

Attesto la conformità della copia informatica del suddetto ricorso con l'originale cartaceo, anche mediante sottoscrizione digitale della copia informatica estratta dall'originale cartaceo del ricorso, che si allega, avente file denominato: "laterza nicola contro regione puglia ed altri ricorso al consiglio di stato roma", e separatamente, mediante sottoscrizione digitale della presente relazione, a norma di legge, a:

5. Ruggiero Mennea, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'avv. **Nino Sebastiano Matassa**, titolare dell'indirizzo di posta elettronica certificata reso pubblico sul sito governativo www.inippec.gov.it nella casella matassa.ninosebastiano@avvocatibari.legalmail.it quivi inviandola mediante posta elettronica certificata tramite la casella pec del sottoscritto difensore, resa pubblica nel sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, come risultante dalla ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e dalla ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68.

Bari, data di invio risultante dal gestore della posta elettronica certificata.

255

Il notificante avv. Giuseppe Mariani

con le medesime modalità

HO NOTIFICATO

con separato allegato, firmato digitalmente, copia informatica conforme all'originale cartaceo del ricorso in appello ex art. 131 c.p.a. al Consiglio di Stato Roma per Laterza Nicola contro Regione Puglia e nei confronti di Ernesto Abaterusso, Ruggiero Mennea e Perrini Renato.

Attesto la conformità della copia informatica del suddetto ricorso con l'originale cartaceo, anche mediante sottoscrizione digitale della copia informatica estratta dall'originale cartaceo del ricorso, che si allega, avente file denominato: "laterza nicola contro regione puglia ed altri ricorso al consiglio di stato roma", e separatamente, mediante sottoscrizione digitale della presente relazione, a norma di legge, a:

6. Ruggiero Mennea, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'avv. **Luigi Rotunno**, titolare dell'indirizzo pubblico di posta elettronica certificata nella casella rotunno.luigi@avvocatibari.legalmail.it quivi inviandola mediante posta elettronica certificata tramite la casella pec del sottoscritto difensore, resa pubblica nel sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, come risultante dalla ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e dalla ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68.

Bari, data di invio risultante dal gestore della posta elettronica certificata.

Il notificante Avv. Giuseppe Mariani

con le medesime modalità

HO NOTIFICATO

con separato allegato, firmato digitalmente, copia informatica conforme all'originale cartaceo del ricorso in appello ex art. 131 c.p.a. al Consiglio di Stato Roma per Laterza Nicola contro Regione Puglia e nei confronti di Ernesto Abaterusso, Ruggiero Mennea e Perrini Renato.

Attesto la conformità della copia informatica del suddetto ricorso con l'originale cartaceo, anche mediante sottoscrizione digitale

256

della copia informatica estratta dall'originale cartaceo del ricorso, che si allega, avente file denominato: "laterza nicola contro regione puglia ed altri ricorso al consiglio di stato roma", e separatamente, mediante sottoscrizione digitale della presente relazione, a norma di legge, a:

7. **Perrini Renato**, titolare dell'indirizzo pubblico di posta elettronica certificata nella casella perrini.renato@pec.consiglio.puglia.it quivi inviandola mediante posta elettronica certificata tramite la casella pec del sottoscritto difensore, resa pubblica nel sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, come risultante dalla ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e dalla ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68.

Bari, data di invio risultante dal gestore della posta elettronica certificata.

Il notificante Avv. Giuseppe Mariani

11/20059 / 03/04/2016

257

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 158

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia. Art. 59 Reg. (UE) 13030/2013 “Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri” e Art. 51 Reg. (UE) 1305/2015 “Finanziamento dell’assistenza tecnica”.

L’Assessore all’Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell’ambiente riferisce:

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato nominato Direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell’ambiente il prof. Gianluca Nardone ed è stabilito che l’incarico comporterà il subentro in tutte le funzioni già ascritte al Direttore d’Area in materia di fondi comunitari;

VISTO il contratto n. 113/2015 stipulato in data 14/12/2015 tra il prof. Gianluca Nardone e la Regione Puglia;

VISTO l’art. 59 del Reg. (UE) 1303/2013 che definisce, tra l’altro, le finalità ed i contenuti delle attività di assistenza tecnica, il cui intervento è finalizzato a rafforzare la capacità amministrativa connessa all’attuazione dei Fondi, prevedendo, altresì, di sostenere:

- attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit;
- azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare tali fondi;

VISTO l’art. 51 del Reg. 1305/2013 comma 2 che stabilisce che fino al 4% dello stanziamento globale di ciascun programma di sviluppo rurale può essere riservato, su iniziativa degli Stati membri, per le attività di cui all’art. 59 del regolamento (UE) 1303/2013;

VISTO l’art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 nonché l’art. 66 del Reg. 1305/2013 che attribuiscono compiti e responsabilità all’Autorità di Gestione del Programma (AdG) in ordine all’efficace, efficiente e corretta gestione del medesimo, alla selezione delle operazioni e alla gestione finanziaria e controllo del programma.

VISTO l’allegato II dell’Accordo di Programma 2014-2020 tra il Governo Italiano e la Commissione Europea, adottato con Decisione della Commissione del 29/10/2014 secondo cui l’Autorità di gestione si avvale di procedure e strumenti idonei a garantire la correttezza e la regolarità delle operazioni finanziate. Nella pianificazione ed implementazione delle operazioni, l’AdG garantisce l’efficacia, la semplificazione e la trasparenza delle procedure adottate;

VISTA la Decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24 novembre 2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia;

VISTA la Deliberazione n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, con cui la Giunta Regionale della Puglia ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 8412 del 24 novembre 2015;

VISTO il capitolo 15 del PSR Puglia 2014-2020, nel quale sono definite le modalità di attuazione del Pro-

gramma, riportando paragrafi dedicati a:

- 15.1 Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- 15.2 Composizione prevista del Comitato di Sorveglianza;
- 15.3 Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014;
- 15.4 Descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nell'ambito di LEADER, alle attività previste nell'ambito della misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento e ad altri fondi SIE;
- 15.5 Descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- 15.6 Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il paragrafo 15.1.2.1 del PSR Puglia 2014-2020 in cui si stabilisce che all'AdG competono le seguenti funzioni:

- definisce le modalità di attuazione, con particolare riferimento alla predisposizione delle procedure di selezione, allo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione e per l'attuazione delle norme Comunitarie in materia di informazione e pubblicità degli interventi;
- definisce e le procedure di raccolta e trattamento delle domande e dalla fase di gestione alla concessione degli aiuti, garantendo che l'Organismo Pagatore sia debitamente informato delle procedure applicate e dei controlli eseguiti prima dei pagamenti;
- definisce le strategie di spesa atte a garantire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso l'implementazione di procedure informatiche per il costante monitoraggio finanziario;
- garantisce che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione degli interventi siano informati degli obblighi connessi alla concessione degli aiuti e a conoscenza dei requisiti per la trasmissione dei dati all'AdG;
- definisce la selezione delle operazioni da finanziare sulla base dei criteri applicabili al PSR;
- definisce ed implementa il sistema informatico di monitoraggio regionale, garantendo, in coerenza con quanto stabilito nell'AP, il trasferimento delle informazioni al Sistema Nazionale Unitario di Monitoraggio al sistema dell'OP e a Monit;
- garantisce la raccolta e conservazione dei dati statistici inerenti l'attuazione al fine di supportare anche le attività di sorveglianza e valutazione del Programma;
- redige e trasmette annualmente alla Commissione Europea la relazione sullo stato di attuazione del programma, previa presentazione al CdS;
- dettaglia i contenuti del Piano di Comunicazione ed assicura il rispetto degli obblighi di pubblicità ;
- è responsabile della gestione e l'attuazione dell'assistenza tecnica del programma alla quale provvede anche attraverso l'affidamento a terzi, direttamente o mediante l'Agenzia Regionale strategica Arif;
- è responsabile dell'attività di valutazione e provvede anche attraverso l'Agenzia regionale strategica (Arif) all'affidamento degli incarichi per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post del programma, coordina l'attività delle società selezionate, in coerenza con il quadro comune per la sorveglianza e la valutazione;
- tiene i rapporti con il CdS e invia a quest'ultimo dei documenti necessari per le proprie funzioni;

- fornisce orientamenti sui sistemi di gestione e di controllo necessari per assicurare una efficiente gestione finanziaria dei Fondi Comunitari;
- garantisce, in collaborazione con l'Organismo Pagatore, la prevenzione, il rilevamento e la correzione delle irregolarità, comprese le frodi e il recupero di importi indebitamente percepiti, se del caso, gli interessi sui ritardati pagamenti.

VISTO il paragrafo 15.5 in cui si specifica che "incide molto favorevolmente sulla riduzione degli oneri amministrativi il nuovo modello organizzativo approvato dalla Regione che agisce sul livello di efficacia complessiva della burocrazia regionale. Parte integrante della riorganizzazione dell'area agricoltura, già avviato, è la modifica della ripartizione interna all'area con la trasformazione, tra l'altro, dei Servizi in Sezioni e l'individuazione di una Sezione dedicata all'attuazione del programma alla quale dovrà fare riferimento tutto il personale impegnato nell'attuazione. Ulteriore contributo alla riduzione degli oneri amministrativi potrà scaturire dal rafforzamento amministrativo che garantirà l'assistenza tecnica al programma con la quale occorrerà anche supportare i procedimenti autorizzativi preliminari e necessari per l'ottenimento dell'aiuto pubblico e la realizzazione degli investimenti oggetto della domanda visti nel loro complessivo svolgimento e che, spesso attengono a competenze esterne all'area agricoltura e alla stessa Regione."

VISTO il paragrafo 15.6, dedicato nel dettaglio alla descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica attraverso la misura 20 del PSR Puglia 2014-2020, in cui si specifica che obiettivo della misura è di rafforzare la capacità gestionale ed amministrativa dell'Autorità di gestione e delle strutture coinvolte nell'attuazione del PSR anche ai fini di semplificare l'azione amministrativa, sostenere le dinamiche del partenariato e promuovere un'adeguata informazione, migliorare la selezione degli interventi e determinare un quadro conoscitivo adeguato del contesto sociale ed economico della Regione. In particolare, per l'attuazione dell'AT, la Regione provvederà sia direttamente sia attraverso l'acquisto di beni, servizi e/o consulenze nel rispetto delle regole comunitarie sulla concorrenza. In tutte le procedure di selezione dei fornitori si darà garanzia della ragionevolezza dei costi e valutazione di convenienza economica rispetto alle condizioni di mercato, compreso il caso di ricorso a società in-house o ad Agenzie o Enti regionali su cui l'amministrazione regionale può effettuare un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e il soggetto affidatario svolge la più importante delle attività sotto il controllo dell'amministrazione aggiudicatrice e per conto degli Enti che la controllano, secondo le disposizioni nazionali e regionali vigenti.

PREMESSO CHE:

1. in presenza di un quadro normativo esteso ed articolato che, fra l'altro, ha introdotto nella gestione dei Fondi specificità innovative e tecnicamente complesse, si rende necessario il ricorso a competenze professionali adeguate, non tutte reperibili all'interno dell'amministrazione regionale, che garantiscano all'Autorità di Gestione un supporto tecnico specialistico, dedicato, strutturato e metodologicamente avanzato;
2. nell'Accordo di Partenariato fra il Governo Italiano e la Commissione Europea, adottato con Decisione della Commissione del 29/10/2014, in particolare nel paragrafo 2.5, in tema di rafforzamento della capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi, è previsto che:
 - il miglioramento della capacità istituzionale e la promozione di un'amministrazione pubblica efficiente rappresentino priorità della programmazione 2014-2020;
 - in particolare, risultato prioritario il rafforzamento della capacità amministrativa degli organismi coinvolti nella programmazione e gestione dei Fondi, con riferimento non solo alle singole Autorità di gestione, di certificazione e di audit ma anche agli Organismi Intermedi e, più in generale, alle diverse strutture cui è demandata la responsabilità della gestione delle politiche d'intervento ed ai soggetti beneficiari dei contributi;

DATO ATTO CHE nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale finanziato è prevista la Misura 20 specificamente dedicata all'assistenza tecnica;

Si ritiene opportuno, anche sulla scorta dell'esperienza maturata nei precedenti periodi di programmazione e gestione del FEOGA — Orientamento e del FEASR in Puglia ed in base a valutazioni di economicità ed efficienza, per l'acquisizione delle predette prestazioni specialistiche a titolo di "assistenza tecnica", procedere nel seguente modo:

- a) attribuire ad un soggetto munito di idonei requisiti tecnico-professionali ed adeguatamente strutturato, da individuarsi in base a procedura ad evidenza pubblica, la fornitura di tutte quelle prestazioni di assistenza tecnica che possano a priori essere enucleate, adeguatamente descritte ed inserite, quindi, in un capitolato d'oneri;
- b) definire i contenuti del sub a) e le procedure connesse al suo affidamento, nel rispetto della normativa di riferimento e dei seguenti indirizzi:
 - le attività di Assistenza tecnica e supporto alla gestione, in quanto contributo temporaneo al rafforzamento permanente, devono favorire processi di apprendimento, devono essere strutturate in modo tale da evitare deresponsabilizzazione organizzativa e devono promuovere un maggiore orientamento ai risultati;
 - le attività di Assistenza tecnica devono consentire di rafforzare la capacità amministrativa con maggiore riguardo agli appalti pubblici, agli aiuti di Stato e, più in generale, all'applicazione dei principi di concorrenza, pari opportunità e sostenibilità;
 - le attività di Assistenza tecnica devono supportare l'Autorità di Gestione al fine di rafforzarla nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati dalla normativa europea di riferimento, nell'attuazione del principio di integrazione tra Fondi.

La procedura di gara aperta di cui al sub a) è da indire su piattaforma telematica, ai sensi degli art. 54 e 55 del D.Lgs 163/2006 e in coerenza ai principi di cui alla recente normativa europea sugli appalti.

CONSIDERATO CHE:

- è necessario acquisire le prestazioni di alto livello specialistico di cui l'Amministrazione necessita per dare avvio all'attuazione dei PSR Puglia 2014-2020 finanziato dal FEASR, sia per conseguire i target di spesa onde evitare il "disimpegno" di parte dell'importo del Programma previsto all'art. 136 del reg. (UE) 1303/2013, sia per raggiungere i target intermedi degli indicatori finanziari e di output (milestone 31.12.2018) previsti dal Capitolo 7 "Quadro di riferimento dei risultati" del PSR;
- il conseguimento dei citati target presuppone la implementazione a breve delle numerose, complesse e interconnesse azioni previste dal Programma.

Sulla base di quanto su indicato, si rende necessario attivare il servizio di Assistenza tecnica per l'immediato avvio e la correlata gestione del PSR Puglia 2014-2020 relativamente alle attività finanziate a valere sul FEASR.

VISTO la deliberazione di Giunta regionale n. 2356/2014 che ha istituito il Servizio Programmazione Acquisti, attualmente Sezione Programmazione Acquisti, tra i cui compiti vi è anche quello di svolgere "le funzioni di stazione appaltante della Regione nei casi in cui tale funzione sia affidata al Soggetto Aggregatore";

RILEVATO CHE nella Sezione Programmazione Acquisti sono presenti figure professionali idonee, di notevole esperienza, in grado di gestire la procedura di che trattasi.

Alla luce di quanto suddetto si propone alla giunta Regionale:

- di demandare al Direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente—Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 la predisposizione e l'approvazione, in coerenza con i criteri e gli indirizzi specificati nelle premesse della presente deliberazione e nel rispetto dei pertinenti Regolamenti Europei, del progetto per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica per l'immediato avvio e la correlata gestione del PSR Puglia 2014-2020, che contiene la documentazione di cui all'art. 279, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), nonché

dell'impegno contabile delle somme necessarie all'espletamento della gara e della sottoscrizione dei relativi contratti;

- di affidare alla Sezione Programmazione Acquisti la funzione di stazione appaltante per la procedura di gara di che trattasi, nonché la predisposizione del bando di gara e l'espletamento della stessa con tutti gli adempimenti correlati, compresa la nomina della Commissione giudicatrice che sarà preposta all'esame ed alla valutazione delle offerte pervenute, i cui componenti dovranno disporre delle necessarie competenze maturate attraverso significative esperienze nella gestione di programmi dell'Unione;
- di stabilire che la procedura di gara dovrà essere bandita entro e non oltre 30 giorni dalla data di adozione del presente atto, dovrà essere svolta esclusivamente in maniera telematica e dovrà essere aggiudicata entro i 90 giorni dalla data di insediamento della Commissione giudicatrice, salvo motivate richieste di proroga alla stazione appaltante in caso di comprovata difficoltà di rispettare tale termine per impedimenti oggettivi o soggettivi, a termini dell'art. 15, comma 1 lett. e), della L.R. 20 giugno 2008, n. 15;
- di stabilire che, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione del servizio in oggetto, sono riservate, a valere sulla Misura 20 del PSR Puglia 2014-2020, risorse complessive per un importo massimo di euro 13.000.000,00 + IVA 22% per l'intero periodo di attuazione del Programma e conformemente al termine di ammissibilità della spesa previsto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento;
- di stabilire, altresì, che, qualora dovesse intervenire la disponibilità di convenzioni o accordi-quadro CONSIP per prestazioni contrattuali, o parti di esse, sostanzialmente corrispondenti a quelle oggetto della presente gara, con parametri prezzo-qualità migliorativi rispetto a quelli stabiliti o derivanti dalla procedura oggetto del presente atto, la Regione Puglia non procederà all'aggiudicazione definitiva o stipulazione del contratto d'appalto ovvero potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto legge n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012, qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche in adeguamento ai parametri CONSIP. Il recesso comporterà il pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al dodicesimo delle prestazioni non ancora eseguite come previsto dalla normativa indicata.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della LR. N° 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente - Autorità di gestione del PSR Puglia 2014-2020 che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;



DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di fare propria la relazione dell'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste;
- di demandare al Direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente — Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 la predisposizione e l'approvazione, in coerenza con i criteri e gli indirizzi specificati nelle premesse della presente deliberazione e nel rispetto dei pertinenti Regolamenti Europei, del progetto per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica per l'immediato avvio e la correlata gestione del PSR Puglia 2014-2020, che contiene la documentazione di cui all'art. 279, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, nonché dell'impegno contabile delle somme necessarie all'espletamento della gara e della sottoscrizione dei relativi contratti;
- di stabilire che la gara dovrà essere svolta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo al criterio della qualità il punteggio di 80 punti e i restanti 20 punti al criterio del prezzo;
- di affidare alla Sezione Programmazione Acquisti la funzione di stazione appaltante per la procedura di gara di che trattasi, nonché la predisposizione del bando di gara e l'espletamento della stessa con tuttigli adempimenti correlati, compresa la nomina della Commissione giudicatrice che sarà preposta all'esame ed alla valutazione delle offerte pervenute, i cui componenti dovranno disporre delle necessarie competenze maturate attraverso significative esperienze nella gestione di programmi dell'Unione;
- di stabilire che la procedura di gara dovrà essere bandita entro e non oltre 30 giorni dalla data di adozione del presente atto, dovrà essere svolta esclusivamente in maniera telematica e dovrà essere aggiudicata entro i 90 giorni dalla data di insediamento della Commissione giudicatrice, salvo motivate richieste di proroga alla stazione appaltante in caso di comprovata difficoltà di rispettare tale termine per impedimenti oggettivi o soggettivi, a termini dell'art. 15, comma 1 lett. e), della L.R. 20 giugno 2008, n. 15;
- di stabilire che, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione del servizio in oggetto, sono riservate, a valere sulla Misura 20 del PSR Puglia 2014-2020, risorse complessive per un importo massimo di euro 13.000.000,00 + IVA 22% per l'intero periodo di attuazione del Programma e conformemente al termine di ammissibilità della spesa previsto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento;
- di stabilire, altresì, che, qualora dovesse intervenire la disponibilità di convenzioni o accordi-quadro CONSIP per prestazioni contrattuali, o parti di esse, sostanzialmente corrispondenti a quelle oggetto della presente gara, con parametri prezzo-qualità migliorativi rispetto a quelli derivanti dalla procedura oggetto del presente atto, la Regione Puglia non procederà all'aggiudicazione definitiva o stipulazione del contratto d'appalto ovvero potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto legge n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012, qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche in adeguamento ai parametri CONSIP; il recesso comporterà il pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al dodicesimo delle prestazioni non ancora eseguite come previsto dalla normativa indicata;
- di disporre la notifica, a cura del Direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente - Autorità di gestione del PSR Puglia 2014-2020, del presente provvedimento al Dirigente della Sezione Programmazione Acquisti per tutti gli adempimenti scaturenti dalla citata deliberazione;
- di pubblicare la presente deliberazione nel BURP ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
GrafSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)